



# CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

## IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAI MINISTERI E DAGLI ALTRI ENTI PUBBLICI SOGGETTI AL CONTROLLO DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

(decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

Roma, novembre 2020







# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

## IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAI MINISTERI E DAGLI ALTRI ENTI PUBBLICI SOGGETTI AL CONTROLLO DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

(decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

Roma, novembre 2020



## Sommario

	Pag.
PREMESSA NORMATIVA .....	3
1. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAI MINISTERI .....	9
1.1. La platea e tipologia delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri .....	9
1.2. Il livello di inclusione: partecipazioni dirette e indirette .....	17
1.3. Le società quotate .....	20
1.4. Le società di diritto singolare .....	23
1.5. La competenza all'approvazione .....	26
1.6. I parametri di riferimento .....	28
1.7. Gli esisti della ricognizione .....	34
1.8. Il contenimento dei costi di funzionamento e per il personale .....	38
1.8.2 La fissazione di obiettivi specifici sulle spese di funzionamento .....	40
1.9. L'adeguata articolazione ed i compensi degli organi di amministrazione e controllo .....	43
2. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAGLI ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI .....	53
2.1. La revisione straordinaria – i dati generali .....	55
2.2. La revisione periodica 2018 (situazione al 31 dicembre 2017) – dati generali .....	57
2.3. La revisione periodica 2019 (situazione al 31 dicembre 2018) – dati generali .....	58
2.4. Revisione straordinaria e periodica – analisi dei singoli piani .....	59
2.4.1. Agenzia delle entrate	59
2.4.2. Associazione nazionale dei comuni italiani	60
2.4.3. Agenzia nazionale politiche attive del lavoro	66
2.4.4. Unione italiana tiro a segno	69
2.5. Parametri di riferimento e sintesi degli esiti	69
2.5.1. Sintesi degli esiti	72
2.6. Il contenimento dei costi di funzionamento e del personale	75
2.7. L'adeguata articolazione ed i compensi degli organi di amministrazione e controllo	78
3. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI	80
3.1. Il potere di controllo della corte dei conti sui piani di revisione societaria adottati dagli ordini professionali	80
3.2. Ambito di estensione soggettiva del controllo	92
3.3. Revisione straordinaria e prima periodica - dati generali	92
3.4. La revisione periodica 2019 - dati generali	95
3.4.1. L'adesione a enti non aventi natura societaria	97
3.5. Revisione straordinaria e periodica – parametri ed esiti	101
3.5.1. Parametri di riferimento e sintesi degli esiti	101
3.5.2. Parametri ed esiti revisione periodica 2019 – sintesi	103



3.6. I singoli provvedimenti adottati dagli ordini professionali detentori di partecipazioni societarie	107
3.6.1. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili	107
3.6.2. Consiglio nazionale del notariato	109
3.6.3. Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati	110
3.6.4. Federazione nazionale veterinari italiani	111
3.6.5. consiglio nazionale degli attuari e consiglio dell'ordine nazionale degli attuari	112
3.7. Il contenimento dei costi di funzionamento e per il personale	113
3.8. L'adeguata articolazione ed i compensi degli organi di amministrazione e controllo	117
3.8.1. Articolazione	117
3.8.2. Compensi	119
 4. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI ORDINI PROFESSIONALI TERRITORIALI	 121
4.1. Ambito di estensione soggettiva del controllo	121
4.2. Revisione straordinaria e periodica - dati generali	123
4.3. Revisione straordinaria e periodica – parametri di riferimento	125
4.3.1. I piani di revisione 2019	130





La

# *Corte dei conti*

N. 19/SSRRCO/2020

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino  
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Francesco Petronio, Fulvio Maria Longavita,  
Fabio Viola, Stefano Siragusa, Enrico Flaccadoro;

Consiglieri:

Antonello Colosimo, Massimo Romano, Vincenzo Busa, Giuseppe Imparato,  
Vincenzo Chiorazzo, Giampiero Maria Gallo, Sergio Gasparrini, Donato Centrone;

Primi Referendari:

Angelo Maria Quaglini;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo 20 dicembre 2019, n. 21, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2020";

VISTI gli artt. 5, comma 4, 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito, anche TUSP);

ESAMINATI i piani di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dei ministeri e degli altri enti pubblici nazionali di competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi del citato art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, in particolare, gli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 8-bis;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante disposizioni in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile;

VISTO il dPCM 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da COVID-19 alla data del 31 gennaio 2021;

VISTO, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto proroghe conseguenti al sopra indicato stato di emergenza;

VISTO l'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 27 ottobre 2020, n. 287, recante regole tecniche ed operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze;

VISTO l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 26-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTI i criteri individuati dai decreti del Presidente della Corte dei conti 8 maggio 2020, n. 149 e 4 novembre 2020, n. 291;

UDITO, nell'adunanza del 23 novembre 2020 convocata in videoconferenza, il relatore Cons. Donato Centrone;

## PREMESSO

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai loro consorzi ed associazioni, nonché agli enti pubblici economici ed alle autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a), del Testo unico sulle società partecipate - TUSP), l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione.

La norma dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del decreto, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del medesimo Testo unico, vanno alienate o sono oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate al citato articolo 20, comma 1.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, individuata, per *"gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"*, ad eccezione di quelli assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 (di competenza della Sezione controllo enti), nelle Sezioni riunite in sede di controllo.

Il successivo comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla competente sezione della Corte dei conti *"perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*.

L'operazione, di natura straordinaria, ha costituito la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall'art. 20 del medesimo Testo unico. La norma prescrive che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Nello specifico, in aderenza all'art. 20, comma 2, del TUSP, i piani di razionalizzazione periodica, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (norma che impone il presupposto della stretta inerenza delle partecipazioni societarie detenute da enti pubblici alla rispettiva missione istituzionale);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società.

Il successivo comma 3 dell'art. 20 in esame precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica vanno adottati, ove ricorrono i parametri descritti, entro il 31 dicembre di ogni anno (con riferimento alla situazione del 31 dicembre del precedente, in aderenza all'art. 26, comma 11, del medesimo decreto legislativo) e, oltre a essere trasmessi alla banca dati istituita ai sensi del citato articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, vanno resi disponibili alla struttura di monitoraggio, indirizzo e controllo individuata, all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione dell'articolo 15 del Testo unico, nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (le Sezioni riunite in sede di controllo, per le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici nazionali non assoggettati alla competenza della Sezione controllo enti, ai sensi della legge n. 259 del 1958).

L'art. 20, comma 4, dispone che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata struttura di monitoraggio e indirizzo costituita all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sia l'art. 24 che l'art. 20 del TUSP, prescrivono che anche le amministrazioni che non detengono partecipazioni societarie debbano comunicarlo alla sezione della Corte dei conti competente ed all'indicata struttura ministeriale di monitoraggio.

## CONSIDERATO

L'esame istruttorio, illustrato nella relazione allegata alla presente deliberazione, ha riguardato i piani di revisione straordinaria, da approvare, come da art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, entro il 30 settembre 2017, e quelli di razionalizzazione periodica, da adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2018 e 2019, con riferimento alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ambito di estensione soggettiva dell'analisi istruttoria, in ragione delle competenze delineate in materia dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (che attribuisce alle Sezioni riunite in sede di controllo la verifica degli *"atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"*), ha riguardato, oltre ai ministeri, gli enti pubblici nazionali, economici e non economici, non assoggettati al controllo della Sezione controllo enti della Corte dei conti, ai sensi della legge n. 259 del 1958. Sono stati esaminati, in quanto enti pubblici non economici, anche i piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dai consigli e dalle federazioni degli ordini professionali, estendendo l'analisi anche alle articolazioni territoriali.

L'attività di controllo è stata limitata, come da disposizioni legislative, ai provvedimenti di revisione, approvati dai ministeri e dagli altri enti pubblici ai sensi dei citati artt. 20 e 24 del TUSP, con esame incidentale degli eventuali atti di autorizzazione alla costituzione o all'acquisto di nuove partecipazioni (in aderenza alle attribuzioni conferite dagli artt. 5, 7 e 8 del Testo unico) intervenuti nell'arco temporale oggetto di esame (esteso dal momento della revisione straordinaria fino al secondo e ultimo piano di revisione periodica 2019).

Analogamente, sono stati verificati gli altri atti, assunti, in qualità di soci, dalle amministrazioni sottoposte a controllo, connessi ai processi di razionalizzazione societaria, come l'eventuale delibera motivata di mantenimento di un organo di amministrazione collegiale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, ed i provvedimenti di individuazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, di cui all'art. 19, comma 5, del medesimo decreto (atti la cui verifica di conformità alle norme legislative di riferimento risulta funzionale alla valutazione dell'aderenza dei processi di razionalizzazione ai parametri elencati dall'art. 20, comma 2, del TUSP, che prescrive di valutare anche le società che necessitano, genericamente, di contenimento dei costi di funzionamento).

Gli accertamenti istruttori, sempre in aderenza alle competenze normative (che, in questa sede, attribuiscono alle Sezioni riunite della Corte dei conti uno specifico potere di controllo successivo su atti predeterminati), non sono stati estesi allo scrutinio dei rapporti finanziari fra amministrazioni socie e società, oggetto di analisi nell'annuale relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto dello Stato o in altre attività di referto espletate dalle scriventi Sezioni riunite (fra tutte, l'annuale Rapporto di coordinamento della finanza pubblica), come alla valutazione della situazione economico-patrimoniale delle medesime società, se non nei limiti della rilevazione dei parametri imponenti azioni di razionalizzazione (quali ridotti

volumi di fatturato o protratte perdite di esercizio, ex art. 20, comma 2, lett. *d*) ed *e*), TUSP).

La perimetrazione degli obblighi di razionalizzazione societaria, imposti ai ministeri ed agli altri enti pubblici nazionali, in qualità di soci, dagli artt. 20 e 24 del TUSP, a cui accede il potere di controllo di queste Sezioni riunite in ragione dell'art. 5, comma 4, ha condotto ad escludere, altresì, la verifica della corretta osservanza, da parte delle società (in particolare, "a controllo pubblico" e/o "in house", cfr. art. 2, lett. *b*), *m* e *o*), TUSP), delle disposizioni normative del Testo unico necessitanti di una loro diretta osservanza (quali, per esempio, l'art. 6, imponente l'adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, o l'art. 19, comma 2, prescrivente l'approvazione di criteri e modalità concorsuali o selettive per il reclutamento del personale).

Si tratta, peraltro, di adempimenti sui quali, per una numerosa platea di società detenute dai ministeri, assoggettate al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958, risulta competente, in ragione dell'art. 5, comma 4, del TUSP, la Sezione controllo enti.

L'attività di verifica condotta, che, per i piani di revisione adottati dai ministeri, costituisce aggiornamento e sviluppo dell'esame già formalizzato da queste Sezioni riunite nelle relazioni indicate ai giudizi di parifica del rendiconto consuntivo dello Stato per gli esercizi 2018 e 2019, oltre ad accertamenti diretti (che hanno portato all'invio di ottanta complessive note istruttorie), ha utilizzato le informazioni contenute nel *Portale partecipazioni*, gestito dalla direzione del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'art. 15 del Testo unico, la cui banca dati, originariamente istituita dall'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, è attualmente implementata anche dai provvedimenti approvativi dei piani di revisione societaria e dalle indicate schede tecniche di dettaglio. L'utilizzo della banca dati in parola si è reso necessario, in particolare, per l'analisi degli atti di revisione adottati dalle 1.828 articolazioni territoriali (da ultima rilevazione 2019) degli ordini professionali nazionali.

A differenza dell'esame istruttorio sui piani di revisione dei ministeri e degli altri enti pubblici e ordini professionali nazionali, condotto, in ragione della natura del potere di controllo attribuito dalla Testo unico, sui singoli provvedimenti (e schede tecniche di dettaglio indicate), per le articolazioni territoriali degli ordini professionali l'analisi ha preso le mosse dall'accertamento, sulla scorta dei dati contenuti nel citato *Portale partecipazioni*, della ricorrenza di uno o più parametri che imporrebbero l'adozione di azioni di razionalizzazione (ai sensi dell'art. 20 TUSP), per poi valutare il sottostante provvedimento, al fine vagliarne la coerenza, in particolare sotto il profilo motivazionale, con il complessivo impianto normativo (fatta eccezione per i 205 ordini professionali territoriali che hanno inviato il piano di revisione o la prescritta comunicazione negativa solo alla Corte dei conti, senza inserire i relativi atti e dati nel suddetto *Portale*).

Gli esiti degli accertamenti istruttori condotti sono riportati nella relazione allegata alla presente deliberazione che, dopo un paragrafo introduttivo espositivo della normativa di riferimento e delle principali pronunce adottate in merito dalla magistratura contabile (in particolare, dalla Sezione delle autonomie, sia in sede di

indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali di controllo che di referto al Parlamento), espone, nei successivi capitoli 1, 2, 3 e 4 (articolati in paragrafi, richiamati nei sotto riportati punti del dispositivo), le conclusioni, e relative motivazioni, dei controlli operati, rispettivamente, sui piani di revisione adottati dai ministeri e dagli altri enti pubblici, ordini professionali nazionali e territoriali compresi, sottoposti al controllo di queste Sezioni riunite.

## PQM

esaminati i piani di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali attribuiti alla propria competenza dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, sulla base di quanto riportato nelle motivazioni contenute nella relazione allegata alla presente deliberazione (di cui, nei punti sottoelencati, vengono indicati i paragrafi di riferimento)

## ACCERTA

- 1) ritardata formalizzazione, da parte di alcuni ministeri, dei provvedimenti di revisione o dell'invio della prescritta comunicazione negativa (1.1);
- 2) incompleta esplicitazione, in alcuni provvedimenti approvati da ministeri, enti pubblici nazionali ed ordini professionali, o nelle allegate schede tecniche di dettaglio, della ricorrenza di tutti i parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (1.1; 3.5; 3.6.2; 4.3.1);
- 3) omessa ricognizione, nei provvedimenti adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle società quotate in mercati regolamentati, nonché delle partecipazioni indirette detenute tramite queste ultime (1.2; 1.3);
- 4) adozione dei piani di revisione straordinaria e periodica, da parte di alcuni ministeri, con provvedimento adottato da organo differente rispetto a quello di vertice politico-amministrativo (1.5);
- 5) ritardata conclusione, in alcuni casi, di programmate alienazioni di partecipazioni societarie (1.7; 2.4);
- 6) omessa esplicitazione, nei piani di revisione, delle motivazioni per le quali il costo del personale e, in generale, i costi di funzionamento non necessitino di interventi di razionalizzazione, come da parametro contenuto nell'art. 20, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 175 del 2016 (1.8; 2.4.1; 3.7);
- 7) mancata adozione, e relativa pubblicazione sui siti internet istituzionali, da parte di alcune amministrazioni ed enti pubblici nazionali, di obiettivi specifici sui costi di funzionamento e del personale delle società a controllo pubblico, prescritti dall'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 (1.8.2; 2.4.1; 3.7.1);
- 8) omessa o ritardata adozione, da parte di alcuni enti pubblici nazionali, dei provvedimenti di revisione straordinaria o periodica o dell'invio della prescritta comunicazione negativa (2.1; 2.2; 2.3; 2.4.3);

- 9) incompleta esplicitazione, nel provvedimento di autorizzazione alla costituzione di una nuova società, adottato da un ente pubblico nazionale, dei parametri motivazionali prescritti dall'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016;
- 10) presenza di procedure di liquidazione di società partecipate avviate da tempo e non ancora concluse, nonché, a volte, decisione di sciogliere la società intervenuta pochi anni dopo la costituzione (1.7.1; 2.3.1);
- 11) omessa indicazione, in alcuni piani di revisione periodica degli enti pubblici nazionali, dei dati necessari a valutare il costo medio annuo del personale (2.4);
- 12) omessa o ritardata approvazione, da parte di alcuni ordini professionali nazionali e territoriali, dei provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica o dell'invio della comunicazione negativa prescritta dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 (3.3; 3.4; 4.2);
- 13) mancata rilevazione, nei piani di revisione adottati da alcuni ordini professionali nazionali, delle società detenute indirettamente tramite un ente controllato non avente natura societaria (3.5.2);
- 14) assenza o carenza, in alcuni piani di revisione approvati dagli ordini professionali nazionali e territoriali, delle motivazioni a supporto del mantenimento di partecipazione societarie, in presenza di uno o più parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (3.5; 3.6.2; 3.6.4; 3.6.5; 4.3; 4.3.1);
- 15) omessa o incompleta adozione, da parte di alcune società controllate da ordini professionali nazionali, della delibera assembleare motivata, prescritta dall'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175 del 2016, a fondamento dell'opzione dell'organo di amministrazione collegiale (3.8.1);

## **DELIBERA**

di approvare l'allegata Relazione;

## **ORDINA**

la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegata Relazione ai ministeri ed agli enti pubblici nazionali oggetto di esame e, per il tramite dei rispettivi consigli e federazioni professionali nazionali, agli ordini professionali territoriali, nonché la pubblicazione, da parte dei medesimi, sui rispettivi siti internet istituzionali.

**IL RELATORE**

F.to digitalmente Donato Centrone

**IL PRESIDENTE**

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 2 dicembre 2020

**IL DIRIGENTE**

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

## PREMESSA NORMATIVA

L'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito, anche TUSP) ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai loro consorzi e associazioni, agli enti pubblici economici ed alle autorità di sistema portuale, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione<sup>1</sup>. L'operazione, di natura straordinaria, ha costituito la base di una ricognizione periodica annuale, disciplinata dall'art. 20 del medesimo testo unico.

Gli artt. 20 e 24 del TUSP dispongono che il processo di revisione investa le seguenti tre macro-classi di società:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto. Si tratta della richiesta del requisito della stretta inerenza della partecipazione societaria alla missione istituzionale dell'ente pubblico socio<sup>2</sup> e della riconduzione dell'oggetto sociale ad una delle tipologie elencate ai commi 2 e 3<sup>3</sup> (e successivi) del citato art. 4;
- 2) che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, prescriventi gli specifici obblighi motivazionali che deve contenere il provvedimento di costituzione o acquisto di partecipazioni societarie;

---

<sup>1</sup> La revisione in argomento costituisce, per Regioni, Enti locali, università, camere di commercio e autorità del sistema portuale, un aggiornamento dei piani di razionalizzazione adottati ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

<sup>2</sup> Quale definita dalla legge o da atti di normazione secondaria da quest'ultima richiamati, in aderenza alla riserva relativa di cui all'art. 97, commi secondo e terzo, della Costituzione.

<sup>3</sup> Art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175 del 2016.

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

- 3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, disposizione<sup>4</sup> in virtù della quale occorre valutare:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dall'art. 4 (come già esaminato);
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali<sup>5</sup>;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro<sup>6</sup>;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Circa la portata precettiva degli esposti parametri, facendo seguito agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1, comma 611, legge n. 190 del 2014<sup>7</sup>, la magistratura contabile ha ritenuto che la ricorrenza di uno di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di

---

<sup>4</sup> La norma in discorso riproduce, con alcune differenze, principalmente afferenti all'ambito di applicazione soggettiva (esteso a tutte le pubbliche amministrazioni), quanto già prescritto per Regioni, Enti locali, camere di commercio, università e autorità portuali dall'art. 1, commi 611 e seguenti, legge n. 190 del 2014.

<sup>5</sup> In relazione a tale parametro, Corte conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 114/2018/VSG, ha sottolineato che *“l'elemento dirimente per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è da ricercare nella distinzione tra oggetto sociale indicato nello statuto e attività concretamente svolta. Piuttosto, l'ente, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riaspetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi”*.

<sup>6</sup> L'art. 26, comma 12-quinquies, del d.lgs. n. 175 del 2016, inserito dal d.lgs. n. 100 del 2017, ha precisato che *“ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019”*. Nelle more, la norma fa riferimento all'inferiore soglia di fatturato medio di cinquecentomila euro, da valutare con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del testo unico (2013-2015), ai fini della revisione straordinaria e, per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, nell'adozione dei piani di revisione periodica 2018 e 2019. Per la nozione di *“fatturato”*, rilevante ai fini della norma, può farsi rinvio a Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 54/2017/PAR; *id*, Abruzzo, deliberazione n. 40/2018/VSG.

<sup>7</sup> Può farsi rinvio, per esempio, alle deliberazioni della Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016; Sez. reg. contr. Piemonte, n. 170/2015 e n. 5/2016; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 4/2016; Sez. reg. contr. Puglia, n. 132/2015. Con specifico riguardo alla ricorrenza del parametro degli amministratori superiore ai dipendenti, Corte conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 114/2018/VSG ha osservato che *“il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)”*.

provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione anche differenti, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure indirettamente, l'art. 24, comma 4, TUSP) ovvero di mantenimento. Tale interpretazione era corroborata dalla presenza, nel comma 611 della legge n. 190 del 2014, dell'inciso *“anche tenendo conto dei seguenti criteri”*, che palesava la non esaustività dei parametri elencati dal legislatore né la necessaria correlazione fra la sussistenza di uno di essi e l'adozione di misuremissive o liquidatorie. Tale inciso viene meno nell'art. 20, comma 2, del testo unico. Tuttavia, anche in base alla norma vigente, i parametri legislativi impongono all'ente pubblico (*“I piani di razionalizzazione...sono adottati ove...”*) la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente comma 1 del medesimo articolo, in un *“piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di *fusione* (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”*, di *soppressione* (necessari e coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di *liquidazione* o di *cessione* (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, come imposto dall'art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri, di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento), di differente *“razionalizzazione”* (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrono uno o più parametri indicati alle lett. b, d, e ed f) ovvero di motivato mantenimento<sup>8</sup>.

La ridetta interpretazione trova conforto nel modello standard di redazione del piano di revisione straordinaria, e relativi obiettivi, approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017/INPR, con cui si è inteso dotare gli enti territoriali di uniformi linee di indirizzo (che, in apposita scheda, chiedono di esplicitare le

---

<sup>8</sup> In termini, per esempio, C. conti. sez. reg. contr. Marche, 15 marzo 2018, n. 21/PAR. Può farsi rinvio, altresì, a C. conti, sez. reg. contr. Lombardia, 6 dicembre 2017, n. 348/PAR.

“motivazioni” alla base della scelta del “mantenimento” delle partecipazioni). I medesimi principi risultano ribaditi nella successiva deliberazione n. 22/2018/INPR, nella quale sono stati forniti indirizzi operativi in ordine alla prima revisione periodica. Nell’occasione, la Sezione delle Autonomie ha affermato, da un lato, l’obbligatorietà della cognizione (da estendere a tutte le partecipazioni societarie) e, dall’altra, “*la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci*”, sottolineando, altresì, come tale processo richieda una “*riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)*”.

Anche nella delibera n. 29/2019/FRG, con cui è stato approvato apposito referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari, la medesima Sezione delle Autonomie, facendo seguito a quanto già esposto nelle precedenti pronunce in materia (cfr. deliberazioni n. 27/2017/FRG e n. 23/2018/FRG), ha sottolineato che, mentre la cognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti “*sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione (contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione)*”. Nel medesimo referto è valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione<sup>9</sup>, necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere che quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale<sup>10</sup>. In altra parte, la Sezione delle Autonomie evidenzia come “*le scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità*”.

<sup>9</sup> Esigenza ripresa in varie pronunce delle Sezioni regionali di controllo (può farsi rinvio, per esempio, a Sez. contr. Veneto, deliberazione n. 23/2019/VSGO, Sez. contr. Umbria, deliberazione n. 5/2019/VSGO o a Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazioni n. 335/2017/PAR, n. 348/2017/PAR e n. 413/2019/PAR; Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 75/2018/PAR).

<sup>10</sup> Anche la giurisprudenza amministrativa è giunta a conclusioni differenti in ragione della presenza o meno di una congrua motivazione, sia in ordine alla scelta del mantenimento che della dismissione. Può farsi rinvio, per esempio, a Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2016, n. 5193, che ha ritenuto legittima la scelta dello scioglimento di una società, motivata dalla gestione inefficiente, o, al contrario, a Cons. Stato Sez. V, 25 maggio 2017, n. 2463, che ha ritenuto ingiustificata la decisione di dismettere la partecipazione, configurando un’ipotesi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, o, ancora, a Cons. Stato, Sez. V, del 23 gennaio 2019 n. 578, che ha dichiarato legittimo il mantenimento di una partecipazione, ove motivato da accordi intervenuti con gli altri enti soci, capaci di dimostrare la funzionalizzazione dell’attività sociale alla missione istituzionale.

L'esito della cognizione, straordinaria o periodica, va comunicato, anche in caso negativo, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, “*Portale partecipazioni*”) ed alla struttura del medesimo Ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del Testo unico (istituita dall'art. 15), nonché inviato<sup>11</sup> alla competente sezione della Corte dei conti, da individuare ai sensi del precedente art. 5, comma 4 (le Sezioni riunite in sede di controllo, nel caso delle partecipazioni detenute dallo Stato e dagli altri enti pubblici nazionali non sottoposte al controllo della Sezione enti)<sup>12</sup>.

Il comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 punitizza che il provvedimento di cognizione va inviato alla Corte dei conti “*perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo*”, senza offrire ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo<sup>13</sup>. L'inciso finale della disposizione suggerisce, tuttavia, all'interprete l'attribuzione alla magistratura contabile di una forma di controllo successivo di legittimità, incentrata sulla valutazione di conformità fra il piano adottato dall'ente socio (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dagli artt. 20 e 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4 e 5)<sup>14</sup>.

Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del ridetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della Corte dei conti, non potendosi prospettare l'inefficacia del provvedimento di revisione<sup>15</sup> né l'estensione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del

---

<sup>11</sup> Mentre l'art. 24, comma 3, del TUSP impone, in sede di revisione straordinaria, “*l'invio*” alla competente sezione della Corte dei conti, l'art. 20, comma 3, per le revisioni periodiche annuali, prevede, più genericamente, che siano “*rese disponibili*”.

<sup>12</sup> Si tratta di un'attività di verifica che si inserisce nel quadro dei vari poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici, attribuiti alla Corte dei conti dal TUSP (per la costituzione o l'acquisto di partecipazioni, artt. 4, 5, 7 e 8; per la quotazione in mercati regolamentati art. 26, commi 4 e 5; per i piani di superamento di crisi d'impresa, art. 14, comma 5; per la congrua articolazione degli organi di amministrazione, art. 11, comma 3, etc.).

<sup>13</sup> Analogo generico invio era previsto dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, nonché, in precedenza, dall'art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

<sup>14</sup> Trattasi di qualificazione fatta propria dalla giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo (cfr., per esempio, C. conti, sez. reg. contr. Lombardia, 29 marzo 2019, n. 116/VSG; id., sez. reg. contr. Emilia-Romagna, 13 marzo 2018, n. 60), nonché, in generale riferimento ai poteri attribuiti dal Testo unico sulle società pubbliche alla magistratura contabile, dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (sentenze 22 maggio 2019, n. 16/EL, 4 luglio 2019, n. 17/EL e 29 luglio 2019, n. 25/EL).

<sup>15</sup> Come accade, per esempio, per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità (cfr. art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20).

medesimo TUSP, in caso di mancata adozione dei piani di revisione periodica da parte degli enti locali<sup>16</sup>.

Invero, l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014<sup>17</sup>, all'adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione<sup>18</sup> e dell'invio all'organo politico di vertice (e a quello di revisione economico-finanziaria, ove presente), l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell'annullamento in autotutela del provvedimento). Inoltre, la verifica, da parte della Corte dei conti, della non puntuale attuazione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni alle norme di legge può condurre, secondo le regole generali, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art. 52, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)<sup>19</sup>.

Va ricordato infine, che, l'art. 20, comma 4, TUSP impone, espressamente, per la revisione periodica (da effettuare alla fine di ogni esercizio, con riferimento alla situazione del 31 dicembre dell'anno precedente), di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione delle azioni programmate, evidenziando i risultati

<sup>16</sup> Il comma 7 in parola, inoltre, a differenza di altri del medesimo art. 20, non viene richiamato dall'art. 24 TUSP, e, pertanto, in omaggio al principio di legalità che vige per le sanzioni amministrative (art. 1 legge 24 novembre 1982, n. 689), nonché per le ipotesi di responsabilità contabile sanzionatoria (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenze n. 12-QM/2007 e n. 12-QM/2011), non può essere esteso oltre i casi da esso considerati.

<sup>17</sup> Cfr., per esempio, C. conti sez. reg. contr. Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; *id*, Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; *id*, Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, n. 62/2017/VSG.

<sup>18</sup> Imposta dall'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

<sup>19</sup> Nel caso degli enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, co. 2, lett. *e* ed *f*) potrebbero essere *“susceptibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”* e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi prescritti dall'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 214.

Infine, sempre per gli Enti locali (che, statisticamente, oltre ad essere gli enti pubblici più numerosi sul territorio nazionale, sono quelli che detengono il prevalente numero di partecipazioni societarie), il negativo accertamento della sezione di controllo circa la conformità della revisione ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell'assenza o dell'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000. L'irregolarità potrebbe condurre, fermo restando l'ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all'invio della delibera di accertamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti, per l'eventuale irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria (cfr. art. 148, comma 4, d.lgs. 267 del 2000).

conseguiti (da trasmettere alla struttura ministeriale di monitoraggio ex art. 15 TUSP ed alla competente sezione della Corte dei conti)<sup>20</sup>.

## 1. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAI MINISTERI

### 1.1. *La platea e tipologia delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri*

1.1.1. La Tavola che segue riassume i dati di carattere generale desunti dai provvedimenti di revisione straordinaria (art. 24 TUSP), nonché dalle schede analitiche di dettaglio inserite dai ministeri nel portale “*Partecipazioni*” del Ministero dell’economia e delle finanze (analiticamente riportati nella Tabella 1.1 allegata alla presente deliberazione).

TAVOLA 1

MINISTERI - REVISIONE STRAORDINARIA - RILEVAZIONE AL 23 SETTEMBRE 2016 - DATI GENERALI

Ministero socio	Numero società	con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	Tipologia di partecipazione		di cui di diritto singolare
			dirette	indirette	
MIBACT	1		1		1
MIPAAF	3		3		
MIUR	4		4		
MEF	40	10	27	13	16
MISE	2		2		2
DIFESA	1		1		1
MIT	2		2		
<b>Totalle</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>20</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti e dati inseriti nel portale “*Partecipazioni*” MEF

In base ai dati contenuti nei piani di revisione straordinaria, facenti riferimento alla data del 23 settembre 2016 (cfr. art. 24 d.lgs. n. 175 del 2016), il numero delle società partecipate dai 13 ministeri in quel momento esistenti (la Presidenza del Consiglio dei ministri non detiene partecipazioni) risultava pari a 53<sup>21</sup>, suddivise fra: Ministero dell’economia e delle

<sup>20</sup> Come accennato, in caso di mancata effettuazione della ricognizione annuale o dell’approvazione della relazione attuativa, il legislatore prevede (art. 24, comma 7, TUSP), per i soli enti locali, il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (oltre al danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile).

<sup>21</sup> Nelle schede inserite nel “*Portale partecipazioni*” del MEF non compaiono quattro partecipazioni di minoranza detenute dal MIUR (inoltre, una società, indicata come “*semplice*”, detenuta dal MIT, è indicata solo nelle schede di dettaglio).

finanze (MEF), n. 40<sup>22</sup>; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo<sup>23</sup>, n. 1; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali<sup>24</sup>, n. 3; Ministero dello sviluppo economico, n. 2; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 2<sup>25</sup>; Ministero della difesa n. 1; Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 4<sup>26</sup>.

Non risultavano detenere, invece, partecipazioni societarie il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno.

Tuttavia, in alcuni casi, anche se il rapporto sociale vede il MEF quale ente detentore della partecipazione, quello contrattuale è intrattenuto con altro ministero (per esempio, Ambiente per SOGESID s.p.a.; Giustizia per Equitalia giustizia s.p.a.; Infrastrutture per Rete autostrade mediterranee s.p.a.).

Le sopra indicate società erano ripartite in società per azioni (39), a responsabilità limitata (9), cooperative (2) e consortile per azioni (3), tipologie tutte ammesse dall'art. 3 del TUSP, che prescrive che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 *“possono partecipare a società anche in forma consortile, costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta titolare, altresì, della *“Gestione commissariale governativa Ferrovia Circumetnea”*, indicata, nella scheda allegata al provvedimento di revisione straordinaria, come *“società semplice”*. Per quest'ultima non è stata programmata alcuna azione di razionalizzazione<sup>27</sup> (nemmeno nella prima e seconda

<sup>22</sup> Non risultano incluse nella ricognizione le società Expo 2015 s.p.a. (in liquidazione in forza dell'art. 1, commi 126 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), Alitalia – linee aeree italiane s.p.a. (in amministrazione straordinaria dal 2008, sottoposta alla vigilanza del MISE, per la quale il MEF socio non esercita più alcun diritto di azionista), Armamenti e aerospazio s.p.a. (in liquidazione dal 1996) e l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale – ISVEIMER s.p.a. (in liquidazione dal 1996), tutte rilevate e valorizzate, invece, nelle scritture patrimoniali del rendiconto generale dello Stato (si rinvia, per approfondimenti, a Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 10/SSRR/PARI/2020, volume I).

<sup>23</sup> Al momento preso a riferimento dalla revisione straordinaria le competenze relative al *“turismo”* erano attribuite al Ministero per le attività agricole, alimentari e forestali. Sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. Per ragioni di uniformità, nella presente deliberazione si farà riferimento all'articolazione dei ministeri esistente al 31 dicembre 2019 (termine ultimo per l'approvazione dei piani di revisione periodica 2019), al momento immutata, in cui il dicastero ha assunto la denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* (MIBACT).

<sup>24</sup> In aderenza a quanto esposto nella nota precedente, nella presente deliberazione si farà costante riferimento al *“Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”*.

<sup>25</sup> Oltre alla *“Gestione commissariale governativa Ferrovia Circumetnea”*, indicata come società semplice,

<sup>26</sup> Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ha sdoppiato il MIUR in due Ministeri: il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca. Trattandosi di modifica intervenuta dopo il 31 dicembre 2019, termine per l'approvazione dell'ultimo piano di revisione in esame, nella presente deliberazione (quello per il 2019), si farà costante riferimento al preesistente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

<sup>27</sup> Inoltre, nel *“Portale partecipazioni”* del MEF non sono stati inseriti i dati su risultato economico e fatturato.

revisione periodica<sup>28</sup>). Il Ministero, in occasione dell’istruttoria funzionale alla parifica del rendiconto dello Stato per l’esercizio 2018 (deliberazione delle Sezioni riunite n. 12/PARI/2019), ha precisato che non si tratta della detenzione di una società semplice, ma della gestione (in precedenza, commissariale) della Ferrovia Circumetnea, istituita con decreto dell’allora Ministero dei trasporti 14 gennaio 1947, n. 2051 ed attualmente attribuita al MIT dall’art. 21, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111<sup>29</sup>.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non ha inserito, nel piano di revisione straordinaria, la partecipazione detenuta nel consorzio CINECA<sup>30</sup>, costituito ai sensi degli artt. 60 e 61 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Anche dal recente aggiornamento statutario<sup>31</sup> si desume la natura di “*consorzio con attività esterna*” (art. 2615 cod. civ.) e non di “*società consortile*” (ex art. 2615-ter cod. civ.), tipologia per la quale sussiste specifico obbligo di provvedere alla ricognizione straordinaria e periodica (ex artt. 3, 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016)<sup>32</sup>.

1.1.2. Dati numerici analoghi a quelli ora esposti si traggono dai provvedimenti di prima revisione periodica, approvati, ex art. 20 TUSP, entro il 31 dicembre 2018, che fanno riferimento alla data del 31 dicembre 2017. Si riporta tavola di sintesi (rinviano, per i dati analitici, alla Tabella 1.2<sup>33</sup>, allegata alla presente deliberazione).

<sup>28</sup> Provvedimenti da adottare, in forza del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del TUSP, rispettivamente entro il 31 dicembre 2018 e 2019, avendo come riferimento la situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente (2017 e 2018).

<sup>29</sup> I dati economici comunicati evidenziavano una progressiva diminuzione del risultato economico (che, nel 2017, si riduceva a soli 16.883, rispetto agli oltre 3 milioni di euro del 2011). La gestione della Ferrovia Circumetnea è finanziata mediante un contributo annuo in conto esercizio pari, nel 2018, a 25,4 milioni di euro.

<sup>30</sup> In sede di interlocuzione istruttoria, preliminare alla parifica del rendiconto dello Stato del 2018, non era stata fornita motivazione.

<sup>31</sup> Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018.

<sup>32</sup> Il Consorzio CINECA, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2016, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 259 del 1958. La Sezione Enti, con determinazione 22 novembre 2016, n. 22, ha disciplinato le modalità di esecuzione, da parte del Consorzio, degli adempimenti prescritti dalla citata legge n. 259.

<sup>33</sup> La tabella in parola elenca anche n. 5 società, partecipate indirettamente dal MEF (Coninet s.p.a. e Parco sportivo del Foro Italico ssdarl, controllate dal CONI; Acquirente unico s.p.a., GSE s.p.a. ed RSE s.p.a., controllate da GSE s.p.a.), per le quali non sono state inserite, nel *Portale partecipazioni*, le schede esponenti i dati tecnici di dettaglio. Risultano, comunque, conteggiate, nella *Tavola 2* di sintesi.

## TAVOLA 2

## MINISTERI- REVISIONE PERIODICA 2018 - RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 - DATI GENERALI

Ministero socio	Numero società	con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	Tipologia di partecipazione		di cui di diritto singolare
			dirette	indirette	
MIBACT	1		1		1
MIPAAF	3		3		
MIUR	2		2		
MEF	42	10	29	13	15
MISE	2		2		2
DIFESA	1		1		1
MIT	1		1		
<b>Totali</b>	<b>52</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>19</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti ricevuti e dati inseriti nel Portale Partecipazioni MEF

Il numero complessivo rimane sostanzialmente stabile, riducendosi di una sola unità (da 53 a 52): Ministero dell'economia e delle finanze, n. 42<sup>34</sup>; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 1; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. 3; Ministero dello sviluppo economico, n. 2; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 1; Ministero della difesa n. 1; Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 2<sup>35</sup>.

Le differenze, rispetto alla rilevazione “straordinaria” al 23 settembre 2016, derivano, in primo luogo, dal passaggio della partecipazione detenuta dal MEF in ANAS s.p.a. alla società Ferrovie dello Stato s.p.a.<sup>36</sup>, nonché dall'acquisizione, da parte del medesimo Ministero, di azioni di Arexpo s.p.a.<sup>37</sup> (39,28 per cento) e della Società per la gestione di attività-SGA s.p.a. (in precedenza, titolare di un diritto di pegno su azioni)<sup>38</sup>, in entrambi i casi in aderenza ad apposite previsioni normative<sup>39</sup>. Quest'ultima società, peraltro, è stata

<sup>34</sup> Non risultano incluse, come già fatto in sede di revisione straordinaria, le società Expo 2015 s.p.a. (in liquidazione) e Alitalia – linee aeree italiane s.p.a. (in amministrazione straordinaria dal 2008), entrambe rilevate e valorizzate, invece, nelle scritture patrimoniali del rendiconto dello Stato.

<sup>35</sup> Anche al momento della prima revisione periodica, avente come riferimento la situazione al 31 dicembre 2017, non detengono partecipazioni societarie il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'interno.

<sup>36</sup> Come meglio specificato più avanti, essendo divenuta ANAS s.p.a. una società indirettamente controllata tramite una società (Ferrovie dello Stato s.p.a.) quotata in mercati regolamentati, il MEF la ha esclusa dalla ricognizione ex art. 20 TUSP.

<sup>37</sup> Con dPCM 9 marzo 2016 sono state definite le iniziative, previste dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, finalizzate alla valorizzazione delle aree utilizzate per la manifestazione “Expo 2015”, di cui è proprietaria la società Arexpo s.p.a., nonché le modalità della partecipazione dello Stato al capitale.

<sup>38</sup> Dal settembre 2019, ha assunto la denominazione di Asset Management Company (AMCO s.p.a.).

<sup>39</sup> Art. 7 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, per SGA s.p.a.; art. 5, comma 1, del citato d.l. 185 del 2015, per Arexpo s.p.a.

espressamente esclusa dall'applicazione delle disposizioni del Testo unico con il decreto correttivo al d.lgs. n. 175 del 2016<sup>40</sup>.

Inoltre, in sede di revisione straordinaria, non era stata attestata la partecipazione detenuta dal MEF nella società STMicroelectronics NV holding (società di diritto olandese, detenuta, in misura paritaria, unitamente allo Stato francese), poi dichiarata in occasione dei successivi piani periodici 2018 e 2019<sup>41</sup>.

Inoltre, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca passa da quattro a due partecipazioni, in ragione della cancellazione dal registro delle imprese, nel corso del 2017, di due società<sup>42</sup>. Anche il MIT riduce le partecipazioni alla sola società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., mentre Ferrovie del sud est è stata traferita a Ferrovie dello Stato s.p.a. dal 28 novembre 2016<sup>43</sup> (data successiva alla rilevazione effettuata in sede di revisione straordinaria).

Nel caso del Ministero dello sviluppo economico, premesso che il provvedimento inserito nel *“Portale partecipazioni”* è il medesimo di quello adottato in occasione della revisione straordinaria (decreto ministeriale 29 settembre 2017)<sup>44</sup>, nelle schede allegate risultavano presenti n. 157 partecipazioni indirette, che, tuttavia, essendo detenute tramite società non controllate (Cooperazione Finanza impresa, CFI e Società finanza cooperazione, So.Fi.Coop<sup>45</sup>), non sono state inserite nel provvedimento di ricognizione<sup>46</sup>. Quest'ultimo, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, 20, comma 1, e 2, comma 1, lett. g), deve includere le sole partecipazioni indirette detenute tramite una società o altro ente a controllo pubblico.

<sup>40</sup> Cfr. art. 26, comma 12-bis, aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. f), del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

<sup>41</sup> La società funge da gestore (c.d. *holding*) delle partecipazioni societarie del gruppo STMicroelectronics (oggetto sociale compreso fra quelli legittimati dall'art. 4, commi 2, lett. b) e 5, del d.lgs. n. 175 del 2016). L'acquisizione della partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ha fonte nel decreto del medesimo Ministero del 30 novembre 2010, adottato in aderenza all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (che aveva autorizzato un articolato scambio azionario, tramite permuta, con azioni detenute da Cassa depositi e prestiti).

<sup>42</sup> Tecnobiomedica s.p.a. e Tecnofarmaci s.c.p.a., già in liquidazione al momento dell'entrata in vigore del TUSP.

<sup>43</sup> In aderenza all'art. 1, comma 867, della legge di bilancio 28 dicembre 2015, n. 208.

<sup>44</sup> Con attestazione che le due società detenute, Società finanza cooperazione e Compagnia finanza e impresa CFI, non risultano soggette al TUSP, in quanto di diritto singolare.

<sup>45</sup> Il MISE, come meglio specificato in successivo paragrafo, partecipa al capitale delle suddette società in qualità di *“socio sovventore”* (i voti attribuibili non possono superare un terzo di quelli spettanti agli altri soci, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione), in aderenza alla disciplina prevista dalle leggi n. 59 del 1992 e n. 49 del 1985. Gli statuti delle società in argomento prevedono, in conformità, l'attribuzione ai soci sovventori di un numero di voti che non può superare le cinque unità (la partecipazione del MISE, non è, pertanto, configurabile in termini di *“controllo”*, secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 175 del 2016).

<sup>46</sup> Si rinvia, per approfondimenti circa la natura delle due partecipazioni detenute dal MISE, al paragrafo del presente capitolo relativo alle c.d. *“società di diritto singolare”*.

Sotto un profilo formale, come accennato, in due ipotesi i ministeri soci (Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) hanno inserito nel *Portale MEF*, predisposto ai sensi dell'art. 15 TUSP, il medesimo provvedimento adottato in sede di revisione straordinaria<sup>47</sup>. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, invece, ha formalizzato il provvedimento di prima revisione periodica in data 3 aprile 2019, successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2018, desumibile dal combinato disposto degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11<sup>48</sup>, del TUSP<sup>49</sup>.

1.1.3. Per quanto riguarda la situazione dei piani di revisione al 31 dicembre 2018, da approvare entro il 31 dicembre 2019 (c.d. seconda revisione periodica), già oggetto di analisi nella relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto dello Stato per l'esercizio 2019 (deliberazione delle scriventi Sezioni riunite in sede di controllo n. 10/PARI/2020), sono pervenuti (o inseriti nel *Portale partecipazioni*) i provvedimenti (o le dichiarazioni negative) approvati da tutti i ministeri<sup>50</sup>, eccezion fatta per il MIUR (che, comunque, ha aggiornato i dati economico-finanziari contenuti nelle schede presenti nel citato *Portale*).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inadempiente al 31 dicembre 2019, in riscontro a nota istruttoria, ha inviato un provvedimento, datato 4 settembre 2020, in cui è attestata la sola partecipazione nella società Ferrovie appulo lucane s.r.l., che, non trovandosi in condizioni di squilibrio economico, non è stata ritenuta soggetta al processo di razionalizzazione prescritto dall'art. 20 TUSP. Il ridetto atto non riporta le informazioni economico-finanziarie relative a tutti i parametri elencati dalla citata disposizione normativa (desunti, tuttavia, dalla scheda di dettaglio, inserita nel *Portale MEF*, e risultati conformi alle norme del Testo unico)<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> A questi andrebbe aggiunto il Ministero dell'interno, che non ha aggiornato la dichiarazione negativa, inviata in occasione della revisione straordinaria.

<sup>48</sup> Art. 20, comma 3, TUSP: “I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.

Art. 26, comma 11, TUSP: “Salvo l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”.

<sup>49</sup> A questi andrebbero aggiunte le dichiarazioni negative dei Ministeri del Lavoro, della Giustizia, della Salute e degli Affari esteri, pervenute anch'esse dopo il 31 dicembre 2018.

<sup>50</sup> In alcuni casi in ritardo rispetto ai termini prescritti dalla legge (come, per esempio, per i Ministeri della Difesa, delle Infrastrutture, della Salute e dell'Ambiente, i cui provvedimenti risultano approvati, rispettivamente, il 1°, il 4, l'11 e il 16 settembre 2020).

<sup>51</sup> Informazioni analoghe sono contenute sul sito internet del Ministero, sezione “Amministrazione trasparente”, all'interno della quale vanno pubblicati anche una serie di dati e atti concernenti le partecipazioni in società o enti pubblici strumentali (cfr. art. 15-bis e 22 del d.lgs. n. 33 del 2013).

Inoltre, non sono pervenute, complete di tutte le informazioni richieste dalla legge (ma solo di quelle di carattere generale), le schede tecniche di dettaglio (esplicitanti la ricorrenza o meno dei parametri elencati nell'esposto art. 20, comma 2, del TUSP), relative alle società quotate e ad STM holding (partecipata dal MEF, costituita secondo il diritto olandese)<sup>52</sup>.

Infine, non risultano prodotte le schede relative alle partecipazioni detenute indirettamente dal MEF tramite l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.

*1.1.4.* Nella Tavola che segue sono riassunti i dati di carattere generale desunti dai provvedimenti di revisione periodica adottati dai Ministeri nel 2019 (analiticamente esplicitati nella Tabella 1.3 allegata alla presente deliberazione), che, come detto, fanno riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2018 (in aderenza al combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, TUSP).

TAVOLA 3

## MINISTERI - REVISIONE PERIODICA 2019 - RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 - DATI GENERALI

Ministero socio	Numero società	con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	Tipologia di partecipazione		di cui di diritto singolare
			dirette	indirette	
MIBACT	1		1		1
MIPAAF	3		3		1
MIUR	2		2		
MEF	44	10	30	14	18
MISE	2		2		2
DIFESA	1		1		1
MIT	1		1		
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>23</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti e dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF

Il numero delle società partecipate dai 13 Ministeri esistenti al 31 dicembre 2018<sup>53</sup> (la Presidenza del Consiglio dei ministri continua a non detenerne) risulta pari a 54: Ministero dell'economia e delle finanze, n. 44<sup>54</sup>; Ministero per i beni, le attività culturali ed il turismo, n. 1; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. 3; Ministero dello sviluppo

<sup>52</sup> Per quest'ultima, oltre ai dati generali, sono riportati i risultati d'esercizio del quinquennio precedente (positivi), mentre mancano quelli di fatturato e gli altri richiesti dall'art. 20 TUSP.

<sup>53</sup> Poiché la rilevazione fa riferimento ai piani di revisione da approvare entro il 31 dicembre 2019, è stato indicato, quale socio, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in quel momento esistente, in luogo dei Ministeri dell'istruzione e dell'università e ricerca scientifica, istituiti dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito dalla legge n.12 del 2020.

<sup>54</sup> Non risulta inclusa, come già fatto in sede di revisione straordinaria e periodica 2018, la società Alitalia – linee aeree italiane s.p.a. (in amministrazione straordinaria dal 2008), rilevata e valorizzata, invece, nelle scritture patrimoniali del rendiconto dello Stato.

economico, n. 2<sup>55</sup>; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 1; Ministero della difesa n. 1; Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 2.

Hanno dichiarato di non detenere partecipazioni, anche se oltre la scadenza del 31 dicembre 2019 (desumibile dal combinato disposto degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11<sup>56</sup>, del TUSP) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (rispettivamente, in data 13 maggio, 7 gennaio, 9 marzo e 7 agosto 2020). Anche le comunicazioni negative del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono pervenute in ritardo (rispettivamente, in data 11 e 16 settembre 2020)<sup>57</sup>.

Le sopra indicate partecipazioni sono ripartite fra società per azioni (41), a responsabilità limitata (8), cooperative (2) e consortile per azioni (2), tipologie tutte ammesse dal già esposto art. 3 del TUSP. A queste va aggiunta la società STM holding (per un totale di 54), costituita, unitamente allo Stato francese, secondo le forme del diritto olandese.

Il MIUR, che non ha inviato (né inserito nel *Portale* del MEF) il piano di revisione periodica 2019, risulta detenere, altresì, la già citata partecipazione nel consorzio CINECA (unitamente alle università statali).

Le differenze, rispetto alla ricognizione periodica 2018, derivano dall'inserimento, da parte del MEF, della società EXPO 2015<sup>58</sup> (presente anche al termine dell'anno precedente, ma, erroneamente, non dichiarata), nonché dalle partecipazioni detenute, indirettamente, tramite IPZS s.p.a., che da tre passano a quattro. Nel provvedimento di revisione periodica adottato dal Dipartimento del Tesoro (Direzione VII) in data 23 dicembre 2019, IPZS s.p.a. (interamente detenuta) risulta possedere le società Valoridicarta s.p.a. (controllata al 81,74 per cento), costituita il 6 novembre 2018<sup>59</sup>, ed Innovazione e progetti s.c.p.a. in liquidazione (controllata al 70 per cento), non riportate nei due precedenti piani<sup>60</sup>.

<sup>55</sup> Il MISE, in occasione della revisione periodica 2019 (per la quale ha approvato ed inviato il decreto ministeriale del 20 dicembre 2019, accompagnato dalla nota di trasmissione n. 7608 del 14 gennaio 2020, con cui ha fornito ulteriori chiarimenti sullo stato del processo di revisione delle partecipazioni detenute), ha prodotto, altresì, il decreto ministeriale del 15 gennaio 2020 (trasmesso con nota n. 3185 del 21 gennaio 2020), di approvazione del piano di revisione 2018 (in precedenza omesso).

<sup>56</sup> Art. 20, comma 3, TUSP: *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno”*; art. 26, comma 11, TUSP: *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*.

<sup>57</sup> Inserite nel *Portale partecipazioni* del MEF.

<sup>58</sup> Peraltra, in liquidazione in forza dell'art. 1, commi 126 e seguenti, legge n. 232 del 2016.

<sup>59</sup> La società ha, quale oggetto sociale, la produzione e distribuzione di carta filigranata, destinata sia alla realizzazione di documenti che di banconote. Nel 2019 è entrata a far parte del capitale sociale anche la Banca d'Italia.

<sup>60</sup> La società Innovazione e progetti s.c.p.a. (controllata al 70 per cento da IPZS s.p.a. e partecipata per un ulteriore 15 per cento da Poste Italiane s.p.a.) risulta posta in liquidazione dall'assemblea straordinaria del 30 maggio 2007. A oltre 12 anni

La società IPZS s.p.a. detiene, altresì, due partecipazioni di minoranza in Enciclopedia italiana s.p.a. (9,25 per cento) e Meccano s.p.a. (0,10 per cento), operanti in settori dichiarati connessi all'oggetto sociale, che il piano di revisione non puntuallizza. Tuttavia, il d.lgs. n. 175 del 2016 (art. 26, comma 2<sup>61</sup>, e Allegato A) esclude, per le società del “*Gruppo IPZS*”, quale presupposto per il mantenimento, la necessaria motivata esplicitazione della stretta inerenza delle partecipazioni, dirette o indirette (se possedute tramite società controllate, cfr. art. 2, comma 1, lett. g), TUSP), alla missione istituzionale dell'amministrazioni socia (artt. 4 e 5 TUSP).

Non compare più, infine, la società Verres s.p.a., già in liquidazione (cancellata dal registro delle imprese nel dicembre del 2018).

Le schede tecniche allegate al piano di revisione del MISE riportano, come negli anni precedenti, n. 156 partecipazioni indirette<sup>62</sup>, che, tuttavia, essendo detenute tramite società non controllate (CFI e So.Fi.Coop.), non sono state inserite nel provvedimento.

## 1.2. Il livello di inclusione: partecipazioni dirette ed indirette

Le 53 società rilevate in sede di revisione straordinaria erano detenute, in prevalenza (n. 40), in via diretta, mentre 13 erano le indirette<sup>63</sup>. In sede di prima revisione periodica (2018) le società si riducono a 52, di cui 39 dirette e 13 indirette<sup>64</sup>, mentre, in occasione della seconda revisione (2019), il numero complessivo cresce leggermente (54, di cui 40 dirette e 14 indirette)<sup>65</sup>.

---

dall'avvio, tuttavia, le operazioni non sono conclusive, come desumibile dal sito internet della società controllante IPZS s.p.a. (in cui sono pubblicati, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, anche gli atti di pertinenza della società in parola).

<sup>61</sup> Art. 26, comma 2, TUSP: “*L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea*”.

<sup>62</sup> Va precisato che l'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, prevede la partecipazione del MISE al capitale sociale di società finanziarie aventi la funzione di salvaguardare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperative, ragione per la quale il Ministero detiene un elevato numero di partecipazioni indirette, soggetto a fisiologiche variazioni nel tempo.

<sup>63</sup> Si precisa che alcune società, come Poste s.p.a. ed ENI s.p.a., risultano detenute sia in via diretta (e, come tali, sono state conteggiate) che indiretta.

<sup>64</sup> Il MEF socio non ha inserito, nell'apposito *Portale*, le schede analitiche di dimostrazione dell'assenza della ricorrenza dei parametri imponenti azioni di razionalizzazione per le società indirette detenute tramite le società CONI servizi s.p.a., dal 2019, Sport e salute s.p.a. (CONI Net s.p.a. e Parco sportivo del Foro Italico società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata) e Gestore servizi energetici s.p.a. (Acquirente unico s.p.a., Gestore dei mercati energetici s.p.a. e RSE s.p.a.).

<sup>65</sup> Appare opportuno precisare che si tratta di numeri sensibilmente differenti rispetto a quelli esposti nel conto del patrimonio dello Stato (analizzato, da ultimo, nella deliberazione di queste Sezioni riunite, di parifica del rendiconto consuntivo 2019, n. deliberazione n. 10/SSRR/PARI/2020, volume I), in ragione, come meglio esposto nel corpo della relazione, della mancata ricognizione delle società indirette detenute tramite società quotate.

Sotto il profilo dell'ambito di estensione oggettiva, le pubbliche amministrazioni socie, nel definire il processo di revisione (sia straordinaria che periodica), devono considerare anche le partecipazioni indirette (cfr. art. 24, comma 1, e art. 20, comma 1, TUSP). Queste ultime, tuttavia, alla luce delle *“definizioni”* rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto (art. 2, lettera g), sono (solo) quelle detenute *“da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*, escludendo le partecipazioni detenute tramite società o altri enti meramente partecipati.

La magistratura contabile<sup>66</sup> ha già avuto modo di soffermarsi, per delimitare l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo di alcune norme del testo unico, sulla definizione di *“società in controllo pubblico”*<sup>67</sup>, evidenziando come, a tal fine, occorra far riferimento al combinato disposto delle lettere *b*) ed *m*) dell'art. 2 del TUSP. In particolare, la citata lettera *m*) precisa che sono considerate *“società a controllo pubblico”* quelle in cui *“una o più amministrazioni”* esercitano poteri di controllo ai sensi della precedente lettera *b*). Quest'ultima, a sua volta, riconduce il *“controllo”* alla situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile, vale a dire quando, rispettivamente: 1) si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) una società è sotto influenza dominante di un'altra in virtù di particolari vincoli contrattuali. La medesima lett. *b*) del comma 1 dell'art. 2 in esame precisa, inoltre, che *“il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*, ipotesi (come reso evidente dalla locuzione *“anche quando”*) che integra quelle elencate in precedenza<sup>68</sup>.

Naturalmente, come già sottolineato da alcune sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (n. 16/2019/EL, n. 17/2019/EL e n. 25/2019/EL), l'espoto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere *b*) ed *m*) dell'art. 2 del TUSP, deve essere riconsiderato quando, in virtù della presenza

<sup>66</sup> Cfr., per esempio, Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 3/2018/PAR; *id.*, Trentino-Alto Adige, n. 8/2018/PAR; *id.*, Piemonte, n. 42/2018/PAR; Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 27/2017/FRG e n. 23/2018/FRG.

<sup>67</sup> Cfr., per esempio, gli artt. 6, 11, 19 I 25 TUSP.

<sup>68</sup> Per approfondimenti, si rinvia alla deliberazione delle scriventi Sezioni riunite n. 11/SSRRCO/QMIG/2019 (assunta nell'esercizio dei poteri nomofilattici attribuiti dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

di patti parasociali (art. 2314-*bis* cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. “*gara a doppio oggetto*”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)<sup>69</sup>.

La *ratio* normativa, inoltre, induce a ritener che i piani di revisione debbano effettuare la cognizione (con adozione di eventuali conseguenti azioni di razionalizzazione) delle società indirettamente detenute finché la catena di controllo possa ritenersi non interrotta<sup>70</sup>, fatispecie, tuttavia, non rilevata nell’esame dei piani di revisione adottati dai ministeri.

Questi ultimi, invero, non hanno monitorato, come meglio illustrato nel successivo paragrafo, le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati<sup>71</sup> e, di conseguenza, delle indirette, anche di livelli ulteriori al secondo, detenute tramite queste ultime<sup>72</sup>.

Sul punto, le istruzioni sulla revisione straordinaria, predisposte dalla Struttura di monitoraggio del MEF istituita dall’art. 15 del TUSP, indicavano di escludere dal processo di razionalizzazione, le società detenute indirettamente attraverso una società quotata in mercati regolamentati (come definita dall’art. 2, lett. *p*), pur richiedendo l’inserimento in anagrafica, a fini riconoscitivi, di alcuni dati di carattere generale. Analoga informazione non si rinvie, invece, nelle linee guida e negli indirizzi forniti per i due piani di revisione periodica successivi. Si rinvia, per approfondimenti e ulteriori considerazioni, al paragrafo che segue.

<sup>69</sup> Nella citata deliberazione n. 11/2019/QMIG queste Sezioni riunite hanno sottolineato, altresì, come lo stesso legislatore del TUSP riservi alle società miste pubblico-private un’apposita disciplina (funzionale, in particolare, alla congiunta attuazione del rapporto sociale e contrattuale), anche in ordine agli strumenti per l’integrazione di situazioni di controllo (cfr. art. 17, commi 1-4, TUSP).

<sup>70</sup> In termini, le linee di indirizzo che la Sezione delle Autonomie ha approvato al fine di fornire indicazioni, a regioni ed enti locali, nella predisposizione dei piani di revisione straordinaria (deliberazione n. 19/2017/INPR) e prima periodica (deliberazione n. 22/2018/INPR).

<sup>71</sup> Per esempio, nel decreto MEF, Dipartimento del Tesoro, n. 72615 del 29 settembre 2017, adottato in sede di revisione straordinaria, era stato previsto il mantenimento delle società indirettamente controllate tramite ANAS s.p.a. (ANAS International s.p.a., ANAS Concessioni autostradali s.p.a., Quadrilatero Marche Umbria s.p.a., Stretto di Messina s.p.a. in liquidazione e Società italiana Traforo del Frejus s.p.a.), senza allegare le schede di dettaglio esplicitanti la ricorrenza o meno dei parametri imponenti l’avvio di azioni di razionalizzazione, elencati negli artt. 20 e 24 del TUSP. Il Ministero aveva precisato, in proposito, che il decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto, all’art. 49, la cessione della totalità delle azioni detenute dal MEF in ANAS, mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato s.p.a. Pertanto, alla data del 29 settembre 2017, di emanazione del decreto di revisione straordinaria, in considerazione dello stato avanzato dell’istruttoria, è stato disposto il mantenimento della partecipazione in ANAS s.p.a. e, conseguentemente, nelle società da essa partecipate. Alla luce della *ratio* industriale sottostante alla scelta del legislatore, la verifica della ricorrenza dei parametri di razionalizzazione, previsti dalla norma del TUSP, è stata assorbita dalla citata operazione di integrazione.

<sup>72</sup> Solo per fare alcuni esempi, può farsi rinvio all’articolazione dei gruppi societari facenti capo a Ferrovie dello Stato s.p.a., a Cassa depositi e prestiti s.p.a. o a Poste italiane s.p.a., pubblicati nei rispettivi siti internet istituzionali.

1.2.1. Un quadro maggiormente completo delle società detenute indirettamente dalle amministrazioni dello Stato si desume dalle relazioni di queste Sezioni riunite allegate ai giudizi di parifica del rendiconto generale (da ultimo, deliberazione n. 10/SSRR/PARI/2020, volume I). Nel Conto del patrimonio 2019 dello Stato (che fa riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2018<sup>73</sup>) sono contabilizzate n. 384 società detenute indirettamente, di cui n. 136 controllate dalla società di primo livello (percentuale di partecipazione superiore al 50 per cento) e n. 248 meramente partecipate (quota pari o inferiore al 50 per cento)<sup>74</sup>. Il numero complessivo risulta sostanzialmente immutato rispetto a quello esposto nel Conto del patrimonio 2017 (che fa riferimento all'esercizio 2016, di entrata in vigore del Testo unico), riportante n. 388 partecipazioni indirette complessive, di cui 161 controllate.

Il numero complessivo appare, tuttavia, fortemente influenzato dalle partecipazioni indirette non di controllo, detenute dalla società Cooperazione finanza impresa s.c.p.a., controllata dal Ministero dello sviluppo economico (n. 127 a fine 2018<sup>75</sup>). Ove si consideri le sole partecipazioni indirette su cui la società di primo livello detiene la maggioranza delle azioni o quote, il dato registra una diminuzione (dalle 161 di fine 2016 alle 136 di fine 2018), dopo aver mostrato una tendenza alla crescita dal 2012 al 2016 (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 11/SSRRCO/PARI/18, volume I).

### 1.3. *Le società quotate*

Alcune società detenute dai ministeri, in particolare in numero di nove, risultavano, alla data di entrata in vigore del testo unico, quotate in mercati regolamentati o aver emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, parimenti quotati<sup>76</sup>. Si tratta di società detenute dal MEF (Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.; Cassa depositi e prestiti s.p.a.; ENAV s.p.a.; Enel

<sup>73</sup> Ultimo bilancio approvato dalle società partecipate al momento della redazione del rendiconto consuntivo.

<sup>74</sup> Per inciso, mentre il conto del patrimonio riporta tutte le partecipazioni indirette detenute dalle amministrazioni dello Stato, l'obbligo di revisione annuale concerne le sole partecipazioni indirette detenute tramite società o altri enti sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione pubblica socia (cfr. art. 2, comma 1, lett. g), TUSP).

<sup>75</sup> La società, come meglio precisato in successivo paragrafo, in base a specifiche previsioni legislative, è stata costituita con lo scopo di favorire lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperative.

<sup>76</sup> L'art. 2, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 175 del 2016 chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle norme del Testo unico (nella prospettiva funzionale propria, come già esposto, di altri interventi legislativi, in particolare attuativi di disposizioni comunitarie) vanno considerate "società quotate" non solo le società a partecipazione pubblica "che emettono azioni quotate in mercati regolamentati", ma anche quelle che "hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". Pertanto, a differenza delle qualificazioni presenti nelle poste patrimoniali del rendiconto dello Stato (cfr., da ultimo, Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 10/SSRR/PARI/2020, volume I), nella presente relazione, in aderenza alla definizione del TUSP e delle schede anagrafiche inserite nel Portale partecipazioni del MEF, sono state considerate "società quotate" (con quanto ne deriva in ordine alla disciplina applicabile, cfr. art. 1, comma 5, TUSP), anche quelle che hanno emesso, al 31 dicembre 2015 (o successivamente, cfr. art. 18 e 26, commi 4 e 5, del TUSP) altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

s.p.a.; Eni s.p.a.; Ferrovie dello Stato italiane s.p.a.; Leonardo Finmeccanica s.p.a.; Poste italiane s.p.a.; Rai s.p.a.), che non sono state inserite nei provvedimenti di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica (sia 2018 che 2019).

A queste va aggiunta l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (INVITALIA s.p.a.), anch’essa controllata dal MEF, che aveva avviato le procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari e che, pertanto, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, poteva essere interinalmente sottratta alle disposizioni del TUSP. La società risulta aver poi concluso il procedimento di quotazione.

Il Ministero socio, in sede di interlocuzione istruttoria preliminare alla parifica sul rendiconto dello Stato per il 2018 (cfr. deliberazione Sezioni riunite in sede di controllo n. 12/SSRRCO/PARI/2019), ha riferito che, a suo parere, gli artt. 20 e 24 del TUSP non prevedono l’attrazione delle società quotate alla disciplina in materia di razionalizzazione. Infatti, i vincoli che il d.lgs. n. 175 del 2016 pone in capo alle amministrazioni pubbliche trarrebbero origine dall’esigenza di acclarare, in relazione ai parametri indicati dagli articoli 4, 5, 20, 24, l’idoneità delle società ad essere serventi al perseguimento di un interesse pubblico, connesso alle finalità istituzionali perseguitate dall’amministrazione socia<sup>77</sup>, esigenze che non sarebbero coerenti con la natura di operatori di mercato propria delle società quotate.

In sede di prima revisione periodica<sup>78</sup>, il Ministero ha ribadito quanto esposto, richiamando l’art. 1, comma 5, TUSP, in base al quale le disposizioni del testo unico si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera *p*), nonché a quelle da esse controllate.

Anche nell’ultimo provvedimento di revisione periodica (adottato con decreto del Dipartimento del Tesoro n. 112810 del 23 dicembre 2019) non risultano riportate le

---

<sup>77</sup> Anche l’art. 26, comma 3, TUSP dispone che le PA socie possano mantenere, senza assolvere ad oneri motivazionali, le partecipazioni nelle, sole, società quotate già detenute alla data del 31 dicembre 2015. Il Ministero ha segnalato che, comunque, ove si dovesse dare impulso ad attività di cessione, totale o parziale, di partecipazioni societarie, le procedure cui ricorrere trovano compiuta disciplina nel decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, nonché, nel caso di partecipazioni gestite da Cassa depositi e prestiti s.p.a., nell’articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

<sup>78</sup> Al momento della ricognizione in parola, oltre alle società indicate in sede di razionalizzazione straordinaria, il Ministero dell’economia e delle finanze aveva acquisito anche la Società per la gestione di attività s.p.a. (poi Asset management company – AMCO s.p.a.), in forza dell’art. 7 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito dalla legge n. 119 del 2016, che, in base a quanto riportato sul sito internet istituzionale del Ministero socio, risulta aver emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati. La società in parola è stata, comunque, interamente esclusa dall’applicazione delle disposizioni del Testo unico (cfr. art. 26, comma 12-bis, del TUSP).

partecipazioni in società quotate (che, in base ai dati reperiti sul sito internet del MEF, nonché dalle schede anagrafiche inserite nel *Portale partecipazioni*, non sono mutate rispetto a quelle detenute in precedenza).

1.3.2. La prospettazione emersa in sede istruttoria pone il dubbio sul se l'ente pubblico socio, nel definire il processo di revisione (straordinaria o periodica), debba considerare anche le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, come, peraltro, già affermato da pronunce della magistratura contabile<sup>79</sup>.

L'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, nell'affermare che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, sembra riferirsi alle norme che hanno come dirette destinatarie le medesime società (come, per esempio, quelle dettate dagli artt. 11 e 19, in materia di amministratori e dipendenti), non invece a quelle che hanno come destinatarie le amministrazioni socie, quali quelle che impongono l'approvazione dei piani di revisione. Opinando diversamente, il legislatore avrebbe legittimato, in ragione della quotazione in mercati regolamentati, la detenzione di società non inerenti alla missione istituzionale delle amministrazioni socie (art. 4) o acquisite/costituite senza previo provvedimento di autorizzazione dell'organo competente debitamente motivato (artt. 5 e 7), etc.<sup>80</sup>. Anche l'art. 18 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel consentire alle società controllate da una o più amministrazioni di quotare azioni (o altri strumenti finanziari) in mercati regolamentati, richiede la previa adozione, da parte del competente organo dell'ente socio (art. 7 TUSP), di una deliberazione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1 (provvedimento analiticamente motivato).

Il legislatore, pertanto, non legittima, *tout court*, la partecipazione di un ente pubblico in una società quotata, ma ne subordina la possibilità al rispetto di un predeterminato procedimento (che, per inciso, costituisce uno dei parametri in base ai quali valutare l'adozione di azioni di razionalizzazione)<sup>81</sup>.

<sup>79</sup> Cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 19/2017/INPR, n. 22/2018/INPR, n. 23/2018/FRG e, da ultimo, n. 29/2019/FRG, nonché, per esempio, per quanto concerne le sezioni regionali di controllo, Lombardia, deliberazioni n. 198/2018/FRG e n. 3/2019/VSG.

<sup>80</sup> Argomento a supporto si rinvie anche nella formulazione dell'art. 26, comma 3, TUSP, che permette alle amministrazioni di mantenere le (sole) partecipazioni, già detenute al 31 dicembre 2015, in società quotate.

<sup>81</sup> Quanto esposto trova conforto interpretativo anche nella citata deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/2017/INPR, che, oltre a chiarire che il testo unico *“contiene norme che, di volta in volta, vedono come soggetto attuatore/destinatario la pubblica amministrazione oppure la società”*, al paragrafo 2.2 precisa che *“sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette (‘quotate’ e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”* (affermazione confermata nel

L’opzione interpretativa esposta comporta, quale conseguenza, la rilevanza, ai fini della revisione, anche delle società detenute indirettamente per il tramite di una società, anche quotata, a controllo pubblico (mentre non rileva la detenzione indiretta tramite una società meramente partecipata). L’art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 175 del 2016 precisa, infatti, che, ai fini del testo unico, sono considerate “*partecipazione indirette*” (solo) quelle detenute da una PA “*per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo*”.

#### **1.4. Le società di diritto singolare**

In sede di revisione straordinaria, una serie di società è stata dichiarata di “*diritto singolare*”. Si tratta di partecipazioni detenute dal MEF (ANAS s.p.a., la ex CONI Servizi s.p.a., CONSAP s.p.a.; CONSIP s.p.a.; EUR s.p.a.; Equitalia Giustizia s.p.a.<sup>82</sup>; GSE s.p.a.<sup>83</sup>; INVIMIT s.p.a.; INVITALIA s.p.a.<sup>84</sup>; Istituto luce-Cinecittà s.r.l.; RAM s.p.a.; SOGIN s.p.a.; SOGEI s.p.a.; SOGESID s.p.a.), dal MISE (CFI - Cooperazione Finanza Impresa e So.Fi.coop società finanza cooperazione), dal MIBACT (ALES s.p.a.) e dal Ministero della difesa (DIFESA servizi s.p.a.).

In occasione della prima revisione periodica si è aggiunta la società SGA s.p.a. (poi AMCO s.p.a.), controllata dal MEF (esclusa dalle norme del TUSP in aderenza all’art 26, comma 12-bis), mentre non risultano più indicate la società INVITALIA s.p.a. (in quanto inclusa fra le “*quotate*”) e ANAS s.p.a. (ceduta a Ferrovie dello Stato s.p.a.)<sup>85</sup>. STM holding NV, invece, anch’essa partecipata dal MEF, unitamente allo Stato francese, risulta regolata dal diritto olandese.

Sostanzialmente il medesimo quadro risulta dall’analisi dei provvedimenti di revisione periodica di fine 2019 (per il MEF, articolato in tre distinti atti, adottati, rispettivamente, dal Dipartimento del Tesoro, Direzioni IV e VII, e dal Dipartimento delle finanze), salvo

---

successivo paragrafo 3, in cui viene ribadito che “*la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”*”).

<sup>82</sup> Cfr. art. 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. La norma, anche dopo il trasferimento delle azioni della società Equitalia Giustizia s.p.a. al Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1, comma 11, lett. b), del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 e dPCM 28 giugno 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 7 luglio 2017), attribuisce al primo “*un’adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo*”, in deroga alla norma civilistica che attribuisce il potere di nomina all’assemblea (ovvero ai soci).

<sup>83</sup> A cui vanno aggiunte le indirette, controllate da GSE s.p.a., Acquirente unico s.p.a. e Gestore dei mercati energetici s.p.a.

<sup>84</sup> La ridetta società è stata indicata come tale in sede di revisione straordinaria, mentre, in occasione della prima revisione periodica, la parte della scheda in argomento (come accaduto per le altre società quotate o in fase di quotazione) non risulta compilata.

<sup>85</sup> Equitalia Giustizia s.p.a. è dichiarata tale nella scheda allegata alla revisione straordinaria, non nella ordinaria; al contrario IPZS s.p.a. è considerata tale nelle due revisioni periodiche 2018 e 2019.

aggiungere, alle società indicate in precedenza, Arexpo s.p.a., SOSE s.p.a., Buonitalia s.p.a. (oltre a Sport e salute s.p.a., costituita a fine 2018<sup>86</sup>).

In proposito, l'art. 1, comma 4, del TUSP, prevede che *“restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*.

Anche in questo caso, alcuni piani di revisione adottati dai Ministeri non hanno previsto azioni di razionalizzazione per la categoria di società in parola<sup>87</sup>.

Nello specifico, per esempio, per quanto concerne le società cooperative *“CFI - Cooperazione Finanza Impresa”* e *“So.Fi.coop Società Finanza Cooperazione”* (decreto n. 22168/2017), il socio MISE ha precisato che, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lett. *a*), del TUSP, non sono state inserite nei piani di razionalizzazione le società finanziarie costituite ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (c.d. *“legge Marcora”*), in quanto strumenti attuativi di scelte di politica economica adottate con legge<sup>88</sup>.

Riprendendo quanto esposto in materia di società quotate, queste Sezioni riunite ritengono che l'ente pubblico socio, nel definire il processo di revisione, debba considerare anche le partecipazioni in società di diritto singolare. In modo analogo all'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, anche il precedente comma 4, nell'affermare che restano ferme le

<sup>86</sup> L'art. 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (riguardante la precedente società CONI servizi s.p.a.), pur avendo attribuito tutte le azioni al Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, il cui presidente *“è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”* e *“svolge le funzioni di amministratore delegato”*. Anche gli altri componenti sono nominati non dal socio, ma *“dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”*. Inoltre, mentre il presidente del collegio sindacale è designato dal MEF socio, gli altri componenti sono nominati *“dall'autorità di Governo competente in materia di sport”*. Infine, per l'amministrazione della gestione separata deputata al finanziamento delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, etc., *“il consiglio di amministrazione della Sport e salute s.p.a. è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto”*.

<sup>87</sup> Le schede di dettaglio, inserite nel *“Portale partecipazioni”* del MEF, riportano il pertinente riferimento normativo alla base della qualificazione in termini di *“società di diritto singolare”*.

<sup>88</sup> In proposito, ha specificato che l'art. 17, comma 2, della suddetta legge, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, ha previsto la partecipazione del MISE al capitale sociale di società finanziarie aventi la funzione di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperative. Con successivo d.m. 4 aprile 2001 sono state stabilite le specifiche modalità di partecipazione del Ministero, che, in conformità, ha sottoscritto, con successivi provvedimenti, *“azioni di sovvenzione”* emesse dalle società CFI s.c.p.a. e So.fi.coop s.c.p.a. Il Ministero partecipa, pertanto, al capitale di queste ultime nella qualità di *“socio sovventore”* (i voti attribuibili ai predetti soci non possono superare un terzo di quelli spettanti a tutti gli altri, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione), in aderenza alla disciplina prevista dalle leggi n. 59 del 1992 e n. 49 del 1985. Inoltre, gli statuti delle società in argomento prevedono, conformemente alla legge, l'attribuzione ai soci sovventori di un numero di voti che non può superare le cinque unità (la partecipazione del MISE, non è, pertanto, nemmeno configurabile come di controllo, secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 175 del 2016).

specifiche disposizioni ( contenute non solo in leggi precedenti, ma anche in regolamenti, governativi o ministeriali) disciplinanti *“società a partecipazione pubblica di diritto singolare”*, non sembra escludere la predetta categoria di società dall’ambito oggettivo dei piani di revisione, anche se pone, in merito, un vincolo alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni socie, che, nell’effettuare l’annuale ricognizione e nel programmare eventuali azioni di razionalizzazione, devono tener conto di quanto disposto dalle norme, precedenti e speciali, riferite alle singole società (oltre a far salva l’osservanza delle pregresse norme *“di diritto singolare”* da parte delle medesime società<sup>89</sup>).

L’interpretazione in parola trova conferma nell’atto di orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF del 18 novembre 2019 (adottato ai sensi dell’art. 15, comma 2, del TUSP), in base al quale, per *“società di diritto singolare”*, devono intendersi quelle in cui esistono norme che individuano con precisione uno o più elementi derogatori rispetto alla disciplina comune (avente fonte, in generale, nel codice civile e, nello specifico delle società a partecipazioni pubblica, nel d.lgs. n. 175 del 2016). Le norme considerate si caratterizzano, pertanto, in primo luogo, per una *“minore astrattezza”*, essendo applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi. Nell’ambito della categoria del diritto singolare, rientrano, in particolare, quelle norme che sono dirette, espressamente o implicitamente, ad una società determinata o determinabile (quale potrebbero essere, per esempio, disposizioni di legge che prevedano uno specifico limite minimo al capitale sociale, una differente articolazione degli organi di amministrazione e controllo, il divieto di scioglimento se non per legge, etc.).

Il richiamo al *“diritto singolare”*, effettuato dall’art. 1, comma 4, lett. *a*), del TUSP, va, pertanto, limitato alle società disciplinate, in tutto o in parte da disposizioni normative *ad hoc*<sup>90</sup>, con l’effetto di derogare a quelle del Testo unico solo per le fattispecie regolate dalla norma speciale (o singolare)<sup>91</sup>. Con riferimento alla disciplina non derogata, invece, devono trovare applicazione le norme del TUSP e, in via residuale, il diritto societario comune. Di conseguenza, la presenza, per una società, di norme di diritto *“singolare”* non esonera, di per sé, la pubblica amministrazione socia dagli obblighi posti in materia di razionalizzazione (o

<sup>89</sup> Può farsi l’esempio di una norma di legge o di regolamento che preveda, per una predeterminata società, la composizione collegiale dell’organo di amministrazione, in luogo di quella monocratica prescritta, di norma, salvo motivazione, dall’art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175 del 2016.

<sup>90</sup> In tale direzione, nella relazione illustrativa al TUSP, è specificato che l’utilizzo, nel testo legislativo, della nozione considerata è volto a *“chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società”*.

<sup>91</sup> Anche nel citato atto di orientamento del MEF si precisa che la previsione di salvezza di cui all’art. 1, comma 4, lett. *a*), del TUSP, vale a rendere immune la società dall’applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare.

dagli altri emergenti dal Testo unico) nella misura in cui la disciplina speciale risulti compatibile con l'applicazione di una delle misure di razionalizzazione adottabili.

### ***1.5. La competenza all'approvazione***

I provvedimenti di revisione straordinaria e periodica sono stati adottati, dai vari ministeri, in modo variegato, per quanto concerne sia la competenza all'approvazione che la strutturazione dell'atto.

In particolare, sotto il primo profilo, è stata rilevata l'assenza di un comportamento omogeneo in punto di individuazione dell'organo competente (in alcuni casi, all'interno del medesimo ministero). Per esempio, nel caso del MEF, sono stati adottati, in sede di revisione straordinaria, 17 provvedimenti, ripartiti fra il Dipartimento delle finanze (1) ed il Dipartimento del tesoro, Direzione IV (1) e Direzione VII (15)<sup>92</sup>. I citati atti, in occasione della prima revisione periodica, sono stati ridotti a 3, in virtù dell'adozione, da parte del Dipartimento del tesoro, Direzione VII, di un unico decreto per le 15 partecipazioni gestite.

Anche nell'ultima revisione periodica 2019 il MEF ha adottato tre distinti provvedimenti:

- il n. 12060 del 20 dicembre 2019, assunto dal Capo Dipartimento delle finanze, con riferimento alla sola partecipazione in SOSE s.p.a.;
- il n. 111804 del 19 dicembre 2019, assunto dal dirigente generale della Direzione IV del Dipartimento del tesoro con riferimento alla sola partecipazione in MEFOP s.p.a.;
- il n. 112810 del 23 dicembre 2019, assunto dal dirigente generale della Direzione VII del Dipartimento del tesoro, per altre 15 società partecipate (e rispettive controllate indirette).

Inoltre, mentre in alcuni casi il provvedimento risulta adottato dal dirigente di una predeterminata direzione (oltre al citato MEF, il MIPAAF<sup>93</sup>), in altre ipotesi (Ministero della difesa) si è optato per il decreto del capo di gabinetto o di un capo dipartimento (MIT) e, in altri ancora (MBACT), per il decreto del Ministro.

Anche in sede di prima e seconda revisione periodica, è stata riscontrata similare multiformità. Il MIT ha adottato il provvedimento, prima, con nota del Direttore generale del personale e degli affari generali e, dopo, con decreto del Dipartimento per i trasporti, la

---

<sup>92</sup> Nello specifico, i 17 provvedimenti provenienti dal MEF sono stati adottati dal Dipartimento delle finanze, per la società SOSE s.p.a.; dal Dipartimento del tesoro, Direzione IV, per la società MEFOP s.p.a.; dal Dipartimento del tesoro, Direzione VII, per tutte le altre società o gruppi di società.

<sup>93</sup> Nella specie, una relazione del direttore del Dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare ippiche della pesca.

navigazione, gli affari generali ed il personale<sup>94</sup>; il MIPAAF con una relazione del direttore generale del Dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare ippiche e della pesca<sup>95</sup>; il MIBACT con decreto del Ministro<sup>96</sup>; la Difesa con decreto del Capo di Gabinetto<sup>97</sup>; il MIUR con decreto del Capo dipartimento per la formazione e la ricerca<sup>98</sup>; il MISE con decreto del Ministro<sup>99</sup> (il MEF, come detto, con tre provvedimenti dirigenziali).

I ministeri che non detengono partecipazioni, ma sono comunque tenuti a formalizzare una comunicazione negativa (cfr. artt. 20, comma 1, e 24, comma 1, TUSP), hanno provveduto in modo altrettanto variegato.

*1.5.1.* Gli art. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 non individuano, esplicitamente, l'organo interno alle “*amministrazioni pubbliche*” che deve procedere all’approvazione dei piani di revisione. L’art. 7, comma 1, lett. *a*), dispone, invece, espressamente, che la decisione di costituzione di una società sia adottata, in caso di partecipazioni statali, “*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri*”.

L’atto in parola, in forza del successivo comma 2, va redatto in conformità al contenuto motivazionale previsto all’articolo 5, comma 1<sup>100</sup> (costituente, per inciso, uno dei parametri del processo di razionalizzazione).

Medesimo procedimento, anche in punto di competenza all’adozione e contenuto motivazionale, è richiesto, in virtù dell’art. 7, comma 7, per una serie di decisioni rilevanti della vita societaria (modifiche di clausole dell’oggetto sociale che comportino un cambiamento significativo dell’attività; trasformazione; trasferimento della sede sociale all'estero; revoca dello stato di liquidazione). In modo analogo, il successivo art. 8, comma 1, prescrive, per le operazioni che producono, anche mediante sottoscrizione di un aumento

<sup>94</sup> Rispettivamente, in data 3 aprile 2019 e 4 settembre 2020.

<sup>95</sup> Rispettivamente, n. 16440 del 21 dicembre 2018 e n. 17611 del 4 novembre 2019.

<sup>96</sup> Rispettivamente, n. 529 del 29 novembre 2018 e n. 582 del 13 dicembre 2019.

<sup>97</sup> Datati, rispettivamente, 28 dicembre 2018 e 1° settembre 2020.

<sup>98</sup> Decreto n. 486 del 6 marzo 2018.

<sup>99</sup> Datati, rispettivamente, 29 settembre 2017 e 20 dicembre 2019.

<sup>100</sup> Art. 5, comma 1, TUSP: “*A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguitamento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*”.

di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti, la medesima procedura descritta nel citato art. 7, commi 1 e 2. Infine, anche gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali vanno adottati secondo le, già esposte, modalità, in punto di procedimento e relativa competenza, sancite dall'articolo 7, comma 1 (cfr. art. 10, comma 1, TUSP)<sup>101</sup>.

Pertanto, essendo il piano di revisione l'espressione dell'indirizzo politico-amministrativo che un ministero intende adottare in materia di partecipazioni societarie (in termini di eventuali dismissioni, fusioni, scioglimento o, eventualmente, acquisizioni, non essendo queste ultime oggetto di divieto da parte del TUSP) queste Sezioni riunite ritengono che la sua approvazione dovrebbe essere rimessa alla competenza dell'organo politico-amministrativo di vertice.

### ***1.6. I parametri di riferimento***

I parametri in base ai quali occorre procedere all'approvazione dei piani di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica, in base al combinato disposto degli artt. 24, comma 1, e 20, comma 2 del TUSP, sono i seguenti:

- svolgimento di attività consentite dall'articolo 4 del TUSP e inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale dell'amministrazione socia (art. 20, comma 2, lett. a)<sup>102</sup>;
- assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- fatturato medio inferiore a 1 milione di euro, ridotto, transitoriamente, ai fini della revisione straordinaria (triennio 2013- 2015) e della prima e seconda revisione periodica (trienni 2015-2017 e 2016-2018) a euro 500.000 (cfr. art. 20, comma 2, lett. d), e art. 26, comma 12-*quinquies*);

<sup>101</sup> Invece, per l'esercizio di diritti sociali, l'art. 9, comma 1, TUSP dispone che, per le partecipazioni pubbliche statali, i diritti del socio siano esercitati dal MEF, di concerto con gli altri ministeri competenti per materia (come individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento).

<sup>102</sup> Va ricordato che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, l'art. 4 del TUSP non è applicabile alle società elencate nell'allegato A al medesimo decreto (in prevalenza, detenute da ministeri), nonché a quelle aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

- risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (2011-2015, per i piani di revisione straordinaria; 2013-2017 e 2014-2018 per i piani di revisione periodica 2018 e 2019, cfr. art. 20, comma 2, lettera *e*);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. *f*);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 (articolo 20, comma 2, lettera *g*).

Dall'analisi dei provvedimenti di revisione straordinaria (riportati, in sintesi, nelle Tabelle 1.4, 1.5 e 1.6, allegate alla presente deliberazione, queste ultime due riferite alle revisioni periodiche 2018 e 2019) è risultato che, in quattro casi, le attività espletate sono state dichiarate non inerenti alla missione istituzionale dei ministeri soci, né rientranti in quelle elencate nel comma 2 dell'art. 4 del TUSP<sup>103</sup>. Si tratta delle società, partecipate dal MIUR, Tecnobiomedica s.p.a. e Tecnofarmaci s.c.p.a. (cancellate dal registro delle imprese nel corso del 2017), nonché Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile s.r.l., per le quali era stata programmata l'alienazione (entro il 31 dicembre 2019, come desumibile dalle schede analitiche presenti nel *Portale MEF*). L'Amministrazione, in sede di revisione periodica 2019, ha prodotto il medesimo provvedimento già formalizzato per la revisione straordinaria. Tuttavia, in base alle schede indicate (queste ultime aggiornate), le due società risultano ancora detenute e il termine per l'alienazione è stato differito al 30 giugno 2021<sup>104</sup>.

In occasione dell'istruttoria prodromica al giudizio di parifica del rendiconto dello Stato per il 2018 sono state approfondite, altresì, le motivazioni del mantenimento della partecipazione (3,09 per cento) del MIPAAF nella società Agenzia di Pollenzo s.p.a., per la quale il piano non esplicita la ricorrenza del presupposto della stretta inerenza alla missione istituzionale né la riconducibilità dell'attività a quelle legittimate dal TUSP. In proposito, è stato precisato che si tratta di una società a capitale misto, pubblico e privato, di cui il Ministero detiene una partecipazione di minoranza in forza della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In merito, anche la struttura di monitoraggio del MEF<sup>105</sup> aveva segnalato che il mantenimento della partecipazione appariva in contrasto con vari parametri dell'art. 20 TUSP (fra cui il numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). Il MIPAAF

<sup>103</sup> Le schede indicate al piano di revisione straordinaria approvato dal MIT non riportavano i dati economico-organizzativi. A seguito di specifica richiesta sono stati forniti e non hanno palesato situazioni di difformità con i parametri prescritti dal TUSP, salvo il caso di Ferrovie del sud est, trasferita, tuttavia, dal 2016, a Ferrovie dello Stato s.p.a.

<sup>104</sup> Inoltre, nella sezione “monitoraggio dello stato di attuazione”, il Ministero attesta di non aver esercitato il recesso concesso dalla legge (cfr. art. 24, comma 5, TUSP) in quanto sarebbe in corso una trattativa con il MEF per il perfezionamento della dismissione delle quote societarie.

<sup>105</sup> Cfr. Dipartimento del tesoro, Direzione VII, nota n. 74151 del 10 settembre 2018.

socio ha riferito che la società ha ristrutturato e gestisce l'ex tenuta reale di Pollenzo, dove ha sede l'*Università di scienze gastronomiche*, che svolge un ruolo formativo finalizzato alla conoscenza del cibo e della biodiversità (struttura dichiarata unica a livello nazionale<sup>106</sup>). Inoltre, anche se il personale è limitato ad un'unità, a fronte di sette amministratori<sup>107</sup>, questi ultimi non percepiscono alcun compenso o gettone di presenza. Considerato, pertanto, che la *ratio* dell'intervento normativo sarebbe quello della razionalizzazione dei costi<sup>108</sup>, il Ministero ha ritenuto, anche alla luce dell'esiguità della partecipazione, acquistata in forza di disposizione di legge, di non procedere ad alienazione.

L'ultimo provvedimento di revisione periodica (adottato in data 4 novembre 2019) ha attestato che il 25 maggio 2019 si è tenuta un'assemblea straordinaria, in cui è stata deliberata la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 cod. civ.<sup>109</sup>, senza fornire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla permanente inerenza della partecipazione alla missione istituzionale del Ministero.

Anche per quanto concerne la società Unirelab s.r.l., le cui quote sono state integralmente trasferite al MIPAAF con decreto del MEF del 15 novembre 2012, adottato in ragione dell'art. 23-*quater*, comma 9-*bis*, del d.l. 16 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il piano di revisione non specifica le ragioni del mantenimento, che, tuttavia, in base alla norma di legge citata, sono da rinvenire nell'esigenza di “*assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche*” (conseguente alla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e attribuzione di parte delle precedenti competenze al MIPAAF).

Riguardo al secondo parametro elencato nell'art. 20 del TUSP, l'analisi delle schede indicate ai piani di revisione, ha palesato tre casi in cui la società è priva di dipendenti e due con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti<sup>110</sup>.

Nello specifico, si tratta, tuttavia, nel primo caso, di due società controllate dal MEF oggetto di razionalizzazione (Aquadrome s.r.l., tramite EUR s.p.a., per la quale è prevista la

<sup>106</sup> Dal sito internet istituzionale risulta che si tratta di una università non statale, legalmente riconosciuta, appartenente alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

<sup>107</sup> Nella scheda allegata al piano di fine 2019 le unità di personale salgono a due e gli amministratori si riducono a sei.

<sup>108</sup> Richiama, a supporto, Corte conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 424/2015/VSG.

<sup>109</sup> Da euro 24.319.920 a euro 23.079.107, mediante il rimborso ai soci di euro 0,25 per azione, riducendo il loro valore normale da 4,9 a 4,65 euro.

<sup>110</sup> Inoltre, nella prima revisione periodica, non risulta indicato il numero dei dipendenti delle società cooperative partecipate dal MISE, nonché di quelli in servizio presso la società STM Holding (partecipata dal MEF).

fusione per incorporazione nella capogruppo entro il 2020<sup>111</sup>; Innovazione e progetti s.c.p.a., tramite IPZS s.p.a., già in liquidazione), nonché di Difesa servizi s.p.a., che, invece, a seguito di approfondimenti, è stato accertato avere in servizio n. 22 dipendenti.

Nel secondo (numero amministratori superiore a quello dei dipendenti) ricadono la Società finanza cooperazione (partecipata dal MISE) e l’Agenzia di Pollenzo (partecipata dal MIPAAF). Rinviamo, per quest’ultima società, a quanto già esposto, per quanto concerne la prima il Ministero socio ne ha ribadito l’esclusione dalla platea applicativa del Testo unico, in quanto valutata “*di diritto singolare*” ex art. 1, comma 4, lett. *a*)<sup>112</sup>.

Il fatturato medio nel triennio 2013-2015 (rilevante in sede di revisione straordinaria) risultava essere sotto la soglia minima imposta dalla legge (euro 500.000<sup>113</sup>) in quattro casi: Aquadrome s.r.l., partecipata indiretta del MEF (per la quale è prevista, come visto, la fusione per incorporazione entro il 2020), Verres s.p.a., partecipata indiretta del MEF (in liquidazione dal 2011), Buonitalia s.p.a., controllata dal MIPAAF (in liquidazione dal 2012) e So.Fi.Coop, partecipata dal MISE (ritenuta, come esposto, non soggetta al TUSP<sup>114</sup>).

In occasione delle successive revisioni periodiche, il parametro (prima, con riferimento al triennio 2015-2017 e, dopo, al 2016-2018) si è mantenuto negativo per la società Aquadrome s.r.l., mentre per Buonitalia s.p.a., in liquidazione, supera di poco la soglia di legge. Anche per la società So.Fi.Coop., partecipata dal MISE, il parametro è rimasto negativo (ma la società è stata fusa, nel 2019, in C.F.I. s.c.p.a.). Verres s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese a fine 2018.<sup>115</sup>

Il risultato d’esercizio risultava negativo per quattro dei cinque esercizi 2011-2015 (rilevante in sede di revisione straordinaria) in tre casi. Si tratta delle citate società Aquadrome s.r.l. (di cui è stata programmata la fusione), Buonitalia s.p.a. (in liquidazione) e della So.Fi.Coop. (anch’essa poi oggetto di fusione).

Dai dati inseriti nelle schede indicate ai provvedimenti di revisione periodica 2018, il risultato economico si manteneva negativo per quattro esercizi su cinque (facendo riferimento al quinquennio 2013-2017) per la società So.Fi.Coop., mentre si riduceva a due

<sup>111</sup> Nelle premesse dell’ultimo provvedimento adottato dal Dipartimento del Tesoro (n. 112810 del 23 dicembre 2019), si richiama la decisione di fusione per incorporazione, già programmata nei due piani precedenti, affermando che giungerà a conclusione entro l’esercizio 2020.

<sup>112</sup> Ha, tuttavia, riferito che la ridetta società ha avviato un percorso per la fusione nella società CFI s.c.p.a., ugualmente partecipata dal MISE (poi concluso con atto notarile del 16 ottobre 2019).

<sup>113</sup> Cfr. art. 20, comma 2, lett. *d*), TUSP, in combinato disposto con il successivo art. 26, comma 12-*quinquies*.

<sup>114</sup> Società di cui è stata, comunque, programmata la fusione per incorporazione.

<sup>115</sup> Nel piano 2019 del MEF non risultano inseriti i dati per la società STM Holding, società di diritto olandese.

e tre esercizi, rispettivamente per le società Aquadrome s.r.l. e Buonitalia s.p.a. (confermando, comunque, le procedure di fusione e liquidazione).

Analoga la situazione nella revisione 2019 (riferita agli esercizi 2014-2018).

Non sono emerse ipotesi di svolgimento di attività analoghe o similari a quelle espletate da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, salvo il caso delle società Ferrovie appulo-lucane s.r.l. e Ferrovie del sud est s.r.l., partecipate dal MIT, la seconda delle quali, tuttavia, già al momento dell'approvazione del piano di revisione periodica 2018, era stata ceduta al gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. Nelle schede di supporto alla prima revisione periodica, era stata dichiarata dal MIUR la ricorrenza del ridotto presupposto anche per le società Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile s.r.l., per le quali, come esposto, è stata programmata l'alienazione, tuttavia non ancora intervenuta (il termine è stato aggiornato al 30 giugno 2021).

Non sono dichiarate situazioni di società che presentano necessità di aggregazione<sup>116</sup>, mentre in due casi è emersa l'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento. Si tratta delle società Buonitalia s.p.a. (controllata dal MIPAAF, già in liquidazione) e MEFOP s.p.a. In sede di revisione periodica 2018, il provvedimento del MEF<sup>117</sup> ha palesato la necessità di contenimento dei costi anche per la società IPZS s.p.a., senza, tuttavia, esplicitare le cause e le azioni programmate.

Rinviano, per ulteriori approfondimenti in merito, alle deliberazioni adottate dalla Sezione controllo enti, competente ai sensi della legge n. 259 del 1958, in base ai dati desumibili dalle schede tecniche indicate ai piani di revisione, il costo medio del personale della società MEFOP appare, nel 2018 (ultimo esercizio rilevato nei piani 2019) particolarmente elevato (euro 87.812). Inferiore, quello della società IPZS (euro 57.401), che, tuttavia, risulta superiore alla media delle spese di personale *pro capite* delle pubbliche amministrazioni<sup>118</sup>.

Per la società SOSE s.p.a., infine, sono stati approfonditi i presupposti per l'affidamento diretto di contratti di servizio, da parte del MEF, alla luce della disciplina contenuta nell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016, nonché nell'art.

<sup>116</sup> Il parametro normativo in esame, contenuto nella lett. g) del comma 2 dell'art. 20 TUSP, si sovrappone, invero, a quello di cui alla precedente lett. c).

<sup>117</sup> Adottato con decreto del Dipartimento del tesoro, Direzione VII, n. 108693 del 28 dicembre 2018.

<sup>118</sup> Il costo medio del personale dipendente da PA ammonta, nel 2019, a euro 36.000 annui (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sul costo del lavoro pubblico, approvata con deliberazione n. 13/RCL/2020, pag. 109), valore che cresce fino a 52.000 euro considerando gli oneri sociali e contributivi (cfr. Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, Conto annuale del personale 2019, sintesi, pag. 7).

16 del TUSP<sup>119</sup>, essendo la società partecipata al 11,11 per cento anche dalla Banca d’Italia. A parere del MEF l’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative trova fonte nell’articolo 18 dello statuto, dettagliato in due note di indirizzo sul c.d. “*controllo analogo*” emanate dal Dipartimento delle finanze, rispettivamente nel 2011 e nel 2017. Lo statuto prevede, inoltre, all’art. 4, comma 2, che la società riceva affidamenti diretti per almeno l’80 per cento del suo fatturato, potendo realizzare, per la differenza, attività da commercializzare sul mercato, purché consenta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza. Peraltro, la Banca d’Italia (soggetto di diritto pubblico, tenuto anch’esso alla disciplina sugli affidamenti posta dal d.lgs. n. 50 del 2016) aveva manifestato la volontà di cedere le sue azioni (alienazione sinora non intervenuta).

Analoga la situazione di Equitalia Giustizia s.p.a., che, pur essendo interamente partecipata dal MEF (in forza del dPCM 28 giugno 2017, adottato in aderenza all’art. 1, comma 11, lett. b, del citato decreto-legge n. 193 del 2016), presta servizi a favore del Ministero della giustizia, che esercita nei suoi confronti il c.d. controllo analogo a quello sui propri uffici e servizi (cfr. art. 5 d.lgs. n. 50 del 2016), mediante i poteri attribuiti dall’art. 2 del citato dPCM ed il Comitato appositamente costituito con il decreto del Ministro della giustizia del 2 febbraio 2018.

Anche in altri casi, invero, il rapporto sociale vede il MEF quale ente detentore della partecipazione, mentre quello contrattuale è intrattenuto con altro Ministero<sup>120</sup>.

### **1.7. Gli esiti della ricognizione**

Si riportano, nella Tavola che segue, i dati di sintesi degli esiti della revisione straordinaria, risultanti dai provvedimenti approvati dai Ministeri, nonché dalle schede allegate (analiticamente elencati nella Tabella 1.1 allegata alla deliberazione).

<sup>119</sup> L’art. 16, comma 1, del TUSP prevede che le società *in house* ricevono (*rectius*, possono ricevere) affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il c.d. controllo analogo, anche congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati (ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di voto, né l’esercizio di un’influenza determinante). A sua volta, l’art. 2, comma 1, lett. c) e d), nel fornire le definizioni funzionali all’applicazione delle norme del testo unico, fa proprio quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

<sup>120</sup> Per esempio, Ministero dell’ambiente per SOGESID s.p.a.; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per Rete autostrade mediterranee s.p.a..

TAVOLA 4

## MINISTERI - REVISIONE STRAORDINARIA - SINTESI DEGLI ESITI

Ministero socio	Numero società	Esito rilevazione		Procedure di liquidazione in corso
		Mantenimento	Azioni di razionalizzazione	
DIFESA	1	1		
MIBACT	1	1		
MIT	2	1		1
MIUR	4			2
MIPAAF	3	2		1
MEF	40	37		1
MISE	2	2		
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>44</b>		<b>4</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti ricevuti e dati inseriti nel portale “Partecipazioni” MEF

Le società per le quali era stato previsto il mantenimento senza interventi sono 44<sup>121</sup>, mentre in 5 casi erano state programmate azioni di razionalizzazione (fusione per incorporazione in altra società, scioglimento, recesso, alienazione)<sup>122</sup> e 4 erano già in liquidazione al 23 settembre 2016<sup>123</sup>.

Nel caso del MEF risultava programmata, già in occasione della revisione straordinaria, la fusione per incorporazione, nella capogruppo EUR s.p.a., della società Aquadrome s.r.l.<sup>124</sup>, partecipata al 90 per cento dalla prima, successivamente confermata (ma differita) in sede di revisione periodica 2018 e 2019 (con previsione di conclusione, prima, entro fine 2019 e, in base all’ultimo provvedimento adottato, nel 2020).

Nei provvedimenti di prima e seconda revisione periodica, fra le società indirettamente partecipate dal MEF, tramite EUR s.p.a., risulta oggetto di razionalizzazione anche EUR TEL s.r.l. (partecipata da EUR s.p.a. al 65,63 per cento). Nel provvedimento adottato, da ultimo, a fine 2019, si evidenzia, in particolare, che, pur non ricorrendo i parametri prescritti dal TUSP, in considerazione delle valutazioni strategiche sul futuro delle società del gruppo, EUR s.p.a. ha deliberato, unitamente ad altri soci privati, di procedere alla cessione delle quote detenute. Tuttavia, finora, le procedure ad evidenza pubblica avviate per la cessione

<sup>121</sup> Nel calcolo sono state comprese anche le società che i ministeri soci hanno ritenuto, in quanto quotate o di diritto singolare, escluse dal Testo unico.

<sup>122</sup> Aquadrome s.r.l., partecipata indirettamente dal MEF tramite EUR s.p.a.; Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l., partecipata dal MIT; Buonitalia s.p.a. in liquidazione, partecipata dal MIPAAF; Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile, partecipate dal MIUR.

<sup>123</sup> Si tratta di due società indirettamente controllate dal MEF tramite IPZS s.p.a. (Verres s.p.a. e Innovazione e progetti s.c.p.a.), oltre a due partecipazioni di minoranza del MIUR.

<sup>124</sup> Palesante, oltre al parametro dell’assenza di personale dipendente, anche di un fatturato inferiore ai 500 mila euro, nonché protratte perdite d’esercizio (cfr. art. 20 TUSP).

sono andate deserte, per cui EUR s.p.a. ha deliberato di effettuare un nuovo tentativo per la vendita delle sole quote di sua proprietà.

Nel caso del MIUR<sup>125</sup>, era prevista l'alienazione di due società (Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile s.r.l.)<sup>126</sup>, in quanto non espletanti attività rientranti nelle ipotesi elencate dall'art. 4 del TUSP<sup>127</sup>. Si tratta di partecipazioni detenute, in base a quanto desumibile dal sito internet istituzionale del Ministero, tramite l'Istituto di credito Intesa San Paolo, convenzionato per l'espletamento delle attività istruttorie di valutazione delle iniziative di sostegno alla ricerca, all'industria e allo sviluppo commerciale (risultano ancora in fase di dismissione).

Per le partecipazioni detenute dal MIT, il capitale di Ferrovie del Sud est e servizi automobilistici s.r.l. è stato trasferito a Ferrovie dello Stato s.p.a. in data 28 novembre 2016. Invece, il processo di alienazione delle Ferrovie appulo lucane s.r.l. alle regioni Puglia e Basilicata (avviato dal 2001, in virtù di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 8 del d.lgs n. 422 del 1997) non ha avuto corso (come desumibile dalla permanente detenzione della società in parola, ribadita, da ultimo, dal provvedimento adottato dal Ministero in data 4 settembre 2020).

Infine, la società Buonitalia s.p.a., controllata dal MIPAAF, risultava in liquidazione già alla data di entrata in vigore del TUSP (in attuazione del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012), con previsione del trasferimento delle relative funzioni e risorse umane all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il procedimento è ancora in corso, essendo pendente un contenzioso<sup>128</sup>.

Anche alla luce di quanto esposto in precedenza si riassumono, nella Tavola sottostante, gli esiti risultanti dai provvedimenti della revisione periodica 2018, operata con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (analiticamente elencati nella Tabella 1.2 allegata alla deliberazione).

<sup>125</sup> Il provvedimento di revisione straordinaria (e relativi allegati) è stato adottato con decreto del Capo Dipartimento per la formazione e la ricerca in data 6 marzo 2018, oltre il termine stabilito dalla legge, fissato al 30 settembre 2017.

<sup>126</sup> Anche a seguito dei pareri chiesti, in merito, al Consiglio di Stato ed al MEF (cfr. decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca n. 486 del 6 marzo 2018).

<sup>127</sup> Per le altre due (Tecnobiomedica s.p.a. e Tecnofarmaci s.c.p.a.) già nel provvedimento di prima revisione periodica ne era stata attestata la cancellazione dal registro delle imprese (avvenuta nel corso del 2017).

<sup>128</sup> Come desumibile anche dall'ultimo provvedimento di revisione periodica, adottato con relazione del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca n. 17611 del 4 novembre 2019 (che non fornisce, tuttavia, ulteriori aggiornamenti in merito).

TAVOLA 5

## MINISTERI - REVISIONE PERIODICA 2018 - SINTESI DEGLI ESITI

Ministero socio	Numero società	Esito rilevazione		Procedure di liquidazione in corso
		Mantenimento	Azioni di razionalizzazione	
DIFESA	1	1		
MIBACT	1	1		
MIT	1	1		
MIUR	2		2	
MIPAAF	3	2	1	
MEF	42	38	2	2
MISE	2	2		
<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti ricevuti e dati inseriti nel Portale Partecipazioni MEF

Si riportano, infine, nella Tavola che segue, i dati di sintesi degli esiti della revisione periodica 2019 (elencati nella Tabella 1.3 allegata alla deliberazione).

TAVOLA 6

## MINISTERI - REVISIONE PERIODICA 2019 - SINTESI DEGLI ESITI

Ministero socio	Numero società	Esito rilevazione		Procedure di liquidazione in corso
		Mantenimento	Azioni di razionalizzazione	
DIFESA	1	1		
MIBACT	1	1		
MIPAAF	3	1	1	1
MIUR	2		2	
MEF	44	40	2	2
MISE	2	1	1	
MIT	1	1		
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti ricevuti e dati inseriti nel Portale Partecipazioni MEF

Il MISE, invero, non ha indicato, nel provvedimento adottato a fine 2019, la detenzione di alcuna partecipazione societaria da razionalizzare, in quanto, nel corso del 2019 (dopo il 31 dicembre 2018, preso a riferimento dalla norma), come precisato nella lettera di trasmissione del piano, è stato concluso l'*iter* finalizzato alla fusione per incorporazione della società So.fi.Coop s.c.p.a. in CFI s.c.p.a.

Il MIPAAF, invece, ha precisato, nella scheda di dettaglio allegata al piano di revisione, il mantenimento associato ad azioni di razionalizzazione dei costi per la società Unirelab s.r.l. (interamente detenuta).

1.7.1. L'analisi degli esiti dei procedimenti di revisione, straordinaria e periodica, ha posto in evidenza la presenza di alcune procedure di liquidazione societaria avviate prima

dell'entrata in vigore del Testo unico sulle società pubbliche e non ancora concluse<sup>129</sup>. L'eccessivo prolungamento temporale<sup>130</sup>, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016).

Si rende necessario, da parte dei ministeri soci, un periodico monitoraggio sull'andamento delle procedure di liquidazione in corso.

1.7.2. Elementi di valutazione in ordine al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri, nel complessivo arco temporale di vigenza del Testo unico sulle società pubbliche, possono essere tratti anche dalle poste patrimoniali del rendiconto generale dello Stato, oggetto di verifica, da parte di queste Sezioni riunite in sede di controllo in occasione delle annuali relazioni indicate al giudizio di parifica (da ultimo, deliberazione n. 10/SSRRCO/PARI/20).

Le consistenze patrimoniali delle azioni, quotate e non quotate (misurate dal valore della frazione di patrimonio netto a fine 2018), ammontano, nel rendiconto 2019, a circa 82,3 miliardi di euro (in lieve diminuzione rispetto agli 82,6 miliardi di euro di fine 2017). Limitando l'analisi alle sole società controllate, anche quotate, si trae conferma della sostanziale stabilità dei valori patrimoniali nell'arco temporale preso a riferimento dal Testo unico (le consistenze totali risultano pari, a fine 2018, a 76,39 miliardi di euro, a fronte dei 76,5 di fine 2015). Si tratta, naturalmente, di valori frutto non solo del numero delle partecipazioni societarie detenute direttamente (che, per i ministeri, è rimasto, nel

---

<sup>129</sup> Si tratta delle società Armamenti e Aerospazio s.p.a. (interamente detenuta dal MEF), in liquidazione dal 1996, ISVEIMER s.p.a. (partecipata dal MEF al 33,2 per cento), in liquidazione dal 1996, nonché delle indirette (controllate sempre dal Ministero dell'economia e delle finanze) Innovazioni e progetti scarl e Verres s.p.a., in liquidazione, rispettivamente, dal 2007 e 2011, oltre a Buonitalia s.p.a. (controllata dal MIPAAF), in liquidazione dal 2011 (a queste, come accennato, andrebbe aggiunta la società Expo 2015, il cui processo di liquidazione è stato avviato, tuttavia, per legge, a fine 2016).

<sup>130</sup> Dovuto, principalmente, in base a quanto desumibile dalle relazioni ai bilanci pubblicate sui rispettivi siti internet istituzionali, alla pendenza di contenziosi.

quadriennio 2016-2019, sostanzialmente stabile), ma anche dei risultati gestionali rilevati nel corso dei vari esercizi e delle scelte operate in merito alla distribuzione degli utili<sup>131</sup>.

In proposito, può essere sufficiente evidenziare, in questa sede, che, in base agli elementi desumibili dalle schede di dettaglio inserite nel *Portale partecipazioni*, nonché dalle relazioni indicate agli annuali giudizi di parifica del rendiconto dello Stato (da ultimo, deliberazione di queste Sezioni riunite n. 10/PARI/2020), la gestione delle società partecipate dai Ministeri ha registrato, salvo eccezioni, la produzione di utili, successivamente distribuiti ai soci (mantenendo pressoché inalterata la consistenza patrimoniale finale).

### ***1.8. Il contenimento dei costi di funzionamento e per il personale***

In base all'analisi condotta sui tre piani di revisione sinora approvati, alcune società, in particolare detenute direttamente o indirettamente dal MEF, hanno palesato un apparentemente elevato costo medio del personale<sup>132</sup> (si rinvia alla Tabella 1.7 allegata alla deliberazione).

Nello specifico, utilizzando i dati desunti dai piani 2019 (che fanno riferimento ai bilanci 2018, ultimi approvati in quel momento), può farsi riferimento alle seguenti società, che registrano un costo medio del personale superiore ad euro 60.000 annui<sup>133</sup>: CONSAP s.p.a. (euro 81.263), CONSIP s.p.a. (euro 74.878), EUR s.p.a. (euro 72.071); GSE s.p.a. (euro 76.606<sup>134</sup>) e controllate Acquirente unico s.p.a. (euro 68.012), GME s.p.a. (euro 95.655<sup>135</sup>) e RSE s.p.a. (81.474); MEFOP s.p.a. (euro 87.812); SOGEI (euro 74.259) e controllata Geoweb

---

<sup>131</sup> Solo per fare un esempio, un risultato di esercizio positivo produce un incremento del patrimonio netto della società e, per l'effetto, del valore della partecipazione nel patrimonio dell'ente socio. Ove, tuttavia, l'assemblea deliberi la distribuzione di utili, il valore del patrimonio netto della società si riduce e, con esso, quello della consistenza della posta nello stato patrimoniale del socio (che vedrà aumentare, invece, le disponibilità liquide). Analogamente, una perdita di esercizio provoca una diminuzione del patrimonio netto, mentre un'eventuale ricapitalizzazione genera un aumento (utilizzando, però, risorse del socio).

<sup>132</sup> Nelle istruzioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della compilazione delle schede tecniche di dettaglio, il costo del personale corrisponde alla voce “*B9 - Costi della produzione per il personale*” dello schema di conto economico, ex art. 2425 del codice civile. La voce in parola comprende sia la retribuzione linda riconosciuta al dipendente, che il costo per oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (per maggiori dettagli, si rinvia al Principio contabile n. 12 formulato dall'Organismo italiano di contabilità).

<sup>133</sup> Si consideri che il costo medio del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni ammonta a euro 36.000 annui (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sul costo del lavoro pubblico, approvata con deliberazione n. 13/RCL/2020, pag. 109), valore che cresce fino a 52.000 euro considerando gli oneri sociali e contributivi (cfr. Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, Conto annuale del personale 2019, sintesi, pag. 7). Pertanto, l'importo di euro 60.000, preso a riferimento come valore soglia, seleziona le sole società palesanti un costo medio del personale superiore per circa il 20 per cento a quello dei dipendenti delle PA socie.

<sup>134</sup> In crescita rispetto agli euro 69.330 indicati nella revisione straordinaria ed agli euro 74.669 della revisione periodica 2018.

<sup>135</sup> In crescita rispetto agli euro 88.271 indicati nella revisione straordinaria (mentre, in occasione della periodica 2018, non sono stati prodotti i pertinenti dati).

s.p.a. (euro 65.733); SOGIN s.p.a. (euro 82.208)<sup>136</sup>; SOSE s.p.a. (euro 77.846)<sup>137</sup>; Studiare Sviluppo s.r.l. (euro 92.500).

In base ai dati della revisione straordinaria registrava un elevato costo medio anche la società INVIMIT s.p.a. (euro 144.676), la cui scheda tecnica allegata al piano 2019 non riporta tale informazione (come, peraltro, anche la precedente revisione 2018). I dati di bilancio degli esercizi 2017 e 2018 confermano la presenza di un costo medio annuo del personale che supera la soglia sopra indicata (rispettivamente, euro 87.226<sup>138</sup> ed euro 87.602<sup>139</sup>), anche se si riduce sensibilmente rispetto a quanto desumibile dalla scheda allegata alla revisione straordinaria.

Non sono state considerate, nell’analisi soprastante, le società quotate, per le quali non sono stati inseriti i dati necessari nelle schede allegate ai piani di revisione<sup>140</sup>.

Il Ministero socio ha esposto le principali sottostanti motivazioni a quanto rappresentato, fondate sia sulla necessità di osservare i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale in servizio presso le ridette società che sulle dinamiche salariali in atto. Queste ultime, oltre ad includere una componente di crescita inerziale, rifletterebbero l’assunzione di personale qualificato in grado di consolidare la posizione delle società nei mercati di riferimento, caratterizzati dalla presenza di competitori non sempre assoggettati alla disciplina di carattere pubblicistico.

Anche le due società partecipate dal MISE<sup>141</sup>, le cooperative *CFI – Cooperazione Finanza Impresa* e *So.Fi.coop Società Finanza Cooperazione* (quest’ultima poi fusa nella prima), in base a quanto rilevato nel piano di revisione straordinaria<sup>142</sup>, registravano un elevato costo medio annuo del personale (pari, rispettivamente, a euro 69.731 e euro 96.510).

Infine, le due società partecipate dal MIUR, Next Technology s.c.a.r.l. e Tecnoalimenti s.c.p.a., per le quali sono state programmate azioni di dismissione, palesano un costo medio

---

<sup>136</sup> La controllata NUCLECO che, dai dati della revisione straordinaria, palesava un costo medio annuo superiore agli euro 60.000, riduce l’importo, nella scheda allegata al piano 2019, a euro 58.788.

<sup>137</sup> In crescita rispetto agli euro 68.841 indicati nella revisione straordinaria ed agli euro 72.156 della revisione periodica 2018.

<sup>138</sup> Il conto economico 2017 espone un costo complessivo, per le 27,99 unità medie di personale, pari a euro 2.441.446.

<sup>139</sup> Il conto economico 2018 espone un costo complessivo, per le 33,04 unità medie di personale, pari a euro 2.894.378.

<sup>140</sup> Si tratta, peraltro, di società che, in aderenza alla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 5, del TUSP, non sono destinatarie delle regole dettate, in tema di reclutamento e di congruità dei costi per il personale, dall’art. 19 del medesimo TUSP.

<sup>141</sup> Il Ministero aveva precisato, per entrambe le società, di non detenere il controllo, partecipando a queste ultime in qualità di socio sovventore di società cooperative ai sensi della legge n. 59 del 1992 e della disciplina speciale introdotta dalla legge n. 49 del 1985. In base alla prima, in particolare, i voti attribuibili ai soci sovventori non possono superare il terzo di quelli spettanti agli altri soci, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale.

<sup>142</sup> Le schede inserite nel *Portale partecipazioni* del MEF per le revisioni 2018 e 2019 non riportano tali dati.

del personale attorno ai 60 mila euro (per la precisione, in base ai dati dell'ultima revisione 2019, rispettivamente, euro 59.985 ed euro 60.689).

Queste Sezioni riunite sottolineano come sia necessario che, nei piani di revisione periodica, siano esplicitate le motivazioni per le quali si ritiene che il costo del personale e, in generale, i costi di funzionamento non necessitino di interventi di contenimento (come da parametro sulla base del quale il processo di razionalizzazione deve essere implementato, ex art. 20, comma 1, lett. *f*), TUSP). Sotto quest'ultimo profilo, appare opportuno tener conto dei livelli retributivi medi del mercato in cui opera la singola società<sup>143</sup>, al fine di rendere quanto più possibile coerenti le politiche stipendiali aziendali (potenzialmente funzionali, peraltro, nel caso di affidamenti c.d. *in house*, a costituire uno degli elementi a supporto della motivazione di congruità economica del contratto, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016).

#### 1.8.2. *La fissazione di obiettivi specifici sulle spese di funzionamento*

Sul punto, va ricordato, altresì, che l'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 impone alle amministrazioni socie di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, per le *“società a controllo pubblico”* (da attuare anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale), escluse quelle quotate in mercati regolamentati (in ragione della deroga presente nell'art. 1, comma 5, del TUSP).

Il successivo comma 6 completa il preceppo, prescrivendo che, a loro volta, le società garantiscano il perseguimento degli obiettivi posti dal socio tramite propri provvedimenti, da recepire, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello<sup>144</sup>.

La norma indicata ha riformulato la disciplina degli oneri per il personale delle società controllate da enti pubblici, cercando di coniugare l'autonomia gestoria e la responsabilità

---

<sup>143</sup> In disparte l'eventuale confronto con i livelli retributivi dell'amministrazione socia, utilizzato, nella presente relazione, quale parametro indicativo di massima per selezionare le società palesanti un apparentemente elevato costo medio del personale.

<sup>144</sup> L'art. 19, comma 7, TUSP dispone che i provvedimenti ed i contratti indicati siano pubblicati sul sito internet istituzionale della società e dell'amministrazioni socia, con specifiche sanzioni in caso di inadempienza (fa rinvio, in particolare, agli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che, oltre a delineare alcune ipotesi di responsabilità, fanno divieto di erogare, in favore delle società, somme a qualsivoglia titolo, ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali).

nelle conseguenti scelte, da parte dell'ente socio e della società controllata<sup>145</sup>. Il sistema normativo prescrive, pertanto, al socio pubblico di fornire direttive alla società controllata, in materia di assunzioni e di costi per il personale, coerenti alle attività erogate (e/o al contratto di servizio stipulato), mutabili nel tempo o con riferimento alle concrete situazioni sociali sottostanti<sup>146</sup> (ferma restando, naturalmente, la responsabilità, nel caso anche erariale, in capo sia agli amministratori ed ai dirigenti dell'ente socio che, in ipotesi di mancato recepimento, per quelli della società a controllo pubblico<sup>147</sup>).

In proposito, i modelli delle schede da allegare ai piani di revisione chiedono anche di precisare se “*l'amministrazione [abbia] fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata*”.

Il riscontro (come da Tabella 1.8 allegata alla presente deliberazione) è risultato positivo solo in alcuni casi: CONSAP, CONSIP, Equitalia Giustizia, EUR, GSE, INVIMIT, MEFOP, RAM, SOGEI, SOGESID, SOGIN, Sport e Salute, SOSE, Studiare e sviluppo<sup>148</sup>.

Invece, in altri, i ministeri soci non risultano aver adottato, per le società direttamente partecipate, non quotate, qualificabili “*a controllo pubblico*”, alcuna direttiva in merito (Arexpo s.p.a.<sup>149</sup>, IPZS s.p.a. e SGA s.p.a.<sup>150</sup>, per il MEF; ALES s.p.a., per il MIBACT; Difesa servizi s.p.a., per il Ministero della difesa; Unirelab s.r.l., per il MIPAAF; Ferrovie appulo lucane, per il MIT).

In base al combinato disposto degli artt. 19, comma 5, e 2, comma 2, lett. g), del TUSP, i ministeri soci devono attribuire, altresì, periodicamente, analoghi obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e per il personale anche per le società indirettamente controllate. Tale adempimento, in ragione di quanto riportato nelle schede indicate al piano di revisione

<sup>145</sup> La politica dell'estensione, alle assunzioni ed ai costi del personale di società pubbliche, delle regole finanziarie valevoli per l'ente socio è stata fatta propria, per un breve periodo, dal legislatore, che, in seguito, ha dovuto constatare le difficoltà applicative rilevate nella prassi, giunte anche all'esame della giurisprudenza (per esempio, Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia, 23 aprile 2012, n. 147/PAR; id., 17 ottobre 2013, n. 447/PAR e id., 17 gennaio 2014, n. 22/PAR).

<sup>146</sup> Cfr. Corte conti, sez. reg. contr. Liguria, delibera 8 settembre 2017, n. 80/PAR.

<sup>147</sup> Cfr. Corte conti, sez. giur. Sicilia, sentenza 1°settembre 2015, n. 778.

<sup>148</sup> In base a quanto attestato nelle schede indicate ai precedenti piani, il provvedimento (che non ha, in base all'art. 19 TUSP, una cadenza temporale predeterminata, anche se, fisiologicamente, dovrebbe costituire uno degli elementi in base ai quali il socio approva il budget preventivo annuale della società) risulta adottato anche per la società Istituto Luce Cinecittà s.r.l., oltre che per Buonitalia s.p.a. in liquidazione, partecipata dal MIPAAF.

<sup>149</sup> La società è soggetta al controllo congiunto del MEF (che ne detiene il 39,8 per cento del capitale), unitamente alle altre amministrazioni socie (Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Rho e Città metropolitana di Milano), che detengono un ulteriore 43,92 per cento (la Fiera di Milano s.p.a. possiede il restante 16,80 per cento). Per inciso, la società in parola risulta anche inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 (cfr. Corte conti, SSRR in speciale composizione, sentenza n. 30/2018/EL).

<sup>150</sup> La società AMCO s.p.a. (già SGA s.p.a.) risulta integralmente esclusa dalle disposizioni del Testo unico sulle società pubbliche (cfr. art 26, comma 12-bis, TUSP), dovendosi, pertanto, ritenere che l'obiettivo di congruità dei costi per il personale e di aderenza di questi ultimi ai parametri dei contratti collettivi di riferimento sia rimesso alla discrezionalità del Ministero socio.

2019 ed alle informazioni contenute nei siti internet istituzionali (presso i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 7, vanno pubblicati<sup>151</sup>), non risulta effettuato.

In generale, in disparte la dichiarazione (positiva o negativa) contenuta nei piani di revisione, sui siti internet dei ministeri soci non risulta pubblicato alcuno di detti provvedimenti, eccezion fatta, nel caso del MEF, della fissazione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e per il personale delle società MEFOP e SOSE (di competenza, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento del Tesoro-Direzione IV).

Nel caso del MIT sono state pubblicate direttive relative alle priorità politiche, con indicazione degli obiettivi strategici ed operativi, oltre ad altri atti di indirizzo, senza specifico riferimento ai costi per il funzionamento e per il personale. Anche MIPAAF, MIUR e MIBACT hanno pubblicato direttive recante indirizzi generali per l'attività amministrativa o per l'esercizio del controllo analogo della società *in house* (per esempio, per Unirelab s.r.l.), ma non gli atti specifici richiesti dall'art. 19 del TUSP.

Il Dipartimento delle finanze del MEF ha adottato le direttive in parola, per la società SOSE s.p.a., con provvedimento del Direttore generale n. 9854 del 13 dicembre 2018. Con quest'ultimo, nel confermare, per il 2018, quanto indicato nella precedente nota n. 10032 del 23 novembre 2017, sono stati individuati gli obiettivi gestionali minimi, in termini di contenimento dei costi, per il triennio 2019-2021. A tal fine, in apposito allegato, sono state definite le modalità di determinazione del perimetro dei costi che devono essere oggetto delle iniziative di contenimento (spese ricorrenti di carattere ordinario<sup>152</sup>), la loro misura (in

---

<sup>151</sup> La norma prescrive che la pubblicazione sia fatta anche sul sito internet della società controllata, precisando, per entrambe le ipotesi, che *“in caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

<sup>152</sup> La nota precisa che vanno presi in considerazione i costi della produzione di cui all'articolo 2425, lettera B) del codice civile, con esclusione di: ammortamenti e svalutazioni; accantonamenti per rischi; altri accantonamenti; costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salubrità dei lavoratori; imposte indirette, tasse e contributi comprese tra gli oneri diversi di gestione; sopravvenienze e insussistenze attive e passive di natura ordinaria e straordinaria.

termini di incidenza rispetto all'andamento del valore della produzione<sup>153)</sup><sup>154</sup> e gli adempimenti per illustrarne il conseguimento o le ragioni del mancato raggiungimento (con informativa da parte dell'organo di amministrazione in sede di Relazione sulla gestione e apposita verifica da parte del collegio sindacale, sia sul budget che sul bilancio d'esercizio).

Più di recente, il Dipartimento del tesoro ha adottato analogo provvedimento (nota n. 66753 del 28 giugno 2019) per il MEFOP, anche in ragione delle sollecitazioni in tal senso ricevute dalla Sezione Enti della Corte dei conti in sede di approvazione della relazione sulla gestione dell'esercizio 2017 (determinazione n. 30 del 28 marzo 2019<sup>155</sup>).

### ***1.9. L'adeguata articolazione ed i compensi degli organi di amministrazione e controllo***

**1.9.1.** L'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 dispone che l'organo di amministrazione delle “società a controllo pubblico” sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3 consente, tuttavia, all'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, di essere governata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri<sup>156</sup>. La delibera assembleare va trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 (nonché alla struttura di monitoraggio del MEF, di cui all'art. 15), nel caso delle società controllate dallo Stato individuata nelle Sezioni riunite in sede di controllo.

In base agli accertamenti condotti in sede di esame dei provvedimenti di revisione straordinaria (che facevano riferimento ad un momento temporale<sup>157</sup> in cui l'obbligo di adeguamento dell'articolazione dell'organo di amministrazione non era ancora attuale<sup>158</sup>), alcune società controllate dal MEF (in disparte le quotate, verso cui l'art. 11 in esame non

<sup>153</sup> In particolare, in ciascun esercizio:

- nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto all'anno precedente, l'incidenza dei costi di funzionamento dovrà diminuire, in funzione dell'aumento del valore della produzione, nell'ordine dell'1 per cento e con un minimo dello 0,5 per cento;
- nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto all'anno precedente, i costi di funzionamento dovranno ridursi in misura tale da lasciare almeno invariata la loro incidenza sul valore della produzione.
- compensi variabili degli amministratori e dei dipendenti per i quali è prevista una componente variabile della retribuzione dovranno continuare ad essere collegati ad obiettivi riguardanti l'incidenza dei costi di funzionamento sul valore della produzione nei termini sopra descritti, in misura non inferiore al 30 per cento.

<sup>154</sup> L'esigenza di rispettare un congruo rapporto fra costi per il personale e relativi ricavi, quale presupposto per le politiche assunzionali delle società a controllo pubblico, è stata sottolineata da Corte dei conti, sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 80/2017/PAR.

<sup>155</sup> Successivamente, la Sezione controllo enti ha depositato, altresì, la relazione relativa al 2018 (determinazione n. 31 del 7 maggio 2020).

<sup>156</sup> Ovvero di adottare uno dei sistemi alternativi previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

<sup>157</sup> Entrata in vigore del testo unico.

<sup>158</sup> Da individuare, in forza del combinato disposto fra art. 11, commi 2 e 3, e art. 26, comma 1, nel 31 luglio 2017 o in quello, eventualmente successivo, in cui scadeva il precedente mandato degli amministratori ex art. 2383 cod. civ.

trova applicazione) non risultavano aver adottato la ridetta delibera assembleare, pur palesando un organo collegiale. Si trattava di ANAS s.p.a., Sport e Salute s.p.a. (già CONI Servizi s.p.a.), CONSAP s.p.a. ed Equitalia Giustizia s.p.a. Sono state adottate ed inviate, invece, le delibere delle società SOGESID s.p.a., SOGIN s.p.a. (e controllata NUCLECO s.p.a.), SOGEI s.p.a., EUR s.p.a.<sup>159</sup>, GSE s.p.a. (e controllate GME s.p.a. ed RSE s.p.a.) ed IPZS s.p.a. (si rinvia alla Tabella 1.9 per ulteriori dettagli).

In seguito, ANAS s.p.a. è passata sotto il controllo di Ferrovie dello Stato s.p.a.<sup>160</sup> e in quanto controllata da società quotata, è esclusa dall'applicazione delle norme del Testo unico. Le società CONSIP e SOGEI, invece, non sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 11 del TUSP, in ragione dell'art. 23-*quinquies*, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, in forza del quale è prevista, espressamente, la composizione a tre membri dei rispettivi CdA<sup>161</sup>.

Parimenti esclusa risulta la società Sport e Salute s.p.a. (già CONI Servizi s.p.a.), per la quale l'art. 8, comma 4, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, richiamato dall'art. 1, comma 629, della legge n. 145 del 2018<sup>162</sup>, prescrive una specifica veste collegiale per l'organo amministrativo.

Anche per Equitalia Giustizia, la cui articolazione collegiale a tre membri è stata mantenuta dall'assemblea del 28 luglio 2017, l'art. 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che lo statuto riservi al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza negli organi di amministrazione e controllo. Pertanto, l'individuazione legislativa implicita di un organo collegiale è stata ritenuta prevalente rispetto al principio generale dell'amministratore unico, posto dal TUSP.

Per quanto concerne Difesa servizi s.p.a., il Ministero della difesa ha segnalato che l'art. 1, comma 4, lett. *a*), del d.lgs. n. 175 del 2016 fa salve le disposizioni dettate per le società a partecipazione pubblica di diritto singolare. Nel caso di specie, l'art. 535 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) prevede espressamente la gestione a

<sup>159</sup> Per EUR TEL s.r.l. e Roma Convention group s.p.a., controllate dal MEF, tramite EUR s.p.a., il MEF aveva comunicato l'imminente inoltro, alla Sezione controllo enti, della delibera di motivazione.

<sup>160</sup> L'assemblea societaria antecedente all'entrata in vigore del TUSP aveva deliberato la nomina, per il triennio 2015-2017 di un CdA a tre membri. Dopo la cessione a Ferrovie dello Stato, ANAS ha rinnovato, nel 2018, il proprio CdA senza osservare le disposizioni del TUSP, in quanto controllata da società emittente strumenti finanziari diversi dalle azioni, ammessi alla quotazione in mercati regolamentati (cfr. artt. 1, comma 5, e 2, comma 1, lettera *p*).

<sup>161</sup> Di cui due dipendenti dell'amministrazione finanziaria ed il terzo con funzioni di amministratore delegato.

<sup>162</sup> La norma dispone, fra l'altro, che *“ogni richiamo alla Coni servizi s.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute s.p.a.”*.

mezzo di un consiglio di amministrazione, con conseguente prospettata non necessità di giustificazione formale di una scelta organizzativa riconducibile alla volontà del legislatore.

Arte servizi e lavoro s.p.a. (in sintesi, ALES), società interamente detenuta dal MIBACT ha optato, invece, dopo l'entrata del Testo unico, per un organo collegiale a tre membri, in luogo dell'amministratore unico<sup>163</sup> (lo statuto, aggiornato in data 4 settembre 2017, prevede che due membri, fra cui il Presidente, siano espressione del MIBACT ed uno del MEF). Le schede tecniche indicate ai piani espongono, comunque, un compenso complessivo immutato.

Le società sopra elencate sono tutte soggette al controllo, ai sensi della legge n. 259 del 1958, della Sezione controllo enti della Corte dei conti, individuata quale plesso competente anche all'esame delle deliberazioni assembleari di opzione per il sistema di amministrazione collegiale ai sensi del combinato disposto degli art. 11, comma 3, e 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

1.9.2. Fra le società controllate, direttamente o indirettamente, dal MEF, soggette alla disciplina in parola (non quotate), solo la SOSE s.p.a. non risulta, al momento, sottoposta al controllo della Sezione controllo enti e, pertanto, in aderenza alla competenza residuale disposta dall'art. 5, comma 4, del TUSP, tenuta all'invio della deliberazione assembleare prescritta dall'art. 11, comma 3, TUSP a queste Sezioni riunite della Corte dei conti. La Società ha adottato la delibera assembleare in data 3 dicembre 2018, motivando la conferma di un consiglio d'amministrazione a tre membri, sia sotto il profilo delle *"ragioni di adeguatezza organizzativa"* (esigenza di inserire un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, oltre ad uno del Ministero socio e ad un terzo, con funzioni di amministratore delegato) che della considerazione delle *"esigenze di contenimento dei costi"* (mantenendo invariati i compensi attribuiti in precedenza, pari a 14.483 euro annui per consigliere).

In base a quanto pubblicato sul sito internet istituzionale, l'amministratore delegato della società ha rinunciato al compenso, in osservanza dell'art. 11, comma 12, del d.lgs. n.

---

<sup>163</sup> ALES s.p.a. dal 2016 ha incorporato per fusione la società ARCUS s.p.a. (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo), anch'essa interamente detenuta dal MIBACT, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1, comma 322, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

175 del 2016<sup>164</sup>. Infatti, con successiva delibera del CdA della società del 28 febbraio 2019<sup>165</sup>, al consigliere in parola è stato attribuito anche l'incarico di direttore generale, con un compenso pari a 190 mila euro<sup>166</sup>. L'emolumento in parola, conforme ai limiti generali posti ai trattamenti retributivi erogabili a carico dei bilanci di società a controllo pubblico dall'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014<sup>167</sup>, risulta superare, tuttavia, i compensi massimi erogabili agli amministratori delegati delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze in base al d.m. 24 dicembre 2013, n. 166 (mantenuto transitoriamente in vigore dall'art. 11, comma 7, del TUSP, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 6). Quest'ultimo, come meglio illustrato più avanti, suddivide le società controllate dal MEF in tre fasce di complessità, sulla base di quattro parametri (valore della produzione, investimenti e numero dei dipendenti, oltre che, in via sussidiaria, patrimonio netto). Considerando questi ultimi, la SOSE sarebbe collocata nella terza fascia<sup>168</sup>, per la quale il compenso massimo attribuibile all'amministratore delegato non può superare il 50 per cento dei 240 mila euro sopra citati. Inoltre, conteggiando l'emolumento spettante all'amministratore delegato in qualità di direttore generale, i compensi complessivamente attribuiti all'organo collegiale di amministrazione<sup>169</sup> supererebbero quelli spettanti nel 2013 (pari, in base a quanto desumibile dal sito internet della società, a circa 187 mila euro)<sup>170</sup>.

Per le società controllate dagli altri ministeri, non sono soggette al controllo di cui alla legge n. 259 del 1958 (di competenza della Sezione controllo enti) Ferrovie appulo lucane s.r.l. e Unirelab s.r.l., interamente detenute, rispettivamente, dal MIT e dal MIPAAF. Unirelab s.r.l. risulta aver optato per l'amministratore unico, mentre Ferrovie appulo lucane

<sup>164</sup> La norma dispone che “coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori”.

<sup>165</sup> Sul sito internet istituzionale non è presente il testo, ma solo la comunicazione dell'assunzione della delibera del CdA in parola al personale.

<sup>166</sup> Oltre a componente variabile non indicata, in quanto da corrispondere nell'anno successivo, a seguito di verifica dei risultati.

<sup>167</sup> Pari a euro 240 mila, al lordo degli oneri fiscali e dei contributi sociali a carico del beneficiario (tetto richiamato anche dall'art. 11, comma 6, del TUSP).

<sup>168</sup> La società, in base ai dati dei bilanci 2017, 2018 e 2019, registra un valore della produzione di circa 21 milioni di euro, poco più di 160 unità di personale e 5,6 milioni di patrimonio netto a fine 2019 (oltre a investimenti annui ampiamente inferiori al milione di euro), indicatori, peraltro, distanti rispetto ai valori necessari, ai sensi dell'art. 2 del d.m. MEF n. 166 del 2013, per essere collocati nella seconda o prima fascia.

<sup>169</sup> Pari a circa 220 mila euro (al netto dell'eventuale retribuzione di risultato).

<sup>170</sup> Va segnalato, per inciso, che al segretario della seduta assembleare del 3 dicembre 2018, di nomina dell'attuale CdA della società, risulta attribuito (in data 12 settembre 2019 e fino al 31 maggio 2021) un incarico di collaborazione, teso all'assistenza e supporto alla direzione aziendale (e ad altre attività specificate sul sito internet), remunerato ad una tariffa giornaliera di euro 650 lordi (per n. 380 giornate complessive).

s.r.l. ha proceduto al rinnovo dell'organo di amministrazione nel corso del 2018 (delibere assembleari del 19 settembre e del 7 novembre), mantenendo il consiglio a tre membri, senza, tuttavia, in quella sede, fornire le motivazioni prescritte dall'art. 11, comma 3, TUSP. Nella successiva delibera assembleare del 7 luglio 2020 (inviata alla scrivente Sezione il giorno successivo), la società ha precisato, ad integrazione di quanto contenuto nei precedenti atti, che le motivazioni della scelta collegiale risiedono nella complessità della struttura aziendale, che dispiega le proprie attività su due territori regionali (richiedenti adeguata rappresentatività) e sulla base di due distinti contratti di servizio. Si tratterebbe di esigenze fatte proprie dal Ministero socio, che, nel fornire direttive in sede di rinnovo dell'organo di amministrazione della società (nota n. 30319 del 19 settembre 2018), ha indicato tre nominativi (uno quale presidente e due come membri). Per quanto concerne il contenimento dei costi, la delibera sottolinea che i compensi del CdA sono rimasti invariati<sup>171</sup>.

1.9.3. Per quanto concerne gli emolumenti erogabili agli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico, l'art. 11, comma 6, del TUSP ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione di indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori ed ai titolari di organi di controllo<sup>172</sup>. Al decreto in parola sono rimessi, altresì, i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, con la previsione di mancata erogazione “*in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore*”.

---

<sup>171</sup> Sotto quest'ultimo profilo, pare opportuno precisare che, mentre la delibera assembleare del 7 novembre 2018 conferma espressamente, in sede di nomina del nuovo CdA, gli emolumenti corrisposti ai precedenti amministratori (euro 36.000 annui per il Presidente ed euro 20.700 annui per ogni membro), nelle schede di dettaglio indicate ai piani di revisione, inserite nel *Portale partecipazioni* del MEF, gli emolumenti complessivi dei membri del CdA, per gli esercizi 2017 e 2018, sono esposti per euro 41.400 (frutto della somma dei compensi dei due consiglieri, senza conteggiare il presidente).

<sup>172</sup> Il compenso non può eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. La norma fa salve altresì, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dall'emanando decreto.

Tuttavia, il decreto in parola, a distanza di oltre quattro anni dall'entrata in vigore del TUSP non è stato ancora emanato<sup>173</sup>. In ragione del descritto ritardo, trova applicazione la norma transitoria dettata dal comma 7 dell'art. 11, in base alla quale restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, secondo le quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento di quello complessivamente sostenuto nell'anno 2013<sup>174</sup>. La norma transitoria fa espressamente salve, altresì, per quanto interessa in questa sede, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, recante *"Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*.

In base ai dati desumibili dalle schede analitiche allegate ai piani di revisione, straordinaria e periodica, nonché a quelli reperiti sui siti internet istituzionali, alcune società controllate dai ministeri risulterebbero aver elevato, nel corso del triennio 2016-2018 (oggetto delle rilevazioni nei tre piani sinora approvati), il compenso complessivo precedentemente attribuito agli amministratori (si rinvia, per i dettagli alla Tabella 1.8 allegata alla deliberazione).

**1.9.4.** Nello specifico, per quanto concerne quelle controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, la fattispecie evidenziata ha riguardato le seguenti società: Studiare Sviluppo s.r.l., in cui gli emolumenti dell'amministratore unico risultano elevati, nel 2019, dagli euro 50.000 del triennio 2016-2018 ad euro 90.000; Equitalia giustizia s.p.a., in cui il compenso complessivo dei componenti l'organo di amministrazione cresce, nell'arco del triennio 2016-2018, da euro 71.200 ad euro 175.000; Invimit SGR, in cui, analogamente, sale da euro 334.997 ad euro 442.615.

<sup>173</sup> Il ritardo appare ancora più elevato ove si consideri che identica norma era contenuta nell'art. 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In proposito, l'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 175 del 2016 aveva anche disposto che, ove alla data di entrata in vigore del Testo unico, non fosse stato ancora adottato il decreto di cui al citato comma 672, quello dell'art. 11, comma 6, doveva essere approvato entro trenta giorni.

<sup>174</sup> La limitazione in esame è stata oggetto di varie conferme da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (SRC Basilicata, deliberazione n. 10/2018/PAR; SRC Liguria, deliberazioni n. 90/2016/PAR e n. 29/2020/PAR), nonché da parte dell'atto di orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF ex art. 15 TUSP del 10 giugno 2019.

In sede di istruttoria, il Ministero socio ha precisato, in primo luogo, di essersi attenuto al regime transitorio introdotto dall'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, che, in attesa dell'emanazione del decreto previsto dal precedente comma 6, mantiene ferme le disposizioni di cui al citato d.m. n. 166 del 2013.

Per quanto concerne la società Studiare Sviluppo s.r.l., la risposta ricorda che il ridetto decreto MEF prevede la classificazione delle società in tre fasce, sulla base di tre indicatori dimensionali (valore della produzione, investimenti e numero di dipendenti). Nel caso di specie, la società in parola rientra fra quelle che devono applicare i tetti agli emolumenti di cui alla terza fascia, con limite retributivo pari al 50 per cento (vale a dire 120 mila euro) del trattamento economico massimo attribuibile (euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente)<sup>175</sup>. L'emolumento riconosciuto all'amministratore unico della società (pari a euro 90.000 annui, per il triennio 2019-2021) risulterebbe, pertanto, in linea con le suddette prescrizioni. La risposta prosegue precisando che l'amministratore è stato nominato nel 2016, a seguito di un cambio di *governance* dettato dall'esigenza di garantire una discontinuità gestionale rispetto alla precedente, caratterizzata da criticità connesse alla situazione finanziaria, alla significativa esposizione debitoria ed alle carenze organizzative e professionali. Nel corso del triennio 2016-2019, l'amministratore unico ha posto in essere un processo di risanamento (incremento della redditività dei progetti e aumento significativo delle commesse), che ha permesso alla Società di raggiungere un sufficiente equilibrio economico e finanziario. L'emolumento complessivo riconosciuto fino al 2019, pari a 50.000 euro annui, era stato fissato, inoltre, nel 2016, tenendo conto della presenza, nell'organigramma societario, anche della figura del direttore generale (che, fino al 2014, ricopriva anche l'incarico di amministratore delegato, percependo, tuttavia, la componente più significativa della remunerazione sotto forma di trattamento economico da lavoro dipendente), rapporto venuto meno dal dicembre 2016, con notevole riduzione di costi (pari a oltre 300 mila euro annui) e semplificazione della *governance*. Conseguentemente, in sede di rinnovo dell'incarico nel 2019, rilevato che il compenso dell'amministratore unico non appariva più commisurato alle responsabilità assunte ed all'impegno richiesto, il Ministero azionista ha ritenuto giustificato elevarlo a 90 mila euro (ampiamente inferiore al costo complessivo precedente, incluso il direttore generale).

<sup>175</sup> Cfr. art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014.

Per la società Equitalia Giustizia s.p.a., il Ministero socio ha premesso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2017<sup>176</sup>, è stato disposto il trasferimento a titolo gratuito delle azioni da Equitalia s.p.a., a far data dal 1° luglio 2017<sup>177</sup>, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti di socio di concerto con il Ministero della giustizia. Nello specifico, l'assemblea dei soci del 28 luglio 2017 ha deliberato la ricostituzione, per il triennio 2017-2019, degli organi di amministrazione e controllo, mantenendo la veste collegiale, ma a tre membri, rispetto ai cinque della precedente *governance*. Nell'occasione, è stato riconosciuto un compenso pari a 25.000 euro per il presidente e a 15.000 euro per ciascuno dei due consiglieri, per complessivi 55.000 euro annui (e minore onere, rispetto al precedente organo amministrativo, del 38,2 per cento<sup>178</sup>). In seguito, il CdA di Equitalia Giustizia, preso atto della collocazione della società nella terza fascia del d.m. MEF n. 166 del 2013, ha determinato, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile<sup>179</sup>, in 120.000 euro annui lordi il compenso dell'amministratore delegato<sup>180</sup>, in linea con la sopra citata disposizione (che, per le società di dimensioni e complessità similari prevede, come già visto, un compenso massimo pari al 50 per cento dei 240.000 euro imposti dall'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014).

Infine, per quanto riguarda Invimit SGR s.p.a., società costituita ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, con decreto MEF del 19 marzo 2013 era stato nominato il primo consiglio di amministrazione, composto da 5 componenti, con compenso, ex art. 2389, comma 1, del codice civile, pari a 30.000 euro, per il presidente, ed a 20.000 euro, per ciascuno dei quattro consiglieri. Nel 2015, il CdA della Società è stato rinnovato e i compensi per le deleghe attribuite a presidente e amministratore delegato, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, sono stati determinati in linea con le disposizioni del d.m. MEF n. 166 del 2013, che classifica Invimit SGR s.p.a., in considerazione della complessità operativa, nella prima fascia (quella per la quale è possibile corrispondere il compenso massimo di 240.000 euro annui). Gli

<sup>176</sup> Registrato dal competente ufficio della Corte dei conti in data 7 luglio 2017.

<sup>177</sup> In aderenza all'art. 1, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 e, sotto il profilo procedurale, dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016.

<sup>178</sup> I compensi i trienni 2011-2013 e 2014-2016 ammontavano 35.000 euro per il presidente e 13.500 euro per ciascuno dei quattro consiglieri, per complessivi 89.000 euro.

<sup>179</sup> La norma prevede che “*La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche*”.

<sup>180</sup> Somma fissa, senza previsione di una componente variabile.

emolumenti, in concreto, sono stati determinati nella misura di: euro 30.000 per il presidente (ex art. 2389, comma 1, cod. civ.), oltre a euro 18.000<sup>181</sup> per deleghe deliberate dal CdA ex art. 2389, comma 3, cod. civ. (e 24.000 per la parte variabile); euro 20.000 di compenso assembleare, oltre ad euro 152.000<sup>182</sup> (e 68.000 di parte variabile) per le deleghe attribuite all'amministratore delegato; euro 20.000 annui, per il consigliere privo di deleghe. La risposta precisa che i dati relativi ai compensi comprendono ogni somma riconosciuta agli amministratori. In particolare, l'importo di euro 334.997, esposto nelle schede indicate al piano di revisione straordinaria, è attestato nel bilancio di esercizio 2015, in cui la componente variabile della remunerazione non era stata erogata, per mancato raggiungimento del pareggio di bilancio. Invece, la cifra di euro 442.615, esposta nel piano di revisione 2019, è tratta dal bilancio dell'esercizio 2018, in cui sono stati riconosciuti agli amministratori compensi variabili per euro 115.760 (situazione analoga negli esercizi 2016 e 2017, oggetto di monitoraggio). Queste Sezioni riunite prendono atto dei chiarimenti forniti.

1.9.5. Anche la società Difesa servizi s.p.a., interamente detenuta dal Ministero della difesa, risultava aver elevato il compenso complessivo attribuito ai 5 membri del CdA (da euro 220.000 a euro 260.000), anche se, in base alla scheda di dettaglio allegata al piano di revisione 2019, l'importo si riduce ad euro 192.911 (riferito, tuttavia, a 4 membri, invece dei 5 previsti dall'art. 15 del d.m. 15 febbraio 2011, emanato in attuazione dell'art. 535 del d.lgs. n. 66 del 2010).

In sede di interlocuzione istruttoria (risposta del 13 ottobre 2020), il Ministero socio ha riferito che, nel 2011, era stato deliberato di approvare, quale importo complessivo dei compensi spettanti agli amministratori per il triennio 2011-2013, la cifra di euro 260.000 lordi (di cui euro 150 mila all'amministratore delegato, euro 50 mila per il presidente ed euro 20 mila per gli altri consiglieri), emolumenti interamente corrisposti nel 2013 (anno base preso a riferimento dalla norma di finanza pubblica). Nel 2014, l'assemblea dei soci ha confermato i suddetti compensi per il successivo triennio, ma, nel 2016, ha erogato un importo inferiore (euro 202.976) in ragione della mancata corresponsione a due consiglieri.

<sup>181</sup> In base alla risposta istruttoria il compenso attribuito al Presidente per le specifiche deleghe in seno al CdA, ex art. 2389, comma 3, codi. civ. risulta pari a euro 48.000, a cui, tuttavia, va sottratto il compenso “assembleare” di cui al comma 1 della medesima norma, pari, come detto, a euro 30.000.

<sup>182</sup> Anche in questo caso il compenso attribuito dal CdA ex art. 2389, comma 3, cod. civ., pari a euro 172.000, viene decurtato degli euro 20.000 attribuiti dall'assemblea ai sensi del comma 1 della medesima norma.

Nel 2017, l'assemblea ha nuovamente confermato, per gli esercizi 2017-2019, i compensi indicati, mutandone solo la suddivisione (euro 175 mila lordi per l'amministratore delegato, euro 25 mila per il presidente ed euro 20 mila per ciascun consigliere), erogando, tuttavia, un importo complessivo inferiore (euro 208 mila), contrazione visibile anche nel 2018 (euro 198 mila, in ragione della rinuncia da parte di un consigliere). Le considerazioni espresse, prosegue la risposta, risultano suffragate dalle determinazioni assunte nelle relazioni approvate dalla Sezione controllo enti della Corte dei conti<sup>183</sup>, da cui emerge come la società Difesa servizi, in attesa di un parere circa la corretta applicazione della norma transitoria dettata dall'art. 11, comma 7, del TUSP<sup>184</sup>, abbia erogato, nel triennio indicato, compensi agli amministratori fino al limite dell'80 per cento di quanto corrisposto nel 2013, accantonando prudenzialmente il restante 20 per cento.

1.9.6. Infine, la società ALES s.p.a., detenuta dal MIBACT, risultava aver elevato, nel corso del triennio 2016-2018, il compenso complessivo attribuito ai 3 amministratori da euro 61.900 a euro 178.000. In sede di interlocuzione istruttoria, il Ministero socio ha precisato che i compensi in argomento sono stati definiti con delibera assembleare del 26 maggio 2016 e approvati con decreto direttoriale 12 gennaio 2017 (registrato dal competente ufficio di controllo della Corte dei conti in data 14 marzo 2017), avendo come riferimento, per l'amministratore delegato, i parametri del citato d.m. MEF n. 166 del 2013.

Il decreto ministeriale in parola, come detto, suddivide le società in tre fasce, sulla base di indicatori dimensionali, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale. In esito, la società ALES s.p.a. si colloca nella terza fascia per valore della produzione (meno di 100 milioni di euro) e per gli investimenti (meno di 1 milione di euro), ma nella seconda per numero di dipendenti (oltre 500). Pertanto, il Ministero socio ha considerato i valori retributivi della terza fascia, ma al livello più alto. Inoltre, ha tenuto conto anche della fusione per incorporazione, avvenuta poco prima, della società ARCUS s.p.a. in ALES s.p.a., disposta dall'art. 1, commi 322 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha reso più complessa la struttura organizzativa. I compensi in oggetto, infine, prosegue la risposta, risultano in linea con quelli stabiliti per cariche di pari livello in società *in house* di altri ministeri, di complessità analoga o inferiore.

<sup>183</sup> Cfr. Corte conti, Sezione controllo enti, determinazioni n. 69/2018 e n. 94/2019.

<sup>184</sup> Richiesto, in base a quanto attestato nella risposta, all'Ufficio legislativo del Ministero della difesa, che, a sua volta, ha inoltrato l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze.

## 2. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAGLI ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI

Come illustrato in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono tenute, in aderenza agli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, ad effettuare, annualmente, con proprio provvedimento, una revisione periodica delle società in cui detengono partecipazioni, adottando, qualora ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tal proposito, l'art. 5, comma 4, del medesimo TUSP individua nelle Sezioni riunite in sede di controllo l'articolazione della Corte dei conti competente per i piani adottati, oltre che dalle amministrazioni dello Stato, anche dagli enti pubblici nazionali, salvo quelli soggetti al controllo della Sezione controllo enti, in ragione degli artt. 2 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Al fine di individuare gli enti nazionali soggetti a tale controllo, si sono prese le mosse dalla definizione di “*amministrazione pubblica*”, contenuta nell'art. 2, lettera *a*), del d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui, ai fini del Testo unico sulle società pubbliche, si intendono come tali, “*le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità del sistema portuale*”.

Pertanto, le amministrazioni pubbliche soggette al TUSP risultano essere, per quanto interessa in questa sede<sup>185</sup>, oltre a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, “*gli enti pubblici non economici nazionali*”, “*l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)*” e le “*Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*”.

A queste vanno aggiunte quelle considerate direttamente dall'art. 2 del TUSP, vale a dire gli “*enti pubblici economici*” e le “*Autorità del sistema portuale*”.

Per individuare, all'interno del predetto insieme, il perimetro di competenza di queste Sezioni riunite, è stato utilizzato, in via di prima approssimazione, l'elenco analitico delle “*amministrazioni pubbliche*” redatto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, commi 2 e

<sup>185</sup> Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e loro associazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché gli altri enti pubblici, regionali e locali, per quanto riguarda gli atti adottati ai sensi del d.lgs. n. 175 del 2016, sono di competenza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. art. 5, comma 4).

3, della legge n. 196 del 2009<sup>186</sup>, da cui sono stati sottratti gli enti non costituenti “*pubbliche amministrazioni*” per l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (aggregato, come esposto, rilevante ai fini del TUSP), le amministrazioni territoriali (di competenza delle sezioni regionali di controllo), nonché le autorità del sistema portuale e gli altri enti pubblici, economici e non, assoggettati al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge n. 259 del 1958.

Pertanto, sono risultati sottoposti al controllo delle Sezioni riunite i seguenti enti pubblici non economici nazionali:

1. Agenzia delle dogane e dei monopoli;
2. Agenzia delle entrate;
3. Agenzia italiana del farmaco – AIFA;
4. Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSF;
5. Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL;
6. Agenzia per la coesione territoriale;
7. Agenzia per l’Italia digitale – AGID;
8. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN;
9. Ispettorato nazionale del lavoro – INL;
10. Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo – AICS;
11. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANSBC;
12. Associazione nazionale Comuni italiani – ANCI;
13. Agenzia nazionale per i giovani – ANG;
14. Unione italiana tiro a segno – UITS;
15. Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP;
16. Museo storico della liberazione.

A questi vanno aggiunti, come accennato, gli “*enti pubblici economici*” nazionali, aggregato in cui risultano attualmente compresi l’Agenzia del demanio<sup>187</sup>, l’Agenzia delle

<sup>186</sup> Comprendente, come noto, in ragione dei criteri economico-statistici propri del Regolamento UE n. 549 del 2013, c.d. SEC 2010, anche soggetti aventi natura giuridica privata per il diritto interno. Si rinvia, per approfondimenti, a Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, sentenze n. 20/2018/RIS, n. 30/2018/RIS, n. 1/2020/RIS, n. 14/2020/RIS, n. 15/2020/RIS, n. 17/2020/RIS.

<sup>187</sup> Istituita, come agenzia fiscale dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e trasformata in ente pubblico economico con l’art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.

entrate-Riscossione<sup>188</sup>, l'Ente nazionale risi<sup>189</sup> e la Società italiana autori ed editori (SIAE)<sup>190</sup>. I primi tre sono soggetti al controllo della Sezione controllo enti, ai sensi della legge n. 259 del 1958<sup>191</sup>. La SIAE, invece, che sarebbe sottoposta in materia, in aderenza all'art. 5, comma 4 del TUSP, al controllo di questi Sezioni riunite, non ha trasmesso alcun piano di revisione, né questi ultimi risultano inseriti nel *Portale partecipazioni* del MEF<sup>192</sup>. Le informazioni pubblicate sul sito internet istituzionale riportano la detenzione di alcune partecipazioni societarie<sup>193</sup>.

## 2.1. La revisione straordinaria – i dati generali

In sede di revisione straordinaria, palesante la situazione al 23 settembre 2016 (cfr. art. 24 TUSP), gli unici enti pubblici di competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo, che risultavano detenere partecipazioni societarie erano l'Agenzia delle entrate, l'ANPAL, l'ANCI e l'UITS, come da prospetto riassuntivo sotto riportato (si rinvia, per i dettagli, alla Tabella 2.1 allegata alla presente deliberazione).

TAVOLA 7

ENTI NAZIONALI - REVISIONE STRAORDINARIA - RILEVAZIONE AL 23 SETTEMBRE 2016 - DATI GENERALI

Ente nazionale socio	Numero società	con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	Tipologia di partecipazione	
			dirette	indirette
Agenzia delle entrate	8		1	7
ANCI	12		6	6
ANPAL	7		1	6
UITS	1		1	
<b>Totale</b>	<b>28</b>		<b>0</b>	<b>9</b>
				<b>19</b>

<sup>188</sup> Istituita, come meglio illustrato più avanti, dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

<sup>189</sup> Cfr. art. 1 dello Statuto, approvato con decreto interministeriale del 1° febbraio 2006 adottato dall'ex Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>190</sup> Come previsto dall'art. 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

<sup>191</sup> Per inciso, in base a quanto risultante dal *Portale* del MEF, l'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e l'Ente nazionale risi hanno approvato i provvedimenti di revisione.

<sup>192</sup> La SIAE che, a seguito della c.d. direttiva *Barnier* (direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014), ha perso il monopolio nei servizi di intermediazione dei diritti di autore, alla luce delle norme legislative e statutarie di riferimento, possiede uno statuto giuridico proprio nel panorama ordinamentale interno. E' qualificato come ente pubblico economico (art. 1 della citata legge n. 2 del 2008), ma non rientra tra le "amministrazioni pubbliche" che concorrono alla formazione del conto economico consolidato ai sensi della legge di contabilità n. 196 del 2009 (di cui al c.d. elenco ISTAT, da ultimo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 settembre 2020) e non è stata ritenuta sottoposta al controllo della Corte dei conti sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ai sensi della legge n. 259 del 1958 (sentenza TAR Lazio, Sez. I, n. 5291/2009).

<sup>193</sup> La SIAE risulta detenere partecipazioni in: Gruppo europeo d'interesse economico (EEIG) "Armonia", creato per semplificare il rilascio di licenze pan-europee, in aderenza agli obiettivi di trasparenza richiesti dalla citata direttiva dell'Unione europea 2014/26/UE; Fast Track, società per azioni (partecipata al 9,84 per cento), operante nel settore dei servizi informatici strumentali alla propria attività istituzionale; RAI s.p.a. e MEDIASET s.p.a., rispettivamente pari allo 0,44 per cento e 0,00006 per cento del capitale sociale); BIEM (*Bureau international des societes gerant les droits d'enregistrement et de reproduction mecanique*), composto da 51 società che rappresentano 120 Paesi nel settore dei diritti di riproduzione meccanica.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

Il numero delle società partecipate, anche indirettamente, dai sopra indicati enti pubblici nazionali, riportate nei provvedimenti di revisione straordinaria (e relative schede allegate)<sup>194</sup>, era pari a 28 (otto per l’Agenzia delle entrate; sette per l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro; dodici per l’Associazione nazionale dei Comuni italiani; una per l’Unione italiana tiro a segno).

Invece, non risultavano detenere partecipazioni: Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia italiana del farmaco (AIFA), Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), Agenzia per la coesione territoriale<sup>195</sup>; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo<sup>196</sup>, Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata<sup>197</sup>, Agenzia nazionale per i giovani e l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

Non è pervenuta risposta da parte dell’AGID, che, tuttavia, in occasione della successiva prima revisione periodica (adottata con provvedimento del 17 maggio 2019<sup>198</sup>), avente a riferimento la data del 31 dicembre 2017, ha dichiarato di non possedere partecipazioni. Situazione simile quella del Museo storico della liberazione, che non palesa partecipazioni nel provvedimento di prima revisione periodica e ha confermato l’assenza anche alla data del 23 settembre 2016.

Le 28 società partecipate risultano ripartite in società per azioni (15), a responsabilità limitata (9), società consortili per azioni (2) e società consortili a responsabilità limitata (2), in aderenza alle tipologie ammesse dall’art. 3 del d.lgs. n. 175 del 2016<sup>199</sup>.

<sup>194</sup> Per l’UIT, gli elementi sono stati acquisiti in sede istruttoria.

<sup>195</sup> Come desunto dalla risposta istruttoria fornita in data 7 ottobre 2019.

<sup>196</sup> Come desunto dalla risposta istruttoria fornita in data 21 febbraio 2020.

<sup>197</sup> L’Agenzia in parola, per la revisione straordinaria, non ha inserito dati e documenti nel *Portale partecipazioni* del MEF, né ha inviato il prescritto provvedimento alle scriventi Sezioni riunite. Tuttavia, in base a quanto desunto dal proprio sito internet istituzionale, al 31 dicembre 2016 non risultava detenere partecipazioni societarie.

<sup>198</sup> In ritardo rispetto al termine del 31 dicembre 2018, desumibile dal combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del TUSP.

<sup>199</sup> Art. 3 TUSP: 1. *Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.* 2. *Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.*

Solo 9 risultavano detenute in via diretta, mentre 19 erano possedute indirettamente mediante società controllate (cfr. art. 2, comma 1, lett. g), TUSP), fra cui anche alcune di terzo livello, ugualmente controllate<sup>200</sup>.

Non sono presenti, invece, partecipazioni in società quotate e/o di diritto singolare.

## 2.2. La revisione periodica 2018 (situazione al 31 dicembre 2017) – dati generali

L'analisi dei provvedimenti di prima revisione periodica (da approvare entro il 31 dicembre 2018, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2017), integrata dalle informazioni acquisite in sede di interlocuzione istruttoria (nonché dal *Portale partecipazioni* del MEF), ha evidenziato i seguenti dati di sintesi (analiticamente elencati nella Tabella 2.2 allegata alla presente deliberazione).

TAVOLA 8

ENTI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2018 – RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 -DATI GENERALI

Ente nazionale socio	Numero società	con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	Tipologia di partecipazione	
			dirette	indirette
ANCI	10		4	6
ANPAL	7		1	6
UITs	1		1	0
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel *Portale partecipazioni* MEF e risposte istruttorie

Il numero delle società partecipate dagli enti pubblici nazionali si riduce a 18, di cui sette detenute dall'ANPAL, dieci dall'ANCI ed una dall'Unione italiana tiro a segno, ripartite in società per azioni (7), a responsabilità limitata (8), consortili a responsabilità limitata (2) e consortili per azioni (1), possedute sia in via diretta (6) che indiretta (12).

Le differenze rispetto alla rilevazione al 23 settembre 2016 derivano, in primo luogo, dalla sopravvenuta assenza di partecipazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, in ragione del mutato quadro normativo di riferimento (più avanti illustrato).

Inoltre, ANPAL non aveva fatto pervenire alcun provvedimento. Tuttavia, in base alla risposta istruttoria del 20 febbraio 2020, l'Agenzia mantiene una sola partecipazione in società attiva (ANPAL Sevizi s.p.a.), mentre, per tutte le altre, ha avviato procedure di alienazione o scioglimento/liquidazione. Rinviamo per approfondimenti al pertinente

<sup>200</sup> La *ratio* normativa induce a ritenere che i piani di revisione societaria debbano effettuare la ricognizione (con adozione di eventuali conseguenti azioni di razionalizzazione) delle società indirettamente detenute finché la catena di controllo possa ritenersi non interrotta (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 19/2017/INPR e n. 22/2018/INPR).

paragrafo, l’Agenzia ha esercitato, nel 2016, diritto di recesso dalla società Patto dell’agro s.p.a., che, in seguito<sup>201</sup>, ha deliberato lo scioglimento per perdite<sup>202</sup>. La società IN.SAR. s.p.a. è stata posta in liquidazione nel corso del 2019, mentre le partecipazioni di terzo livello, detenute tramite quest’ultima, risultano tutte in liquidazione (eccetto che per Le Residenze del centro s.r.l., le cui quote sono state alienate nel 2018).

L’ANCI ha ridotto il numero di società detenute da 12 a 10, in ragione del venir meno delle partecipazioni dirette in Gianso s.r.l. e Formautonomie s.p.a.

Invece, il provvedimento di prima revisione periodica adottato dall’Unione italiana tiro a segno (UITS) conferma la detenzione di una società (peraltro, inattiva e in fase di liquidazione).

Continuavano a non detenere partecipazioni i seguenti enti: Agenzia delle dogane e dei monopoli, AIFA, ANSF, AGID, ARAN, Agenzia per la coesione territoriale, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Agenzia nazionale per i giovani, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e Museo storico della liberazione e Ispettorato nazionale del lavoro<sup>203</sup>.

### **2.3. La revisione periodica 2019 (situazione al 31 dicembre 2018) – dati generali**

L’analisi dei provvedimenti relativi alla revisione 2019 (avente a riferimento la situazione al 31 dicembre 2018), elencati nella Tabella 2.3 allegata alla presente deliberazione, è stata limitata alle società partecipate dall’ANCI (in numero di 10) e dall’UITS, mentre i dati relativi ad ANPAL sono stati desunti dalle informazioni acquisite in sede istruttoria (il piano di revisione periodica non è pervenuto, né inserito nel *Portale MEF*).

<sup>201</sup> Delibera assembleare del 20 ottobre 2017.

<sup>202</sup> Al momento della citata interlocuzione istruttoria, l’Agenzia era in attesa della determinazione del valore della partecipazione azionaria oggetto di recesso e liquidazione del relativo importo.

<sup>203</sup> Quest’ultimo, istituito nel 2015 (d.lgs. 14 settembre 2015 n. 149), non risulta aver adottato alcun provvedimento relativamente alla revisione straordinaria.

## TAVOLA 9

## ENTI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 - RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 - DATI GENERALI

Ente nazionale socio	Numero società	con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	Tipologia di partecipazione	
			dirette	indirette
ANCI	10		4	6
ANPAL	6		1	5
UITs	1		1	0
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

La situazione (che fa riferimento alla data del 31 dicembre 2018) risulta, a livello aggregato, quasi invariata rispetto alla rilevazione dell'anno precedente (riduzione da 18 a 17 partecipazioni).

Tuttavia, da un lato, l'UITs ha comunicato che, in data 10 ottobre 2019, il liquidatore ha chiesto la cancellazione della Federsport s.r.l. dal registro delle imprese e, dall'altro, le partecipazioni di ANPAL si riducono da sette a sei (per intervenuta alienazione, nel corso del 2018, di una indiretta), ma, come sopra esposto, sono di fatto limitate ad ANPAL Servizi s.p.a. (mentre tutte le indirette, di secondo e terzo livello, sono in liquidazione).

Sulla base degli atti pervenuti e delle istruttorie condotte, continuano a non detenere partecipazioni: Agenzia delle dogane e dei monopoli; Agenzia delle entrate; Agenzia italiana del farmaco; Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Agenzia per la coesione territoriale, Agenzia per la rappresentanza sindacale delle pubbliche amministrazioni; Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; Agenzia nazionale per i giovani; Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, Ispettorato nazionale del lavoro e Museo storico della liberazione.

Non sono pervenute, né risultano inserite nel Portale MEF, le comunicazioni negative dell'AGID e dell'Agenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

## 2.4. Revisione straordinaria e periodica – analisi dei singoli piani

### 2.4.1. Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, come accennato, alla data indicata per la revisione straordinaria (23 settembre 2016), possedeva partecipazioni in otto società, di cui solo una diretta, in Equitalia s.p.a. (al 51 per cento), mentre quattro erano detenute indirettamente

tramite quest'ultima (Equitalia servizi di riscossione s.p.a.; Equitalia giustizia s.p.a., STOA s.c.p.a.; Riscossione Sicilia s.p.a.) ed ulteriori tre attraverso la società di secondo livello Equitalia servizi di riscossione s.p.a. (Gestioni Esattoriali della Capitanata, G.E.CAP. s.p.a.; Global service Solofra s.p.a.; Società di Gestioni esattoriali in Sicilia, SO.G.E.SI. s.p.a.).

Il piano di razionalizzazione adottato dall'Agenzia il 29 settembre 2017, pur fotografando la descritta situazione, recepiva già gli effetti derivanti dal mutato contesto normativo. Infatti, in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'Agenzia, a decorrere dal 21 giugno 2017, ha acquistato la piena titolarità del pacchetto azionario di Equitalia s.p.a., che, tuttavia, poco dopo (1° luglio 2017) è stata sciolta (unitamente alla società Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.). Invece, le azioni di Equitalia Giustizia s.p.a. sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Contemporaneamente, è stata istituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ente pubblico economico, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF, nonché, per quanto interessa in questa sede, al controllo della Sezione controllo enti della Corte dei conti), che è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia (Equitalia s.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.).

In base a quanto esposto, il piano di revisione straordinaria adottato dall'Agenzia delle entrate prevedeva la sola razionalizzazione, da parte della subentrata Agenzia delle entrate-riscossione, della società STOA s.c.p.a., in quanto ritenuta non avere ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Pertanto, nel provvedimento di prima revisione periodica (adottato, in ritardo, in data 24 maggio 2019), con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2017, considerato il quadro normativo appena descritto, l'Agenzia delle entrate ha attestato di non detenere partecipazioni (situazione immutata anche nell'ultimo piano di revisione periodica adottato, sempre in ritardo, il 27 aprile 2020, riferito alla situazione esistente al 31 dicembre 2018).

#### 2.4.2. Associazione nazionale dei comuni italiani

L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) deteneva, in base al piano di revisione straordinaria<sup>204</sup>, n. 12 partecipazioni societarie, di cui sei dirette e sei indirette.

<sup>204</sup> Dal provvedimento non si evincono numero e data di approvazione.

Le società partecipate direttamente risultavano essere Comunicare ANCI Comunicazione ed eventi s.r.l. (al 100 per cento), La Soatech organismo di attestazione s.p.a. (al 2,43 per cento) ed ANCITEL s.p.a. (al 57,24 per cento), oltre ad altre tre già in liquidazione (ANCI Servizi s.r.l., Gianso s.r.l. e Formautonomie s.p.a.).

Per quanto concerne queste ultime, il piano riferiva che ANCI Servizi s.r.l. (interamente detenuta), avente un capitale sociale di euro 10.000, era stata posta in liquidazione dall'assemblea straordinaria del 10 giugno 2010 e che la procedura, rallentata dalla pendenza di contenziosi diretti al recupero coattivo di crediti, avrebbe dovuto concludersi nel 2018<sup>205</sup>.

La società Gianso s.r.l. (con capitale pari a euro 100.000), partecipata al 10 per cento, è stata oggetto di delibera di scioglimento nell'assemblea straordinaria del 16 maggio 2014. Nel 2017 ANCI ha ricevuto una proposta di acquisto delle proprie quote dal socio di maggioranza (Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.) per un importo di euro 33.618, pari al valore della frazione di patrimonio netto alla data dell'ultimo bilancio approvato (2016), a cui riferisce di avere aderito.

La società Formautonomie s.p.a., partecipata per il 40 per cento del capitale (pari a euro 250.000), risulta in liquidazione dal 2007. L'assemblea straordinaria del 7 luglio 2016 ha approvato il bilancio finale di liquidazione, che è stato depositato presso il registro delle imprese, con conseguente cancellazione nel dicembre 2016.

Inoltre, attraverso Ancitel s.p.a. (posseduta al 57,24 per cento), ANCI deteneva partecipazioni societarie indirette in Ancidata s.r.l. (29,19 per cento), Ancitel Sardegna s.r.l. (17,17 per cento), Ancitel Energia e Ambiente s.p.a. (5,72 per cento), Ancitel.it s.r.l. (57,24 per cento), Ancitel Campania s.r.l. in liquidazione (17,17 per cento) e TEC Databenc s.c.a.r.l. (1,91 per cento).

Di queste ultime, il piano di revisione straordinaria prevedeva il solo mantenimento di Ancitel Energia e ambiente s.p.a., mentre Ancitel Campania era già in liquidazione e, per le altre quattro società (Ancidata s.r.l., Ancitel Sardegna s.r.l., Ancitel.it s.r.l. e TEC Databenc s.c.a.r.l.), erano programmate azioni di razionalizzazione, tramite scioglimento (liquidazione) o cessione.

Nel primo piano di revisione periodica 2018 (adottato con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017)<sup>206</sup>, le società partecipate dall'ANCI risultano ridotte a 10 (di cui 4

<sup>205</sup> In base all'ultimo piano di revisione 2019, la procedura risulta ancora in corso.

<sup>206</sup> Anche in questo caso non si evincono numero e data di approvazione del provvedimento.

dirette e 6 indirette). Nello specifico, non sono più presenti le partecipazioni dirette in Gianso s.r.l. e Formautonomie s.p.a., per le quali erano state concluse, *medio tempore*, le riferite procedure di alienazione e liquidazione.

Per le altre, è stato previsto il mantenimento solo di due partecipazioni (La Soatech s.p.a. e Comunicare ANCI comunicazione ed eventi s.r.l.) e azioni di razionalizzazione in altri tre casi (per scioglimento o cessione della quota di partecipazione), mentre nei restanti cinque le procedure di liquidazione erano già in corso.

Il piano di revisione in esame programmava, come accennato, azioni di razionalizzazione per Ancitel s.p.a., partecipata direttamente al 57,24 per cento, e Ancitel Energia e ambiente s.p.a., detenuta indirettamente (tramite Ancitel) al 5,72 per cento.

Nello specifico, Ancitel s.p.a., ai sensi dello statuto sociale, ha per oggetto la realizzazione di reti e di servizi telematici per i comuni, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle autonomie locali, attività di formazione e di servizi per gli Enti locali e delle imprese operanti nell’ambito delle economie territoriali, nonché attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui sopra. Tali attività sono dichiarate coerenti con l’art. 1 dello statuto dell’ANCI, con particolare riguardo all’attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei comuni, singoli o associati, e delle città metropolitane (residuali sono, invece, i servizi strumentali espletati a favore della medesima ANCI). Tuttavia, in considerazione della sua articolazione giuridica, la società Ancitel non è stata ritenuta possedere i requisiti necessari (prescritti dall’art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché dall’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016) per poter essere affidataria diretta di contratti da parte dei comuni associati. Inoltre, la società presentava bilanci in perdita dal 2011 al 2016, fatta esclusione per il solo esercizio 2015 (integrando, pertanto, il parametro indicato all’art. 20, comma 2, lett. e), del TUSP). Quanto esposto ha indotto ANCI ad adottare una misura di razionalizzazione della partecipazione, *sub specie* di alienazione, anche attraverso la cessione di rami aziendali. Nel provvedimento si precisava, altresì, che, in considerazione dei tempi prescritti, dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, per le programmate alienazioni (un anno dalla relativa decisione), si sarebbe proceduto in alternativa, alla liquidazione della società (in seguito, intervenuta).

Per Ancitel Energia e ambiente s.p.a., il piano di revisione periodica 2018 affermava che la società non espletava alcuna delle attività ammissibili ai sensi dell’art. 4 del TUSP,

rendendo, pertanto, necessaria l'adozione di misure di razionalizzazione. Di conseguenza, già dall'ottobre del 2017 (a seguito dell'adozione del precedente piano di revisione straordinaria), l'organo amministrativo di Ancitel s.p.a., titolare diretto delle azioni, aveva avviato interlocuzioni tese a perfezionare la cessione della partecipazione.

Nell'ultimo piano di revisione periodica 2019, l'ANCI attesta che l'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute al 31 dicembre 2018 non ha fatto emergere la necessità di ulteriori misure di razionalizzazione rispetto a quelle già programmate. Vengono riepilogate le situazioni precedenti e precisato lo stato di attuazione delle misure adottate, ovvero:

- Ancitel s.p.a., posta in liquidazione con delibera dell'assemblea straordinaria del 12 settembre 2019;
- Ancitel Energia e ambiente s.p.a. (partecipazione indiretta tramite Ancitel s.p.a.), per la quale vengono confermate le *“formali interlocuzioni”* avviate dagli organi di amministrazione di Ancitel s.p.a. al fine di perfezionarne la cessione (trattative poi trasferite in capo al liquidatore della ridetta società);
- La Soatech organismo di attestazione s.p.a., per la quale viene ribadito che la compagine societaria vede affiancati ANCI e ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), entrambe con una quota pari al 2,43 per cento del capitale, le cui partecipazioni vengono dichiarate reciprocamente necessarie. In particolare, ANCE, in quanto associazione nazionale (di diritto privato) di rappresentanza delle imprese edili, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207<sup>207</sup> (Regolamento di attuazione del previgente Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), può continuare a detenere la partecipazione in società espletanti l'attività di attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalle imprese che intendono operare nel settore degli appalti di lavori, solo se, e nella misura in cui, vi sia simmetrica detenzione da parte di una associazione nazionale *“rappresentativa delle stazioni appaltanti”*.

Il piano precisa che, già in sede di revisione straordinaria, l'ANCE si era impegnata a verificare che la cessione della quota da parte di ANCI non ledesse l'esposto diritto, costringendola alla dismissione della propria. L'amministratore unico della società ha

<sup>207</sup> Art. 66, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010: *“Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa”*.

rappresentato, nell'assemblea del 22 maggio 2018, la volontà di ANCI di alienare la partecipazione, mentre ANCE ha dichiarato di volerla mantenere. Pertanto, in ragione del criterio di pariteticità, prescritto dal citato art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010<sup>208</sup> ed in considerazione degli utili distribuiti dalla società nel corso degli anni, l'ANCI ha deciso di non procedere all'alienazione, impegnandosi a monitorare l'andamento economico della società ed i relativi risultati annuali.

#### 2.4.2.1. La costituzione della società ANCI Digitale s.p.a.

La situazione delle società partecipate da ANCI, dopo la data di riferimento dell'ultimo piano di revisione periodica approvato (31 dicembre 2018), ha registrato un'evoluzione a seguito della delibera del Comitato direttivo del 20 giugno 2019, con quale è stata autorizzata la costituzione di una società, unitamente ad ACI Informatica s.p.a. e soggetta a controllo analogo congiunto di entrambe (al fine di permettere l'affidamento diretto di contratti secondo il modello del c.d. *in house*, ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50 del 2016). Il provvedimento in parola è stato trasmesso alle scriventi Sezioni riunite in data 4 luglio 2019, in aderenza a quanto prescritto dall'art. 5, comma 3, del TUSP<sup>209</sup>.

Quest'ultima norma prevede, al precedente comma 1, che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche indiretta (o attraverso aumento di capitale), da parte di pubbliche amministrazioni, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di autorizzazione alla costituzione o all'acquisto deve essere analiticamente motivato, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (esplicitate nel precedente art. 4), evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve dare anche conto della compatibilità dell'iniziativa

<sup>208</sup> Va evidenziato come la norma in esame, come tutto il Titolo III della Parte II del Regolamento n. 2017 del 2010, di attuazione del previgente d.lgs. n. 163 del 2006, continua a trovare applicazione (in ragione della norma transitoria contenuta nell'art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016) fino all'emanazione, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di rivisitazione della disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (che, in ragione delle novelle apportate al Codice nel corso del 2019, sarà accorpata nel nuovo regolamento generale di attuazione, previsto dall'art. 216, comma 27-*octies*). In aderenza, l'art. 217, comma 1, lett. *u*), del d.lgs. n. 50 del 2016 ha disposto che alcune norme del d.P.R. n. 207 del 2010 (fra cui, appunto, quelle della Parte II, Titolo III, dedicata al *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori"*), siano abrogate solo dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del medesimo Codice (che, fra l'altro, devono operare la ricognizione delle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 da esse sostituite).

<sup>209</sup> Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016: *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*.

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. L'atto deliberativo, in ragione del successivo comma 2, deve dare atto, infine, della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il provvedimento inviato dall'ANCI risulta adottato dall'organo individuato dal d.lgs. n. 175 del 2016 come competente in materia (nel caso dell'Associazione, il Comitato direttivo)<sup>210</sup> ed è corredata da due allegati: un primo, contenente gli elementi essenziali dell'atto costitutivo della costituenda società per azioni (ai sensi dell'art. 2328 del codice civile), come prescritto dall'art. 7, comma 3, del TUSP<sup>211</sup>; un secondo, illustrante le *“proiezioni economico/finanziarie”* della società.

Sotto il profilo motivazionale, il provvedimento si limita a ripercorrere il dettato normativo (evidenziando solo la natura *“strumentale”* della società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *d*), del TUSP<sup>212</sup>, rimettendo l'illustrazione degli elementi di dettaglio all'allegato contenente la sintesi dell'atto costitutivo. Da quest'ultimo si desume quale siano i servizi costituenti l'oggetto sociale, nonché la loro stretta inerenza alle finalità istituzionali di ANCI e ACI (per quest'ultimo, tramite la società controllata ACI Informatica s.p.a.), oltre ad un embrione delle modalità attraverso le quali i due soci intendono esercitare il c.d. *“controllo analogo”* (consistente nella sottoposizione di alcuni poteri degli amministratori a *“direzione, avocazione e controllo”* da parte dei soci, in modo da realizzare una *“eterodirezione strategica”*)<sup>213</sup>.

Le ulteriori ragioni e le finalità che giustificano la scelta della costituzione della società, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della

<sup>210</sup> L'art. 7, comma 1, del TUSP, dispone che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

*a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*  
*b) provvedimento del competente organo della Regione, in caso di partecipazioni regionali;*  
*c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*

*d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*

<sup>211</sup> Art. 7, comma 3, TUSP: *L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata*

<sup>212</sup> L'art. 4, comma 2, lett. *d*), del TUSP legittima le partecipazioni in società costituite per la *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*.

<sup>213</sup> L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 precisa che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello sui propri servizi, ai sensi del comma 1, lettera *a*), della medesima disposizione, qualora eserciti *“un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”* (senza richiedere un controllo sulla gestione operativa ordinaria o su ogni puntuale decisione).

gestione diretta o esternalizzata dei servizi affidati, non emergono dal testo del provvedimento, anche se elementi tesi a valutare i requisiti indicati, come la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (tutti parametri prescritti dall'art. 5, comma 2, del TUSP) possono desumersi dall'allegato piano economico-finanziario. In base a quest'ultimo, la nuova società dovrebbe erogare parte dei servizi attribuiti in precedenza ad Ancitel s.p.a., oltre ad ulteriori (analiticamente elencati), alcuni dei quali previo reperimento di commesse sul mercato (entro il limite del 20 per cento del fatturato<sup>214</sup>). I servizi indicati dovrebbero consentire al conto economico di chiudere in utile il primo triennio di attività (2020-2022), generando anche adeguati flussi di cassa<sup>215</sup>.

Nulla dice, invece, l'atto deliberativo, della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese (come prescritto dall'art. 5, comma 2, del TUSP).

#### 2.4.3. *Agenzia nazionale politiche attive del lavoro*

L'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata istituita dall'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in forza del comma 13 della ridetta disposizione, è subentrata nella titolarità delle azioni di Italia lavoro s.p.a. (in precedenza detenute dal MEF). Poco dopo, l'art. 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che la ridetta società assuma la denominazione di ANPAL Servizi s.p.a.

Il piano di revisione straordinaria riporta che ANPAL deteneva, al 23 settembre 2016, n. 7 società, di cui una diretta, Italia lavoro s.p.a., interamente partecipata; n. 2 indirette (tramite Italia lavoro s.p.a.), IN.SAR. s.p.a. (al 44,61 per cento)<sup>216</sup> e Agenzia locale di sviluppo della valle del Sarno, Patto dell'agro s.p.a. (al 2,09 per cento)<sup>217</sup>; n. 4 indirette di terzo livello (detenute tramite IN.SAR. s.p.a.), ovvero Le Residenze del centro s.r.l., G.A.L.

<sup>214</sup> L'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice, quando, oltre alla presenza del “*controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*”, “*oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi*”. Il precezzo è, poi, ribadito dall'art. 16, comma 3, del TUSP.

<sup>215</sup> Trattasi, naturalmente, di stime effettuate prima dell'insorgenza dell'emergenza, anche economico-sociale, derivante dalla diffusione della pandemia da Covid-19.

<sup>216</sup> Società detenuta unitamente alla Regione Sardegna.

<sup>217</sup> Società detenuta unitamente ai Comuni di Salerno (43 per cento), Nocera Inferiore (31 per cento) e Scafati (20 per cento), oltre ad altri soci di minoranza.

Barbagie e Mandrolisai s.c.a.r.l., Società Promozione industriale del nord Sardegna s.c.p.a. e Marina di Porto Corallo s.p.a.

Queste ultime sono partecipazioni indirette di terzo livello, detenute tramite la società IN.SAR. s.p.a., integrante una società di secondo livello a controllo pubblico, ex art. 2, comma 1, lett. *b*, *g*) ed *m*), del TUSP<sup>218</sup> (Italia Lavoro s.p.a. possedeva, infatti, il 44,61 per cento delle azioni, mentre il restante 55,39 per cento risultava di proprietà dalla Regione autonoma della Sardegna). Le schede di dettaglio, inserite del *Portale partecipazioni* del MEF, non sono state redatte in tutte le loro parti, trattandosi, tuttavia, in tre casi, di società già in liquidazione, mentre, in uno (Le Residenze del centro s.r.l.), è prevista la cessione a titolo oneroso.

Il piano di revisione straordinaria prevedeva il mantenimento di due sole società: Italia Lavoro s.p.a. (poi ANPAL Servizi s.p.a.) ed IN.SAR. s.p.a., mentre, oltre alle quattro indirette di terzo livello prima citate (già in liquidazione), era programmata la cessione anche di Patto dell'agro s.p.a.

L'Agenzia non ha, invece, inviato il piano di prima revisione periodica, né quest'ultimo (o quantomeno i relativi dati) risulta inserito nel *Portale* del MEF. In sede istruttoria è stato chiesto l'invio della documentazione indicata, oltre ad alcune precisazioni in ordine alle società detenute (in particolare, relativamente alle attività espletate da ANPAL Servizi s.p.a. e IN.SAR. s.p.a., per le quali le schede indicate al piano di revisione straordinaria riportavano la dicitura “*nessuna delle precedenti*”), nonché aggiornamenti sui processi di razionalizzazione in corso.

ANPAL ha riferito, in primo luogo, che la rilevazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 (costituente l'oggetto del piano di revisione periodica 2018) è stata trasmessa, via PEC, al Ministero dell'economia e delle finanze, date le difficoltà nell'inserimento dei dati nel “*Portale partecipazioni*”. Non sono state avviate altre procedure di alienazione di partecipazioni, mentre la società Patto dell'Agro s.p.a. (per la quale, nel corso del 2016, ANPAL aveva esercitato diritto di recesso ex art 2437 cod. civ.) è stata sciolta e posta in liquidazione con delibera dell'assemblea straordinaria del 20 ottobre 2017 (e decorrenza 8 novembre 2017).

---

<sup>218</sup> Come tale oggetto di necessaria inclusione nei piani di razionalizzazione societaria in forza del combinato disposto degli artt. 24 e 20 con l'art. 2, comma 1, lett. *g*), del TUPS.

In merito alla situazione al 31 dicembre 2018 (oggetto del piano di revisione 2019, anch'esso non inviato), ANPAL ha comunicato che anche la società IN.SAR. s.p.a. è stata posta in liquidazione (delibera assembleare del 27 giugno 2019), senza, peraltro, aver presentato ai soci il bilancio d'esercizio 2018 (l'ultimo approvato è relativo al 2017).

In merito, poi, alle sopra indicate partecipate di terzo livello, detenute tramite IN.SAR. s.p.a., ha confermato la liquidazione in corso per le società Marina di Porto Corallo s.p.a., G.A.L Barbagie e Mandrolisai s.c.a.r.l. e Società per la promozione industriale del nord Sardegna s.c.a.r.l., mentre, per Le Residenze del centro s.r.l., nel corso del 2018, è intervenuta l'effettiva alienazione.

In sede di successiva interlocuzione istruttoria<sup>219</sup>, ANPAL ha inviato le schede tecniche di dettaglio relative ad ANPAL Servizi s.p.a. ed alle indirette di secondo livello IN.SAR. s.p.a. e Patto dell'agro s.p.a., entrambe in liquidazione (mentre non sono stati forniti dati relativamente alle partecipazioni indirette di terzo livello, comunque tutte in liquidazione).

Per Patto dell'agro s.p.a., la scheda ricorda come, già nel 2016, ANPAL Servizi abbia esercitato diritto di recesso ex art. 2437 cod. civ., senza ottenere, tuttavia, la retrocessione del valore della partecipazione in ragione della sopravvenuta decisione (delibera assembleare del 11 settembre 2017) di scioglimento della società per perdite<sup>220</sup>, mentre la procedura di liquidazione di IN.SAR s.p.a. è stata avviata nel 2019 ed è tutt'ora in corso.

Per ANPAL Servizi s.p.a., invece, società invece attiva ed interamente detenuta, la scheda evidenzia la ricorrenza dei parametri, ex art. 20 TUSP, legittimanti il mantenimento (in particolare, utile e fatturato), mentre non sono desumibili ulteriori elementi in ordine alla necessità dello strumento societario al fine di erogare i servizi attribuiti dalla legge alla competenza di ANPAL. Premesso, infatti, che la partecipazione in ANPAL Servizi è prevista da apposite disposizioni di legge (art. 4, comma 13, del d.lgs. n. 150 del 2015 e art. 1, comma 595, legge n. 232 del 2016), appare necessario, in occasione del prossimo piano di revisione periodica, precisare le attività ed i servizi affidati alla società e le ragioni del ricorso a quest'ultima, piuttosto che alle strutture interne dell'Agenzia socia (cfr. art. 2, comma 1, lett. *h*), e 5 del TUSP), trattandosi, in entrambi i casi, di soggetti operanti nell'ambito delle politiche attive del lavoro<sup>221</sup>.

<sup>219</sup> Nota ANPAL n. 8606 del 15 settembre 2020.

<sup>220</sup> La risposta precisa che, prudenzialmente, nel bilancio di ANPAL Servizi s.p.a., il valore della partecipazione è stato da tempo azzerato.

<sup>221</sup> Cfr. art. 2 dello statuto dell'ANPAL, approvato con d.P.R. 26 maggio 2016, n. 108, e art. 3 dello statuto di ANPAL Servizi

#### 2.4.4. Unione italiana tiro a segno

L’Unione italiana tiro a segno (UITS), in base al primo piano di revisione periodica (adottato con provvedimento n. 587 del 28 dicembre 2018), risultava possedere una sola partecipazione (al 3,03 per cento) nella società Federsport s.r.l., già in liquidazione dal 2014 (e indicata come inattiva dal 2012), detenuta insieme ad altri 36 soci privati. La società era stata costituita nel 2000 con lo scopo di favorire le azioni delle federazioni associate, quali lo sviluppo, la diffusione e la promozione delle attività sportive di riferimento.

In sede istruttoria è stato chiesto di precisare la situazione al momento della revisione straordinaria (il relativo piano non è stato inviato), nonché aggiornamenti in ordine alla procedura di liquidazione della società sopra indicata. L’UITS ha confermato che, anche alla data del 23 settembre 2016, la società era inattiva e che il 10 ottobre 2019 il liquidatore ha inoltrato richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese<sup>222</sup>.

#### 2.5. Parametri di riferimento e sintesi degli esiti

Sulla base dei parametri dichiarati in sede di revisione straordinaria, i casi in cui le attività sociali espletate risultavano non inerenti alla missione istituzionale dell’ente socio (cfr. art. 20, comma 2, in combinato disposto con l’art. 4 TUSP) erano pari a sedici (si rinvia, per i dettagli, alla Tabella 2.4 allegata alla presente deliberazione). Si trattava della società STOA s.c.p.a. (partecipata dall’Agenzia delle entrate), di Patto dell’Agro s.p.a. (partecipata indiretta di ANPAL), delle quattro controllate indirettamente da ANPAL tramite IN.SAR.<sup>223</sup> e di dieci società partecipate da ANCI, sia dirette (La Soatech s.p.a., Anci servizi s.r.l., Gianso s.r.l. e Formautonomie s.p.a., tutte già in liquidazione) che indirette (Ancidata s.r.l., Ancitel Campania s.r.l., Ancitel Sardegna s.r.l., Ancitel.it s.r.l., anch’esse in liquidazione, oltre a TEC databenc s.c.a.r.l. e Ancitel energia e ambiente s.p.a., per le quali viene programmata la dismissione<sup>224</sup>).

Dall’analisi delle schede di dettaglio sono emerse sette società partecipate prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore (cfr. art. 20, comma 2, lett. b), TUSP). Nello specifico, si tratta delle quattro indirette controllate da ANPAL tramite

<sup>222</sup> Nel piano di revisione periodica 2019 (approvato con provvedimento n. 531 del 7 novembre 2019, pervenuto alla Sezione solo in data il 10 agosto 2020) è attestata l’intervenuta cancellazione.

<sup>223</sup> GAL Barbagie e Mandrolisai s.c.a.r.l., Marina di Porto Corallo s.p.a., Società per la promozione industriale del nord Sardegna, tutte in liquidazione, oltre a Le Residenze del centro s.r.l., per la quale era prevista la cessione a titolo oneroso.

<sup>224</sup> Quale effetto della razionalizzazione della società Ancitel s.p.a., tramite cui le due partecipazioni erano detenute.

IN.SAR. s.p.a.<sup>225</sup>, oltre a tre società partecipate da ANCI (Ancidata s.r.l. e Ancitel.it s.r.l., entrambe in liquidazione; Tec Databenc s.r.l., in dismissione).

Il fatturato medio del triennio 2013-2015 risultava inferiore alla soglia prevista dalla legge, interinalmente pari a 500 mila euro<sup>226</sup> in otto casi: GECAP s.p.a. in liquidazione, partecipata indiretta dell’Agenzia delle entrate; Patto dell’Agro s.p.a., partecipata indiretta di ANPAL (per la quale era stato previsto lo scioglimento); Le Residenze del Centro s.r.l. (per la quale era prevista la cessione a titolo oneroso) e Società per la promozione industriale del nord Sardegna s.c.p.a. (in liquidazione), partecipate indirette di ANPAL; Ancidata s.r.l., Ancitel Sardegna s.r.l., Ancitel.it s.r.l. e TEC databenc s.c.a.r.l., partecipate indirettamente da ANCI (per le quali è stato previsto lo scioglimento o la cessione).

Il risultato d’esercizio risultava negativo per quattro dei cinque esercizi considerati dalla norma (2011-2015, cfr. art. 20, comma 2, lett. e), TUSP) in sette casi: GECAP s.p.a., SOGESI s.p.a., STOA s.c.p.a. e Riscossione Sicilia s.p.a., partecipate dall’Agenzia delle entrate (tutte già in liquidazione o oggetto di scioglimento); ANCI servizi s.r.l. (in liquidazione) e Ancitel s.p.a. (di cui viene programmata la dismissione), entrambe detenute direttamente da ANCI. La società consortile a responsabilità limitata TEC Databenc, partecipata indiretta di ANCI (tramite Ancitel s.p.a., al 3,33 per cento) ha chiuso in perdita, invece, tre dei quattro esercizi sopra indicati, avendo, tuttavia, avviato l’attività nel 2012 (e ne viene programmata la dismissione<sup>227</sup>).

Nelle schede di dettaglio indicate ai provvedimenti di revisione non sono stati attestati i dati relativi ai risultati d’esercizio delle società Equitalia servizi riscossione, GAL Barbagie e Mandrolisai s.c.a.r.l. e Marina di Porto Corallo (tutte, comunque, in liquidazione), mentre in altre ipotesi i medesimi sono incompleti (ma riferiti, ugualmente, a società soggette a liquidazione).

Lo svolgimento di attività analoghe o similari a quelle espletate da altre società partecipate o enti strumentali (art. 20, comma 2, lett. c), TUSP) ricorre in un caso (società IN.SAR., controllata da ANPAL), mentre in cinque è emersa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20, comma 2, lett. f) (tutte società partecipate da ANCI, già

<sup>225</sup> Le già citate GAL Barbagie e Mandrolisai scarl, Marina di Porto Corallo e Società per la promozione industriale del nord Sardegna s.c.p.a. e Le Residenze del Centro s.r.l..

<sup>226</sup> Elevata, a regime, ad un milione di euro, in sede di elaborazione dei piani di revisione 2020, aventi a riferimento il triennio 2017-2019 (cfr. artt. 20, comma 2, lett. d, e 26, comma 12-*quinquies*, TUSP).

<sup>227</sup> Nei successivi piani di revisione periodica 2018 e 2019, la partecipazione risulta ancora in essere, essendo l’effettiva dismissione condizionata alla conclusione del processo di liquidazione della società di primo livello, Ancitel s.p.a..

soggette a liquidazione, oltre alla citata IN.SAR. controllata da ANPAL). Non sono state dichiarate società che presentano necessità di aggregazione (art. 20, comma 2, lett. g)<sup>228</sup>.

Le differenze che si riscontrano nella prima revisione periodica 2018, come esposto nel paragrafo relativo ai “*Dati generali*”, derivano, in primo luogo, dalla circostanza che l’Agenzia delle entrate non risulta più detenere società, dal minor numero di partecipazioni posseduto da ANCI (da 12 passano a 10), nonché dalla mancata adozione e produzione di apposito piano (e relative schede tecniche di dettaglio) da parte di ANPAL, elemento che rende l’analisi dei parametri parziale (anche se è stato possibile acquisire, in sede di interlocuzione istruttoria, le informazioni necessarie a valutare la regolarità delle partecipazioni detenute).

Sulla base dei provvedimenti e delle schede analizzati in sede di revisione periodica 2018, elencati nella Tabella 2.5 allegata alla presente deliberazione (limitati, di fatto, ad ANCI e UITS)<sup>229</sup>, i casi in cui le attività espletate non risultano inerenti alla missione istituzionale dell’ente socio si riducono a otto (tutte le società partecipate da ANCI, eccetto Comunicare ANCI – Comunicazione ed eventi s.r.l.).

Il parametro dell’assenza di dipendenti o di un numero di amministratori superiore ai primi risulta attestato solo in un caso (società TEC databenc s.c.a.r.l.<sup>230</sup>, partecipata indiretta di ANCI, soggetta, comunque, a dismissione per effetto dello scioglimento di Ancitel s.p.a., poi intervenuto nel 2019).

Non sono presenti, invece, fattispecie in cui il fatturato medio (del triennio 2015-2017) sia risultato inferiore alla soglia prevista dalla legge (transitoriamente, sempre pari a 500 mila euro), il risultato d’esercizio sia stato negativo per 4 dei 5 esercizi considerati (2013-2017), l’attività svolta risulti analoga o simile a quella espletata da altre società o vi sia necessità di aggregazione.

In un caso risulta attestata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Si tratta della società Ancitel s.p.a., controllata da ANCI, di cui viene deliberata la razionalizzazione (*sub specie*, di dismissione e, in subordine, di scioglimento).

<sup>228</sup> Si tratta, invero, di un parametro incentrato sull’esito dell’azione di razionalizzazione (la “*necessità di aggregazione*”), più che sui suoi presupposti (che, nella sostanza, costituiscono già oggetto di attenzione da parte della precedente lett. c) dell’art. 20, che fa riferimento a “*partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali*”).

<sup>229</sup> Le schede indicate al piano di revisione 2018, inoltre, non riportano informazioni relativi ai parametri prescritti dall’art. 20 TUSP per le società già in liquidazione.

<sup>230</sup> Nessun dipendente ed un amministratore.

I piani di revisione periodica 2019 non riportano particolari differenze, nell'esame dei parametri, rispetto alla precedente ricognizione del 2018<sup>231</sup> (si rinvia, per i dettagli, alla Tabella 2.6 allegata alla presente deliberazione).

In un solo caso le attività espletate non sono dichiarate inerenti alla missione istituzionale dell'ente socio (La Soatech s.p.a., partecipata da ANCI, sulla quale si è già riferito), come anche per il parametro dell'assenza di dipendenti o di un numero di amministratori inferiore (società TEC databenc s.c.a.r.l., partecipata indiretta di ANCI). Non sono presenti, invece, fattispecie in cui il fatturato medio (triennio 2016-2018) sia inferiore alla soglia prevista dalla legge (interinalmente pari, ancora, a 500 mila euro), il risultato d'esercizio negativo per 4 dei 5 esercizi considerati (2014-2018)<sup>232</sup>, l'attività svolta analoga o similare a quella espletata da altre società o sia stata prospettata la necessità di aggregazione. ANCI ribadisce la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società controllata Ancitel s.p.a. (di cui è stato poi deliberato lo scioglimento in data 12 settembre 2019).

#### 2.5.1. Sintesi degli esiti

Si riporta, nella tavola che segue, schema di sintesi degli esiti della revisione straordinaria, quali risultano dai provvedimenti adottati dagli enti pubblici nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite, dalle schede tecniche, nonché dalle informazioni acquisite in sede istruttoria (per dettagli, si rinvia alla citata Tabella 2.1, allegata alla presente deliberazione).

TAVOLA 10

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE STRAORDINARIA - SINTESI DEGLI ESITI

Ente nazionale socio	Numero società	Esito rilevazione		Procedure di liquidazione in corso
		Mantenimento	Azioni di razionalizzazione	
Agenzia delle entrate	8		5	3
ANCI	12	2	3	7
ANPAL	7	2	2	3
UITs	1			1
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

<sup>231</sup> ANPAL non ha inviato le schede di dettaglio relative alle società indirette di terzo livello (tutte, comunque, in liquidazione).

<sup>232</sup> Eccezione fatta per Patto dell'Agro s.p.a., partecipata indiretta di ANPAL, per la quale, tuttavia, era già stato deliberato lo scioglimento nel 2017.

Le società per le quali è previsto il mantenimento senza interventi sono quattro, di cui due partecipate da ANPAL (Italia lavoro s.p.a., poi denominata ANPAL servizi s.p.a., e IN.SAR. s.p.a.) e due da ANCI (Comunicare-Anci comunicazione eventi s.r.l. e ANCI Energia e ambiente s.p.a.), mentre in dieci casi sono state programmate azioni di razionalizzazione (*sub specie* di cessione della partecipazione o scioglimento della società), alcune delle quali frutto, come visto, di iniziative legislative. Infine, n. 14 società risultavano già in liquidazione al momento dell'entrata in vigore del TUSP.

Nello specifico, nel caso, già esaminato, della Agenzia delle entrate, il legislatore ha disposto lo scioglimento della società Equitalia s.p.a., con conseguente dismissione delle quattro partecipazioni indirette detenute (mentre altre tre indirette di terzo livello erano in liquidazione). Al momento della redazione della prima revisione periodica (fine 2018), pertanto, l'Agenzia delle entrate non possedeva più partecipazioni.

ANPAL mantiene la società Italia lavoro (trasformata poi in ANPAL servizi)<sup>233</sup>, mentre è programmato lo scioglimento di due partecipate indirette (Patto dell'Agro s.p.a. e Le residenze del centro s.r.l.) ed altre tre, sempre indirette (partecipate tramite IN.SAR. s.p.a.), risultavano già in liquidazione. La situazione è rimasta immutata al momento della prima revisione periodica (salvo lo scioglimento della società Patto dell'Agro, deliberato dall'assemblea straordinaria del 20 ottobre 2017).

Infine, ANCI, in sede di revisione straordinaria, aveva deliberato di mantenere due partecipazioni (Comunicare-Anci comunicazione ed eventi s.r.l. ed Ancitel energia e ambiente s.p.a.), mentre programmava la dismissione di Ancitel s.p.a.<sup>234</sup> e di La Soatech s.p.a. In sede di revisione periodica 2018, invece, delibera di mantenere anche la partecipazione in La Soatech s.p.a. (per la quale, in sede di revisione straordinaria, era stata programmata la cessione), mentre alla confermata volontà di dismissione di Ancitel s.p.a. si aggiunge quella di Ancitel energia e ambiente s.p.a. (per la quale, nella straordinaria, si prevedeva il mantenimento).

Gli esiti della prima revisione periodica, effettuata a fine 2018, sono sintetizzati nella tavola che segue (ed elencati nella citata Tabella 2.2 allegata alla presente deliberazione)<sup>235</sup>.

<sup>233</sup> In aderenza, come già illustrato, ad apposita previsione legislativa.

<sup>234</sup> E delle società partecipate indirettamente tramite quest'ultima, di cui quattro già in liquidazione.

<sup>235</sup> Per ANPAL si è fatto riferimento alle informazioni ed ai dati acquisiti in sede istruttoria (non essendo stato approvato il piano periodico in esame).

TAVOLA 11

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2018 - SINTESI DEGLI ESITI

Ente nazionale socio	Numero società	Esito rilevazione		Procedure di liquidazione in corso
		Mantenimento	Azioni di razionalizzazione	
ANCI	10	2	3	5
ANPAL	7	2	2	3
UITS	1			1
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

Le società per le quali è previsto il mantenimento sono quattro, mentre in cinque casi sono state programmate azioni di razionalizzazione (e nove società risultavano già in liquidazione).

Analoghi i dati di sintesi desumibili dai piani di revisione periodica 2019, approvati con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018 (elencati nella Tabella 2.3 allegata alla deliberazione), in cui l'unica differenza deriva dall'intervenuta alienazione, nel corso del 2018, di una partecipazione indiretta di ANPAL.

Al fine, comunque, di fornire un quadro maggiormente aggiornato, la tavola sottostante include fra le società in liquidazione anche IN.SAR. s.p.a., partecipata da ANPAL, sciolta con delibera del 27 giugno 2019 (in un momento formalmente successivo alla rilevazione annuale prescritta dall'art. 20 TUSP).

TAVOLA 12

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 - SINTESI DEGLI ESITI

Ente nazionale socio	Numero società	Esito rilevazione		Procedure di liquidazione in corso
		Mantenimento	Azioni di razionalizzazione	
ANCI	10	2	3	5
ANPAL	6	1		5
UITS	1			1
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

**2.5.1.1.** In generale, l'analisi degli esiti dei procedimenti di revisione, straordinaria e periodica, ha posto in evidenza la presenza di una serie di procedure di liquidazione societaria avviate prima dell'entrata in vigore del Testo unico sulle società pubbliche e non ancora concluse<sup>236</sup> (ritardi registrati, come esposto, anche esaminando i piani di revisione approvati

<sup>236</sup> Per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, può farsi riferimento alle partecipazioni indirette (dismesse a seguito del trasferimento *ex lege* della società tramite Equitalia servizi di riscossione s.p.a. all'Agenzia delle entrate-Riscossione) in

dai ministeri<sup>237</sup>). Queste Sezioni ribadiscono come l'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria, non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire anche obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei soli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016). Risulta necessario, pertanto, un periodico monitoraggio sull'andamento delle procedure di liquidazione in corso.

## 2.6. Il contenimento dei costi di funzionamento e del personale

L'analisi dei dati contenuti nelle schede tecniche indicate ai provvedimenti di revisione (riportati nella Tabella 2.7 allegata alla presente deliberazione) ha posto in luce, per alcune società controllate, un elevato costo medio *pro capite*, definendo come tale quello superiore ad euro 60 mila annui<sup>238</sup>.

In base ai dati della revisione straordinaria (le cui informazioni fanno riferimento ai costi registrati nell'esercizio 2015), superavano la soglia indicata le società: Equitalia s.p.a. (euro 76.444)<sup>239</sup> e STOA s.c.p.a. (euro 70.349)<sup>240</sup>, controllate direttamente o indirettamente dall'Agenzia delle entrate; IN.SAR. s.p.a. (euro 65.894), controllata dall'ANPAL unitamente

---

GE.CAP., Gestioni esattoriali della capitanata s.p.a., in liquidazione dal 1996 (e costituita nel 1978), Global Service Solofra s.p.a. (in liquidazione dal 2013, e costituita nel 2003) e SO.GE.SI., Società di gestioni esattoriali in Sicilia s.p.a.. Per l'ANPAL, alle partecipazioni indirette (detenute tramite IN.SAR s.p.a.) in GAL Barbagie e Mandrolisai scarl (in liquidazione dal 2010), Maria di Porto corallo s.p.a. (in liquidazione dal 2004 e costituita nel 2001) e Promin s.c.p.a., società per la promozione industriale del Nord Sardegna (in liquidazione nel 2009 e costituita nel 1996). Infine, per ANCI, può farsi rinvio ad ANCI Servizi s.p.a., interamente detenuta (in liquidazione dal 2010) ed alle indirette Ancitel Campania s.r.l. (in liquidazione dal 2013 e costituita nel 2005), mentre Ancidata s.r.l. e Ancitel s.r.l. sono state poste in liquidazione nel 2017 pochi anni dopo la loro creazione (rispettivamente, nel 2012 e 2009).

<sup>237</sup> Si rinvia, per i dettagli, al precedente Capitolo 1 della presente deliberazione. Per gli ordini professionali nazionali, invece, è stata rilevata una società costituita nel 2015, con procedura di liquidazione avviata poco dopo, nel 2017 (si rinvia al Capitolo 3 della presente deliberazione).

<sup>238</sup> Come esposto nel paragrafo relativo alle società controllate dai ministeri, il costo medio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni ammonta, nel 2019, a euro 36.000 annui (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, *Relazione sul costo del lavoro pubblico*, approvata con deliberazione n. 13/RCL/2020, pag. 109), cifra che cresce a 52.000 euro considerando gli oneri sociali e contributivi (cfr. Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, Conto annuale del personale 2019, sintesi, pag. 7). Pertanto, l'importo di euro 60.000, preso a riferimento come valore soglia nella presente deliberazione, seleziona le sole società palesanti un costo medio del personale superiore per circa il 20 per cento a quello registrato per i dipendenti delle PA socie.

<sup>239</sup> Poi dismessa *ex lege*, con l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (ente pubblico economico, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF).

<sup>240</sup> Dismessa a seguito dello scioglimento *ex lege* della società di primo livello, Equitalia s.p.a..

alla Regione Sardegna<sup>241</sup>); Ancidata s.r.l. in liquidazione (euro 61.001)<sup>242</sup>, controllata dall'ANCI<sup>243</sup>.

In occasione della successiva revisione periodica 2018 (in cui sono stati presi a riferimento i dati economici dell'esercizio 2017) nessuna società superava la ridetta soglia di 60 mila euro. Va precisato, in proposito che, da un lato, si era concluso, *medio tempore*, il processo legislativo di riordino delle società dell'Agenzia delle entrate (che non detiene più partecipazioni), dall'altro, non sono pervenuti i dati relativi alle società partecipate dall'ANPAL e ad alcune dell'ANCI<sup>244</sup>.

Infine, la situazione risulta immutata nell'ultima rilevazione 2019 (i cui dati economici fanno riferimento all'esercizio 2018), in cui il costo medio del personale rimane inferiore alla soglia indicata per le due società controllate dall'ANCI<sup>245</sup>, mentre per ANPAL Servizi i dati forniti in sede istruttoria non hanno permesso la ricostruzione del parametro in esame<sup>246</sup>. Tuttavia, in base al bilancio dell'esercizio 2018, risulta pari a 57.132<sup>247</sup>, anche se sale fino a euro 59.954 nel 2019<sup>248</sup>.

Queste Sezioni riunite ribadiscono come sia necessario che, nei piani di revisione periodica, siano esplicitate le motivazioni per le quali si ritiene che i costi del personale e, in generale, di funzionamento, non necessitino di interventi di contenimento (come da parametro sulla base del quale il processo di revisione deve essere implementato, ex art. 20, comma 1, lett. *f*, TUSP), anche tenendo conto dei livelli retributivi del mercato in cui opera la singola società, al fine di rendere coerenti le politiche stipendiali aziendali<sup>249</sup>.

**2.6.1.** Sul punto, va sottolineato, come già esposto nel precedente capitolo (paragrafo 1.8), che l'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 impone alle amministrazioni socie di fissare,

<sup>241</sup> Mentre Italia Lavoro s.p.a., poi ridenominata ANPAL Servizi s.p.a., unica società detenuta direttamente, mostrava un costo medio *pro capite* inferiore (euro 57.190).

<sup>242</sup> Oggetto di dismissione per effetto dello scioglimento della società di primo livello (Ancitel s.p.a.).

<sup>243</sup> Mentre Ancitel s.p.a. e Comunicare Anci comunicazione ed eventi s.r.l., le due società controllate non in liquidazione al momento della revisione straordinaria, mostravano un costo medio, rispettivamente pari a euro 53.664 ed euro 53.959.

<sup>244</sup> Si tratta delle società ANCI Servizi s.r.l., interamente detenuta, e di Ancitel Campania s.r.l. e Ancitel Sardegna s.r.l., indirettamente controllate, tutte comunque in fase di liquidazione.

<sup>245</sup> Ancitel s.p.a. (euro 56.244) ed Anci comunicazioni ed eventi s.r.l. (euro 51.395). Anche nella rilevazione in esame non sono stati inseriti i dati relativi alle altre società già in liquidazione.

<sup>246</sup> ANPAL, come già riferito, non avendo approvato formalmente i piani di revisione periodica di cui all'art. 20 TUSP, ha fornito, in sede istruttoria, i chiarimenti richiesti, ma dalle schede prodotte tale dato non risulta desumibile.

<sup>247</sup> Frutto del rapporto fra il costo complessivo del personale, esposto nel conto economico 2018, euro 33.360.103, e numero medio dei dipendenti, pari a 583,91.

<sup>248</sup> Frutto del rapporto fra costo complessivo del personale, da modello CE 2019, euro 34.068.878, e numero medio dei dipendenti, pari a 568,25.

<sup>249</sup> Potenzialmente funzionali, nel caso di affidamenti c.d. *in house*, a costituire uno degli elementi a supporto della motivazione di congruità economica del contratto, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

con propri provvedimenti, per le “*società a controllo pubblico*”<sup>250</sup>, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale (da attuare anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale), escluse quelle quotate in mercati regolamentati (in ragione della deroga presente nell’art. 1, comma 5, del TUSP). Il successivo comma 6 completa il preceitto, prescrivendo che, a loro volta, le società garantiscano il perseguitamento degli obiettivi posti dal socio tramite propri provvedimenti, da recepire, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello<sup>251</sup>.

Le schede indicate ai piani di revisione, inserite nel *Portale partecipazioni* del MEF, richiedono, pertanto, di precisare se “*l’amministrazione [abbia] fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata*”.

Tuttavia, facendo riferimento alle sole società a controllo pubblico mantenute in base all’ultimo piano di revisione periodica 2019 (riportate nella Tabella 2.8 allegata alla presente deliberazione), gli enti soci ANPAL e ANCI non risultano aver adottato le direttive prescritte dall’art. 19 TUSP per le società ANPAL Servizi s.p.a. ed ANCI Comunicazione ed eventi s.r.l. (le uniche a controllo pubblico per le quali è stato deliberato il mantenimento), oltre che per ANCI Digitale s.p.a., costituita in seguito, e per la quale sussiste, al momento, analogo inadempimento.

In sede di interlocuzione istruttoria, ANCI ha precisato che la società *in house* ANCI Digitale s.p.a. è stata costituita, nel 2019, previa verifica della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, palesata da un documento di analisi triennale. Quest’ultimo, parte integrante, come già esaminato, della delibera di autorizzazione alla costituzione, rappresenterebbe il provvedimento che fissa gli obiettivi triennali sul complesso delle spese di funzionamento, comprensive di quelle per il personale. La risposta conclude sottolineando che, come previsto nell’atto costitutivo, il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020, momento in cui sarà possibile effettuare le prime valutazioni a consuntivo.

Per ANCI Comunicazione ed eventi s.r.l., società *in house* unipersonale, ANCI ha riferito che la società ha trasferito, nel 2015, la sede operativa, condividendo gli uffici dell’Associazione e rimborsando il costo delle postazioni occupate, opzione che ha

<sup>250</sup> Per la cui definizione si rinvia all’art. 2, lett. *b*) ed *m*), del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché alla deliberazione delle scriventi Sezioni riunite n. 11/QMIG/2019, nonché alle sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte n. 16/2019/EL, n. 17/2019/EL e n. 25/2019/EL.

<sup>251</sup> L’art. 19, comma 7, TUSP dispone, altresì, che i provvedimenti ed i contratti indicati siano pubblicati sul sito internet istituzionale della società e dell’amministrazioni socia, con specifiche sanzioni in caso di inadempienza.

consentito di contenere gli oneri di funzionamento. Gli emolumenti del personale, invece, sono integrati da un accordo aziendale, che ricalca le misure presenti nel contratto integrativo dei dipendenti ANCI. Alla luce di quanto esposto, ANCI, in qualità di socio, non ha ritenuto di dover adottare ulteriori direttive volte a fissare obiettivi di contenimento, considerandoli già stabiliti in sede di definizione del *budget* annuale. La società, peraltro, negli ultimi tre esercizi (2017-2019), avrebbe progressivamente contratto i costi di personale, anche in presenza di un leggero aumento del valore della produzione, con un rapporto fra i due importi che si attesta su una media inferiore al 22 per cento (in base ai dati rilevabili dalle schede allegate ai piani di revisione, il costo medio *pro capite* del personale scende fra il 2017 ed il 2018 da 54.876 a 51.396<sup>252</sup>).

ANPAL, da parte sua, nella risposta del 15 settembre 2019, ha riferito che i provvedimenti di regolamentazione del costo di funzionamento e per il personale, prescritti dall'esposto art. 19, comma 5, del TUSP, sono in fase di elaborazione e che, una volta adottati, saranno trasmessi a queste Sezioni riunite.

## **2.7. L'adeguata articolazione ed i compensi degli organi di amministrazione e controllo**

Come esposto, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 dispone che l'organo di amministrazione delle “società a controllo pubblico” sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3 consente, tuttavia, all'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, di essere governata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri<sup>253</sup>. La delibera assembleare va trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 (nonché alla struttura di monitoraggio del MEF, di cui all'art. 15), individuata, nel caso delle società controllate dagli enti pubblici nazionali, non soggetti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge n. 259 del 1958, nelle Sezioni riunite in sede di controllo.

Facendo riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2018 (momento preso in considerazione dall'ultima rilevazione periodica 2019), è stato accertato che non vi sono società a controllo pubblico che abbiano optato per l'organo di amministrazione collegiale

<sup>252</sup> Il bilancio d'esercizio 2019 palesa, invece, una crescita del ridetto costo medio (euro 55.425, frutto del rapporto fra la voce B9) del conto economico, euro 609.683, ed il numero dei dipendenti, pari a 11, indicato in nota integrativa).

<sup>253</sup> Ovvero di adottare uno dei sistemi alternativi previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

senza adottare l'apposita delibera giustificatrice prescritta dall'art. 11 del TUSP (si rinvia, per i dettagli, alla Tabella 2.9 allegata alla presente deliberazione). Gli unici inadempimenti rilevati riguardano, infatti, in disparte le società poste in liquidazione (volontaria o *ex lege*) per effetto dei due precedenti piani di razionalizzazione, una controllata dall'ANCI (Ancitel s.p.a., amministrata da un consiglio a cinque membri), sciolta nei primi mesi del 2019 (mentre ANCI Digitale s.p.a., costituita nel 2019, ha optato per l'amministratore unico, affiancato, per la gestione ordinaria, da un direttore generale).

2.7.1. Per quanto concerne, invece, gli emolumenti erogabili agli organi di amministrazione delle società controllate dagli enti pubblici nazionali, l'art. 11, comma 6, del TUSP, come già illustrato, ha rimesso ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società, parametrando, in proporzione, il limite dei compensi massimi da corrispondere agli amministratori ed ai titolari degli organi di controllo<sup>254</sup>.

Il decreto in parola, a distanza di oltre quattro anni dall'entrata in vigore del TUSP non è stato ancora emanato. Pertanto, in ragione del descritto ritardo, rimane in vigore la norma transitoria dettata dal comma 7 dell'art. 11, in base alla quale resta ferma la disposizione di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, per la quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento di quanto complessivamente sostenuto nell'anno 2013<sup>255</sup>.

In base ai dati desumibili dalle schede analitiche allegate ai piani di revisione, straordinaria e periodica, nonché a quelli reperiti sui siti internet istituzionali (elencati nella Tabella 2.9 allegata alla presente deliberazione), nessuna società controllata dagli enti

---

<sup>254</sup> Compenso che, come noto, non può eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche di quanto corrisposto da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Al decreto in parola sono rimessi, altresì, i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, con la sanzione della mancata erogazione *“in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore”*.

<sup>255</sup> La limitazione in esame è stata oggetto di varie conferme da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Sez. reg. contr. Basilicata, deliberazione n. 10/2018/PAR; *id.*, Liguria, deliberazioni n. 90/2016/PAR e n. 29/2020/PAR), nonché nell'atto di orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF ex art. 15 TUSP del 10 giugno 2019.

pubblici nazionali in esame risulta aver elevato, nel corso del triennio 2016-2018 (oggetto delle rilevazioni nei tre piani sinora approvati), il compenso complessivo attribuito agli amministratori<sup>256</sup>.

Inoltre, escludendo le società già dismesse (volontariamente o *ex lege*), nonché quelle in liquidazione, l'accertamento dell'osservanza del limite del 2013 (meno il 20 per cento) mantenuto, interinalmente, dal TUSP, è stato, di fatto, limitato alla società ANPAL Servizi (il cui amministratore unico, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. n. 150 del 2015, in quanto contemporaneamente presidente di ANPAL, espleta l'incarico senza diritto a ulteriore compenso<sup>257</sup>) e ANCI Comunicazione ed eventi s.r.l., che risulta aver ridotto l'emolumento dell'amministratore unico dai 167 mila euro del 2015 ai 70 mila del 2018<sup>258</sup>.

### **3. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI**

#### ***3.1. Il potere di controllo della Corte dei conti sui piani di revisione societaria adottati dagli ordini professionali***

Preliminariamente, va evidenziato, come si può evincere dalle risposte istruttorie di alcuni consigli degli ordini professionali nazionali, che la sottoposizione alla normativa dettata dal d.lgs. n. 175 del 2016, non è dagli stessi univocamente accettata.

In primo luogo, a parere del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, il Testo unico sulle società pubbliche ripropone la questione, già oggetto di contestazione in altre situazioni<sup>259</sup>, se un mero rinvio, contenuto in una norma legislativa, per la determinazione

---

<sup>256</sup> Limitando una breve analisi alle sole società che, in base ai dati esposti nella tabella 2.9 allegata alla presente deliberazione, presentano un costo per gli amministratori apparentemente elevato, va precisato che IN.SAR. s.p.a., partecipata indirettamente (44,61 per cento) da ANPAL (sciolta nel 2019), al momento della revisione straordinaria, era amministrata da un CdA a 3 membri, avente un costo complessivo pari a 145 mila euro annui (oltre a un organo di controllo, sempre a tre membri, avente un onere di 77 mila euro). In quella sede, era stato programmato un ris.p.a.rmio per 35 mila euro annui per i componenti del CdA e di 38 mila euro per il collegio sindacale.

Anche Ancitel s.p.a., controllata da ANCI al 57,24 per cento (oggetto di programmato scioglimento, poi concretizzato nel 2019), in base ai dati esposti nella prima revisione periodica, era amministrata da un CdA a 5 membri, con un compenso complessivo pari a 240 mila euro (a fronte di un fatturato medio nell'ultimo triennio di circa 12 milioni di euro). Simile la situazione di Ancitel energia e ambiente (partecipata da ANCI al 10 per cento e oggetto di programmata alienazione) che, in base al provvedimento di revisione straordinaria, era amministrata da un CdA a 5 membri, per un compenso complessivo di 309.000 euro (che, nel provvedimento di revisione periodica 2018, si riduce a euro 269.000) a fronte di 2,7 milioni di fatturato, pari a circa il 10 per cento del totale.

<sup>257</sup> La speciale norma di legge in esame fa eccezione alla regola generale di incompatibilità fra cariche nell'ente socio e incarichi nella società controllata, posta dall'art. 9 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo"), allineandosi, invece, al principio di gratuità imposto dall'art. 11, comma 8, del TUSP in caso di cariche sociali affidate a dipendenti dell'ente socio.

<sup>258</sup> Anche il numero dei componenti dell'organo di controllo di riduce da 5 a 3 (mantenendo inalterato il compenso, che, già in precedenza, si attestava a poco più di 17 mila euro annui complessivi).

<sup>259</sup> Per esempio, per l'applicazione di norme di coordinamento della finanza pubblica.

dei soggetti destinatari, all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, possa automaticamente ricondurre all'interno gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici.

In proposito, il Consiglio dei consulenti del lavoro ha sottolineato che, nell'ambito di varie discipline di settore (tra cui, anticorruzione, trasparenza, pubblico impiego, *spending review*, etc.), il legislatore ha dedicato agli ordini professionali una disciplina particolare e, talvolta, derogatoria, in ragione della loro singolare natura di enti pubblici non economici a carattere associativo, con aspetti tanto di carattere privatistico che pubblicistico.

La stessa Corte di Cassazione<sup>260</sup>, che pure si è espressa in alcuni casi in favore dell'applicazione agli ordini professionali di alcuni istituti prettamente pubblicistici, ha ricordato come il mero richiamo all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 vada opportunamente accompagnato, al fine di ricomprendervi gli ordini professionali, da una attenta disamina delle finalità della legge di riferimento e dell'attinenza con la peculiare natura dei predetti enti.

Nello specifico, il Consiglio dei consulenti del lavoro, pur non sottraendosi ai riscontri istruttori richiesti, ha sottolineato che le finalità del d.lgs. n. 175 del 2016, in tema di piani di revisione delle partecipazioni societarie, non siano direttamente compatibili con la natura degli ordini professionali, posto che questi ultimi, per previsione legislativa, non gravano sulla spesa pubblica e, salvo espressa disposizione normativa, devono adeguarsi, tenendo conto delle relative peculiarità, unicamente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa.

**3.1.2.** Analoga e maggiormente circostanziata è l'opinione del Consiglio nazionale forense, che ha rappresentato<sup>261</sup> come gli adempimenti posti dal Testo unico delle società pubbliche non siano direttamente applicabili agli ordini professionali. La ricostruzione risulterebbe ulteriormente avvalorata dalle modifiche apportate, di recente, all'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La disposizione in parola prevede, in primo luogo, al comma 2, che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa *"in equilibrio economico e finanziario"* sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-

---

<sup>260</sup> Il riferimento, pur non esplicitato, è alla sentenza 14 ottobre 2011, n. 21226, richiamata, come riportato più avanti, anche da altri ordini professionali.

<sup>261</sup> Risposta istruttoria del 3 marzo 2019.

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135<sup>262</sup> (mentre, ai fini delle assunzioni, resta fermo quanto prescritto dall'art. 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>263</sup>). In particolare, poi, al successivo comma 2-bis, la norma precisa che gli ordini ed i collegi professionali, *“con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità”*, ai principi del d.lgs. n. 165 del 2001 (ad eccezione dell'art. 4) e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (ad eccezione dell'art. 14, nonché del titolo III) e *“ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”*. Nello specifico, la formulazione del comma in parola deriva dalla novella operata dall'art. 50, comma 3-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, da un lato, ha rafforzato la limitazione *“ai principi generali”* con l'aggettivo *“soli”* e, dall'altro, ha precisato che questi ultimi siano riferiti non alla generica *“spesa”*, ma a quella *“pubblica ad essi relativi”*.

In sede di successiva interlocuzione<sup>264</sup>, il medesimo Consiglio nazionale forense ha evidenziato come gli obblighi di comunicazione posti dagli artt. 20 e 24 del TUSP siano funzionali a consentire il monitoraggio della spesa ed a razionalizzare il comparto delle società pubbliche, affetto da una ipertrofia impropria, specie sul versante dei servizi pubblici locali (non a caso le uniche sanzioni espresse, introdotte dalla normativa in caso di inadempienza, sono dirette agli enti locali<sup>265</sup>). Invece, da un lato, le spese del Consiglio nazionale forense, come dagli ordini forensi circondariali, non gravano sulla finanza pubblica e, dall'altro, il richiamo all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, utilizzato da numerose previsioni di legge dedicate al settore pubblico, non sarebbe di per sé idoneo, sempre e comunque, a ricoprendere la platea degli ordini professionali. Il CNF richiama, in proposito, una sentenza del giudice amministrativo, che ha escluso la soggezione degli ordini professionali alla normativa sulla contabilità generale dello Stato, ritenendo che, ai fini dell'applicazione di determinati plessi normativi, siano necessarie previsioni legislative che li richiamino espressamente (cfr. TAR Sicilia, sez. Catania, 5 dicembre 2018, n. 2307). Si

<sup>262</sup> La norma aveva imposto alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici nazionali una riduzione percentuale delle dotazioni organiche del personale.

<sup>263</sup> Inoltre, per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica (con formazione di silenzio assenso, decorso quindici giorni).

<sup>264</sup> Risposta istruttoria del 12 novembre 2019.

<sup>265</sup> Può farsi rinvio alla sanzione pecuniaria disposta dall'art. 20, comma 1, del TUSP.

tratterebbe di indirizzo giurisprudenziale consolidato, inaugurato da una pronunzia della Corte di Cassazione (sentenza n. 21226/2011<sup>266</sup>) e confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, n. 3043/2016<sup>267</sup>).

I richiami al comparto pubblico debbono, pertanto, prosegue il CNF, essere contestualizzati nell'ambito delle varie discipline di settore, e, in concreto, l'applicabilità o meno di taluni precetti anche in capo agli ordini professionali non può che risultare da una valutazione delle finalità specifiche delle discipline considerate, nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del quadro giuridico, che bilanci la natura pubblica dell'ente professionale con l'altrettanto indiscussa specialità di una figura soggettiva prevista dall'ordinamento quale ente esponenziale di comunità professionali<sup>268</sup>.

Infine, nella risposta istruttoria del 18 settembre 2020, il Consiglio nazionale forense ha sottolineato come quanto sopra rappresentato si raccordi con l'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 175 del 2016, in base al quale le disposizioni del TUSP *“sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*. Di conseguenza, dal momento che il CNF esercita la propria attività con risorse private<sup>269</sup>, non possono trovare applicazione le misure tese al conseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa, tra cui quelle aventi fonte nei piani di revisione societaria. Il solo obbligo che grava sul CNF sarebbe di adeguarsi ai principi, attraverso regolamenti autonomi.

<sup>266</sup> La pronuncia ha escluso la soggezione degli ordini professionali al generale controllo sulla gestione, attribuito alla Corte dei conti dall'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

<sup>267</sup> La sentenza, tuttavia, riguarda la riconducibilità delle università non statali alla nozione di *“pubblica amministrazione”*, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dettate dal d.lgs. n. 33 del 2013, senza che, dal percorso motivazionale, emergano riferimenti alla natura giuridica, e conseguente disciplina applicabile, degli ordini professionali.

<sup>268</sup> Il CNF sottolinea la riconduzione degli ordini alle formazioni sociali protette dall'art. 2 della Costituzione, la cui autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale è garantita dalla legge, che li sottopone alla vigilanza esclusiva del Ministro della giustizia (per gli ordini degli avvocati, art. 24 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*).

<sup>269</sup> Tale circostanza, propria anche degli altri ordini professionali, ha indotto, fra l'altro, la Corte di Giustizia europea (decisione 12 settembre 2013, causa C-526/2011) a negarne la configurazione in termini di *“organismi di diritto pubblico”* e, di conseguenza, ad escludere l'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici. Sulla portata di tale pronuncia (riferita ad un ordine professionale tedesco) è intervenuta, peraltro, la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 giugno 2017, n. 687, che ha sottolineato come la connotazione degli ordini professionali, nel nostro ordinamento, quali *“enti pubblici non economici”* consente di ricondurli nell'ambito soggettivo di applicabilità del d.lgs. 50 del 2016 (che, all'art. 3, comma 1, lett. a), li comprende fra le *“amministrazioni aggiudicatrici”*). Peraltro, l'ANAC evidenzia come gli ordini professionali siano, altresì, in possesso di tutti i requisiti richiesti per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico (art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016).

3.1.3. Similari le osservazioni prospettate dall'Ordine dei giornalisti<sup>270</sup>, che, pur procedendo a titolo di leale collaborazione istituzionale ai riscontri istruttori, ha sottolineato come il rinvio, da parte del d.lgs. n. 175 del 2016, per la definizione del proprio ambito soggettivo di applicazione, alle “*amministrazioni pubbliche*” di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non può valere, *tout court*, ad attrarre anche gli ordini professionali (nazionali e territoriali). Anche l'Ordine in parola pone a fondamento quanto disposto dal citato art. 2, comma 2-*bis*, del d.l. n. 101 del 2013, in base al quale le norme del Testo unico del pubblico impiego costituiscono meri principi ai quali adeguarsi tenendo conto delle proprie peculiarità, prima fra tutte l'assenza di costi per la finanza pubblica.

Gli ordini professionali, prosegue, hanno natura di enti pubblici a struttura associativa, le cui funzioni fondamentali sono la tenuta degli albi e il controllo della condotta dei professionisti. Non gravano sulla fiscalità generale, in quanto si finanziano unicamente con le quote versate dai propri iscritti, e tale elemento è posto a fondamento dell'ampia autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, riconosciuta dalla legge. Di conseguenza, il legislatore si sarebbe preoccupato, di volta in volta, di estendere espressamente agli ordini professionali, con specifiche disposizioni, la disciplina riguardante, in generale, le pubbliche amministrazioni<sup>271</sup>.

Il d.lgs. n. 175 del 2016, invece, rinvia alla nozione generale di pubblica amministrazione, ma non contiene alcuna espressa menzione della categoria degli ordini professionali e, pertanto, il Consiglio dei giornalisti ritiene che, nel silenzio della norma, l'estensione non possa avvenire attraverso un'attività interpretativa<sup>272</sup>.

Il Consiglio in parola ricorda, altresì, come l'ordinamento si sia orientato verso una “*nozione funzionale*” di ente pubblico, in base alla quale uno stesso soggetto può avere la natura pubblica a certi fini (e applicazione della relativa disciplina), mentre può conservare, ad altri fini (e relativi regimi normativi), natura privatistica (cita, ad esempio, Consiglio di Stato, sentenza n. 2307/2018<sup>273</sup>). Non si potrebbe ritenere, in altri termini, che il

<sup>270</sup> Per inciso, l'Ordine in parola ha sottoposto medesime considerazioni al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze in occasione della registrazione al *Portale partecipazioni*, predisposto per la rilevazione dei provvedimenti prescritti dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché dei dati richiesti dall'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014.

<sup>271</sup> Come affermato dalla già citata sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 2307/2018.

<sup>272</sup> In proposito, richiama anche la sentenza Corte costituzionale n. 405/2005, per la quale la disciplina in materia di ordini professionali può essere adottata esclusivamente dal legislatore statale.

<sup>273</sup> La sentenza ha escluso la sottoposizione degli ordini professionali (in particolare, dei medici chirurghi e odontoiatri) alle regole procedurali del Regolamento di contabilità di Stato (art. 37 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), dettate in materia di contratti attivi (e conseguente giurisdizione del giudice amministrativo), in assenza di un'espressa disposizione di

riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblica a certi fini ne implichì, in modo automatico, la integrale sottoposizione alla disciplina che riguarda la pubblica amministrazione.

Il suddetto orientamento sarebbe stato codificato in varie fonti normative, tra le quali, l'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. n. 33 del 2013<sup>274</sup>, che estende la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile, anche “*agli enti pubblici economici e agli ordini professionali*”. Similare l'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in base al quale il Piano nazionale anticorruzione costituisce atto di indirizzo, ai fini dell'adozione dei piani triennali, non solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche per gli altri soggetti di cui all'esposto art. 2-bis, comma 2 (fra i quali, come visto, sono citati espressamente gli ordini professionali).

La ricostruzione operata rispecchierebbe, infine, l'orientamento della Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 21226/2011, secondo cui gli ordini professionali non sono sottoposti al controllo sulla gestione della Corte dei conti (art. 3, comma 4, legge n. 20 del 1994), in ragione del fatto che detti enti non beneficiano di alcun contributo pubblico che giustifichi il controllo della magistratura contabile. Come tali, esulerebbe anche la *ratio* sottostante agli obblighi di rilevazione posti dal TUSP.

**3.1.4.** Le scriventi Sezioni riunite osservano che l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016 dispone che, “*ai fini del presente decreto*”<sup>275</sup>, si intendono per amministrazioni pubbliche, “*le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*”.

A sua volta, il richiamato art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che, per “*amministrazioni pubbliche*”, si intendono, oltre alle amministrazione dello Stato (compresi

---

richiamo nel proprio ordinamento (come, ricorda la medesima sentenza, accade per altri enti pubblici, se l'ordinamento non prevede analogo richiamo). Invece, nei precedenti citati in motivazione, era stata riconosciuta la natura pubblica degli ordini professionali ad altri fini, in particolare per l'applicazione delle disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici e di reclutamento del personale (Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4496). A supporto della decisione, tuttavia, la sentenza in esame n. 2307/2018 richiama quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che le disposizioni dettate nei confronti delle PA possano estendersi agli ordini professionali, pur qualificati come enti pubblici non economici (si veda, per esempio, per l'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di riordino delle professioni sanitarie), solo in caso di espressa previsione.

<sup>274</sup> Decreto di “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

<sup>275</sup> La puntualizzazione legislativa sottolinea l'approccio funzionale, ormai usuale, del legislatore nazionale (mutuato dall'ordinamento comunitario), che, in ragione della materia oggetto di disciplina e degli obiettivi da perseguire, utilizza una nozione più o meno ampia di “*pubblica amministrazione*” (può farsi rinvio, per esempio, a Cons. Stato, ad. plen., sentenza 18 aprile 2018, n. 9).

gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le aziende ad ordinamento autonomo), agli enti territoriali e loro consorzi e associazioni, alle istituzioni universitarie, agli istituti autonomi case popolari e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende degli enti del Servizio sanitario nazionale, *“tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”*, aggregato quest’ultimo in cui sono ricondotti, dalle varie leggi istitutive, gli ordini e le federazioni professionali<sup>276</sup>.

Inoltre, al fine di valutare la materia all’interno della quale si collocano le disposizioni del Testo unico sulle società pubbliche, appare opportuno sottolineare come l’art. 1, comma 2, del decreto puntualizzi che queste ultime *“sono dettate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*.

Come evidente, l’obiettivo del legislatore non è limitato alla razionalizzazione e riduzione della spesa, al cui interno si collocano le norme di coordinamento della finanza pubblica, per le quali il citato art. 2, comma 2-bis, del d.l. 101 del 2013 riduce l’osservanza, da parte degli ordini professionali, nazionali e territoriali, *“ai soli principi generali...ad essi relativi”*, ma si estende alla valutazione dell’efficiente gestione delle partecipazioni societarie, nonché alla promozione della concorrenza e del mercato.

Pertanto, appare riduttivo affermare che le disposizioni del Testo unico non possano trovare diretta applicazione nei confronti di quegli enti pubblici (non solo gli ordini professionali), nazionali e territoriali, che, in quanto finanziati dalla propria collettività di riferimento, non gravano sulla finanza pubblica complessiva.

Pur prescindendo dalla circostanza che la contribuzione è imposta obbligatoriamente a tutti gli iscritti (con caratteri che appaiono propri della tassazione<sup>277</sup>), pena l’applicazione di specifiche sanzioni (interdittive all’esercizio della professione<sup>278</sup>), si tratta, comunque, di prospettazione che coglie solo uno degli obiettivi che il legislatore nazionale si è posto con l’approvazione delle norme in materia di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Sul punto, appare opportuno ricordare come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 144/2016, abbia ricondotto le disposizioni dettate dall’art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014 (che, anche nel contenuto dispositivo, costituiscono l’antecedente temporale

<sup>276</sup> Cfr., per esempio, art. 24, comma 3, della legge n. 247 del 2012, per gli ordini professionali forensi; l’art. 4 della legge n. 3 del 2018 per gli ordini delle professioni sanitarie; art. 6, comma 3, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, per i dotti commercialisti e gli esperti contabili; etc.

<sup>277</sup> Cfr. Cass. civ., Sezioni unite, sentenze 26 gennaio 2011 n. 1782 e 24 marzo 2017, n. 76667.

<sup>278</sup> Cfr., per esempio, per l’ordinamento forense, l’art. 29, comma 6, della legge n. 247 del 2012.

dei piani di revisione, straordinaria e periodica, imposti dagli artt. 20 e 24 del TUSP) non solo alla materia del “*coordinamento della finanza pubblica*”<sup>279</sup>, ma anche a quelle della “*tutela della concorrenza*” e dell’“*ordinamento civile*”. Per queste ultime esiste, da un lato, una competenza esclusiva da parte dello Stato nel dettare la disciplina di riferimento<sup>280</sup>, dall’altro, non sono limitate alla posizione, nei confronti degli enti pubblici dotati di autonomia costituzionalmente riconosciuta (quali possono ritenersi gli ordini professionali, in ragione dell’art. 2 della Carta fondamentale), di sole norme di principio né di soli obiettivi di contenimento di spesa (essendo destinate, altresì, a promuovere la concorrenza fra operatori economici, nonché a dettare una disciplina uniforme dei rapporti fra privati in tutto il territorio nazionale).

Analoghe considerazioni si traggono anche dalla successive sentenze della Consulta n. 251/2016 (riferita, fra gli altri, alle disposizioni dell’art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, sulla cui base è stato poi emanato il d.lgs. n. 175 del 2016) e n. 191/2017, in cui il Giudice delle leggi ha ribadito che la disciplina dei limiti ai compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate da amministrazioni pubbliche (come la regolamentazione del conferimento e della pubblicità degli incarichi) attengono alla materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, per la quale si ravvisa l’esigenza di apprestare una disciplina uniforme a livello nazionale.

Per quanto concerne, inoltre, la prospettata non diretta applicabilità agli ordini professionali, in assenza di espresso richiamo, delle disposizioni che hanno come ambito soggettivo di applicazione le amministrazioni comprese nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, appare opportuno sottolineare che il citato art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 101 del 2013 (più volte invocato nelle osservazioni istruttorie) prescrive la sola limitazione dell’adeguamento, da parte degli ordini professionali, ai principi del testo unico sul pubblico impiego, “*tenendo conto delle relative peculiarità*”<sup>281</sup>.

Tuttavia, le norme del d.lgs. n. 175 del 2016 (fra cui, gli artt. 20 e 24 in materia di piani di razionalizzazione) non attengono all’organizzazione ed all’ordinamento del lavoro

<sup>279</sup> Peraltro, affermandone la natura di “*principio*”, con possibilità di adattamento, nella relativa attuazione, da parte degli enti pubblici dotati di autonomia, quali le Regioni ricorrenti nel ridetto giudizio di costituzionalità.

<sup>280</sup> Art. 117, comma secondo, Costituzione.

<sup>281</sup> Si tratta di limitazione già presente per altre categorie di enti pubblici. Sotto tale profilo, appare opportuno ricordare come lo stesso TUPI, all’art. 27, oltre a prevedere che le Regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, si adeguino ai principi dell’articolo 4 e del capo II del Titolo I del decreto, tenendo conto delle relative peculiarità, concede analoga facoltà agli enti pubblici non economici nazionali (mediante l’approvazione di appositi regolamenti di organizzazione).

pubblico, materia disciplinata appunto dal d.lgs. n. 165 del 2001, ma fanno solo rinvio all’elenco delle pubbliche amministrazioni in esso contenuto, per definire l’ambito soggettivo di applicazione delle proprie disposizioni. Si tratta di tecnica legislativa ormai usuale, necessaria per ragioni di chiarezza applicativa, che, per l’individuazione dei “*soggetti pubblici*” destinatari di predeterminati plessi normativi, fa riferimento, a seconda degli obiettivi prefissati e/o della materia oggetto di disciplina, ad aggregati predeterminati di enti formalizzati in altra disciplina legislativa<sup>282</sup>.

Invero, non è stata prospettata nelle argomentazioni istruttorie, né rinvenuta da queste Sezioni riunite, alcuna disposizione di legge che limiti l’osservanza delle norme che hanno, quale ambito soggettivo di applicazione, gli enti pubblici non economici, quali sono, per previsione normativa, gli ordini professionali, solo in caso di espressa menzione di questi ultimi. Al contrario, sono state rinvenute norme (fra cui, il citato art. 2, commi 2 e 2-bis, del d.l. n. 101 del 2013) che, presupposta la soggezione anche degli ordini professionali, in quanto enti pubblici, a un predeterminato sistema normativo, li hanno appositamente esclusi in ragione di una precisa scelta politico-legislativa (fondata, appunto, sulla natura di enti associativi, dotati di un particolare grado di autonomia e/o sull’auto-finanziamento da parte degli associati, etc.)<sup>283</sup>.

Va sottolineato, altresì, come l’art. 2, comma 1, del TUSP utilizzi, al fine di individuare l’ambito di applicazione soggettiva delle proprie disposizioni, una definizione particolarmente ampia, che non si ferma alle amministrazioni pubbliche formalmente intese, indicate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165<sup>284</sup>, ma si estende, oltre che ai loro “*consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti*” (includendo, pertanto, gli enti pubblici aventi natura associativa), anche agli “*enti pubblici economici*” e, fra questi, alle “*autorità di sistema portuale*”<sup>285</sup>. L’estensione palesa la volontà del legislatore di ampliare la platea dei soggetti destinatari delle norme del Testo unico, comprendendovi anche quegli enti che, pur non interamente assoggettati allo statuto delle amministrazioni pubbliche, sono finanziati da una

<sup>282</sup> Alle “*amministrazioni pubbliche*” indicate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, piuttosto che a quelle individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 200 (c.d. elenco ISTAT) ovvero, ancora, all’organismo di diritto pubblico, come definito dal Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50), in aderenza alle direttive europee in materia.

<sup>283</sup> Può farsi rinvio, per esempio, al citato art. 2, comma 2, n. 101 del 2013, che, sul presupposto implicito della soggezione anche degli ordini e collegi professionali ad una predeterminata disposizione di finanza pubblica (l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, senza che la norma in parola li citi espressamente), esclude solo quelli “*in equilibrio economico e finanziario*”.

<sup>284</sup> Al cui interno, come visto, rientrano gli ordini professionali, nazionali e territoriali, espressamente qualificati dalle varie leggi istitutive, come “*enti pubblici non economici*”.

<sup>285</sup> Cfr. art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232.

predeterminata categoria, più o meno ampia, di consociati (quali gli operatori del sistema portuale) o, comunque, utilizzando lo strumento societario in luogo delle proprie articolazioni interne, possono impattare sulla *“tutela e promozione della concorrenza e del mercato”* (cfr. art. 1 d.lgs. n. 175 del 2016).

Per quanto concerne i precedenti giurisprudenziali citati, queste Sezioni riunite osservano che la sentenza della Cassazione n. 21226/2011 ha escluso la sottoposizione degli ordini professionali al controllo sulla gestione, attribuito alla Corte dei conti dall'art. 3 commi 4 e seguenti, della legge n. 20 del 1994, fondando l'orientamento sull'insufficienza del mero richiamo, nella legge in parola, alla generica nozione di *“amministrazioni pubbliche”* (necessitante, pertanto, di ulteriore scrutinio in ordine alla *ratio* sottostante al potere di controllo esaminato, ritenuta non integrata stante l'assenza di incidenza dei bilanci degli ordini professionali sulla finanza pubblica complessiva). La Corte di Cassazione, invece, non dubita, nella medesima sentenza, che la definizione, più specifica, contenuta nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere espressamente la categoria degli *“enti pubblici non economici”*, induca a ritenere inclusi anche gli ordini professionali (a cui si rifa l'art. 2 del TUSP per definire l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, evitando di lasciare aperte differenti opzioni interpretative<sup>286</sup>).

In disparte l'illustrato argomento letterale-sistematico, anche l'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione offre argomenti a sostegno della sottoposizione degli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici, agli obblighi posti dal TUSP (e conseguente controllo della Corte dei conti).

La recente sentenza delle Sezioni unite 26 giugno 2019, n. 17118, dopo aver ricordato che la natura pubblica di tali enti (e del relativo patrimonio), era stata già affermata in precedenza (sentenza 17 maggio 1995, n. 5393), ha confermato, anche se in materia di responsabilità, quale primario criterio di individuazione della giurisdizione della Corte dei conti, la natura soggettiva (pubblica) dell'ente (mentre la provenienza delle risorse dal bilancio pubblico costituisce criterio sussidiario<sup>287</sup>, utilizzabile nel caso di giudizi instaurati nei confronti di amministratori di società private destinatarie di contributi o finanziamenti

<sup>286</sup> L'esigenza del legislatore del Testo unico sulle società pubbliche di definire in maniera quanto più possibile precisa l'ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo, delle proprie disposizioni è stata già sottolineata da queste Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 12/2019/QMIG.

<sup>287</sup> Richiama le proprie precedenti sentenze n. 295 del 9 gennaio 2013 e n. 18991 de 31 luglio 2017.

pubblici<sup>288</sup>). Invece, nel caso degli ordini professionali, precisa la Cassazione, “*non può essere posta in dubbio la natura pubblica dell'ente e la pubblicità delle sue funzioni*”.

Inoltre, la pronuncia delle Sezioni unite in parola, a differenza della sentenza n. 21226/2011, sottolinea la natura tributaria dei contributi obbligatoriamente versati dai professionisti aderenti agli ordini (richiamando la sentenza Cass., sez. un., n. 1782/2011<sup>289</sup>), nonché il collegamento della prestazione imposta ad una “*spesa pubblica*”, consistente nella “*provvista dei mezzi finanziari necessari all'ente delegato dall'ordinamento al controllo dell'albo specifico nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti*”.

Pertanto, le risorse acquisite attraverso il versamento dei contributi dagli associati, “*lungi dall'avere una mera ed esclusiva finalità privata di autofinanziamento, hanno una prevalente finalità pubblica, in quanto dirette a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli Ordini professionali*”. Di conseguenza, prosegue la Cassazione, le risorse economiche gestite dall'ordine professionale, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto di entrare nel patrimonio di un ente pubblico, ed essere destinate a fini pubblici, devono considerarsi tali.

L'assunto era già stato fatto proprio, in precedenza, dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 405/2005, aveva sottolineato come la normazione riguardante gli ordini professionali risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico, la cui salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi, nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo agli iscritti.

Anche le ultime statuzioni giurisprudenziali portano a ritenere sussistente la soggezione degli ordini professionali alle norme del Testo unico delle società pubbliche, e conseguente controllo della Corte dei conti, non solo sotto il profilo letterale-sistematico, ma anche in coerenza alla *ratio* sottostante alla normativa di riferimento (che, unitamente alla tutela della concorrenza e del mercato, su cui ci si è già soffermati, mira alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché all'efficiente gestione delle partecipazioni, cfr. art. 1 TUSP).

<sup>288</sup> In cui, per usare le parole della Cassazione, il punto di discriminio si sposta “*dalla qualità del soggetto - che ben può essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti*” (sentenza n. 295/2013).

<sup>289</sup> E la natura tributaria del contributo annuale previsto a favore dei Consigli dell'ordine di appartenenza è stata ribadita dalle Sezioni unite con la sentenza n. 7666 del 24 marzo 2017.

### **3.2. Ambito di estensione soggettiva del controllo**

In base ai dati presenti nel *Portale partecipazioni* del MEF, nonché a quelli reperiti sui rispettivi siti internet istituzionali, gli ordini professionali nazionali oggetto di analisi sono stati i seguenti:

1. Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
2. Collegio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
3. Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori;
4. Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali;
5. Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari;
6. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
7. Consiglio nazionale forense;
8. Consiglio nazionale geologi;
9. Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati;
10. Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
11. Consiglio nazionale degli ingegneri;
12. Consiglio nazionale del notariato;
13. Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati;
14. Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
15. Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari;
16. Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali;
17. Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
18. Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi;
19. Federazione nazionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici;
20. Federazione ordini farmacisti italiani;
21. Federazione nazionale dell'Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri;
22. Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica;
23. Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche;
24. Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi;
25. Federazione nazionale degli ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
26. Federazione nazionale ordine veterinari italiani.

### 3.3. Revisione straordinaria e prima periodica - dati generali

In sede di revisione straordinaria, in base ai provvedimenti ricevuti ed alle schede inserite nel *Portale partecipazioni* del MEF, gli ordini professionali nazionali adempienti erano stati solo tre (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; il Consiglio nazionale del notariato; il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati). Ognuno di essi risultava detenere partecipazioni societarie, più avanti illustrate.

Con lettera istruttoria del 28 ottobre 2019 è stata chiesta, a tutti gli ordini nazionali non adempienti, la situazione esistente al 23 settembre 2016 (data presa a riferimento dall'art. 24 del TUSP) ed al 31 dicembre 2017 (da considerare, in ragione del combinato disposto degli artt. 20 e 26 TUSP, per la prima revisione periodica, da effettuare entro fine 2018).

In riscontro, hanno comunicato la detenzione di partecipazioni societarie il Consiglio nazionale degli attuari, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, il Consiglio nazionale forense e la Federazione nazionale veterinari italiani. Sono pervenute, inoltre, n. 18 dichiarazioni negative<sup>290</sup>, mentre uno è rimasto inadempiente<sup>291</sup>. Hanno, inoltre, comunicato di non detenere partecipazioni, senza, tuttavia, distinguere fra revisione straordinaria e prima periodica (aventi, come esposto, due momenti temporali differenti di rilevazione) altri quattro ordini professionali<sup>292</sup>

Nello specifico, il Consiglio nazionale degli attuari ha attestato la partecipazione nella società *Sviluppo iniziative attuariali s.r.l.* (di seguito, anche SIA s.r.l.), controllata al 55 per cento, e detenuta, per il restante 45 per cento, dall'Ordine nazionale degli attuari.

Il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori ha comunicato la partecipazione in una società, senza specificare, tuttavia, gli estremi dei piani di razionalizzazione adottati. Dalle schede inviate si evince che la società *Easytaly agenzia*

<sup>290</sup> Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; Consiglio dell'Ordine nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati; Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali; Consiglio nazionale degli ingegneri; Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetricia; Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti; Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati; Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali; Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; Federazione nazionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici; Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche; Federazione nazionale Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri; Consiglio nazionale geologi; Federazione dell'Ordine dei farmacisti italiani.

<sup>291</sup> Si tratta del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, che, tuttavia, in occasione delle revisioni periodiche 2018 e 2019 ha dichiarato di non detenere partecipazioni societarie.

<sup>292</sup> Collegio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati; Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari; Consiglio nazionale consulenti del lavoro; Consiglio Ordine nazionale dei biologi.

per la *semplificazione s.r.l.* (partecipata al 30 per cento) sarebbe stata costituita nel 2015, con attività già cessata a inizio 2017<sup>293</sup>.

Il Consiglio nazionale forense ha comunicato di partecipare, tramite la Fondazione per l'avvocatura italiana (FAI), al capitale della società *Diritto e ragione s.r.l.*, valutato quale ente strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in aderenza a quanto previsto dall'art. 35, lett. *p*), della legge n. 247 del 2012 (disciplina dell'ordinamento forense), ai sensi del quale il CNF “*cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse generale*”.

La Federazione nazionale veterinari italiani detiene una partecipazione nella società *Veterinari editori s.r.l.* (avente un valore pari a 5.000 euro, corrispondente al 50 per cento del capitale), costituita unitamente alla Cassa di previdenza dei medici veterinari (ENPAV), che cura la pubblicazione e la distribuzione mensile della rivista ufficiale di comunicazione sia della Federazione sia della Cassa.

Quanto sopra premesso, sulla base dei provvedimenti, delle schede inserite nel *Portale partecipazioni* del MEF e dei dati acquisiti in sede istruttoria, la situazione delle partecipazioni societarie dichiarate dagli ordini professionali nazionali, al 23 settembre 2016, risultava essere la seguente (si rinvia, per i dettagli, alla Tabella 3.1 allegata alla presente deliberazione).

TAVOLA 13

ORDINI NAZIONALI - REVISIONE STRAORDINARIA - RILEVAZIONE AL 23 SETTEMBRE 2016 - DATI GENERALI

Ordine professionale nazionale socio	Numero società	Tipologia di partecipazione	
		dirette	indirette
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari	1	1	
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	3	3	
Consiglio nazionale del notariato	3	2	1
Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati	1	1	
Federazione nazionale veterinari italiani	1	1	
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori	1	1	
Consiglio nazionale forense	1		1
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

Il numero complessivo risultava pari a 11, di cui tre detenute dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tre dal Consiglio nazionale del notariato

<sup>293</sup> Nel sito internet istituzionale del Consiglio (sezione “*Amministrazione trasparente*”) la società risulta esistente, invece, fino al 2018 (dal 2019, invece, è attestata l'assenza di partecipazioni).

e una dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, dal Consiglio nazionale attuari, dalla Federazione nazionale ordine veterinari italiani, dal Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e dal Consiglio nazionale forense.

Le società in parola risultano ripartite in società per azioni (4) e a responsabilità limitata (7), di cui 9 partecipate in via diretta e 2 in via indiretta (una detenuta dal Consiglio nazionale del notariato ed una seconda dal Consiglio nazionale forense, entrambe tramite una fondazione), mentre non risultano presenti società quotate e di diritto singolare (secondo le definizioni fornite, rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del TUSP).

Al momento della revisione periodica 2018 (rilevazione al 31 dicembre 2017), sulla base dei provvedimenti e delle schede inserite nel *Portale* del MEF, risultavano mantenere partecipazioni societarie i seguenti ordini professionali nazionali:

- Consiglio nazionale attuari;
- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Consiglio nazionale del notariato;
- Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati;
- Federazione nazionale ordine veterinari italiani.

A questi ultimi, alla luce delle informazioni fornite in sede di interlocuzione istruttoria, vanno aggiunti il Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori ed il Consiglio nazionale forense (si rinvia, per i dettagli, alla Tabella 3.2 allegata alla presente deliberazione).

TAVOLA 14

## ORDINI NAZIONALI - REVISIONE 2018 - RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 - DATI GENERALI

Ordine professionale nazionale socio	Numero società	Tipologia di partecipazione	
		dirette	indirette
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari	1	1	
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	3	3	
Consiglio nazionale del notariato	3	2	1
Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati	1	1	
Federazione nazionale veterinari italiani	1	1	
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori	1	1	
Consiglio nazionale forense	1		1
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

Il numero delle società partecipate si mantiene invariato (11), senza modificazioni nemmeno nella composizione soggettiva degli ordini soci.

Immutata rimane, di conseguenza, anche la platea degli ordini nazionali che non risultavano detenerne. Tuttavia, solo sei di essi<sup>294</sup> hanno tempestivamente inviato alle scriventi Sezioni riunite la comunicazione negativa prescritta dalla legge (cfr. art. 20, comma 1, TUSP), mentre per i rimanenti<sup>295</sup>, l'assenza è stata comunicata in fase istruttoria, a volte senza far riferimento al momento temporale previsto dalla legge<sup>296</sup>.

### ***3.4. La revisione periodica 2019 - dati generali***

Nella revisione periodica 2019, sulla base dei provvedimenti pervenuti alla Sezione o inseriti nel *Portale* del MEF, risultano detenere partecipazioni societarie i seguenti ordini professionali nazionali (per i dettagli, si rinvia alla Tabella 3.3 allegata alla presente deliberazione):

- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, n. 3;
- Consiglio nazionale del notariato, n. 3;
- Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, n. 1;
- Consiglio nazionale degli attuari (e Ordine nazionale degli attuari), n. 1;
- Federazione nazionale ordine veterinari italiani, n. 1.

Anche in questo caso, pur non avendo adottato specifico provvedimento, vanno aggiunti, in base alle risultanze istruttorie:

- Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, n. 1;
- Consiglio nazionale forense, n. 1.

<sup>294</sup> Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali; Consiglio nazionale degli ingegneri; Federazione ordini farmacisti italiani; Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi; Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetricia.

<sup>295</sup> Collegio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati; Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti; Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati; Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali; Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche; Federazione nazionale Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri; Federazione nazionale Ordine dei chimici e dei fisici; Consiglio nazionale geologi.

<sup>296</sup> Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati; Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari, Consiglio Ordine nazionale dei biologi; Consiglio nazionale consulenti del lavoro.

## TAVOLA 15

## ORDINI NAZIONALI - REVISIONE 2019 - RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 - DATI GENERALI

Ordine professionale nazionale socio	Numero Società	Tipologia di partecipazione	
		dirette	indirette
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari	1	1	
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	3	3	
Consiglio nazionale del notariato	3	2	1
Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati	1	1	
Federazione nazionale veterinari italiani	1	1	
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori	1	1	
Consiglio nazionale forense	1		1
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

Pertanto, anche al 31 dicembre 2018, il numero complessivo rimane immutato, anche nella relativa distribuzione.

Tuttavia, nel provvedimento adottato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in data 27 novembre 2019, è specificato che, pur detenendo al momento della rilevazione previsto dalla legge, tre partecipazioni societarie, per le due di minoranza (in CAF Do.C. s.p.a. e Open dot com s.p.a.), di cui era stata programmata la dismissione, era imminente la chiusura della procedura di alienazione (conclusasi, in base alle schede tecniche di dettaglio, inserite nel *Portale* del MEF, con la riscossione del relativo controvalore il 10 gennaio 2020).

Il numero delle società effettivamente detenute va ridotto, inoltre, in ragione della conclusione della procedura di liquidazione della società EasyItaly Agenzie per la semplificazione s.r.l., controllata dal Consiglio nazionale degli architetti<sup>297</sup> (società, peraltro, in base alle informazioni contenute nella scheda di dettaglio<sup>298</sup>, costituita nel 2015 e posta in liquidazione, poco dopo, nel 2017).

Tutti gli altri ordini nazionali continuano a non detenere partecipazioni. In particolare, alcuni risultano adempienti all'invio della comunicazione negativa prescritta dalla legge (e

<sup>297</sup> L'informazione è tratta dalla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Consiglio (in cui, dal 2019, è attestata l'assenza di partecipazioni, a differenza degli esercizi precedenti).

<sup>298</sup> Il Consiglio degli architetti non ha fatto pervenire, né inserito nel *Portale* MEF, un provvedimento di approvazione del piano di revisione periodica 2019, né dato riscontro alla richiesta istruttoria inviata dalla scrivente Sezione.

relativo inserimento nel *Portale* del MEF)<sup>299</sup>, mentre in altri l'assenza è stata comunicata in sede istruttoria<sup>300</sup>, anche in questo caso desumendolo, a volte, implicitamente dagli atti<sup>301</sup>.

Nessun riscontro è stato fornito, invece, dal Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati e dalla Federazione ordini farmacisti italiani.

### 3.4.1. *L'adesione a enti non aventi natura societaria*

I piani di revisione o le risposte istruttorie hanno riferito, in alcuni casi, della partecipazione in fondazioni, associazioni o consorzi.

Per esempio, la Federazione nazionale dei veterinari italiani, la Federazione nazionale delle professioni infermieristiche e la Federazione nazionale dei medici, chirurghi e odontoiatri hanno comunicato la partecipazione al *Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie* (CoGeAPS), che, in base a quanto desumibile dal sito internet istituzionale, è un ente che riunisce varie federazioni professionali<sup>302</sup> coinvolte nel sistema di educazione continua in medicina (ECM). Nello specifico, in base allo statuto, il Consorzio costituisce lo strumento attuativo delle convenzioni stipulate con il Ministero della salute e con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS), tese alla gestione e certificazione dei crediti formativi, all'istituzione di un'anagrafe dei professionisti sanitari ed all'aggiornamento dei rapporti con gli enti pubblici di riferimento. Si tratta di un consorzio con attività esterna, ai sensi degli artt. 2602, e seguenti, del codice civile, e non di una società consortile (compresa, invece, nell'ambito di applicazione oggettivo del TUSP, ai sensi degli artt. 2, lett. *I*), e 3, comma 1). Risulta aver chiuso tutti gli esercizi del quinquennio 2014-2018 (ultimo rilevato nel *Portale* del MEF) in perdita (pari a 230 mila nel 2018, e giunta fino a 394 mila euro nel 2015<sup>303</sup>).

<sup>299</sup> Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; Collegio nazionale degli agrotecnici, Federazione nazionale chimici e fisici, Federazione nazionale Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri; Consiglio nazionale geologi, consiglio nazionale ingegneri ; Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetricia; Consiglio nazionale psicologi; Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali; Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche.

<sup>300</sup> Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti; Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

<sup>301</sup> Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati; Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari, Consiglio Ordine nazionale dei biologi; Consiglio nazionale consulenti del lavoro.

<sup>302</sup> Federazione nazionale ordine Medici, chirurghi e odontoiatri (F.N.O.M.C.eO.), Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (F.N.O.P.I.), Federazione nazionale Ordini veterinari italiani (F.N.O.V.I.), Federazione nazionale ordini professione ostetrica (F.N.O.P.O.), Federazione nazionale ordini farmacisti italiani (F.O.F.I.), Federazione nazionale ordini dei chimici e dei fisici (F.N.C.F.), Consiglio nazionale ordine psicologi (C.N.O.P.), Ordine nazionale dei biologi (O.N.B.), Federazione nazionale Ordini tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP).

<sup>303</sup> Dati desunti dalle schede indicate al provvedimento di approvazione del piano di revisione 2019 della Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani.

La Federazione nazionale veterinari italiani ha indicato di partecipare anche alla *Fondazione per i servizi di consulenza aziendale in agricoltura* (FondAgri), ente che funge da raccordo fra vari ordini professionali (dottori agronomi e forestali, agrotecnici e medici veterinari) e le Regioni, ai fini dell'erogazione di prestazioni accreditate di formazione e consulenza, finanziate anche dall'Unione europea, nonché al consorzio *ProfConSerzi–Servizi per le professioni*, la cui adesione, in virtù delle capacità tecniche ed economiche, è funzionale all'accreditamento nel sistema di formazione continua<sup>304</sup>.

La Federazione nazionale dei chimici e dei fisici ha indicato la partecipazione alla Rete delle professioni tecniche, all'UNI-Ente italiano di normazione e ad Accredia-Ente italiano di accreditamento<sup>305</sup>.

L'Ordine degli assistenti sociali detiene la Fondazione nazionale degli assistenti sociali<sup>306</sup>, mentre il Consiglio nazionale degli e agrotecnici laureati aderisce a tre associazioni<sup>307</sup> ed alla citata FondAgri. In entrambi i casi le motivazioni sono riportate nel provvedimento (nonché nelle risposte istruttorie).

Il Consiglio nazionale del notariato detiene la Fondazione italiana del notariato<sup>308</sup>, attraverso cui, peraltro, controlla la società N Servizi s.r.l.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha istituito la Fondazione nazionale degli ingegneri (i cui bilanci 2018 e 2019 chiudono in perdita, rispettivamente per euro 92.538 ed euro 217.216<sup>309</sup>) e aderisce all'UNI-Ente italiano di normazione ed alla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati risulta aver costituito la Fondazione *Opificium* (il cui ultimo bilancio pubblicato sul sito internet istituzionale, il 2017, registrava perdite in conto economico per 34.093<sup>310</sup>); il Consiglio nazionale dei geologi la Fondazione Centro studi del Consiglio nazionale dei geologi<sup>311</sup>.

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro detiene la Fondazione consulenti del lavoro e la Fondazione studi, che, in base a quanto riferito in sede istruttoria, svolgono,

<sup>304</sup> Entrambi chiudono gli ultimi due esercizi monitorati nel *Portale MEF* in utile.

<sup>305</sup> I bilanci d'esercizio 2018 dei tre enti registrano un utile.

<sup>306</sup> I bilanci della Fondazione in parola rilevano, negli ultimi due esercizi monitorati nei piani di revisione (2017 e 2018) una perdita (rispettivamente per euro 24.492 ed euro 32.156), mentre l'ultimo conto economico 2019 si chiude con un risultato positivo per euro 109.017.

<sup>307</sup> Agroform Calabria, Agroform Emilia-Romagna e Agroform Piemonte.

<sup>308</sup> I bilanci 2017 e 2018 (ultimi monitorati dalle schede inserite nel *Portale MEF*), chiudono in utile.

<sup>309</sup> Il conto economico 2017 faceva registrare, invece, un utile di euro 169.348.

<sup>310</sup> Anche il precedente esercizio 2016 si chiudeva in disavanzo per euro 57.986.

<sup>311</sup> In base ai dati contenuti nella scheda inserita nel Portale del MEF, la Fondazione presta servizi al Consiglio, a fronte dei quali riceve un corrispettivo annuo (pari, nel 2017, a circa 55 mila euro).

rispettivamente, attività di intermediazione e consulenza ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e di studio e aggiornamento della professione di consulente del lavoro.

Il Consiglio nazionale forense partecipata Fondazione dell'avvocatura italiana, per il cui tramite detiene la società Diritto e ragione s.r.l. I dati di bilancio della Fondazione, pubblicati sul sito internet istituzionale, evidenziano un avanzo negli esercizi 2017 e 2018 (rispettivamente, per 372 e 311 mila euro), mentre il 2019 chiude in perdita, per poco più di un milione di euro, in ragione della svalutazione di “*crediti immobilizzati*” per 1,8 milioni di euro<sup>312</sup>.

Anche il Consiglio nazionale dei geometri risulta aver costituito la Fondazione geometri italiani. Quest'ultima, in base alle schede indicate al piano di revisione 2018, ha chiuso i bilanci d'esercizio 2017 e 2018, con perdite, rispettivamente, per 1,2 e 1,4 milioni di euro (che, sulla scorta di quanto pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio, si ripetono, per 1,3 milioni di euro circa, nel 2019)<sup>313</sup>.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, infine, aderisce, con partecipazioni di minoranza, a cinque associazioni, nonché all'Organismo italiano di valutazione ed all'Organismo italiano di contabilità. Inoltre, detiene integralmente la Fondazione ADR commercialisti e la Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti<sup>314</sup>.

*3.4.1.1. L'art. 1, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 175 del 2016 precisa che, ai fini del testo unico, sono da considerare “società” (oggetto, come tali, dei piani di revisione, straordinaria e periodica, prescritti dai successivi artt. 20 e 24) “gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”.*

A sua volta, l'art. 2, comma 1, del TUSP ribadisce la nozione, disponendo che “*le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili,*

---

<sup>312</sup> In base a quanto desumibile dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico, la Fondazione ha proceduto alla quasi integrale svalutazione, nel 2019, del valore delle partecipazioni (iscritte a bilancio per 3,39 milioni di euro e svalutate per 3,38 milioni, utilizzando, in parte, un fondo già costituito nello stato patrimoniale, pari a 1,59 milioni di euro e, per la rimanente, procedendo alla sopra esposta svalutazione di 1,8 milioni di euro, impattante sul conto economico 2019).

<sup>313</sup> Sempre dal sito internet risulta che l'onere annuale sostenuto dal Consiglio nazionale dei geometri per le attività della Fondazione è cresciuto dai 650 mila euro del 2017 e 2018 agli 800 mila del 2019.

<sup>314</sup> La prima, in base ai dati inseriti nelle schede indicate ai piani di revisione, chiude in utile l'ultimo esercizio rilevato (2018), mentre la seconda registra risultati positivi in tutto il triennio 2016-2018.

*costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”.*

Completa il quadro l’art. 1, comma 4, che precisa che restano ferme “*le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni”.*

Pertanto, l’ambito di estensione oggettiva dei piani di revisione prescritti dal TUSP ha ad oggetto i soli enti aventi natura societaria (e non, per esempio, consorzi, associazioni o fondazioni), anche se alcuni dei parametri che, in base alla legge, devono informarne il contenuto (quale, in particolare, quello prescritto dall’art. 20, comma 1, lett. c), “*partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”*) impongono, indirettamente, di estendere la valutazione all’ambito complessivo degli enti e organismi, societari e non, detenuti dagli enti pubblici. Si consideri, sotto tale profilo, come l’inerenza alla missione istituzionale dell’ente socio, prescritta espressamente per le partecipazioni societarie dall’art. 4 del TUSP, costituisce espressione di un principio generale avente fonte nell’art. 97, commi secondo e terzo, della Costituzione, in base al quale le attribuzioni e le competenze della pubblica amministrazione devono avere fonte in disposizioni di legge.

In proposito, gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione, redatti dalla Struttura di monitoraggio del MEF, specificano che i consorzi tra amministrazioni pubbliche che non rivestono forma societaria (ma, naturalmente, natura giuridica di diritto pubblico<sup>315</sup>), rientrano autonomamente nel perimetro soggettivo del TUSP e, come tali, sono tenuti ad adottare propri piani di razionalizzazione periodica delle società detenute, mentre le partecipazioni delle amministrazioni in detti consorzi non sono direttamente oggetto di ricognizione.

---

<sup>315</sup> La giurisprudenza, sia ordinaria (per esempio, Cassazione, sentenza 18 febbraio 2011, n. 4062) che amministrativa (per esempio, Cons. Stato, sentenza n. 2605/2001) e contabile (C. conti, sez. reg. contr. Lombardia, n. 149/2016/PAR e n. 175/20167PAR; C. conti, sez. reg. contr. Emilia Romagna, n. 126/2015/PAR, sez. reg. contr. Marche, delibera n. 28/2017/VSG, etc.) hanno sottolineato la variegata natura giuridica dei “*consorzi*” fra pubbliche amministrazioni, oscillanti fra i caratteri propri del diritto privato (con o senza attività esterna e nella forma della società consortile) e quelli del diritto pubblico (nella forma sia dell’ente pubblico economico che non economico).

### **3.5. Revisione straordinaria e periodica – parametri ed esiti**

#### **3.5.1. Parametri di riferimento e sintesi degli esiti**

Sulla base dei parametri in base ai quali occorre procedere all’approvazione dei piani di razionalizzazione (elencati nell’art. 20, comma 2, e richiamati dall’art. 24 del TUSP), per la revisione straordinaria è emerso, in sintesi, quanto segue (si rinvia, per i dettagli, alla Tabella 3.4 allegata alla presente deliberazione):

- in due casi le attività espletate sono state dichiarate non inerenti alla missione istituzionale dell’ente socio (CAF Do.C. s.p.a. e Open dot com s.p.a.)<sup>316</sup>, con conseguente razionalizzazione mediante recesso;
- una società (Assonotar s.r.l., interamente detenuta dal Consiglio nazionale del notariato) presenta un numero di amministratori (3) superiore a quello dei dipendenti (2);
- il fatturato medio, nel triennio 2013-2015, è inferiore alla soglia dei 500.000 euro in due ipotesi (Assonotar s.r.l. e Notartel s.p.a., entrambe partecipate da Consiglio nazionale notarile). Inoltre, la società Service CNCDEC s.r.l., partecipata interamente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, supera leggermente i 500.000 euro;
- in nessun caso il risultato d’esercizio risulta negativo per 4 dei 5 esercizi considerati dalla legge (2011-2015);
- in uno è stato attestato lo svolgimento di attività analoghe o similari (Open dot Com s.p.a., partecipata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti);
- sempre in uno è emersa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (Assonotar s.r.l., partecipata dal Consiglio nazionale del notariato);
- non risultano attestate esigenze di aggregazione fra società.

L’analisi esposta non include, tuttavia, le società partecipate dal Consiglio nazionale degli attuari, dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, dal Consiglio nazionale forense e dalla Federazione nazionale ordine veterinari italiani, che ne hanno comunicato la presenza in sede di interlocuzione istruttoria, senza, tuttavia, fornire tutte le informazioni richieste per valutare i parametri prescritti dall’art. 20 TUSP.

La tavola sottostante espone i dati di sintesi degli esiti della revisione straordinaria (elencati, per esteso, nella Tabella 3.1 allegata alla presente deliberazione), dai quali emerge

---

<sup>316</sup> Partecipate (rispettivamente, allo 0,02104 e allo 0,04535 per cento) dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

che le società per le quali era stato previsto il mantenimento sono nove, mentre per due sono state programmate azioni di razionalizzazione (per inciso, per alcuni ordini professionali, non essendo stato adottato alcun provvedimento, il mantenimento è stato desunto dalle risposte istruttorie<sup>317</sup>). Il Consiglio nazionale degli architetti, inoltre, ha specificato che l'attività espletata dalla società detenuta è cessata nel 2017.

TAVOLA 16

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - REVISIONE STRAORDINARIA - SINTESI DEGLI ESITI

Ordine professionale nazionale socio	Numero società	Esito rilevazione		Procedure di liquidazione in corso
		Mantenimento	Azioni di razionalizzazione	
<i>Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale Attuari</i>	1	1		
<i>Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili</i>	3	1	2	
Consiglio nazionale del notariato	3	3		
Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati	1	1		
Federazione nazionale veterinari italiani	1	1		
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori	1	1		
Consiglio nazionale forense	1	1		
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

**3.5.1.1. In sede di prima revisione periodica 2018 (riferita alla situazione al 31 dicembre 2017), sono stati attestati i seguenti parametri di non conformità al dettato normativo (per i dettagli, si rinvia alla Tabella 3.5 allegata alla deliberazione):**

- due partecipazioni in società non inerenti alla missione istituzionale<sup>318</sup>;
- una società priva di dipendenti (Veterinari editori s.r.l., partecipata dalla Federazione nazionale veterinari italiani) ed altra in cui il numero degli amministratori è superiore (Sviluppo iniziative attuariali s.r.l., partecipata dal Consiglio nazionale degli attuari);
- fatturato medio del triennio 2015-2017 inferiore alla soglia dei 500.000 euro in tre ipotesi (Sviluppo iniziative attuariali s.r.l., partecipata dal Consiglio nazionale degli attuari; Assonotar s.r.l., partecipata dal Consiglio nazionale del notariato; Veterinari editori s.r.l., partecipata dalla Federazione nazionale veterinari italiani);

<sup>317</sup> Per l'Ordine degli attuari e la Federazione nazionale ordine veterinari italiani, dal fatto che le rispettive società risultano detenute anche nella successiva revisione periodica; per il Consiglio nazionale forense, dal fatto che la risposta istruttoria è di fine 2019.

<sup>318</sup> Le già esaminate Caf Do.C. s.p.a. e Open Dot Com s.p.a., detenute dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), per le quali è stata prevista (e poi attuata a fine 2019) la razionalizzazione mediante recesso.

- nessun caso di risultato d'esercizio negativo per 4 dei 5 esercizi considerati (2013-2017);
- per due società è stato attestato lo svolgimento di attività analoghe o similari a quelle espletate da altre società o enti strumentali (citate Caf Do.C. s.p.a. e Open dot com s.p.a.);

Non sono state attestate necessità di contenimento dei costi di funzionamento<sup>319</sup> ed esigenze di aggregazione di società.

TAVOLA 17

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2018 - SINTESI DEGLI ESITI

Ordine professionale nazionale socio	Numero società	Esito rilevazione		Procedure di liquidazione in corso
		Mantenimento	Azioni di razionalizzazione	
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale Attuari	1	1		
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	3	1	2	
Consiglio nazionale del notariato	3	3		
Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati	1	1		
Federazione nazionale veterinari italiani	1	1		
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori	1			1
Consiglio nazionale forense	1	1		
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

Le società per le quali è stato previsto il mantenimento sono otto, mentre in due casi sono state programmate azioni di razionalizzazione ed in una le procedure di liquidazione sono in corso. Come accennato, per il Consiglio nazionale degli architetti, dalla risposta istruttoria si desume che la società sia cessata nel 2017, mentre dal sito internet istituzionale risulta cessata nel 2018 (come tale, nella tabella soprastante, è stata riportata fra quelle con “*procedure di liquidazione in corso*”). Analogamente, per il Consiglio nazionale forense, il mantenimento attuale della società è stato desunto dal sito internet istituzionale.

### 3.5.2. Parametri ed esiti revisione periodica 2019 – sintesi

I parametri analizzati in sede di revisione periodica 2019 (facenti riferimento al 31 dicembre 2018) hanno fatto emergere quanto segue (si rinvia, per i dettagli, alla Tabella 3.6 allegata alla presente deliberazione):

<sup>319</sup> Il Consiglio nazionale del notariato che aveva rilevato tale necessità nel piano di revisione straordinaria, per la società Assonotar s.r.l., non l'ha ribadita nel piano di revisione periodica 2018.

- nessuna partecipazione non inherente alla missione istituzionale del socio<sup>320</sup>;
- una società priva di dipendenti (Veterinari Editori s.r.l., partecipata dalla Federazione nazionale veterinari italiani) e altra (Sviluppo iniziative attuariali s.r.l., controllata da Consiglio e Ordine nazionale degli attuari) in cui il numero degli amministratori è superiore ai primi;
- fatturato medio del triennio 2016-2018 inferiore alla soglia dei 500.000 euro in tre casi: citate Sviluppo iniziative attuariali s.r.l. e Veterinari editori s.r.l., nonché Assonotar s.r.l., detenuta dal Consiglio nazionale del notariato
- nessuna ipotesi di risultato d'esercizio negativo per 4 dei 5 esercizi considerati (2014-2018);
- due casi di svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (N Servizi s.r.l., controllata dal Consiglio nazionale del notariato; Veterinari editori s.r.l., controllata dalla Federazione nazionale veterinari italiani).

Non risultano attestate necessità di contenimento dei costi di funzionamento e di aggregazione fra società.

TAVOLA 18

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 - SINTESI DEGLI ESITI

Ordine professionale nazionale socio	Numero società	Esito rilevazione		Procedure di liquidazione in corso
		Mantenimento	Azioni di razionalizzazione	
Consiglio nazionale attuarie Ordine nazionale Attuari	1	1		
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	3	1	2	
Consiglio nazionale del notariato	3	3		
Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati	1	1		
Federazione nazionale veterinari italiani	1	1		
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori	1			1
Consiglio nazionale forense	1	1		
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti pervenuti, dati inseriti nel Portale partecipazioni MEF e risposte istruttorie

Dalla tabella di sintesi si evince che le società per le quali è previsto il mantenimento sono otto, in due casi sono avviate azioni di razionalizzazione ed in uno la società prosegue la procedura di liquidazione avviata in precedenza.

<sup>320</sup> Le società Caf Do.C. s.p.a. e Open Dot Com s.p.a., partecipate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in fase di dismissione (conclusasi a fine 2019) non sono più state indicate.

### 3.5.2.1. La partecipazione detenuta dal Consiglio nazionale forense

L'analisi esposta non considera i parametri relativi alla società Diritto e ragione s.r.l., detenuta indirettamente dal Consiglio nazionale forense, tramite la Fondazione per l'avvocatura italiana, non prodotti in sede istruttoria<sup>321</sup>. In proposito, il CNF ha precisato che la società in esame è posseduta dalla Fondazione per l'avvocatura italiana (costituita, nel 1999, da vari soggetti, fra cui, anche, il CNF) e che, pertanto, debba farsi riferimento alla disciplina di settore, stante l'espresso rinvio contenuto nell'art. 1, comma 4, lett. *b*), del d.lgs 175/2016, secondo cui restano ferme (e, come tali, prevalgono sulle disposizioni del TUSP), *“le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni”*.

In proposito, queste Sezioni riunite osservano che l'art. 20 TUSP individua, quale ambito oggettivo del processo di razionalizzazione, le società a partecipazione sia diretta che indiretta. Queste ultime, in base alla definizione contenuta nel precedente art. 2, comma 1, lett. *g*), da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Testo unico<sup>322</sup>, sono da individuare nelle partecipazioni in una società *“detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

Il d.lgs. n. 175 del 2016 non limita la ricognizione annuale delle partecipazioni alle sole indirette controllate tramite un'altra società (o altre società<sup>323</sup>), ma la estende anche a quelle detenute *“per il tramite... di altri organismi soggetti a controllo”* (può farsi l'esempio, di consorzi o aziende speciali, enti strumentali ampiamente utilizzati dagli Enti locali, cfr. artt. 30 e 114 d.lgs. n. 267 del 2000).

Pertanto, occorre valutare se una fondazione possa integrare un organismo *“soggetto a controllo”* da parte del fondatore (o dei fondatori). Se, infatti, il codice civile detta, per le fondazioni, una, scarna, disciplina (artt. 14 e seguenti), incentrata (a differenza delle associazioni) sulla presenza di un fondo patrimoniale, che, una volta conferito, è sottratto al

<sup>321</sup> Il medesimo Consiglio nazionale forense, invece, nella risposta istruttoria del 6 novembre 2020, integrando quanto non esplicitato nei piani di revisione (formalmente non approvati), ha precisato, come più avanti meglio illustrato, i presupposti di inerzia alle proprie finalità istituzionali delle attività costituenti l'oggetto sociale della società.

<sup>322</sup> Seguendo l'approccio *“funzionale”* ormai proprio di numerosi testi legislativi, in particolare di origine comunitaria, che fanno precedere all'articolato normativo la precisazione delle definizioni di riferimento (sul punto, nello specifico delle disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, può farsi rinvio alle motivazioni di Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 11/2019/QMIG).

<sup>323</sup> Cfr., in proposito, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, modello di piano di revisione periodica allegato a deliberazione n. 22/2018/INPR, nonché, per esempio, C. conti, sez. reg. contr. Friuli-Venezia-Giulia, deliberazione n. 61/2017PAR; id. Emilia-Romagna, n. 100/2018/VSG; id., Lombardia, n. 3/2019/VSG.

potere dispositivo del fondatore (e impone una serie di limiti nella sua amministrazione), nella prassi si è affermata anche la figura della “*fondazione di partecipazione*”<sup>324</sup>, modello atipico di persona giuridica privata, che sintetizza l’elemento personale, tipico delle associazioni, e quello patrimoniale, caratteristico delle fondazioni.

Senza volere, in questa sede, approfondire in linea generale la disciplina dei rapporti fra fondatore e fondazione e dei limiti entro cui, in base alle previsioni statutarie, possa configurarsi un “*controllo*” del primo sulla seconda<sup>325</sup>, nel caso di specie lo statuto attribuisce al CNF la completa *governance* della Fondazione<sup>326</sup> (mentre, al momento della costituzione, l’apporto patrimoniale del CNF è stato inferiore alla metà di quello complessivo<sup>327</sup>).

Nella risposta istruttoria del 6 novembre 2020, il Consiglio nazionale forese ha fornito precisazioni in ordine ai presupposti di inerenza della partecipazione societaria in Diritto e ragione s.r.l., detenuta indirettamente tramite la suddetta Fondazione. La società è editrice della rivista “*Il Dubbio*”, la cui pubblicazione è dichiarata diretta ad assicurare agli associati un servizio strettamente collegato con le finalità del Consiglio, come elencate nell’art. 35 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dove, al comma 1, lett. *p*), è previsto che il CNF “*cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse dell’avvocatura*”<sup>328</sup>.

La società, pertanto, è ritenuta pienamente strumentale ai compiti del CNF, che, come recita l’art. 35 citato, ha, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a

---

<sup>324</sup> Come sottolineato dalla magistratura contabile (può farsi rinvio a Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia Romagna, deliberazione n. 654/2010/PAR, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazioni n. 495/2012/PAR, n. 8/2013/PAR, n. 363/2013/PAR, Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 2/2013/PAR, Sez. reg. contr. Veneto, deliberazione n. 127/2013/PAR), la “*fondazione di partecipazione*” sorge dalla constatata limitatezza dello schema classico previsto dal codice civile, trattandosi di enti non istituiti ad opera di un singolo, ma da una pluralità di soggetti (privati e/o pubblici), che condividono una medesima finalità. Nella prassi, rappresenta lo strumento attraverso il quale un ente pubblico si propone di perseguire uno scopo di utilità generale, creando una partnership pubblico-privato e riducendo il rischio aziendale associato all’attività di produzione di servizi. La figura troverebbe legittimazione nel riferimento alle “*altre associazioni di carattere privato*” dell’articolo 12 del codice civile, oggi abrogato e recepito dall’articolo 1 del d.P.R. n. 361 del 2000. Pertanto, trattandosi di una figura giuridica atipica, per individuare la disciplina applicabile occorre avere riguardo alla fattispecie concreta e, in particolare, alle clausole statutarie.

<sup>325</sup> Può farsi rinvio a Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 1/2020/EL.

<sup>326</sup> Tutti gli organi della Fondazione, in base agli artt. 6 e seguenti dello statuto, sono espressione del Consiglio nazionale forese. In particolare, il presidente ed il vice sono individuati nelle persone ricoprenti le corrispondenti cariche in seno al CNF; nel consiglio della Fondazione siedono tutti i consiglieri del CNF; il consiglio della Fondazione nomina il collegio dei revisori dei conti ed un comitato direttivo (al cui interno è individuato un tesoriere).

<sup>327</sup> Per la precisione 150 milioni di lire contro i 329 di dotazione indicati all’art. 3 dell’atto costitutivo.

<sup>328</sup> La rivista, prosegue la risposta, rappresenta una piattaforma editoriale aperta al dibattito sui i grandi temi legati alla giustizia, con lo sguardo volto ai diritti delle persone e agli interessi degli avvocati italiani. Il giornale contiene un’attenta informativa sull’*iter* parlamentare delle norme di diretto interesse per il mondo giudiziario e ospita commenti di tutti gli operatori, anche di magistrati e accademici, con l’obiettivo di contribuire alla miglior formazione dei dettati legislativi. Attraverso la comunità forese vengono, inoltre, raccolte e diffuse informazioni destinate altrimenti a rimanere circoscritte ad un ristretto ambito territoriale o settoriale. Naturalmente, costituisce anche il veicolo per rappresentare presso il mondo politico le istanze dell’Avvocatura (come è accaduto, per esempio, per l’affermazione del principio dell’equo compenso, affermato nella novella apportata con l’art. 13-*bis* della legge n. 247 del 2012).

livello nazionale e, tramite l'insieme delle prerogative attribuite dalla legge ordinamentale, si adopera per garantire indipendenza ed autonomia agli avvocati, presupposto per l'effettività della difesa e la tutela dei diritti.

Il Consiglio fa presente, infine, che la società Diritto e Ragione s.r.l., nonostante abbia i requisiti per accedere al contributo pubblico per l'editoria, non lo ha mai richiesto (non gravando, nemmeno sotto tale profilo, sulla finanza pubblica).

### ***3.6. I singoli provvedimenti adottati dagli ordini professionali detentori di partecipazioni***

#### ***3.6.1. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili***

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha adottato ed inserito nel *Portale* del MEF tutti i provvedimenti di revisione imposti, sino al momento della presente deliberazione, dal d.lgs. n. 175 del 2016.

Nelle premesse dei tre piani viene specificato, altresì, che il Consiglio, in quanto ente pubblico non economico (cfr. Cass. civ, 14 ottobre 2011, n. 21226), rientra tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, a cascata, tra quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP.

In particolare, il piano di revisione straordinaria è stato approvato con la delibera n. 148 del 19 settembre 2017, in cui, alla data del 23 settembre 2016, vengono attestate le seguenti partecipazioni societarie (tutte detenute direttamente):

- Service CNDCEC s.r.l. (100 per cento);
- Caf. Do.C. s.p.a. (0,027652 per cento);
- Open Dot Com s.p.a. (0,059154 per cento).

Nello specifico, il piano precisa che la società Service CNDCEC s.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP in quanto: finalizzata alla produzione di beni o servizi strumentali all'ente socio; avente un organico di n. 12 dipendenti, a fronte di un consiglio di amministrazione composto da n. 3 membri; trattasi dell'unica società *in house* detenuta, senza duplicazione di organismi e/o possibilità di aggregazione; nel triennio 2013-2015 ha registrato un fatturato medio superiore ai 500 mila euro; ha prodotto un risultato negativo solo in due esercizi nell'arco del triennio 2011-2015. Sotto quest'ultimo profilo, il piano sottolinea che la società non necessita di contenimento dei costi,

rappresentando essa stessa l'esito di una specifica azione di riorganizzazione delle partecipazioni, deliberata nel 2014 e realizzata nel 2015<sup>329</sup>.

Per le partecipazioni di minoranza nelle società Caf Do.C. s.p.a. e Open Dot Com s.p.a., il piano specifica che, anche se astrattamente compatibili con l'art. 4, comma 1, TUSP, non si ritiene possano essere mantenute, sia in quanto non più strategiche che per l'assenza di patti parasociali (che impediscono di poter di incidere sulle scelte societarie). Pertanto, viene dato mandato di adottare gli atti idonei alla dismissione entro il termine di un anno (come prescritto dall'art 24, comma 4, TUSP).

**3.6.1.1.** In base al provvedimento di prima revisione periodica, approvato con deliberazione n. 333 del 18 dicembre 2018, il Consiglio, che, alla data del 31 dicembre 2017, deteneva le medesime partecipazioni esaminate in precedenza, conferma il mantenimento nella sola società Service CNDCEC<sup>330</sup>. Per quanto concerne le azioni tese alla dismissione delle partecipazioni di minoranza in Caf Do.C. s.p.a. (0,027652 per cento) e Open Dot Com s.p.a. (0,059154 per cento), riporta che è stato chiesto di determinare il valore di liquidazione delle azioni detenute, secondo i criteri indicati dall'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile (norma richiamata, unitamente alla procedura prevista dal successivo art. 2437-quater, dall'art. 24, comma 5, TUSP in caso di mancata alienazione entro un anno delle partecipazioni oggetto di programmata cessione). Il provvedimento, pertanto, conferma la volontà di dismissione, differendo il termine al 31 dicembre 2019<sup>331</sup>.

**3.6.1.2.** Nel piano di revisione periodica 2019, approvato con deliberazione n. 425 del 27 novembre 2019 (pervenuto alla Sezione il 3 luglio 2020), la situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2018 risulta immutata. Il Consiglio conferma il mantenimento della sola

<sup>329</sup> Nel provvedimento viene specificato come il Consiglio abbia già provveduto, nel 2015 (delibere n. 70 del 22 ottobre 2014 e n. 120 del 17 dicembre 2014) a razionalizzare le partecipazioni, in particolare sciogliendo la società unipersonale Congress s.r.l. e fondendo le restanti mediante incorporazione nella Service CNDCEC s.r.l., chiamata ad operare come una multiservizi in regime di *in house providing*.

<sup>330</sup> Anche in questo caso il provvedimento attesta in maniera analitica che la società non ricade in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP, aggiornando le valutazioni sui parametri di riferimento all'arco temporale previsto dal combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del TUSP. In particolare, la società continua, nel triennio 2015-2017, a registrare un fatturato medio superiore a 500 mila euro ed a palesare i medesimi due soli esercizi in perdita (2013 e 2015).

<sup>331</sup> Dal provvedimento si desume, inoltre, che, in aderenza all'art. 24, commi 4 e 5, del TUSP, decorso un anno dalla mancata programmata alienazione, il 20 novembre 2018, il Consiglio ha chiesto agli organi amministrativi delle società di determinare il valore di liquidazione delle azioni detenute.

società Service CNDCEC s.r.l.<sup>332</sup>, mentre ribadisce l'intenzione di dismettere le partecipazioni di minoranza.

Per le azioni attuative, il piano ricorda che, in data 29 maggio 2019, i CdA delle società CAF Do.C. s.p.a. e Open Dot Com s.p.a. hanno prodotto la relazione di stima prevista dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di un socio. Su tale base, i CdA di CAF Do.C. e Open dot com hanno stimato, per le azioni detenute, un valore, rispettivamente, di euro 2.498,65 ed euro 3.105 (procedura chiusa, con il relativo incasso, nei primi giorni del 2020).

### 3.6.2. Consiglio nazionale del notariato

Il Consiglio nazionale del notariato ha adottato ed inserito nel *Portale* del MEF tutti i provvedimenti di revisione imposti dal d.lgs. n. 175 del 2016 (eccetto le schede di dettaglio da allegare all'ultimo piano di revisione 2019, poi prodotte in sede istruttoria).

Le partecipazioni detenute rimangono le medesime in tutto l'arco temporale. Si tratta di due dirette nelle società Notartel s.p.a. (al 90 per cento) e Assonotar s.r.l. servizi assicurativi del notariato (al 100 per cento), oltre alla indiretta nella società N Servizi s.r.l., detenuta interamente dalla Fondazione italiana del notariato (a cui il Consiglio partecipa per il 50 per cento, unitamente alla Cassa nazionale del notariato).

Per quanto concerne quest'ultima società, i due provvedimenti di revisione periodica indicano, correttamente, che l'art. 1, comma 4, lett. b), del TUSP fa espressamente salve le disposizioni di legge riguardanti le partecipazioni di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni, escludendo queste ultime dal proprio ambito applicativo<sup>333</sup>. Tuttavia, la partecipazione in altri enti, anche aventi differente natura giuridica, rileva ai fini della cognizione delle partecipazioni societarie indirette, alla luce della definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. g), del TUSP<sup>334</sup>.

<sup>332</sup> La società continua, nel triennio 2016-2018, a registrare un fatturato medio superiore a 500 mila euro ed a palesare un solo esercizio in perdita (il 2015) nel quinquennio 2014-2018. Il piano, fra l'altro, ricorda che, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3014/2019, la società ha subito una riduzione del personale da 12 a 6 unità, con conseguente sensibile contrazione dei costi e che sarà elaborata una strategia tesa ad una maggiore internazionalizzazione dei servizi (per inciso, la sentenza ha accertato, in ragione di un trasferimento di azienda, il passaggio del rapporto di lavoro dei sei dipendenti indicati alla società, controllata dal MEF, subentrata nella gestione del registro dei revisori legali, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prima di competenza di una società incorporata in Service CNDCEC s.r.l.).

<sup>333</sup> Salvo quanto già precisato in ordine alla necessaria valutazione dell'eventuale ricorrenza del parametro indicato all'art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP (“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”)

<sup>334</sup> Art. 2, comma 1, lett. g), TUSP: “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”.

I provvedimenti adottati si limitano, con breve motivazione, ad attestare che le attività prestate dalle società detenute sono riconducibili all'art. 4, comma 2, lett. *d*), del TUSP (produzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici soci), senza soffermarsi sugli altri parametri indicati dall'art. 20 del TUSP. In particolare, sull'eventuale sovrapposizione fra le attività prestate dalle tre società, sull'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento<sup>335</sup> o sul superamento dei parametri minimi di fatturato (non raggiunti dalla società Assonotar s.r.l., che, nell'ultimo triennio considerato, il 2016-2018, si ferma ad una media inferiore ai 500 mila euro prescritti dalla norma)<sup>336</sup>.

### 3.6.3. Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati

Anche il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati risulta aver adottato ed inserito nel *Portale* del MEF tutti i provvedimenti di revisione delle partecipazioni societarie imposti dal d.lgs. n. 175 del 2016. Nelle premesse delle delibere prodotte si premette che, nell'ottica generale del principio di trasparenza (artt. 1 e 2-*bis* del d.lgs. n. 33 del 2013), fra i soggetti tenuti alla predisposizione del piano di razionalizzazione rientrano anche gli ordini professionali, in quanto equiparati alle pubbliche amministrazioni.

Il piano di revisione straordinaria (approvato con delibera n. 35 del 6 settembre 2017) attesta la partecipazione, per una percentuale pari al 60 per cento, nella sola società Geoweb s.p.a. (detenuta, per il restante 40 per cento, dalla SOGEI s.p.a.).

La situazione rimane immutata sia nella revisione periodica 2018 che nell'ultima di fine 2019, che hanno aggiornato la valutazione al 31 dicembre 2017 e 2018 (rispettivamente, con delibere n. 12 del 19 dicembre 2018 e n. 16 del 19 dicembre 2018). Sono state allegate le pertinenti schede tecniche di dettaglio, da cui emergono, oltre ai dati necessari per il riscontro dei parametri prescritti dalla norma, anche una breve descrizione dell'attività svolta e delle finalità perseguitate.

In particolare, Geoweb s.p.a. è stata costituita nel 2000, unitamente alla SOGEI, nell'ambito del processo di semplificazione degli adempimenti fiscali (che aveva portato all'avvio, nel 1998, del fisco telematico), con lo scopo di identificare nelle professioni

<sup>335</sup> Quali desumibili, per esempio, come indice, dalla presenza di un numero di amministratori pari a quello dei dipendenti (tre, nel caso delle società Assonotar s.r.l. ed N Servizi s.r.l.).

<sup>336</sup> La Corte dei conti, come meglio illustrato in precedente paragrafo della presente delibera, ha sottolineato come, alla ricorrenza di uno o più dei parametri elencati nell'art. 20 del TUSP, non consegue, necessariamente, l'opzione della dismissione, ma un programma di razionalizzazione coerente al parametro di criticità riscontrato ovvero, se motivato, anche il mantenimento della partecipazione (cfr., per esempio, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 22/2018/INPR e n. 29/2019/FRG).

intellettuali le figure di intermediario tra cittadino e pubblica amministrazione. A tal fine, la società fornisce ai professionisti l'infrastruttura e gli strumenti necessari a migliorare l'interazione con i servizi offerti dalla PA, rientrando fra quelle che espletano attività strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali delle PA socie, *sub specie* di realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione di servizi pubblici e di autoproduzione di beni o servizi strumentali (art. 4, comma 2, lett. *a*) e *d*), TUSP).

Dalle schede tecniche di dettaglio non emergono criticità, in ragione dei risultati d'esercizio costantemente positivi, del superamento del limite minimo di fatturato e della dichiarata assenza di necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Sotto quest'ultimo profilo, va sottolineato, tuttavia, che la spesa media annua per il personale appare abbastanza elevata, attestandosi a oltre 65 mila euro *pro capite*<sup>337</sup>. Invece, il compenso per i componenti dell'organo di amministrazione (n. 5) si riduce nel triennio 2016-2018 da euro 213.935 (importo esposto in sede di revisione straordinaria) ad euro 184.000 (da ultima revisione periodica 2019). Si rinvia, per approfondimenti sugli ultimi due profili evidenziati, ai prossimi paragrafi.

### 3.6.4. Federazione nazionale veterinari italiani

La Federazione nazionale dei veterinari italiani risulta detenere la sola partecipazione nella società Veterinari editori s.r.l., indicata nei provvedimenti di revisione periodica (2018 e 2019) ed esistente, come accertato in sede istruttoria, anche al momento della revisione straordinaria.

Le quote detenute hanno un valore pari a 5.000 euro, corrispondente al 50 per cento del capitale della società, costituita, unitamente alla Cassa di previdenza dei medici veterinari (ENPAV), per la pubblicazione, stampa e distribuzione mensile del periodico ufficiale (“30 giorni”) di comunicazione della Federazione e della Cassa.

Nella risposta istruttoria, inoltre, sono attestate le partecipazioni nei, già esaminati, consorzi CoGeAPS (3,12 per cento) e ProfConfServizi (1,06 per cento), nonché nella FondAgri (30,12 per cento) e nell'associazione Accredia.

---

<sup>337</sup> Nello specifico, nell'ultimo triennio rilevato, il 2016-2018, il personale registra un incremento di 2 unità (da 26 a 28), per un costo complessivo che sale da euro 1.699.191 ad euro 1.840.515.

Nel piano di revisione periodica 2019 la Federazione ha sottolineato come la normativa mal si adatti alla situazione degli ordini professionali e delle loro articolazioni territoriali, soprattutto in ragione dei parametri stabiliti dall'art. 20, comma 2, del TUSP e della poca chiarezza in ordine alla natura delle partecipazioni da rilevare (in particolare, per quanto riguarda consorzi e altri organismi non societari, esclusi dai piani di revisione ex artt. 20 e 24 TUSP, ma inclusi nella ricognizione, da operare sempre a mezzo del *Portale MEF*, prescritta dall'art. 17, comma 4, del citato d.l. n. 90 del 2014<sup>338</sup>).

Tuttavia, a prescindere dalla considerazione sulla natura degli ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (stanti i profili anche di carattere privatistico), la Federazione, per ragioni di trasparenza e leale collaborazione, ha proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni.

L'unica società partecipata, la Veterinari editore s.r.l., presenta un fatturato medio pari a poco più di 300 mila euro e nessun dipendente a fronte di tre amministratori (entrambi parametri che, ex art. 20 TUSP, imporrebbro azioni di razionalizzazione), mentre la gestione economica risulta costantemente in utile. Tuttavia, nei provvedimenti di revisione non vengono attestate le ragioni per le quali la Federazione ha ritenuto di mantenere la partecipazione, pur nella ricorrenza di due dei parametri che indurrebbero l'avvio di un processo di razionalizzazione<sup>339</sup>.

### 3.6.5. Consiglio nazionale degli attuari e Consiglio dell'Ordine nazionale degli attuari

Nel provvedimento adottato dal Consiglio nazionale degli attuari in occasione della prima revisione periodica (il 17 maggio 2019, in ritardo rispetto al termine del 31 dicembre 2018<sup>340</sup>) risulta attestata una sola partecipazione (al 40 per cento) nella società Sviluppo iniziative attuariali s.r.l. (SIA s.r.l.), detenuta unitamente all'Ordine nazionale degli attuari<sup>341</sup> (40 per cento) ed all'Istituto italiano degli attuari (20 per cento). La società organizza e gestisce i corsi di formazione permanente, obbligatori per legge, oltre che altri congressi, convegni e seminari finalizzati alla promozione delle scienze attuariali.

<sup>338</sup> La Federazione risulta aver inserito, nella rilevazione di fine 2018, la scheda relativa al consorzio Prof.ConfServizi, registrante un fatturato annuo pari a circa 100 mila euro e una gestione sostanzialmente in pareggio.

<sup>339</sup> Cfr., per esempio, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 22/2018/INPR e n. 29/2019/FRG, nonché, sez. reg. contr. Marche, n. 21/2018/PAR e sez. reg. contr. Lombardia, n. 348/2017/PAR.

<sup>340</sup> Cfr. artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del TUSP.

<sup>341</sup> Il Consiglio dell'Ordine nazionale degli attuari, che ha adottato analogo provvedimento, costituisce l'unica articolazione territoriale prevista dalla normativa interna, data la ridotta dimensione della professione (nel 2019, 1.047 iscritti all'albo).

Anche in occasione della revisione periodica 2019 sia il Consiglio nazionale degli attuari che l'Ordine nazionale degli attuari hanno adottato i provvedimenti prescritti (il 17 luglio 2020<sup>342</sup>), che non palesano modificazioni<sup>343</sup>.

Nelle schede di dettaglio la SIA s.r.l. è dichiarata società a controllo pubblico congiunto, per effetto di norme statutarie. Anche in questo caso, la società palesa la ricorrenza di due dei parametri che, ex art. 20 TUSP, imporrebbero azioni di razionalizzazione (fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore ai 500 mila euro<sup>344</sup>; numero di dipendenti, due, inferiore a quello degli amministratori, sette<sup>345</sup>). La gestione economica risulta, invece, costantemente in utile<sup>346</sup>. Nei provvedimenti di revisione (sia 2018 che 2019) non vengono, tuttavia, esplicitate le ragioni per le quali il Consiglio e l'Ordine nazionale degli attuari hanno ritenuto di mantenere la partecipazione, pur nella ricorrenza dei ridetti parametri.

### **3.7. Il contenimento dei costi di funzionamento e per il personale**

L'analisi dei dati contenuti nelle schede tecniche allegate ai provvedimenti di razionalizzazione (riassunti nella Tabella 3.7 allegata alla presente deliberazione) ha posto in luce, per alcune società controllate dagli ordini professionali nazionali, un elevato costo medio *pro capite*, valutando come tale quello superiore agli euro 60 mila annui<sup>347</sup>).

In sede di revisione straordinaria (le cui informazioni fanno riferimento ai costi registrati nell'esercizio 2015) superavano la soglia indicata le società, controllate dal Consiglio nazionale del notariato, Notartel s.p.a. (euro 70.864) ed N Servizi s.r.l. (euro 87.911), oltre a Geoweb s.p.a. (euro 65.353), controllata dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati.

---

<sup>342</sup> Ancora una volta in ritardo rispetto al termine del 31 dicembre 2019, desumibile dal combinato disposto degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del TUSP.

<sup>343</sup> In merito alla situazione esistente al momento della revisione straordinaria, è stato confermato che la società SIA s.r.l. era detenuta anche alla data del 23 settembre 2016. Il capitale, tuttavia, è indicato come ripartito fra il Consiglio nazionale degli attuari (55 per cento) ed il Consiglio dell'Ordine nazionale degli attuari (45 per cento), senza far riferimento alla partecipazione al 20 per cento dell'Istituto nazionale degli attuari, attestata in sede di prima e seconda revisione periodica.

<sup>344</sup> Nell'ultimo triennio rilevato (il 2016-2018) il fatturato si attesta a poco più di 300 mila euro (anche se nell'ultimo esercizio 2018 sale a 455 mila euro).

<sup>345</sup> Per approfondimenti sul punto, si rinvia al pertinente successivo paragrafo, concernente l'analisi della corretta articolazione degli organi di amministrazione e controllo ex art. 11 TUSP.

<sup>346</sup> Solo l'esercizio 2014 si era chiuso con una leggera perdita.

<sup>347</sup> Come evidenziato nel paragrafo relativo alle società controllate dalle amministrazioni dello Stato, in base ai dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, la retribuzione media complessiva del personale pubblico ammontava, nel 2018, a euro 36.013 (cfr. SSRR in sede di controllo, deliberazione n. 13/RCL/2020) e ad euro 52.00, includendo gli oneri contributivi ((cfr. Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, Conto annuale del personale 2019, sintesi, pag. 7).

In occasione della revisione periodica 2018 (dati economici dell'esercizio 2017), le fattispecie rilevate dalle schede di dettaglio si riducono a due (N. Servizi s.r.l., euro 104.709 e Geoweb, euro 63.860). Tuttavia, anche Notartel s.p.a., in base ai dati reperiti dal bilancio 2017, pubblicato sul sito internet istituzionale, mantiene un costo medio annuo (euro 70.144) superiore alla soglia sopra indicata.

Anche nell'ultima rilevazione 2019 (dati economici 2018), permane l'apparentemente elevato costo medio sia per la società Geoweb s.p.a. (euro 65.732) che per le due controllate dal Consiglio del notariato (N Servizi s.r.l., euro 108.390; Notartel s.p.a., euro 75.070).

Queste Sezioni riunite ribadiscono come sia necessario che, nei piani di revisione periodica, siano esplicitate le motivazioni per le quali si ritiene che i costi del personale, come, in generale, quelli di funzionamento, non necessitino di interventi di contenimento (come da parametro di riferimento, ex art. 20, comma 1, lett. *f*, TUSP), anche tenendo conto dei livelli retributivi del mercato in cui opera la società, al fine di rendere quanto più possibile coerenti le politiche stipendiali aziendali<sup>348</sup>.

3.7.1. Sul punto, va ribadito, altresì, che l'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 impone alle amministrazioni socie di fissare, con propri provvedimenti, per le *"società a controllo pubblico"*, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale (da attuare anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni), escluse quelle quotate in mercati regolamentati (in ragione della deroga presente nell'art. 1, comma 5, del TUSP). Il successivo comma 6 completa il preceitto, prescrivendo che, a loro volta, le società garantiscano il perseguitamento degli obiettivi posti dal socio tramite propri provvedimenti, da recepire, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello<sup>349</sup>.

I modelli di scheda da allegare ai piani di revisione richiedono anche di precisare se *"l'amministrazione [abbia] fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata"*. Tuttavia, facendo riferimento alle società a controllo pubblico mantenute in base all'ultimo piano di revisione periodica 2019, gli ordini professionali soci non risultano aver adottato gli atti di regolamentazione in parola, né, di

<sup>348</sup> Potenzialmente funzionali, nel caso di affidamenti c.d. *in house*, a costituire uno degli elementi a supporto della motivazione di congruità economica (art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016).

<sup>349</sup> L'art. 19, comma 7, TUSP dispone, altresì, che i provvedimenti ed i contratti indicati siano pubblicati sul sito internet istituzionale della società e dell'amministrazioni socia, con specifica sanzione in caso di inadempienza.

conseguenza, questi ultimi sono stati recepiti dalle rispettive società (e pubblicati sui siti internet istituzionali). Si rinvia, per i dettagli, alla Tabella 3.8 allegata alla presente deliberazione.

Analizzando i singoli casi, va precisato, tuttavia, che Veterinari editori s.r.l. (controllata dalla FNOVI, unitamente alla cassa di previdenza ENPAV) non ha personale in servizio; Sviluppo iniziative attuariali s.r.l. (partecipata dal Consiglio e dall'Ordine nazionale degli attuari) risulta avere due soli dipendenti, per un costo medio annuo *pro capite* (al lordo di contributi e oneri) pari a 27 mila euro. Nessun dato è stato fornito, invece, dal Consiglio nazionale forense, per le ragioni in precedenza illustrate, per la società Diritto e ragione s.r.l., controllata indirettamente tramite la Fondazione per l'avvocatura italiana.

In sede istruttoria, il Consiglio nazionale dei dotti commercialisti ha riferito che, per la società CNDCEC Service s.r.l., le direttive prescritte dall'art. 19, comma 5 del TUSP sono contenute negli annuali “*documenti programmatici*” (prodotti in allegato per gli esercizi 2018 e 2019), nel quale vengono definiti gli obiettivi della società con riferimento alla situazione gestionale, patrimoniale ed ai costi. Questi ultimi sono, altresì, pubblicati nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito internet del Consiglio nazionale<sup>350</sup>, ma si limitano, per quanto concerne il personale, a stimare il costo annuo complessivo, senza porre obiettivi specifici sul complesso delle spese in parola (o per quelle di funzionamento, anch'esse oggetto di mera stima), come prescritto dall'art. 19, commi 5 e 6, del TUSP<sup>351</sup>.

Il Consiglio nazionale dei geometri ha comunicato di non aver adottato, per la società controllata Geoweb s.p.a., provvedimenti volti a fissare i ridetti obiettivi, in considerazione del fatto che, solo di recente, è terminato il periodo di *prorogatio* degli organi (di cui, più diffusamente, al prossimo paragrafo). Ha riferito, altresì, che, di intesa con l'altro socio Sogei s.p.a., procederà alla redazione dei prescritti provvedimenti, con successiva trasmissione alla scrivente Sezione di controllo.

Ha precisato che, finora, è stata, comunque, osservata una politica di contenimento delle spese, sia di funzionamento che per il personale, anche se non formalizzata. La società fissa, su base annuale, un budget economico rappresentativo dei ricavi e dei costi, che viene presentato ed approvato dal CdA all'inizio dell'esercizio e revisionato nell'ultimo trimestre.

<sup>350</sup> Nel sito internet sono anche reperibili gli obiettivi di mandato del Consiglio nazionale per il periodo 2017-2020, fra cui, al punto 1.2.2., è indicata la “*Riforma partecipate*”.

<sup>351</sup> Per completezza, la risposta del Consiglio nazionale segnala che la società Service CNDCEC s.r.l., da settembre 2019, a seguito della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3014/2019, ha ridimensionato il personale in servizio (passato da 12 a 6 unità), con conseguente riduzione dei costi e dei servizi resi.

Il totale, da bilancio, dei costi di funzionamento è passato da euro 5.194.292 nel 2016 ad euro 4.972.869 nel 2019, con una riduzione del 3,5 per cento, a fronte di un incremento di circa 7.300 utenti (pari al 20 per cento) rispetto al 2016.

Con specifico riferimento alla valutazione di congruità dei costi per il personale, la risposta evidenzia come l'analisi non possa prescindere da altri elementi, quali l'aumento dell'organico aziendale (dovuto alla rilevante crescita del numero degli iscritti a Geoweb, nonché all'ampliamento della gamma dei servizi offerti), l'elevata anzianità del personale, l'alta specializzazione del medesimo ed il conseguente elevato livello di qualifica contrattuale, necessariamente commisurato ai livelli di mercato (considerando che la società opera in concorrenza). Per meglio rappresentare quanto descritto, la risposta evidenzia la crescita del numero di utenti di Geoweb (dagli 828 del 2001 ai 43.558 nel 2019), a fronte dei quali il rapporto con il personale impiegato non ha registrato un incremento proporzionale (un dipendente ogni 1.524 iscritti nel 2019, contro uno ogni 772 nel 2001).

Il Consiglio nazionale del notariato ha precisato che i provvedimenti di regolamentazione dei costi d'esercizio, ivi compresi quelli per il personale, prescritti dall'art. 19 del TUSP, sono stati adottati sotto forma di convenzioni e accordi, aventi lo scopo di indirizzare le società controllate ad una sana gestione, tenuto conto che i membri del CdA sono, in maggioranza, anche consiglieri nazionali dell'Ordine, fattore che dovrebbe costituire un costante ed efficiente mezzo verso comportamenti virtuosi. Alla risposta ha allegato un *“Accordo di cooperazione per la gestione della infrastruttura informatica”*, relativo alla società Notartel s.p.a., ed una *“Convenzione per l'erogazione di servizi di consulenza e assistenza in materia assicurativa”*, riguardante la società Assonotar s.r.l., mentre nulla è stato prodotto per la società N Servizi s.r.l. (controllata, indirettamente, tramite la Federazione italiana del notariato), che, pure, come detto in precedenza, registra un costo medio annuo del personale elevato (circa 108 mila euro). I due documenti si limitano, tuttavia, a regolamentare gli obblighi contrattuali delle parti, senza porre obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento e di personale, come prescritto dall'art. 19, commi 5 e 6, del TUSP.

### **3.8. L'adeguata articolazione ed i compensi degli organi di amministrazione e controllo**

#### **3.8.1. Articolazione**

Come già esposto, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 dispone che l'organo di amministrazione delle “*società a controllo pubblico*” sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3 consente, tuttavia, all'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, di essere governata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera assembleare va trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 (nonché alla struttura di monitoraggio del MEF, di cui all'art. 15), individuata, nel caso delle società controllate dagli ordini professionali, nelle Sezioni riunite in sede di controllo.

Facendo riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2018 (momento preso in considerazione dall'ultima rilevazione periodica 2019), alcune società controllate dagli ordini professionali nazionali non risultano aver adottato, pur in presenza di un organo di amministrazione collegiale, l'apposita delibera motivata prescritta dall'esposto art. 11 del TUSP (si rinvia, per i dettagli, alla Tabella 3.9 allegata alla presente deliberazione).

In particolare, ricorre il descritto inadempimento per le società: Sviluppo iniziative attuariali s.r.l. (controllata dal Consiglio nazionale degli attuari e dal Consiglio dell'Ordine nazionale degli attuari), che, peraltro, palesa un CdA composto da 7 membri (non aderente al numero massimo di 5, prescritto dall'art. 11, comma 3, TUSP); Service CNDCEC s.r.l., controllata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; Geoweb s.p.a., controllata dal Consiglio nazionale dei geometri; Assonotar s.r.l. e Notartel s.p.a., controllate dal Consiglio nazionale del notariato; Veterinari editori s.r.l., controllata dalla Federazione nazionale veterinari italiani.

In sede istruttoria, i presidenti del Consiglio nazionale degli attuari e dell'Ordine nazionale degli attuari hanno inviato la delibera dell'assemblea della società SIA s.r.l. del 23 settembre 2019, che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del TUSP e dallo statuto, ha ritenuto di mantenere un Consiglio di amministrazione a sette membri. La scelta viene motivata dalla necessità di permettere alla società di esercitare in maniera adeguata il ruolo per il quale è stata creata, ovvero supportare l'Ordine degli attuari nell'organizzazione dei corsi di formazione, necessari non solo per adempiere al dettato normativo (in particolare,

è ritenuta proficua la pluralità di esperienze nell'ambito del CdA). I membri del Consiglio, peraltro, non percepiscono alcun emolumento.

In relazione alla società Service CNDCEC s.r.l., il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nella risposta del 17 settembre 2020, ha prodotto la delibera n. 29 del 8 marzo 2017, che ha fornito direttive in merito alla società, recepite nel successivo verbale d'assemblea del 15 marzo 2017. La scelta di un organo di amministrazione collegiale (a tre membri) viene motivata dalla necessità di adeguare il sistema di *governance* alla struttura organizzativa e gestionale della società, tenuto conto della diversificazione dei servizi erogati (incentrati sull'organizzazione di eventi di formazione, congressi, convegni e altre attività di interesse per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile) e di quelli ad essi strumentali (reception, centralino, ospitalità dei partecipanti, raccolta pubblicitaria, sponsorizzazioni, pubblicazioni di articoli, cataloghi e periodici, etc.). La delibera, pertanto, ritiene utile un organo collegiale, nel quale possano trovare spazio soggetti che, per specifiche professionalità e competenze, possono fornire un contributo nei diversi settori di attività. Per completezza, la risposta segnala, altresì, che, con delibera n. 210 del 10 giugno 2020, il Consiglio nazionale, tenuto conto della ridotta struttura organizzativa della società (che, dal settembre 2019, a seguito della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3014/2019, ha ridimensionato il personale da 12 a 6 unità, con conseguente decremento dei servizi resi), ha optato per l'amministratore unico, che svolge anche le funzioni di direttore operativo (e, in aderenza, ha formulato la propria proposta all'assemblea dei soci<sup>352</sup>).

Il Consiglio nazionale dei geometri ha prodotto, in sede di riscontro istruttorio, la delibera motivata prescritta dall'art. 11, comma 3, del TUSP, assunta dall'assemblea della società Geoweb s.p.a. il 25 giugno 2020. A tal fine, precisa che gli organi sociali hanno operato in regime di *prorogatio* fino alle assemblee, straordinaria e ordinaria, tenute nella data indicata, occasione nella quale sono stati rinnovati. La delibera dà atto delle motivazioni, economiche ed organizzative, alla base della scelta di dotare la società di un organo amministrativo collegiale. In particolare, da un lato, la composizione è stata ridotta da cinque a tre membri (per garantire rappresentanza ai due soci, Consiglio dei geometri e Sogei s.p.a., constituenti realtà non omogenee) e, dall'altro, i relativi costi sono considerati sostenibili, nonché coerenti ai risultati economico-finanziari della società (il cui bilancio 2019 evidenzia

---

<sup>352</sup> Recepita, in base a quanto risultante dal sito internet della società, in data 25 giugno 2020.

un utile di euro 461.859, per un incremento complessivo del capitale iniziale, in venti anni di attività, per circa 16,8 milioni di euro, distribuito alle amministrazioni socie).

Per Assonotar s.r.l. e Notartel s.p.a., il Consiglio nazionale del notariato ha prodotto le delibere assembleari n. 26 del 13 dicembre 2019, per la prima, e del 21 luglio, 16 dicembre 2016 e 13 settembre 2019, per la seconda. Per Assonotar s.r.l., il verbale dell'assemblea motiva la scelta dell'organo di amministrazione collegiale con la necessità di garantire adeguata rappresentanza alla componente notarile (che, per statuto, esprime due consiglieri) e la gratuità delle relative cariche. Per Notartel s.p.a., invece, le delibere citate (adottate anche al fine di adeguare lo statuto ad altre disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016) si limitano ad optare per l'organo collegiale, senza esplicitare le *“ragioni di adeguatezza organizzativa”* che, *“tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”* (cfr. art. 11, comma 3, TUSP), supportano la scelta di non ricorrere all'amministratore unico.

Infine, per quanto riguarda, la società Veterinari editori s.r.l., la Federazione dei veterinari socia, nella risposta del 17 settembre 2020, ha confermato che l'assemblea non ha adottato alcuna delibera esplicitante le motivazioni del mantenimento di un organo di amministrazione collegiale, in quanto l'atto costitutivo e lo statuto prevedono un CdA composto da tre membri, opzione adottata *ab origine* al fine di garantire adeguata rappresentanza ad entrambi i soci di riferimento (oltre alla FNOVI, la Cassa di previdenza dei veterinari, ENPAV)<sup>353</sup>.

### 3.8.2. Compensi

Per quanto concerne gli emolumenti erogabili agli organi di amministrazione delle società controllate, l'art. 11, comma 6, del TUSP, come illustrato, ha rimesso ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società, parametrando, in proporzione, i compensi massimi da corrispondere agli amministratori ed ai titolari di organi di controllo<sup>354</sup>.

<sup>353</sup> In base allo statuto, la FNOVI nomina due consiglieri, l'ENPAV uno.

<sup>354</sup> Compenso che, come noto, non può eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Il decreto in parola<sup>355</sup>, come detto, non è stato ancora emanato, ragione per cui rimane in vigore, in base al successivo comma 7 dell'art. 11, la disposizione di cui al citato art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, in forza della quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento di quanto complessivamente sostenuto nell'anno 2013<sup>356</sup>.

In base ai dati desumibili dalle schede analitiche indicate ai piani di revisione, straordinaria e periodica, nonché a quelli reperiti sui siti internet istituzionali (elencati nella Tabella 3.9 allegata alla presente deliberazione), solo la società Service CNDCEC s.r.l. risulta aver elevato, nel corso del triennio 2016-2018 (oggetto delle rilevazioni nei tre piani sinora approvati), il compenso complessivo precedentemente attribuito agli amministratori (per un importo che, tuttavia, per i tre amministratori, sale da euro 13.504 a euro 42.000 annui).

In sede istruttoria, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha precisato che Service CNDCEC s.r.l. è la risultante di un processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, che, all'esito, ha portato ad avere un'unica società, accorpante le attività che, nel 2013<sup>357</sup>, erano gestite da una pluralità di soggetti (Press s.r.l., Congress s.r.l., oltre alla stessa Service CNDCEC s.r.l.). Pertanto, per il triennio 2017-2019, il Consiglio socio ha adottato, quale parametro di riferimento (anche ai fini del rispetto dell'art. 11, comma 7, TUSP), il dato aggregato dei compensi spettanti, nel 2013, agli organi amministrativi delle tre precedenti società (in aderenza, l'assemblea di Service CNDCEC s.r.l. ha deliberato in favore dell'organo di amministrazione un emolumento annuo complessivo pari a euro 42 mila<sup>358</sup>, inferiore alla somma dei compensi spettanti ai precedenti organi di Service s.r.l., Press s.r.l. e Congress s.r.l. nel 2013, pari a euro 86.870<sup>359</sup>).

Nelle schede di dettaglio indicate ai piani di revisione non sono stati inseriti i dati necessari a permettere la valutazione in esame per le società Sviluppo iniziative attuariali s.r.l., controllata da Consiglio e Ordine nazionale degli attuari, Assonotar s.r.l. ed N Servizi

<sup>355</sup> A cui sono rimessi, altresì, i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai dati di bilancio dell'esercizio precedente, con la sanzione della mancata erogazione *“in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore”*

<sup>356</sup> Limitazione oggetto di varie conferme da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (SRC Basilicata, deliberazione n. 10/2018/PAR; SRC Liguria, deliberazioni n. 90/2016/PAR e n. 29/2020/PAR), nonché nell'atto di orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF ex art. 15 TUSP del 10 giugno 2019.

<sup>357</sup> Anno base preso a riferimento dall'art. 11, comma 7, del TUEL.

<sup>358</sup> Oltre ad euro 10 mila totali, a titolo di indennità variabile per Presidente e componente del CdA.

<sup>359</sup> Euro 16.068 per Service CNDCEC s.r.l., euro 9.360 per Press s.r.l. ed euro 61.442 per Congress s.r.l. (come desumibile dai rispettivi bilanci d'esercizio).

s.r.l., controllate dal Consiglio nazionale del Notariato, nonché Veterinari editori s.r.l., controllata dalla Federazione nazionale dell'ordine dei veterinari.

In sede istruttoria, il Consiglio e l'Ordine nazionale degli attuari hanno confermato la gratuità degli incarichi di amministrazione presso la società SIA s.r.l.. Analoga attestazione è stata fornita dal Consiglio nazionale del notariato (che ha prodotto le schede tecniche in un primo momento omesse) per le società Assonotar s.r.l. ed N Servizi s.r.l. (mentre i compensi complessivi di Notartel s.p.a., pari 40 mila euro annui, risultano rispettare il limite posto dall'art. 11, comma 7 del TUSP<sup>360</sup>). Anche la Federazione nazionale dei veterinari ha comunicato che i componenti del CdA della società Veterinari editori s.r.l. non percepiscono remunerazione<sup>361</sup>.

Infine, anche il Consiglio nazionale dei geometri ha confermato che, dall'entrata in vigore dell'art. 11, comma 7, del TUSP, i limiti ai compensi degli amministratori sono stati rispettati. In particolare, il costo complessivo sostenuto non ha superato l'ottanta per cento dei 234 mila euro corrisposti nel 2013<sup>362</sup>. Inoltre, a partire dal 2020 (assemblea del 25 giugno 2020), in seguito alla riduzione dell'organo da cinque a tre membri, è stato portato a euro 165.000<sup>363</sup>.

#### **4. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI ORDINI PROFESSIONALI TERRITORIALI**

##### ***4.1. Ambito di estensione soggettiva del controllo***

In base ai dati presenti nel *Portale partecipazioni* del MEF, nonché a quelli reperiti sui siti internet istituzionali, sono stati censiti gli ordini professionali territoriali (per un numero complessivo, al momento della revisione periodica 2019, di 1.828) in cui sono articolate le federazioni nazionali. Nello specifico, si tratta degli ordini territoriali associati ai seguenti ordini o federazioni professionali nazionali:

<sup>360</sup> Per inciso, l'emolumento in parola risulta esposto al netto di quanto spettante all'amministratore delegato della società, che, in quanto dirigente della medesima, non percepisce alcun compenso, in aderenza all'art. 11, comma 12, del TUSP (cfr. delibera assemblea di Notartel s.p.a. del 13 settembre 2019).

<sup>361</sup> Salvo il riconoscimento di un gettone di presenza nel caso in cui la riunione del Consiglio intervenga in una giornata in cui non sono fissati altri appuntamenti istituzionali della FNOVI o dell'ENPAV.

<sup>362</sup> Gli emolumenti complessivi erogati all'organo amministrativo collegiale sono stati pari, per il 2017, 2018 e 2019, a euro 189.000.

<sup>363</sup> La risposta precisa che, anche in base all'atto di Orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio del MEF, gli elementi del compenso dell'organo amministrativo della società Geoweb s.p.a., considerati ai fini del TUSP, comprendono: gli emolumenti fissi, inclusa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del beneficiario); gli eventuali emolumenti variabili, quali i gettoni di presenza o i compensi legati alla *performance* aziendale; gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono carattere retributivo (mentre sono stati esclusi i rimborsi spesa documentati, nonché quelli, anche forfettari, aventi carattere meramente restitutorio).

1. Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (n 14 federazioni regionali e n. 70 ordini provinciali);
2. Collegio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati (n. 19 collegi interprovinciali e n. 42 collegi provinciali);
3. Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori (n. 105 ordini provinciali o interprovinciali)
4. Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali (n. 20 ordini regionali)
5. Consiglio nazionale attuari (solo Ordine nazionale degli attuari);
6. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 144 ordini provinciali);
7. Consiglio nazionale forense (n. 157 ordini provinciali);
8. Consiglio nazionale geologi (n. 20 ordini regionali);
9. Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati (n. 1 collegio regionale e n. 108 collegi provinciali);
10. Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (n. 19 ordini regionali<sup>364</sup>);
11. Consiglio nazionale degli ingegneri (n. 105 ordini provinciali);
12. Consiglio nazionale del notariato (92 distretti territoriali)<sup>365</sup>;
13. Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati (n. 1 collegio regionale, n. 2 interprovinciali e n. 63 provinciali);
14. Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati 94 (n. 1 collegio regionale e n. 93 collegi/ordini provinciali);
15. Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari (n. 11 ordini regionali);
16. Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (n.14 consigli territoriali);
17. Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (n. 106 ordini provinciali);
18. Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi (privo di articolazioni territoriali);
19. Federazione nazionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici (n. 6 ordini regionali; n. 2 interregionali; n. 7 ordini interprovinciali e n. 25 provinciali)<sup>366</sup>;

---

<sup>364</sup> Dal sito internet istituzionale del Consiglio, gli ordini regionali risultano 20.

<sup>365</sup> Il dato numerico è tratto dall'anagrafica presente nel Portale partecipazioni del MEF. Dal sito internet istituzionale del Consiglio nazionale del notariato i distretti sono indicati in 91. L'ambito territoriale del distretto coincide con la circoscrizione del tribunale. I notai aventi sede nel distretto costituiscono il Collegio notarile e, per ognuno di essi, vi è un Consiglio notarile (i distretti in cui operano meno di quindici notai possono essere riuniti ad altro distretto limitrofo).

<sup>366</sup> I dati esposti sono tratti dall'anagrafica del *Portale partecipazioni* del MEF. Sul sito internet istituzionale dell'Ordine nazionale dei chimici e dei fisici risultano n. 35 articolazioni territoriali (e non 40), suddivise in n. 6 regionali, n. 2 interregionali, n. 8 interprovinciali e n. 19 provinciali.

20. Federazione ordini farmacisti italiani (n. 2 ordini interprovinciali e n. 97 ordini provinciali);
21. Federazione nazionale dell'Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri (n.106 ordini provinciali);
22. Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica (1 ordine regionale, n. 17 interprovinciali e n. 50 ordini provinciali);
23. Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (n. 2 ordini interprovinciali e n. 102 provinciali);
24. Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (n. 20 ordini regionali e 1 ordine provinciale);
25. Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (n. 3 interprovinciali e 64 ordini provinciali);
26. Federazione nazionale ordine veterinari italiani (n. 1 ordine interprovinciale e n. 94 provinciali).

#### **4.2. Revisione straordinaria e periodica - dati generali**

In occasione della revisione straordinaria (da approvare entro il 30 settembre 2017, con riferimento alla situazione del 23 settembre 2016), gli ordini professionali territoriali non hanno inviato, alle scriventi Sezioni riunite in sede di controllo, i piani prescritti dalla legge (né risultano inseriti nel *Portale partecipazioni* del MEF).

Invece, in base ai provvedimenti ricevuti ed alle schede presenti nel *Portale* del MEF in occasione della prima revisione periodica 2018 (facente riferimento al 31 dicembre 2017), n. 658<sup>367</sup> ordini professionali territoriali (su complessivi 1.822 censiti) hanno prodotto il provvedimento di riconoscione (n. 39) o, in caso di assenza di detenzione di partecipazioni societarie, la prescritta comunicazione negativa (n. 619). Pertanto, n. 1.164 ordini territoriali risultavano, invece, inadempienti agli obblighi prescritti dal Testo unico.

A seguito dell'avvio di approfondimenti istruttori sulla revisione periodica 2019, una serie di ordini territoriali ha inviato a queste Sezioni riunite i piani di revisione in precedenza

<sup>367</sup> Il numero sale a 662 comprendendo anche 4 ordini territoriali che risultano adempienti alla riconoscione prevista dall'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014, che, come già esposto, da un lato, considera anche le partecipazioni anche in altri enti di diritto pubblico e privato e, dall'altro, riferisce tale obbligo anche alle "amministrazioni pubbliche" individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

omessi o la citata comunicazione negativa. Nello specifico, sommando i sopra indicati provvedimenti inseriti nel *Portale* del MEF con i riscontri pervenuti in sede istruttoria (n. 40), l'insieme degli ordini professionali inadempienti si riduce a 1.124, per complessivi 698 ordini adempienti.

Il numero di partecipazioni societarie detenute, al 31 dicembre 2017 (rilevazione periodica 2018), dai citati 698 ordini professionali territoriali appare, comunque, relativamente contenuto, sia in termini assoluti (n. 59) che relativi (risulterebbero detenere almeno una partecipazione societaria solo 8,4 per cento degli ordini territoriali adempienti).

In occasione della rilevazione 2019 (facente riferimento al 31 dicembre 2018) il numero di ordini professionali territoriali censiti sale a 1.828. A seguito dell'indicato avvio di attività istruttorie, il numero degli adempienti giunge, in base ai dati contenuti nel *Portale* del MEF (chiuso nel mese di settembre 2020), a 893<sup>368</sup>, a cui vanno sommati i 205 ordini territoriali che hanno inviato il provvedimento (o la comunicazione negativa) solo a queste Sezioni riunite, senza inserirlo anche nel citato *Portale*, per un totale di 1.098 ordini adempienti (e 730 inadempienti).

Anche al 31 dicembre 2018, in base ai dati presenti nel *Portale* MEF, il numero di partecipazioni societarie detenute dagli 893 ordini territoriali registrati rimane relativamente contenuto, sia in termini assoluti (n. 98) che percentuali (risulterebbero detenere almeno una partecipazione societaria il 10,9 per cento degli ordini adempienti).

Anche i 205 ordini territoriali che hanno fornito riscontro solo alle scriventi Sezioni riunite (in alcuni casi, rispettivamente in numero di 40 e 34, fornendo *ex post* informazioni sulla situazione esistente al momento della revisione periodica 2018 e della straordinaria) hanno comunicato, in prevalenza, l'assenza di detenzione di società, attestata solo in 27 provvedimenti, per un totale di 28 partecipazioni dichiarate<sup>369</sup> (riferite, tuttavia, a 12 società<sup>370</sup>). In generale, anche questo più ristretto campione conferma la detenzione di partecipazioni societarie da parte di poco più del 10 per cento degli ordini territoriali, nonché, salvo eccezioni, la limitazione ad una sola unità (a volte, affiancate all'adesione a fondazioni,

<sup>368</sup> Oltre a 6 ordini professionali territoriali adempienti alla sola riconoscenza prevista dall'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014.

<sup>369</sup> In ragione della detenzione, da parte dell'Ordine degli avvocati di Prato di due partecipazioni (Palazzo delle professioni s.r.l., al 12,50 per cento, società strumentale a vari ordini professionali del territorio, e ADR Palazzo delle professioni s.r.l., al 10 per cento, finalizzata alla promozione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie legali).

<sup>370</sup> Una serie di provvedimenti, inviati da ordini professionali siti nella Provincia di Cremona, riporta la partecipazione nella società Servizi professionali s.r.l.; altri, prodotti da articolazioni territoriali dell'Ordine degli agrotecnici, l'adesione alla cooperativa Agrifuturo.

consorzi o altre associazioni, strumentali all'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge o all'erogazione di servizi agli iscritti).

#### **4.3. Revisione straordinaria e periodica – parametri di riferimento**

L'analisi dei piani di revisione prodotti dagli ordini professionali territoriali è stata effettuata, stante la loro numerosità, utilizzando, in primo luogo, i dati inseriti nel *Portale* del MEF, che palesano la ricorrenza o meno dei parametri prescritti dall'art. 20 del Testo unico.

Nello specifico, per le società inserite nel sottostante elenco, gli ordini professionali soci attestano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, integrando uno dei parametri (art. 20, comma 1, lett. *a*), TUSP) in base ai quali dovrebbe essere avviato, salvo specifica motivazione, un processo di razionalizzazione. Come mostra l'ultima colonna della tabella, si tratta, comunque, nella maggior parte dei casi, di cariche sociali espletate a titolo gratuito.

TAVOLA 19

<b>Ordine professionale territoriale socio</b>	<b>Società partecipata</b>	<b>Numero dipendenti</b>	<b>Numero amministratori</b>	<b>Compenso amministratori</b>
Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia	ADR Notariato s.r.l.	2	11	0
Consiglio notarile di Latina	ADR Notariato s.r.l.	2	11	0
Consiglio notarile di Parma	ADR Notariato s.r.l.	2	11	0
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Consiglio provinciale ordine consulenti del lavoro di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine degli ingegneri della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine dei farmacisti della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri - Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0

Ordine professionale territoriale socio	Società partecipata	Numero dipendenti	Numero amministratori	Compenso amministratori
Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Perugia	Co.geo. s.r.l.	1	5	0
Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Bergamo	Cooperativa geometri garanzia credito professionale s.c.a.r.l.	1	9	0
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto	Coop. servizi dottori commercialisti s.r.l..	1	7	0
Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Trento	Dimensione professionisti società cooperativa	2	5	3.419
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Monza e Brianza	GMB s.r.l. - società di servizi del collegio dei geometri della provincia di Monza e della Brianza	2	3	0
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia	Istituto superiore di formazione e ricerca 2000, ISFOR 2000 s.c.p.a.	0	1	0
Collegio degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista Soc.coop.	0	5	2.480
Ordine degli ingegneri della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista soc.coop.	0	5	2.480
Ordine dei farmacisti della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista soc.coop.	0	5	2.480
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista soc.coop.	0	5	2.480
Ordine consulenti del lavoro provincia Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	0	4	0
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	0	4	0
Ordine degli ingegneri della provincia di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	0	4	0
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	0	4	0
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Consiglio provinciale ordine consulenti del lavoro di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Ordine degli ingegneri della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Ordine dei medici veterinari della provincia di Cremona	Servizi professionali s.r.l.	1	7	0

Il parametro della chiusura di quattro esercizi in perdita negli ultimi cinque (per i piani di revisione 2018, facenti riferimento al quinquennio 2013-2017) ricorre per Le professioni di Pistoia s.p.a.<sup>371</sup>, società strumentale a vari ordini professionali ubicati nella provincia<sup>372</sup>, e ADR Notariato s.r.l.<sup>373</sup>, prestante servizi a favore di collegi notarili territoriali<sup>374</sup>. In altre ipotesi sono state attestate perdite in tre dei cinque esercizi considerati dalla norma, come per GMB s.r.l. (società di servizi del Collegio dei geometri della Provincia di Monza e della Brianza<sup>375</sup>) e Servizi professionali s.r.l. (partecipata da vari ordini territoriali della provincia di Cremona).

Il requisito minimo di fatturato, anche considerando l'interinale soglia inferiore di 500 mila euro, consentita, in base al combinato disposto dell'art. 20, comma 1, lett. *d*), e art. 26, comma 12-*quinquies*, del TUSP, fino al triennio 2017-2019 (rilevante in sede di redazione dei piani di revisione periodica 2020), non risulta raggiunto da una serie numerosa di società, elencate nella tabella che segue.

---

<sup>371</sup> Le perdite non paiono significative negli esercizi 2013-2016, salvo giungere a toccare i 600 mila euro nel 2017. Per inciso, nell'esercizio 2018 il risultato rimane negativo, anche se per soli euro 3.706 (e tale si conferma nel 2019, in cui i dati di bilancio palesano una perdita di euro 5.024).

<sup>372</sup> Nello specifico, commercialisti ed esperti contabili (40 per cento), ingegneri (20 per cento), architetti, pianificatori e paesaggisti (20 per cento) e consulenti del lavoro (20 per cento).

<sup>373</sup> Nel caso in esame le perdite toccano i 42 mila euro nel 2014, per ridursi a circa 10 mila euro nel 2017, ultimo esercizio rilevato dal piano di revisione 2018 (tuttavia, i bilanci 2018 e 2019 confermano la presenza di perdite, rispettivamente per euro 15.456 ed euro 82.167).

<sup>374</sup> La società è stata costituita, dal Consiglio nazionale del notariato, nel 2005. Successivamente, nella compagine sociale sono entrati a far parte alcuni notai e l'associazione Federnotai. Il Ministero della giustizia, nel 2007, ha iscritto la società nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Attualmente, è formata da 123 soci ed amministrata da un consiglio di dieci membri, oltre al presidente.

<sup>375</sup> La società GMB s.r.l. ha, quale oggetto sociale, la promozione e organizzazione di seminari, congressi e corsi di formazione. L'Ordine professionale socio ha programmato azioni di razionalizzazione dei costi al fine di giungere all'equilibrio economico (i bilanci 2018 e 2019, tuttavia, chiudono ancora in perdita, sia pure per importi non rilevanti, pari, rispettivamente, a euro 1.759 ed euro 3.482).

Tavola 20

Ordine professionale territoriale socio	Società partecipata	Fatturato 2015	Fatturato 2016	Fatturato 2017
Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia	ADR Notariato s.r.l.	94.115	107.085	138.041
Consiglio notarile di Latina	ADR Notariato s.r.l.	94.115	107.085	138.041
Consiglio notarile di Parma	ADR Notariato s.r.l.	94.115	107.085	138.041
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	17.432	26.038	28.467
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	17.432	26.038	28.467
Consiglio provinciale ordine consulenti del lavoro di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	17.432	26.038	28.467
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	17.432	26.038	28.467
Ordine degli ingegneri della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	17.432	26.038	28.467
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	17.432	26.038	28.467
Ordine dei farmacisti della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	17.432	26.038	28.467
Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri - Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	17.432	26.038	28.467
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Roma e provincia	Architetti Roma edizioni s.r.l.	232.009	247.164	267.611
Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Perugia	Co.geo. s.r.l.	17.396	31.506	45.866
Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Bergamo	Cooperativa geometri garanzia credito professionale s.c.a.r.l.	146.561	139.520	111.055
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto	Coop. servizi dottori commercialisti a.r.l.	125.706	170.021	179.128
Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Trento	Dimensione professionisti società cooperativa	180.668	131.971	168.202
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Monza e Brianza	GMB s.r.l.	167.517	185.942	172.785
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Alessandria	Gestione ordini professionali società semplice	109.802	95.585	87.481
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia	Istituto superiore di formazione e ricerca 2000, ISFOR 2000 s.c.p.a.	251.662	252.295	229.448
Collegio degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista Soc.coop.	96.118	91.027	89.386
Ordine degli ingegneri della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista Soc.coop.	96.118	91.027	89.386
Ordine dei farmacisti della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista Soc.coop.	96.118	91.027	89.386
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista Soc.coop.	96.118	91.027	89.386
Ordine consulenti del lavoro provincia Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	Non riportato	1	5
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	Non riportato	1	5
Ordine degli ingegneri della provincia di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	Non riportato	1	5
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	Non riportato	1	5

Ordine professionale territoriale socio	Società partecipata	Fatturato 2015	Fatturato 2016	Fatturato 2017
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	284.925	244.972	245.562
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	284.925	244.972	245.562
Consiglio provinciale ordine consulenti del lavoro di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	284.925	244.972	245.562
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	284.925	244.972	245.562
Ordine degli ingegneri della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	284.925	244.972	245.562
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	284.925	244.972	245.562
Ordine degli ingegneri della provincia di Asti	Professione ingegnere s.r.l.	64.538	74.501	72.193
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Milano e Lodi	Qualiper s.r.l.	Non riportato	Non riportato	158.538
Ordine dei medici veterinari della provincia di Cremona	Servizi professionali s.r.l.	249.311	260.656	201.258

Non sono state dichiarate società non inerenti alle finalità istituzionali dell’ente socio, eccezion fatta per l’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Forlì (partecipazioni di minoranza in Open dot com s.p.a. e CAF Do.C. s.p.a., per le quali, in aderenza alla scelta fatta dall’Ordine nazionale, se ne programma la cessione a titolo oneroso)<sup>376</sup> e di Napoli (che, nel successivo piano di revisione 2019, ha programmato l’alienazione di partecipazioni di minoranza detenute in tre istituti di credito<sup>377</sup>, acquisite anni prima quale “*investimento simbolico*” a sostegno di “*iniziativa a spiccata vocazione territoriale*”)<sup>378</sup>.

Sempre limitatamente alle 59 partecipazioni dichiarate dai 697 ordini territoriali adempienti alla rilevazione 2018, sono state attestate necessità di contenimento dei costi di funzionamento per due società<sup>379</sup>, nonché, in un caso, la presenza di partecipazioni espletanti attività erogate da altre società o enti strumentali<sup>380</sup>. Nessuno dei piani di revisione 2018

<sup>376</sup> Poi effettivamente intervenuta in data 16 gennaio 2020.

<sup>377</sup> Pari allo 0,01 per cento per la Banca di credito cooperativo di Napoli, allo 0,03 per cento per la Banca popolare del mediterraneo s.c.p.a. ed allo 0,055 per cento per la Banca del sud s.p.a.

<sup>378</sup> Per inciso, nelle motivazioni del provvedimento che programma di alienare le tre partecipazioni, rimandando la verifica sui risultati al 31 dicembre 2020 (in aderenza all’art. 20, comma 4, del TUSP), viene richiamato il comma 5-bis dell’art. 24 del TUSP (inserito dall’art. 1, comma 723, della legge n. 145 del 2018), che consente di non dismettere, fino al 31 dicembre 2021 (disapplicando le sanzioni previste dal precedente comma 5), le società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Trattasi, tuttavia, di norma che non preclude al socio pubblico di procedere alla cessione programmata nel piano di revisione, ma introduce una mera facoltà, ove ricorrono i presupposti indicati.

<sup>379</sup> Nello specifico, GMB s.r.l. (detenuta dal Collegio dei geometri della provincia di Monza e della Brianza, di cui si stabilisce il mantenimento, previa rivisitazione dei costi) e Professione ingegnere s.r.l. (controllata dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Asti), di cui, invece, viene programmato lo scioglimento.

<sup>380</sup> Si tratta della Banca del Sud s.p.a., in cui detiene una partecipazione di minoranza l’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Napoli (di cui, nell’occasione, viene deciso il mantenimento, mentre, nel successivo piano di revisione 2019, unitamente ad altre due partecipazioni in istituti di credito, ne viene programmata l’alienazione).

inviai attesta la necessità di aggregazione con altre società (nella quasi totalità dei casi esaminati ogni ordine professionale territoriale detiene una sola partecipazione, anche se non mancano ipotesi di parallela adesione a enti strumentali aventi differente natura giuridica<sup>381</sup>).

#### 4.3.1. I piani di revisione 2019

Anche l'analisi dei piani di revisione periodica 2019 prodotti dagli ordini professionali territoriali è stata effettuata, stante la loro numerosità, utilizzando, in primo luogo, i dati inseriti nel *Portale* del MEF (chiuso il 15 settembre 2020). Si tratta, complessivamente, di 98 partecipazioni societarie (rispetto alle 59 dichiarate dagli ordini adempienti in sede di revisione 2018), elencate analiticamente nella Tabella 4.1 allegata alla presente deliberazione.

Non sono state dichiarate società non inerenti alle finalità istituzionali dell'ente socio<sup>382</sup>, anche se vari ordini territoriali<sup>383</sup> non hanno indicato, per le partecipazioni detenute (in netta prevalenza di minoranza), nel pertinente campo del *Portale* MEF, alcuna delle attività legittimate dall'art. 4, commi 2 e seguenti, del TUSP (optando per la voce “*attività diversa dalle precedenti*”).

In riferimento alla ricorrenza o meno dei parametri prescritti dall'art. 20 del TUSP, per le società inserite nel sottostante elenco, gli ordini professionali soci attestano l'assenza di

<sup>381</sup> Stando alle informazioni inserite nel *Portale partecipazioni* del MEF, può farsi riferimento ai seguenti ordini professionali territoriali: Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri, Civitavecchia (ADR notariato s.r.l. e Fondazione scuola di notariato “*Anselmo Anselmi*”); Ordine degli ingegneri della provincia di Trento (Trentino riscossioni s.p.a. e Fondazione Luigi Negrelli); Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Belluno (CafDo.C. s.p.a., Open dot com s.p.a. e Fondazione studi giuridici ed economici Belluno); Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Brescia ISFOR 2000 s.c.p.a. e Fondazione bresciana per gli studi economico-giuridici); Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Forlì (Caf Do.C. s.p.a., Open dot com s.p.a. e Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì–Cesena); Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza (Libere professioni intellettuali MB s.r.l. e Fondazione dei dottori commercialisti di Monza e Brianza); Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli (Fondazione castel capuano e Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli); Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo (Caf Do.C. s.p.a., Open dot com s.p.a.; Fondazione Francesco Bianchini; Associazione sportiva dilettantistica ODCEC Palermo; Scuola di alta formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia); Ordine dei medici veterinari della provincia di Cremona (Servizi professionali s.r.l. e ProfConfservizi).

<sup>382</sup> Salvo quanto già esposto, in sede di esame dei piani 2018, per gli Ordini dei commercialisti e degli esperti contabili di Forlì e di Napoli.

<sup>383</sup> Si tratta di dieci collegi, provinciali e interprovinciali degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (Torino ed Aosta; Alessandria; Ragusa e Caltanissetta; Avellino; Latina; Savona; Imperia; Pavia e Varese; Benevento); di due ordini provinciali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Alessandria e Modena); di cinque ordini provinciali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di (Napoli, Belluno, Roma, Verona, Forlì e Pistoia); di due collegi provinciali dei geometri e geometri laureati (Perugia, Monza e Brianza); di due ordini provinciali dei medici-chirurghi e odontoiatri (Foggia e Modena); di due ordini provinciali degli ingegneri (Pistoia, Roma e Rieti); dell'Ordine dei consulenti del lavoro provincia Pistoia.

dipendenti o un numero di amministratori superiore ai primi<sup>384</sup>, integrando uno dei parametri (art. 20, comma 1, lett. *a*), TUSP) in base ai quali dovrebbe essere avviato, salvo specifica motivazione, un processo di razionalizzazione. Come palesato dall'ultima colonna della tabella, si tratta, nella maggior parte dei casi, come già riferito in sede di analisi dei piani di revisione 2018, di cariche sociali espletate a titolo gratuito.

TAVOLA 21

Ordine professionale territoriale socio	Società partecipata	Numero dipendenti	Numero amministratori	Compenso amministratori
Consiglio notarile dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino	ADR Notariato s.r.l.	2	11	0
Consiglio notarile di Parma	ADR Notariato s.r.l.	2	11	0
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Consiglio notarile di Firenze	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine degli ingegneri della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri - Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine dei farmacisti della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Consiglio provinciale ordine consulenti del lavoro di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	1	10	0
Ordine architetti della provincia di Alessandria	Architetti Insieme – s.r.l.	0	5	0
Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Perugia	Co.Geo. s.r.l	1	7	0
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto	Coop. Servizi dottori commercialisti a.r.l.	1	7	0
Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Trento	Dimensione professionisti società cooperativa	2	5	3.717
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Monza e Brianza	GMB s.r.l.	2	3	0
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bolzano	Koinè, società cooperativa servizi professioni economico-giuridiche	2	7	0

<sup>384</sup> L'Ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta non ha fornito i dati richiesti dal parametro in esame (né quelli funzionali alla verifica degli altri) per l'Agenzia per la gestione di energia nella provincia di Caltanissetta società consortile a responsabilità limitata (partecipata al 10 per cento), che, tuttavia, in base alla visura camerale prodotta unitamente al provvedimento di revisione del 1° aprile 2020, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 dicembre 2019.

Ordine professionale territoriale socio	Società partecipata	Numero dipendenti	Numero amministratori	Compenso amministratori
Ordine medici chirurghi e odontoiatri provincia di Foggia	Le Muse s.r.l. in liquidazione	1	3	0
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	0	5	2.480
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	0	5	2.480
Ordine delle professioni infermieristiche di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	0	5	2.480
Ordine degli ingegneri della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	0	5	2.480
Ordine dei farmacisti della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	0	5	2.480
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Pistoia	Le Professioni di Pistoia s.p.a.	0	4	0
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia	Le Professioni di Pistoia. s.p.a.	0	4	0
Ordine degli ingegneri della provincia di Pistoia	Le Professioni di Pistoia s.p.a.	0	4	0
Ordine consulenti del lavoro provincia Pistoia	Le Professioni di Pistoia s.p.a.	0	4	0
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Ordine degli ingegneri della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l..	2	8	0
Consiglio provinciale ordine consulenti del lavoro di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	2	8	0
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Arezzo	Polo Universitario Aretino s.c.a.r.l.	0	0	0
Ordine della professione di ostetrica interprovinciale di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza E Brianza	Servizi professionali s.r.l.	1	7	0
Ordine dei medici veterinari della provincia di Cremona	Servizi professionali s.r.l.	1	7	0

Il parametro della presenza di quattro esercizi in perdita negli ultimi cinque (per i piani di revisione 2019, facenti riferimento al quinquennio 2014-2018) ricorre, oltre che per le

società *Le professioni di Pistoia s.p.a.*<sup>385</sup> e *ADR Notariato s.r.l.*<sup>386</sup>, già presente nei piani di revisione 2018, anche per *La casa del professionista e dell'artista società cooperativa*<sup>387</sup> (in cui detengono quote di partecipazione minoritarie alcuni ordini professionali del territorio di Modena) e *GMB s.r.l.*, società di servizi del Collegio dei geometri della Provincia di Monza e della Brianza<sup>388</sup>.

Inoltre, la società *Sabina universitas S.c.p.a.*, del Polo universitario di Rieti, in cui detiene una partecipazione di minoranza l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Rieti (0,75 per cento) registra perdite per tre dei cinque esercizi 2014-2018<sup>389</sup>, mentre la società *Servizi professionali s.r.l.*, partecipata da vari ordini territoriali della provincia di Cremona, riduce a soli due esercizi su cinque le perdite (chiudendo il 2018 con un utile di 15 mila euro).

Va rilevato, tuttavia, che alcuni ordini territoriali non hanno inserito i pertinenti dati di bilancio fra le informazioni a supporto dei piani di revisione, non consentendo di accettare la sussistenza del parametro in esame.

Il requisito minimo di fatturato, anche considerando l'interinale minore soglia di 500 mila euro, consentita, come più volte esposto, fino a tutto il triennio 2017-2019 (rilevante in sede di redazione dei piani di revisione periodica 2020), non risulta raggiunto da una serie numerosa di società, elencate nella tabella che segue.

TAVOLA 22

Ordine professionale territoriale socio	Società partecipata	Fatturato 2016	Fatturato 2017	Fatturato 2018
Consiglio notarile dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino	ADR Notariato s.r.l.	107.085	138.041	136.251
Consiglio notarile di Parma	ADR Notariato s.r.l.	107.085	138.041	136.251
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	26.038	28.467	22.346
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	26.038	28.467	22.346
Consiglio notarile di Firenze	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	26.038	28.467	22.346
Ordine degli ingegneri della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	26.038	28.467	22.346

<sup>385</sup> La società chiude in perdita tutto il quinquennio 2014-2018, riducendo, tuttavia, a 3 mila euro il disavanzo 2018, rispetto ai già esaminati 600 mila euro del 2017.

<sup>386</sup> La società chiude in perdita tutto il quinquennio 2014-2018, registrando un disavanzo di 15 mila euro nel 2018, ultimo esercizio rilevato dal piano di revisione 2019.

<sup>387</sup> La società chiude in perdita tutti gli esercizi del quinquennio 2014-2018, registrando un picco di 37 mila euro nel 2018 (mentre, nei precedenti quattro, oscillano fra i 7 ed i 10 mila euro).

<sup>388</sup> La società chiude in perdita, anche se per importi non elevati, quattro dei cinque esercizi 2014-2018. In particolare, l'ultimo rilevato, il 2018, registra un disavanzo di 1.759 euro.

<sup>389</sup> In particolare, l'ultimo esercizio rilevato, il 2018, chiude con una perdita di circa 261 mila euro.

Ordine professionale territoriale socio	Società partecipata	Fatturato 2016	Fatturato 2017	Fatturato 2018
Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri - Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	26.038	28.467	22.346
Ordine dei farmacisti della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	26.038	28.467	22.346
Consiglio provinciale ordine consulenti del lavoro di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	26.038	28.467	22.346
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	26.038	28.467	22.346
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	26.038	28.467	22.346
Ordine Medici chirurghi e odontoiatri provincia di Foggia	AIFO s.r.l. in liquidazione	36.002	46.901	44.281
Ordine architetti della provincia di Alessandria	Architetti insieme – s.r.l.	33.811	33.974	23.609
Ordine architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Roma e provincia	Architetti Roma Edizioni s.r.l.	247.164	267.611	218.863
Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Perugia	Co. Geo. s.r.l.	31.506	45.866	36.649
Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Bergamo	Coop. geometri garanzia credito professionale s.c.a.rl	139.520	111.055	176.483
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto	Coop. Servizi dottori commercialisti a.r.l.	170.021	179.128	179.126
Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Trento	Dimensione professionisti società cooperativa	131.971	168.202	126.425
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Monza e Brianza	G.M.B. s.r.l.	185.942	172.785	221.709
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Alessandria	Gestione ordini professionali società semplice	95.585	87.481	101.943
Ordine dei consulenti del lavoro di Alessandria	Gestione ordini professionali società semplice	95.585	87.481	101.943
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bolzano	Koinè società cooperativa servizi professionali	282.254	304.341	295.609
Ordine medici chirurghi e odontoiatri provincia di Foggia	Le Muse s.r.l., in liquidazione	37.101	38.000	32.103
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	91.027	89.386	58.849
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	91.027	89.386	58.849
Ordine delle professioni infermieristiche di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	91.027	89.386	58.849
Ordine degli ingegneri della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	91.027	89.386	58.849
Ordine dei farmacisti della provincia di Modena	La casa del professionista e	91.027	89.386	58.849

Ordine professionale territoriale socio	Società partecipata	Fatturato 2016	Fatturato 2017	Fatturato 2018
	dell'artista società cooperativa			
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	1	5	111
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	1	5	111
Ordine degli ingegneri della provincia di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	1	5	111
Ordine consulenti del lavoro provincia Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	1	5	111
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	244.972	245.562	287.394
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	244.972	245.562	287.394
Ordine degli ingegneri della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	244.972	245.562	287.394
Consiglio provinciale ordine consulenti del lavoro di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	244.972	245.562	287.394
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	244.972	245.562	287.394
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	244.972	245.562	287.394
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Arezzo	Polo Universitario Aretino s.c.a.r.l.	186.863	140.156	Dato non indicato
Ordine degli ingegneri della provincia di Asti	Professione ingegnere s.r.l.	74.501	72.193	44.257
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Milano e Lodi	Qualiper s.r.l.	Dato non indicato	158.538	230.664
Ordine della professione di ostetricia interprovinciale di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza	Servizi professionali s.r.l.	260.656	201.258	217.947
Ordine dei medici veterinari della provincia di Cremona	Servizi professionali s.r.l.	260.656	201.258	217.947

Anche in questo caso, alcuni ordini professionali territoriali non hanno indicato, nelle schede di dettaglio da allegare ai piani di revisione, i dati di fatturato del triennio 2016-2018, non consentendo l'accertamento della ricorrenza del parametro in esame.

Sono state attestate necessità di contenimento dei costi di funzionamento (cfr. art. 20, comma 2, lett. f), TUSP) per le società *Professione ingegnere s.r.l.* e *GMB s.r.l.*, interamente detenute, rispettivamente, dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Asti e dal Collegio dei geometri della provincia di Monza e Brianza (per le quali viene confermato il mantenimento, previa programmazione di azioni di razionalizzazione delle spese)<sup>390</sup>, nonché

<sup>390</sup> Si tratta, per inciso, delle due società le cui criticità economiche avevano suggerito l'avvio di azioni di razionalizzazione, da parte dei rispettivi ordini professionali soci già in sede di piano di revisione 2018. GMB s.r.l. risulta sempre operativa e,

per ADR notariato s.r.l. (in quest'ultimo caso, il parametro è attestato solo nel piano redatto dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, socio all'1 per cento), senza prevedere azioni di razionalizzazione<sup>391</sup>. Anche in questo caso alcuni ordini professionali territoriali non hanno compilato lo specifico campo presente nel *Portale* del MEF.

Nessun piano attesta la necessità di aggregazione con altre società (art. 20, lett. g), TUSP), mentre la presenza di partecipazioni in società espletanti attività erogate da altre società o enti strumentali<sup>392</sup> è dichiarata con riferimento alle società Open dot com s.p.a. e Caf. Do.C. s.p.a., partecipate dall'Ordine dei dottori commercialisti di Bolzano<sup>393</sup> (senza programmare, tuttavia, azioni di razionalizzazione) e di Forlì (deliberandone il recesso entro il 31 dicembre 2019). Inoltre, risulta attestato per le società AIFO s.r.l. e Le Muse s.r.l., interamente partecipate dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia di Foggia (entrambe in liquidazione), nonché per Agrifuturo società cooperativa, partecipata dal Collegio provinciale degli agrotecnici di Alessandria (allo 0,357 per cento<sup>394</sup>), e per Koinè società cooperativa, partecipata (al 11,67 per cento) dall'Ordine dei dottori commercialisti di Bolzano (confermando, tuttavia, in entrambi i casi, il mantenimento).

4.3.1.1. L'analisi dei provvedimenti pervenuti direttamente alle scriventi Sezioni riunite ripropone, su un campione più limitato, le considerazioni sopra esposte. I 27 provvedimenti esaminati, infatti, si riferiscono, salvo eccezioni, a partecipazioni societarie di minoranza, per le quali non vengono esplicitate le motivazioni del mantenimento<sup>395</sup>, in particolare sotto il profilo dell'inerenza alla missione istituzionale (salvo, in quasi tutti i casi, riprendere in modo sintetico e apodittico le disposizioni legislative)<sup>396</sup>, né forniti tutti gli elementi al fine di poter

---

come visto in precedenza, ha chiuso in perdita (sia pure per soli euro 3.482 anche il successivo esercizio 2019), mentre Professione ingegnere s.r.l., in base a quanto attestato nel Registro delle imprese, avrebbe cessato l'attività (ultimo bilancio chiuso il 2018).

<sup>391</sup> La società, come riferito in nota precedente, chiude, tuttavia, in perdita (per euro 82.167) anche l'ultimo esercizio 2019.

<sup>392</sup> Come esposto in precedenza, nella quasi totalità dei casi esaminati ogni ordine professionale territoriale detiene una sola partecipazione societaria, anche se non mancano fattispecie, non numerose, di parallela adesione a enti strumentali aventi differente natura giuridica (già elencate nel paragrafo dedicato alla revisione periodica 2018).

<sup>393</sup> Non viene indicata la percentuale, comunque di minoranza.

<sup>394</sup> La società, per inciso, è partecipata, nella medesima percentuale, dagli altri Ordini professionali territoriali degli agrotecnici che hanno prodotto i piani di revisione societaria.

<sup>395</sup> Può farsi l'esempio della cooperativa Agrifuturo, partecipata da tutti i Consigli dei collegi degli agrotecnici (con la medesima percentuale dello 0,357 per cento).

<sup>396</sup> La carenza motivazionale in parola emerge anche per quelle partecipazioni societarie detenute da numerosi ordini professionali di un predeterminato territorio (come per Palazzo delle professioni s.r.l. di Prato o Servizi professionali s.r.l. di Cremona), che, in base alla documentazione complessiva acquisita (frutto della combinazione fra i vari atti prodotti), risultano fornire servizi (ripartendone i costi) a tutti gli ordini soci (e relativi associati), in particolare nella gestione degli

valutare la ricorrenza dei parametri che devono informare il processo di razionalizzazione, elencati nell'art. 20 del TUSP<sup>397</sup>, carenza, quest'ultima, maggiormente rilevante nel caso di società interamente detenute da un unico ordine professionale territoriale<sup>398</sup> (stante le accentuate difficoltà nel raggiungere, per esempio, i limiti di fatturato prescritti dalla legge). In altri casi, inoltre, oltre alle criticità ora evidenziate, non si desume con chiarezza se la società è attiva o sono state avviate procedure di liquidazione<sup>399</sup>

#### 4.3.2.1. *Le partecipazioni in Gruppi di azione locale*

Alcuni ordini professionali territoriali detengono partecipazioni, di minoranza, in società gerenti “gruppi di azione locale” (GAL), costituenti aggregazioni fra soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale attraverso i fondi strutturali europei<sup>400</sup>.

In proposito, il Consiglio dei dottori agronomi e forestali di Enna (costituente solo uno dei numerosi ordini professionali territoriali detenenti partecipazioni societarie in GAL<sup>401</sup>), nel provvedimento di revisione di fine 2019<sup>402</sup>, ha evidenziato, nelle premesse, come la legge di bilancio n. 145 del 2018, nei commi 722 e 724, abbia ampliato l'ambito di legittima detenzione, da parte di amministrazioni pubbliche, delle partecipazioni societarie di tale

---

immobili adibiti a sede istituzionale (condividendo, per esempio, le aule per riunioni, seminari o convegni) e nell'erogazione dell'attività formativa (in particolare, di quella obbligatoria per legge), finalità aderenti all'art. 4, comma 2, lett. d), del TUSP.

<sup>397</sup> Si fa riferimento, fra gli altri, ai provvedimenti prodotti dal Collegio dei geometri di Como (che detiene una partecipazione del 8,8 per cento nella Società cooperativa fra i geometri della Provincia di Como, che espleta attività di formazione) e dall'Ordine dei periti industriali di Trento (che detiene una partecipazione, di entità non precisata, nella società cooperativa Area formazione), mentre per la società Servizi professionali s.r.l., detenuta da vari ordini territoriali della Provincia di Cremona (a cui presta servizi strumentali), i parametri sono esposti in modo incompleto.

<sup>398</sup> Come emerso per la società 800 per l'Architettura s.r.l., interamente detenuta dall'Ordine degli architetti di Savona.

<sup>399</sup> E' il caso della SO.GE.VI. s.r.l., che nelle schede indicate ai piani di revisione prodotti dal Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro e dal Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Ragusa, risulta in liquidazione (senza che siano indicati ulteriori elementi nel provvedimento).

<sup>400</sup> A tal fine, i GAL elaborano il piano di azione locale (PAL o PSL, piano di sviluppo locale, o SSL, strategia di sviluppo locale o PSR, programma di sviluppo rurale, a seconda delle definizioni contenute negli atti di programmazione e di normazione regionali) e gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione europea, in particolare dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal programma d'iniziativa comunitaria LEADER. Il GAL è, in sintesi, uno strumento di programmazione negoziata che riunisce i potenziali attori dello sviluppo locale (quali sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc.).

<sup>401</sup> Hanno dichiarato la detenzione di tale tipologia di società i seguenti ordini professionali territoriali: Collegio interprovinciale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Campobasso e Isernia (GAL Molise rurale scarl); Collegio dei geometri e geometri laureati di Messina (GAL Nebrodi scarl); Collegio provinciale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Taranto (GAL Terre del primitivo scarl); Collegio dei geometri e geometri laureati di Messina (GAL Tirrenico Mare, Monti e Borghi scarl); Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Oristano (GAL Alta Marmilla e Marmilla scarl); Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Piacenza (GAL del Ducato scarl); Collegio interprovinciale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Brescia, Bergamo, Como, Lecco e Sondrio (GAL Sebino Valle Camonica Val di Scalve scarl); Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Foggia (GAL Daunofantino s.r.l.); Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Reggio Calabria (GAL Basso Tirreno Reggino scarl).

<sup>402</sup> Attestante la partecipazione al 1,51 per cento alla società consortile Rocca di Cerere Geopark.

natura, da un lato, estendendo la valutazione *ex lege* di inerenza alla missione istituzionale dell'ente socio ai gruppi di azione locale c.d. “*LEADER*”<sup>403</sup>, dall'altro, escludendo i GAL dalla sottoposizione all'annuale processo di revisione periodica<sup>404</sup>.

L'art. 4 del Testo unico sulle società pubbliche, dedicato alle “*Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*”, aveva direttamente legittimato, sin dall'origine, la detenzione, da parte di amministrazioni pubbliche, di società (solitamente, consortili) deputate alla gestione di “*gruppi di azione locale*”. L'art. 4, comma 6, nell'attuale formulazione, figlia della novella apportata dalla legge di bilancio per il 2019, fa espressamente salva “*la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*”.

La prima delle norme europee a cui il TUSP fa rinvio è costituito dal regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 1303/2013/UE, recante disposizioni comuni e generali su una serie di fondi strutturali<sup>405</sup>, che, all'art. 34, definisce il ruolo ed i compiti dei “*Gruppi di azione locale*”<sup>406</sup> (estesi dall'art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013, già esaminato) ed a

<sup>403</sup> L'art. 1, comma 722, della legge n. 145 del 2018 ha interpolato il comma 4 dell'art. 4 del TUSP, con il riferimento all'art. 42 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. Quest'ultima norma, rubricata “*Gruppi di azione locale LEADER*” prevede, al comma 1, che “*Oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore*” e, al comma 2, che “*I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione*”.

<sup>404</sup> L'art. 1, comma 724, infatti, ha inserito, nell'art. 26 del TUSP, dedicato alle disposizioni di coordinamento e transitorie, un comma 6-bis, in base al quale “*Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6*”.

<sup>405</sup> Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

<sup>406</sup> Art. 34 regolamento (CE) n. 1303/2013/UE:

1. *I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.*

2. *L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.*

3. *I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:*

*a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;*

*b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;*

*c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscono la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;*

cui si affiancano, nel settore specifico del Fondo europeo per gli affari e marittimi e la pesca, quelli operanti ai sensi dell'art. 61 del regolamento n. 508/2014/UE<sup>407</sup>.

Oltre alla legittimazione sotto il profilo dell'inerenza alla missione istituzionale, il TUSP, all'art. 26, comma 6-bis, inserito, come detto, dalla legge n. 145 del 2018, esclude le partecipazioni di tale natura dal processo annuale di revisione imposto dall'art. 20 del TUSP.

Le società gerenti gruppi di azione locale, pertanto, possono continuare a essere detenute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, e, fra esse, dagli ordini professionali, nazionali e territoriali, senza valutare periodicamente i parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, salvo informare, naturalmente, la relativa gestione economico-finanziaria, nonché i rapporti contrattuali con gli enti soci, ai canoni “*di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza*” (art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241), costituenti diretta attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione e richiamati fra gli obiettivi sottostanti a tutto il Testo unico delle società pubbliche, che, come dispone l'art. 1, comma 2, “*sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*”.

- 
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;
  - e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
  - f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
  - g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziarie e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

<sup>407</sup> Art. 61 regolamento n. 508/2014/UE:

1. Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

2. I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all'articolo 60 del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione.

3. I FLAG:

a) rispecchiano ampiamente l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;

b) garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura.

4. Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l'organismo di selezione dei FLAG per gli interventi sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3.

5. I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi che vanno oltre le mansioni minime di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se tali compiti sono loro delegati dall'autorità di gestione

Rimangono, naturalmente, applicabili, sia nei confronti delle amministrazioni socie<sup>408</sup> che delle società costituenti gruppi di azione locale (in particolare, ove qualificabili come “società a controllo pubblico”<sup>409</sup> o “in house”<sup>410</sup>) le altre disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché quelle aventi fonti in differenti plessi normativi<sup>411</sup>.

---

<sup>408</sup> Si pensi all'art. 5 (imponente oneri di motivazione analitica al momento della costituzione della società o dell'acquisto di una partecipazione), agli artt. 7 e 8 (delineanti le regole procedurali che la PA deve osservare e le relative competenze), all'art. 9 (disciplinante le modalità di gestione di una partecipazione da parte di un socio pubblico) e all'art. 10 (regolamentante le procedure di alienazione da osservare).

<sup>409</sup> Si rinvia, per esempio, all'art. 6 (recante i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione), all'art. 11 (di disciplina degli organi di amministrazione controllo), all'art. 14 (disciplinante le situazioni di crisi di impresa ed i margini di intervento da parte degli enti soci) e all'art. 19 (in punto di procedure per le assunzioni d personale e di contenimento dei costi di funzionamento).

<sup>410</sup> Cfr. art. 16 TUSP.

<sup>411</sup> Quali quelle dettate in materia di pubblicità e trasparenza dal d.lgs. n. 33 del 2013 o di inconferibilità e incompatibilità dal d.lgs. n. 39 del 2013.

## **ELENCO DELLE TABELLE CITATE NELLA RELAZIONE E ALLEGATE**

**Tabella 1.1** – Ministeri - revisione straordinaria (situazione al 23/9/2016) - dati generali ed esiti

**Tabella 1.2** – Ministeri - revisione periodica 2018 (situazione al 31/12/2017) - dati generali ed esiti

**Tabella 1.3** – Ministeri - revisione periodica 2019 (situazione al 31/12/2018) - dati generali ed esiti

**Tabella 1.4** – Ministeri - revisione straordinaria (situazione al 23/9/2016) - parametri normativi

**Tabella 1.5** – Ministeri - revisione periodica 2018 (situazione al 31/12/2017) - parametri normativi

**Tabella 1.6** – Ministeri - revisione periodica 2019 (situazione al 31/12/2018) - parametri normativi

**Tabella 1.7** – Ministeri - società partecipate - costo medio annuo del personale

**Tabella 1.8** – Ministeri - società controllate – adozione direttive ex art. 19, comma 5, TUSP

**Tabella 1.9** – Ministeri - società controllate - articolazione e compensi organi di amministrazione (art. 11 TUSP)

**Tabella 2.1** - Enti pubblici nazionali - revisione straordinaria (situazione al 23/9/2016) - dati generali ed esiti

**Tabella 2.2** - Enti pubblici nazionali - revisione periodica 2018 (situazione al 31/12/2017) - dati generali ed esiti

**Tabella 2.3** - Enti pubblici nazionali - revisione periodica 2019 (situazione al 31/12/2018) – dati generali ed esiti

**Tabella 2.4** - Enti pubblici nazionali - revisione straordinaria (situazione al 23/9/2016) - parametri normativi

**Tabella 2.5** - Enti pubblici nazionali - revisione periodica 2018 (situazione al 31/12/2017) – parametri normativi

**Tabella 2.6** - Enti pubblici nazionali - revisione periodica 2019 (situazione al 31/12/2018) – parametri normativi

**Tabella 2.7** - Enti pubblici nazionali – società partecipate - costo medio annuo del personale

**Tabella 2.8** - Enti pubblici nazionali – società controllate - adozione direttive ex art. 19, comma 5, TUSP

**Tabella 2.9** - Enti pubblici nazionali – società controllate - articolazione e compensi organi di amministrazione (art. 11 TUSP)

**Tabella 3.1** - Ordini professionali nazionali - revisione straordinaria (situazione al 23/9/2016) - dati generali ed esiti

**Tabella 3.2** ordini professionali nazionali - revisione periodica 2018 (situazione al 31/12/2017) - dati generali ed esiti

**Tabella 3.3** ordini professionali nazionali - revisione periodica 2019 (situazione al 31/12/2018) - dati generali ed esiti

**Tabella 3.4** - Ordini professionali nazionali - revisione straordinaria (situazione al 23/9/2016) - parametri normativi

**Tabella 3.5** - Ordini professionali - revisione periodica 2018 (situazione al 31/12/2017) - parametri normativi

**Tabella 3.6** ordini professionali nazionali - revisione periodica 2019 (situazione al 31/12/2018) - parametri normativi

**Tabella 3.7** - Ordini professionali nazionali – società partecipate – costo medio annuo del personale

**Tabella 3.8** - Ordini professionali nazionali – società controllate – direttive ex art. art. 19, comma 5, TUSP

**Tabella 3.9** - Ordini professionali nazionali – società controllate - articolazione e compensi organi di amministrazione (art. 11 TUSP).

**Tabella 4.1** – Ordini professionali territoriali adempienti – revisione periodica 2019 (situazione al 31/12/2018) – parametri ed esiti

## ALLEGATI



TABELLA 1.1

## MINISTERI - REVISIONE STRAORDINARIA (SITUAZIONE AL 23/9/2016) - DATI GENERALI ED ESITI

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MEF	INVITALIA s.p.a - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa	100	Diretta	SI	SI	Mantenimento
MEF	ANAS - s.p.a.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	4,02	Diretta	SI	NO	Non esplicitato
MEF	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	82,77	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Coni servizi s.p.a.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Coninet s.p.a.	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Parco sportivo foro italico ssd srl	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Consip s.p.a.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Enav s.p.a.	53,37	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Enel s.p.a.	23,58	Diretta	SI		Non esplicitato

segue Tabella 1.1

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art.1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art.1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MEF	Eni s.p.a.	4,34	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Equitalia giustizia s.p.a.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Eur s.p.a.	90	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Roma convention group s.p.a.	90	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Eur tel - s.r.l.	59,07	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Aquadrome s.r.l.	90	Indiretta	NO	NO	Fusione della società per incorporazione in altra società
MEF	Ferrovie dello stato italiane s.p.a.	100	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Acquirente unico s.p.a.	100	Indiretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Gestore dei mercati energetici GME s.p.a.	100	Indiretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a.	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Invimit s.p.a. - Investimenti immobiliari italiani società di gestione del risparmio	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento

segue Tabella 1.1

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MEF	Istituto luce - Cinecittà s.r.l.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Istituto poligrafico e zecca dello stato - IPZS s.p.a.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Verres s.p.a. società per la monetazione e fonderia di precisione in liquidazione	55	Indiretta	NO		società in liquidazione (procedura iniziata nel 2011)
MEF	Innovazione e progetti società consorziata per azioni - in liquidazione	70	Indiretta	NO		società in liquidazione (procedura iniziata nel 2011)
MEF	Editalia s.p.a.	99,99	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Leonardo s.p.a.	30,2	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Poste italiane - s.p.a.	29,7	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Rai - radiotelevisione italiana s.p.a.	99,56	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Rete autostrade mediterranee - RAM s.p.a.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Sogin s.p.a - società gestione impianti nucleari	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Nucleco s.p.a - società per l'ecingegneria nucleare	60	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per azioni - MEFOP s.p.a.	59,05	Diretta	NO	NO	Mantenimento

segue Tabella 1.1

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MEF	SOGEI s.p.a. - società generale d'informatica	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Geoweb s.p.a.	40	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Sogesid s.p.a.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	SOSE s.p.a. - Soluzioni per il sistema economico	88,89	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Studiare sviluppo s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MBACT	Ales - Arte lavoro e servizi s.p.a.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MIPAAF	Agenzia di Pollenzo s.p.a.	3,905	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MIPAAF	Buonitalia s.p.a. In liquidazione	70	Diretta	NO	NO	Scioglimento
MIPAAF	Unirelab s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MISE	CFI- cooperazione finanza impresa - società cooperativa per azioni	98,3	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MISE	So.fi.coop. - Società cooperativa finanza cooperazione	99,7	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MIT	Ferrovie appulo lucane s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MIT	Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Alienazione

segue Tabella 1.1

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MIT	Gestione governativa ferrovia circumetnea	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento
DIFESA	Difesa servizi s.p.a.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MIUR	Tecnoalimenti s.c.p.a.	20	Diretta	NO	NO	Alienazione
MIUR	Next technology tecnottessile società nazionale di ricerca	40	Diretta	NO	NO	Alienazione
MIUR	Tecnobimedica s.p.a.					In liquidazione a entrata in vigore del TUSP e cancellata da registro imprese nel 2017
MIUR	Tecnofarmaci s.c.p.a.					In liquidazione a entrata in vigore del TUSP e cancellata da registro imprese nel 2017
Interno	nessuna partecipazione					
Affari esteri e della cooperazione internazionale	nessuna partecipazione					
Giustizia	nessuna partecipazione					
Lavoro e politiche sociali	nessuna partecipazione					
Salute	nessuna partecipazione					
Ambiente e tutela del territorio e del mare	nessuna partecipazione					

TABELLA 1.2

## MINISTERI - REVISIONE PERIODICA 2018 (SITUAZIONE AL 31/12/2017) - DATI GENERALI ED ESITI

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MEF	Invitalia s.p.a. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa	100	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Arexpo s.p.a.	39,28	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	69,25	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	82,77	Diretta	NO		Non esplicitato
MEF	Coni servizi s.p.a.	100	Diretta	NO	SI (art. 8, comma 2, d.l. n. 138/2012)	Mantenimento
MEF	ConiNet s.p.a	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Parco sportivo Foro Italico ssadr	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Consap s.p.a.	100	Diretta	NO	SI (art 15 d.l. n. 333/1992)	Mantenimento
MEF	Consip s.p.a.	100	Diretta	NO	SI (d.l. n. 95/2012, conv. da legge n. 135/2012)	Mantenimento
MEF	Enav s.p.a.	53,28	Diretta	NO		Non esplicitato
MEF	Enel s.p.a.	23,58	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Eni s.p.a.	4,34	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Equitalia giustizia s.p.a.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento

MEF	Eur s.p.a.	90	Diretta	NO	SI (d.lgs. n. 304/1999)	Mantenimento
MEF	Eur tel - s.r.l.	65,63	Indiretta	NO	NO	Cessione della partecipazione a titolo oneroso
MEF	Roma convention group s.p.a.	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Aquadrome s.r.l.	100	Indiretta	NO	NO	Fusione della società per incorporazione in altra società
MEF	Ferrovie dello stato italiane s.p.a.	100	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a.	100	Diretta	NO	SI (d.lgs 16 marzo 1999 n. 79)	Mantenimento
MEF	Acquirente unico AU s.p.a.	100	Indiretta	NO	SI n.79	Mantenimento
MEF	Gestore dei mercati energetici - GME s.p.a	100	Indiretta	NO	Art. 4, comma 1, d.lgs 16 marzo 1999 n. 79	Mantenimento
MEF	Ricerca sul sistema energetico - R.S.E.s.p.a.	100	Indiretta	NO	SI 79	Mantenimento
MEF	Invinit s.p.a. - Investimenti immobiliari italiani società di gestione del risparmio	100	Diretta	NO	(art. 33 d.l. n. 98/2011)	Mantenimento
MEF	Istituto luce-Cinecittà s.r.l.	100	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MEF	Istituto poligrafico e zecca dello stato IPZS s.p.a.	100	Diretta	NO	(d.l. 6 luglio 2011 n. 98)	Mantenimento
MEF	Innovazione e progetti società consortile per azioni - in liquidazione	70	Indiretta		SI (d.lgs. 21 aprile 1999 n. 116)	In liquidazione (procedura avviata nel 2011)
MEF	Istituto della encyclopedie italiana Treccani s.p.a	9,26	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Verres s.p.a. in liquidazione	55	Indiretta	NO		In liquidazione (procedura avviata nel 2011)
MEF	Leonardo s.p.a.	30,2	Diretta	SI		Non esplicitato

MEF	Poste italiane - s.p.a.	29,26	Diretta	SI	Non esplicitato
MEF	Rai - radiotelevisione italiana s.p.a.	99,56	Diretta	SI	Non esplicitato
MEF	Rete autostrade mediterranee società per azioni -RAM s.p.a.	100	Diretta	NO	SI (d.l. 31 dicembre 2007 n. 248)
MEF	Sogin s.p.a.- Società gestione impianti nucleari	100	Diretta	NO	SI (d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79)
MEF	società per l'ecoingegneria nucleare - s.p.a.	60	Indiretta	NO	NO Mantenimento
MEF	Società per la gestione di attività - SGA s.p.a. (oggi AMCO s.p.a.)	100	Diretta	NO	SI (art. 26, comma 12-bis, TUSP)
MEF	Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per azioni - MEFOP s.p.a.	58,15	Diretta	NO	NO Mantenimento
MEF	SOGEI - società generale d'informatica - s.p.a.	100	Diretta	NO	SI (d.l. 30 gennaio 1976 n. 8)
MEF	Geoweb s.p.a.	40	Indiretta	NO	NO Mantenimento
MEF	Sogesid s.p.a.	100	Diretta	NO	SI (artt. 10 del d.lgs. n. 96/1993 e l, comma 503, legge n. 296/2006)
MEF	SOSE s.p.a. - Soluzioni per il sistema economico	88,89	Diretta	NO	NO Mantenimento
MEF	STM holding NV	50	Diretta	NO	NO Mantenimento
MEF	Studiare sviluppo s.r.l..	100	Diretta	NO	NO Mantenimento
MBACT	Ales - Arte lavoro e servizi s.p.a.	100	Diretta	NO	SI (art. 1, commi 322-324, legge n. 208/2015)
MIPAF	Agenzia di Pollenzo s.p.a.	3,905	Diretta	NO	NO Mantenimento
MIPAF	Buonitalia s.p.a. in liquidazione	70	Diretta	NO	Messa in liquidazione della società

MIPAF	Unirelab s.r.l	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MISE	CF1 - Cooperazione finanza impresa s.c.p.a.	98,33	Diretta	NO	SI (legge 27 febbraio 1985, n. 49)	Mantenimento
MISE	So fi.coop - Società finanza cooperazione	98,62	Diretta	NO	SI (legge 27 febbraio 1985, n. 49)	Mantenimento
MIT	Ferrovie appulo lucane s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento
DIFESA	Difesa servizi s.p.a.	100	Diretta	NO	SI d.lgs n. 66 del 15 marzo 2010, art 535	Mantenimento
MIUR	Next technology tecnottessile società nazionale di ricerca	40	Diretta	NO	NO	Recesso
MIUR	Tecnoalimenti s.c.p.a.	20	Diretta	NO	NO	Recesso
Intemo	nessuna partecipazione					
Affari esteri e della cooperazione internazionale	nessuna partecipazione					
Giustizia	nessuna partecipazione					
Lavoro e politiche sociali	nessuna partecipazione					
Salute	nessuna partecipazione					
Ambiente e tutela del territorio e del mare	nessuna partecipazione					

TABELLA 1.3

MINISTERI - REVISIONE PERIODICA 2019 (SITUAZIONE AL 31/12/2018) - DATI GENERALI ED ESITI

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MEF	Arexpo s.p.a.	39,28	Diretta	NO	Art. 5, comma 1, d.l. 25 novembre 2015 n.185 e DPCM 9 marzo 2016	Mantenimento
MEF	Banca Monte dei paschi di Siena s.p.a.	68,25	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	82,77	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Consap s.p.a.	100	Diretta	NO	Art 15 d.l. 11 luglio 1992 n. 333	Mantenimento
MEF	Consign s.p.a.	100	Diretta	NO	Art. 4, comma 3, comma quater d.l. 6 luglio 2012 n. 95	Mantenimento
MEF	Enav s.p.a.	53,28	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Enel s.p.a.	23,59	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Eni s.p.a.	4,34	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Equitalia giustizia s.p.a.	100	Diretta	NO	Art. 1, comma 371, legge 27 dicembre 2007, n. 244	Mantenimento
MEF	Eur s.p.a..	90	Diretta	NO	d.lgs 17 agosto 1999 n.304	Mantenimento
MEF	Roma Convention group s.p.a.	100	Indiretta	NO		Mantenimento
MEF	Eutel s.r.l.	65,63	Indiretta	NO		Cessione quote societarie

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MEF	Aquadrome s.r.l.	100	Indiretta	NO	NO	Fusione per incorporazione in EUR spa (programmata in sede revisione straordinaria, ma non ancora attuata)
MEF	Expo 2015 s.p.a. in liquidazione	40	Diretta	NO	NO	Procedura di liquidazione avviata nel 2016
MEF	Ferrovie dello stato italiane s.p.a.	100	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a.	100	Diretta	NO	Art 3, comma 4, d.lgs 16 marzo 1999 n. 79	Mantenimento
MEF	Acquirente unico - AU s.p.a.	100	Indiretta	NO	Art. 4, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79	Mantenimento
MEF	Gestore dei mercati energetici GME s.p.a.	100	Indiretta	NO	Art. 5, comma 1, d.lgs 16 marzo 1999 n. 79	Mantenimento
MEF	Ricerca sul sistema energetico RSE s.p.a.	100	Indiretta	NO		Mantenimento
MEF	INVIMIT - Investimenti immobiliari italiani SGR s.p.a.	100	Diretta	NO	Art. 33 d.l. 6 luglio 2011, n. 98	Mantenimento
MEF	INVITALIA s.p.a.	100	Diretta	NO		Non esplicitato
MEF	Istituto luce - Cinelitta s.r.l.	100	Diretta	NO	Art 14, comma 6, d.l 6 luglio 2011, n. 98	Mantenimento
MEF	Istituto poligrafico e zecca dello stato - IPZS s.p.a.	100	Diretta	NO	d.lgs. 21 aprile 1999 n. 116	Mantenimento (ex legge inherente a missione istituzionale ente socio, art. 26, co 2, e Allegato A al TUSP)
MEF	Valoridicarta s.p.a.	81,74	Indiretta	NO		Mantenimento (ex legge inherente a missione istituzionale ente socio, art. 26, co 2, e Allegato A al TUSP)
MEF	Innovazione e progetti sepa in liquidazione	70	Indiretta	NO		In liquidazione dal 30 maggio 2007

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MEF	Enciclopedia italiana s.p.a.	9,25	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Meccano s.p.a.	0,10	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Leonardo s.p.a.	30,2	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Poste italiane s.p.a.	29,26	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Rai s.p.a.	99,56	Diretta	SI		Non esplicitato
MEF	Rete autostrade mediterranee - RAM s.p.a.	100	Diretta	NO	Art 28, comma 1ter, d.l.31 dicembre 2007 n. 248	Mantenimento
MEF	Società generale d'informatica SOGEI s.p.a.	100	Diretta	NO	Art 3 d.l. 30 gennaio 1976, n. 8	Mantenimento
MEF	Geoweb s.p.a.	40	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Sogesid s.p.a.	100	Diretta	NO	Art 10 d.lgs n. 96/1993 e art 1 , comma 503, legge n.296/2006	Mantenimento
MEF	Sogin s.p.a. - società gestione impianti nucleari	100	Diretta	NO	Art 13, comma 2, lettera e, d.lgs 16 marzo 1999, n.79	Mantenimento (ex legge inerente a missione istituzionale ente socio, art. 26, co 2, e Allegato A al TUSP)
MEF	Nucleo s.p.a.	60	Indiretta	NO	NO	Mantenimento (ex legge inerente a missione istituzionale ente socio, art. 26, co 2, e Allegato A al TUSP)
MEF	Sport e salute s.p.a.	100	Diretta	NO	Art. 1, comma 633, legge n. 145/2018	Mantenimento (ex legge inerente a missione istituzionale ente socio, art. 26, co 2, e Allegato A al TUSP)
MEF	ConiNet s.p.a.	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MEF	Parco sportivo foro Italico Sdari	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	Studiare e sviluppo s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	MEFOP s.p.a. Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione	57,7	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MEF	SOSE - Soluzioni per il sistema economico s.p.a.	88,89	Diretta	NO	Art. 10, comma 12, legge 8 maggio 1998 n. 146	Mantenimento
MEF	AMCO s.p.a. (già SGAs.p.a.)	100	Diretta	NO	Art 26, comma 12-bis, d.lgs. n. 175/2016	Mantenimento
MEF	STM Holding nv	50	Diretta	NO	SI	Mantenimento
MBACT	ALES - arte lavoro e servizi s.p.a.	100	Diretta	NO	legge n. 69/2009 e legge 208/2015 (art. 1, commi 322-324)	Mantenimento
MIPAAF	Unirelab s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento con azioni di razionalizzazione
MIPAAF	Agenzia di Pollenzo s.p.a.	3,905	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MIPAAF	Buonitalia s.p.a. in liquidazione	70	Diretta	NO	Art 17 d.lgs 29 marzo 2004, n. 99	In liquidazione dal 2011 (società poi soppressa dal d.l. n. 95/2012, convertito da legge n. 135/2012)
MISE	Cooperazione Finanza Impresa_CFI S.c.p.a.	98,32	Diretta	NO	Art 17 legge n. 49/1985	Mantenimento e fusione con Soficop scpa (poi intervenuta il 16/10/2019)
MISE	Società finanza cooperazione - So.fi.coop società cooperativa	98,85	Diretta	NO	SI (legge n. 49/1985)	Fusione per incorporazione nella società CFI scpa (poi intervenuta il 16/10/2019)
DIFESA	Difesa servizi s.p.a.	100	Diretta	NO	Art. 535 d.lgs. 66/2010	Mantenimento

Ministero socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione e relative modalità
MIT	Ferrovie Appulo lucane s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento
MIUR	Tecnoalimenti S.c.p.a.	20	Diretta	NO	NO	Cessione a titolo oneroso (in corso concertazione con il MEF per perfezionamento dismissione)
MIUR	Next Technology società nazionale di ricerca	40	Diretta	NO	NO	Cessione a titolo oneroso (in corso concertazione con il MEF per perfezionamento dismissione)
Interno	nessuna partecipazione					
Affari esteri e cooperazione internazionale	nessuna partecipazione					
Giustizia	nessuna partecipazione					
Lavoro e politiche sociali	nessuna partecipazione					
Salute	nessuna partecipazione					
Ambiente e tutela del territorio e del mare	nessuna partecipazione					

TABELLA 1.4

## MINISTERI - REVISIONE STRAORDINARIA (SITUAZIONE AL 23/9/2016) -PARAMETRI NORMATIVI

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art.20, comma 2, lettera a)	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2011-2015 ( art 20, comma 2, lettera e )	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art. 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinquevis)	Assenza di dipendenti e numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (Art. 20, comma 2, lettera b)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società o da altri enti pubblici strumentali (Art. 20 c. 2 lett. c)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione (Art. 20 c. 2 lett. g)
MEF	Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a		NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	ANAS s.p.a		NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a			NO				
MEF	Cassa depositi e prestiti s.p.a.							
MEF	Comi servizi s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Coninet società per azioni (Coninet s.p.a.)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Parco sportivo foro Italico sedarl	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Consap s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Consip s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Enav s.p.a							
MEF	Enel s.p.a							
MEF	Eni s.p.a							
MEF	Equitalia giustizia s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Eur S.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Roma convention group s.p.a		NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Eurtel s.r.l		NO	NO	NO	NO	NO	NO

segue Tabella 1.4

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerzia dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art.20, comma 2, lettera a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi (art.20, comma 2, lettera e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art.20, comma 2, lettera d; art.26, comma 12, quinque) SI/NO	Assenza di dipendenti e numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (Art. 20, comma 2, lettera b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società o da altri enti pubblici strumentali (Art. 20 c. 2 lett. c) SI	Necessità contenimento dei costi funzionali (Art. 20 c. 2 lett. f) NO	Necessità di aggregazione (Art. 20 c. 2 lett. g) NO
MEF	Aquadrome s.r.l.		SI		SI	SI	NO	NO
MEF	Ferrovie dello stato italiane s.p.a							
MEF	Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a	SI		NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Acquirente unico s.p.a AU s.p.a	SI		NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Gestore dei mercati energetici GME s.p.a	SI		NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Ricerca sul sistema energetico RSE s.p.a	SI		NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Investimenti immobiliari italiani società di gestione del risparmio società per azioni	SI		NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Istituto luce-Cinecittà s.r.l.	SI		NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Istituto poligrafico e zecca dello stato - S.p.a. - IPZS s.p.a	SI		NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Veritas - s.p.a - società per la monettazione e fonderia di precisione in liquidazione			NO	SI	NO		
MEF	Innovazione e progetti società consorzi per azioni - in liquidazione			NO		SI		
MEF	Editalia s.p.a	SI		NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Leonardo s.p.a							
MEF	Poste italiane - s.p.a							
MEF	Rai - radiotelevisione italiana s.p.a							
MEF	Rete autostrade mediterranea società per azioni RAM s.p.a	SI		NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Sog.i.n. -società gestione impianti nucleari per azioni	SI		NO	NO	NO	NO	NO

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art.20, comma 2, lettera a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi (art.20, comma 2, lettera e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art.20, comma 2, lettera d; art.26, comma 12, quinque) SI/NO	Assenza di dipendenti e numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (Art. 20, comma 2, lettera b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società o da altri enti pubblici strumentali (Art. 20 c. 2 lett. c)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione (Art. 20 c. 2 lett. g)
MEF	Nucleco - società per l'engineering nucleare - società per azioni	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per azioni MEFOP s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Sogei - società generale d'informatica - (SOGEI s.p.a.)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Geoweb s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Sogesid s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Soluzioni per il sistema economico società per azioni (SOSE s.p.a)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Studiare sviluppo s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MIBACT	Ales - arte lavoro e servizi s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MPAAF	Agenzia di Pollenzo s.p.a	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO
MPAAF	Buonitalia s.p.a In liquidazione	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO
MPAAF	Unirelab s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MISE	CFI - cooperazione finanza impresa - società cooperativa per azioni	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MISE	Società finanza cooperazione - So fi coop - società cooperativa	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
MIT	Ferrovie Appulo lucane - s.r.l.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
MIT	Ferrovie del sud est e servizi automobilistici - s.r.l.	SI	NO	NO	non indicato	SI	NO	NO
MIT	Gest.com.gov.fer.circummetnea	SI				SI	NO	NO
DIFESA	Difesa servizi s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO

segue Tabella 1.4

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art.20, comma 2, lettera a)	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2011-2015 ( art 20, comma 2, lettera e )	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art.26, comma 12, quinque) SI/NO	Assenza di dipendenti e numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (Art. 20, comma 2, lettera b)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società o da altri enti pubblici strumentali (Art. 20 c. 2 lett. c) SI/NO	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione (Art. 20 c. 2 lett. g)
MIUR	Tecnodeimenti s.p.a.	NO						
MIUR	Next technology tecnotessile società nazionale di ricerca	NO						
MIUR	Tenobiomedica s.p.a	NO						
MIUR	Tecnofarmaci s.p.a.	NO						

TABELLA 1.5

## MINISTERI - REVISIONE PERIODICA 2018 (SITUAZIONE AL 31/12/2017) -PARAMETRI NORMATIVI

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art. 20, comma 2, lettera a)	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2013-2017 (art. 20, comma 2, lettera e)	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art. 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12, quinque) S/NO	Assenza di dipendenti e numero di amministratori superiori al numero dei dipendenti (Art. 20, comma 2, lettera b) S/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) S/NO	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Necessità di aggregazione di società (art. 20 c. 2 lett. g)
MEF	Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a							
MEF	Arexpo s.p.a.	S1	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a							
MEF	Cassa depositi e prestiti s.p.a							
MEF	Coni servizi s.p.a	S1	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	ConiNet s.p.a	S1						
MEF	Parco sportivo Foro Italico ssadr	S1						
MEF	Consap s.p.a	S1	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Consip s.p.a	S1	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Enav s.p.a							
MEF	Enel s.p.a							
MEF	Eni S.p.a							
MEF	Equitalia giustizia s.p.a	S1	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Eur s.p.a	S1	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Eur tel s.r.l	S1	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Roma convention group s.p.a	S1	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Aquadrome s.r.l.	S1	NO	S1	S1	NO	NO	NO
MEF	Ferrovie dello Stato italiane s.p.a							

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2013-2017 (art 20, comma 2, lettera e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinties) SI/NO	Assenza di dipendenti e numero di amministratori superiori al numero dei dipendenti (Art. 20, comma 2, lettera b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) SI/NO	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Necessità di aggregazione di società (art. 20 c. 2 lett. g)
MEF	Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Acquirente unico - AU s.p.a	SI						
MEF	Gestore dei mercati energetici - GMF s.p.a	SI						
MEF	Ricerca sul sistema energetico - R.S.E. s.p.a	SI						
MEF	Investimenti immobiliari italiani società di gestione del risparmio società per azioni	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Istituto luce-Cinecittà s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Istituto poligrafico e zecca dello stato IPZS s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
MEF	Innovazione e progetti società consorzi per azioni - in liquidazione	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Istituto della encyclopédia italiana Treccani s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Verres S.p.a in liquidazione	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Leonardo s.p.a							
MEF	Poste italiane - s.p.a							
MEF	Rai - radiotelevisione italiana s.p.a							
MEF	Rete autostrade mediterranee società per azioni -RAM s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Sog.in - società gestione impianti nucleari per azioni	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Nucleco - società per l'ecogenegneria nucleare - s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Società per la gestione di attività - S.G.A. s.p.a.		NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per azioni - MEFOP s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	SOGEL - società generale d'informatica s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2013-2017 (art 20, comma 2, lettera e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Assenza di dipendenti e numero di amministratori superiori al numero dei dipendenti (Art. 20, comma 2, lettera b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) SI/NO	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Necessità di aggregazione di società (art. 20 c. 2 lett. g)
MEF	Geoweb s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Sogesid s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Soluzioni per il sistema economico società per azioni (SOSE s.p.a.)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	STM holding NV	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO
MEF	Studiare sviluppo s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MIBACT	Ales - arte lavoro e servizi s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MIPAAF	Agenzia di Pollezenzo s.p.a	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO
MIPAAF	Buonitalia s.p.a. In liquidazione	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
MIPAAF	Umrelab s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MISE	CFI - cooperazione finanza impresa - s.c.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MISE	Società finanza cooperazione - Softop società cooperativa	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
MIT	Ferrovie appulo lucane s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
DIFESA	Difesa servizi s.p.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MIUR	Nexttechnologynotessile società nazionale di ricerca r.l	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO
MIUR	Tecnologimenti s.c.p.a.	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO

TABELLA 1.6

## MINISTERI - REVISIONE PERIODICA 2019 ( SITUAZIONE AL 31/12/2018 ) - PARAMETRI NORMATIVI

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art 20, co 2, lett. e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. c)	Necessità di contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione di società (art. 20 c. 2 lett. g)
MEF	Arexpo s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.							
MEF	Cassa depositi e prestiti s.p.a.				NO			
MEF	Consap s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Consip s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Enav s.p.a.							
MEF	Enel s.p.a.							
MEF	Eni s.p.a.							
MEF	Equitalia giustizia s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Eur s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Roma convention Group s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Eur tel s.r.l.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Aquadrome s.r.l.	Società inserita in Allegato A TUSP	SI	SI	SI	NO	NO	NO
MEF	Expo 2015 s.p.a. - In liquidazione	SI						

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a)	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art 20, co 2, lett. e)	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. c)	Necessità di contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione di società (art. 20 c. 2 lett. g)
MEF	Ferrovie dello stato italiane s.p.a.							
MEF	Gestione dei servizi energetici s.p.a.- GSE s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Acquirente Unico s.p.a. - AU s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Gestore dei mercati energetici s.p.a. GME s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Ricerca sul sistema energetico s.p.a.- RSE s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	INVIMIT SGR- Investimenti immobiliari italiani s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Invitalia s.p.a.							
MEF	Istituto luce - Cinetecc s.r.l	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Istituto poligrafico e zecca dello stato s.p.a. - IPZS s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Valordicarta s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	Schede analitiche non pervenute					
MEF	Innovazione e progetti s.c.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	Schede analitiche non pervenute					
MEF	Encyclopedia italiana s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	Schede analitiche non pervenute					
MEF	Meccano s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	Schede analitiche non pervenute					
MEF	Leonardo s.p.a.							
MEF	Poste italiane s.p.a.							

segue Tabella 1.6

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art 20, co 2, lett. e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. c)	Necessità di contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione di società (art. 20 c. 2 lett. g)
MEF	Rai s.p.a.							
MEF	Rete autotrade mediterranea - RAM s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Società generale d'informatica - SOGEL s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Geoweb s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Sogesid s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Sogin - società gestione impianti nucleari per azioni	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Nucleco s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Sport e salute s.p.a.	Società inserita in Allegato A TUSP	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	ConiNet s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Parco sportivo foro Italico Sestieri	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	Studiare e sviluppo s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	MEHOP s.p.a.-Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
MEF	SOSE -Soluzioni per il sistema economico s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MEF	AMICO s.p.a.. (già SGA s.p.a.)	Società interamente esclusa da TUSP (art. 26, c. 12-bis, TUSP)						
MEF	Stn Holding nv	Società di diritto olandese	NO	non indicato	NO	NO	NO	NO

segue Tabella 1.6

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art 20, co 2, lett. e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. c)	Necessità di contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione di società (art. 20 c. 2 lett. g)
MBACT	ALES s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MIPAAF	Unrelab s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MIPAAF	Agenzia di Pollenzo s.p.a.	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO
MIPAAF	Buonitalia s.p.a. in liquidazione	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO
MISE	Cooperazione Finanza Impresa_CFI s.c.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
MISE	Società finanza cooperazione - Soficop società cooperativa	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
DIFESA	Difesa servizi s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MIT	Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MIUR	Tecnoalimenti s.c.p.a.	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
MIUR	Next Technology srl società nazionale di ricerca r.1	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

TABELLA 1.7

## MINISTERI - SOCIETA' PARTECIPATE -COSTO MEDIO ANNUO DEL PERSONALE

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed interenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Numero dipendenti (revisione straordinaria)	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art 26, comma 12 quinque) SI/NO	Costo complessivo del personale	Numeri dipendenti (revisione periodica 2018)	Costo medio del personale (revisione periodica 2018)	Costo complessivo del personale	Numeri dipendenti (revisione periodica 2019)	Costo medio del personale (revisione periodica 2019)
MEF	Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.	68.756.000	1.012	67.941						
MEF	ANAS - s.p.a.	364.809.688	5.972	61.087						
MEF	AMCCO - Asset Management Company s.p.a. (già S.G.A.)				NO				158	
MEF	Arexpo s.p.a.				2.172.745	21	103.464	3.087.587	55	56.138
MEF	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.									
MEF	Cassa depositi e prestiti s.p.a.									
MEF	Consip s.p.a.	15.582.845	206	75.645	15.781.245	210	75.149	16.902.736	208	81.263
MEF	Consip s.p.a.	26.099.108	345	75.650	31.693.740	434	73.027	31.823.098	425	74.878
MEF	Enav s.p.a.									
MEF	Enel s.p.a.									
MEF	Eni s.p.a.									
MEF	Equitalia giustizia s.p.a	9.972.594	233	42.801	10.533.631	233	45.209	11.418.064	235	48.587.51
MEF	Eur s.p.a	8.954.132	119	75.245	8.391.264	107	78.423	7.927.762	110	72.071
MEF	Eurtel s.r.l.	373.623	6	62.271	334.190	6	55.698	329.415	6	54.903
MEF	Roma convention group s.p.a	773.090	11	70.281	1.138.402	15	75.893	1.004.862	18	55.826
MEF	Aquadrome s.r.l.	0	0		0	0		0	0	
MEF	Expo 2015 s.p.a. - in liquidazione									
MEF	Ferrovie dello stato italiane s.p.a									
MEF	Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a	39.449.044	569	69.330	44.801.321	600	74.669	46.882.697	612	76.606
MEF	Acquirente Unico-AU s.p.a	12.566.443	210	59.840	non indicato			14.894.583	219	68.012

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inherenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art. 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Numero dipendenti (revisione straordinaria)	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art. 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Costo complessivo del personale	Numero dipendenti (revisione periodica 2018)	Costo medio del personale (revisione periodica 2018)	Costo complessivo del personale	Numero dipendenti (revisione periodica 2019)	Costo medio del personale (revisione periodica 2019)
MEF	Gestore dei mercati energetici GME s.p.a	9.091.886	103	88.271	non indicato		10.522.082	110		95.655
MEF	Ricerca sul sistema energetico RSE s.p.a.	25.628.068	338	75.823	non indicato		24.849.445	305		81.474
MEF	Investimenti immobiliari italiani società di gestione del risparmio società per azioni	2.893.529	20	144.676	2.441.446	27.99	87.226	2.894.378	33.04	87.602
MEF	Istituto luce-Cinecittà s.r.l.	5.227.651	75	69.702	11.237.709	246	45.682	13.870.681	247	56.157
MEF	Istituto poligrafico e zecca dello stato s.p.a.	99.140.241	1.681	58.977	98.748.377	1.741	56.719	104.067.798	1.813	57.401
MEF	Innovazione e progetti società consorzi per azioni - in liquidazione									
MEF	Istituto della encyclopedie italiana Treccani s.p.a.				7.365.155	100	73.652			
MEF	Valorid di Carta s.p.a									
MEF	Meccano s.p.a									
MEF	Editalia s.p.a	4.013.404	80	50.168						
MEF	Leonardo s.p.a									
MEF	Poste italiane s.p.a									
MEF	Rai - radiotelevisione italiana s.p.a									
MEF	Rete autostrade mediterranee società per azioni -RAM s.p.a	573.619	8	71.702	877.089	16	54.818	1.146.831	21	54.611
MEF	Sog.i.n. - società gestione impianti nucleari per azioni	77.641.416	930	83.485	75.990.836	978	77.700	74.315.997	904	82.208
MEF	Nucleco - società per l'ingegneria nucleare s.p.a	12.533.655	188	66.668		218		12.580.804	214	58.789
MEF	Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per azioni - MEFOP s.p.a	1.318.729	15	87.915	1.387.348	15	92.490	1.492.800	17	87.812
MEF	Sogei - società generale d'informatica s.p.a.	158.646.207	2.141	74.099	169.082.268	2114	79.982	160.547.315	2.162	74.259
MEF	Geoweb s.p.a	1.699.191	26	65.354	1.724.238	27	63.861	1.840.515	28	65.733

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inherenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Numero dipendenti (revisione straordinaria)	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Costo complessivo del personale	Numero dipendenti (revisione periodica 2018)	Costo medio del personale (revisione periodica 2018)	Costo complessivo del personale	Numero dipendenti (revisione periodica 2019)	Costo medio del personale (revisione periodica 2019)
MEF	Sogesid s.p.a	13.757.183	276	49.845	25.237.144	539	46.822	23.829.872	522	45.651
MEF	Soluzioni per il sistema economico società per azioni (SOSI s.p.a.)	10.188.522	148	68.841	11.328.498	157	72.156	12.611.056	162	77.846
MEF	STM holding NV									
MEF	Sport e salute s.p.a. (ex Coni Servizi)	38.245.365	666	57.425	40.193.658	685	58.677	44.283.916	752	58.888
MEF	Coninet s.p.a	1.394.748	20	69.737	non indicato			2.353.016	48	49.021
MEF	Parco Sportivo Foro Italico ssdari	274.312	6	45.719	non indicato			215.029	5	43.006
MEF	Studiare sviluppo s.r.l.	1.018.109	10	101.811	802.960	9	89.218	832.500	9	92.500
MIBACT	Alcs - arte lavoro e servizi s.p.a	23.075.745	661	34.910	33.796.326	1.047	32.279	38.387.919	1.106	34.709
MIPAAF	Agenzia di Pollenzo s.p.a	39.664	1	39.664	41.166	1	41.166	64.894	2	32.447
MIPAAF	Buonitalia s.p.a. in liquidazione	54.803	1	54.803	0	0	0	0	0	-
MIPAAF	Unirelab s.r.l.	1.536.547	41	37.477	1.700.171	38	44.741	1.632.389	38	42.958
MIT	Ferrovie Appulo lucane s.r.l.	26.859.719	568	47.288	26.587.290	540	49.236	27.904.851	535	52.159
MISE	Cfi - cooperazione finanza impresa s.c.p.a.	906.498	13	69.731					13	-
MISE	Società finanza cooperazione - Soficop società cooperativa	386.039	4	96.510					3	-
DIFESA	Difesa servizi s.p.a	267.728	22	12.169	577.064,00	34	16.972	661.620	34	19.459
MIUR	Next technology tecnossile società nazionale di ricerca				678.843	11	61.713	779.811	13	59.985
MIUR	Tecnolalimenti s.c.p.a.				563.914	11	51.265	547.821	9	60.869

TABELLA 1.8

## MINISTERI - SOCIETA' CONTROLLATE - ADOZIONE DIRETTIVE EX ART 19, COMMA 5, TUSP

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a)	Quota percentuale di partecipazione	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Società quotata in mercati regolamentati (esclusa da obblighi posti da art. 19, cfr. art. 1, comma 5, TUSP)	Fixazione, da parte di PA controllante, di obiettivi specifici su costi di funzionamento società controllata (art. 19, co 5, TUSP)	Recepimento, da parte di società controllata, con proprio provvedimento (art.19, co 6, TUSP)	Ultimo esito revisione (2019)
MEF	Invitalia s.p.a.	diretta	100	SI	SI	SI	Non soggetta a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato
MEF	Arexpo s.p.a.	diretta	39,28	SI	NO			
MEF	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	diretta	68,25	SI	NO	Non soggetta a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato	
MEF	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	diretta	82,77	SI	SI	Non soggetta a norme art. 19 TUSP	Non soggetta a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato
MEF	Consap s.p.a.	diretta	100	SI	NO	SI	NO (su sito internet direttive pluriennali ex art 15,3 statuto)	Mantenimento
MEF	Consip s.p.a.	diretta	100	SI	NO	SI	NO (su sito internet direttive pluriennali ex art 11 statuto)	Mantenimento
MEF	Enav s.p.a.	diretta	53,28	SI	SI	Non soggetta a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato	
MEF	Enel s.p.a.	diretta	23,59	SI	SI	Non soggetta a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato	
MEF	Eni s.p.a.	diretta	4,34	SI (congiunto per effetto di norme di legge)	SI	Non soggetta a norme art. 19 TUSP	Non soggetta a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato
MEF	Equitalia giustizia s.p.a.	diretta	100	SI	NO	SI	Direttiva MEF - Direzione VII - Ufficio 1 - 107505 del 6/12/2019	Mantenimento
MEF	EUR s.p.a.	diretta	90	SI	NO	SI	SI	Mantenimento
MEF	Roma convention Group s.p.a.	Indiretta	100	SI	NO			Mantenimento
MEF	Eur tel s.r.l.	Indiretta	65,63	SI	NO			Cessione quota societaria
MEF	Aquadrome s.r.l.	Indiretta	100	SI	NO	Assenza dipendenti	Assenza dipendenti	Fusione per incorporazione in EUR spa

segue Tabella 1.8

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art.4 del TUSP ed inerenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a)	Quota percentuale di partecipazione	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Società quotata in mercati regolamentati (esclusa da obblighi posti da art. 19, cfr. art. 1, comma 5, TUSP)	Fixazione, da parte di PA controllante, di obiettivi specifici su costi di funzionamento società controllata (art. 19, co 5, TUSP)	Recepimento, da parte di società controllata, con proprio provvedimento (art.19, co 6, TUSP)	Ultimo esito revisione (2019)
MEF	Ferrovie dello stato italiane s.p.a.	Diretta	100	SI	SI	Non soggetto a norme art. 19 TUSP	Non soggetto a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato
MEF	Ferrovie del sud est s.r.l.	Indiretta	100	SI	SI	Non soggetto a norme art. 19 TUSP	Non soggetto a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato
MEF	Gestione dei servizi energetici GSE s.p.a	Diretta	100	SI	NO	SI	SI	Mantenimento
MEF	Acquirente Unico AU s.p.a	Indiretta	100	SI	NO			Mantenimento
MEF	Gestore dei mercati energetici - GME s.p.a	Indiretta	100	SI	NO			Mantenimento
MEF	Ricerca sul sistema energetico RSE S.p.a	Indiretta	100	SI	NO			Mantenimento
MEF	INVIMI SGR- Investimenti immobiliari italiani s.p.a.	Diretta	100	SI	NO	SI		Mantenimento
MEF	Istituto luce - Cinecittà s.r.l.	Diretta	100	SI	NO	SI		Mantenimento
MEF	Istituto poligrafico e zecca dello Stato s.p.a	Diretta	100	SI	NO			Mantenimento
MEF	Valoridicarta s.p.a	Indiretta	81,74	SI	NO			Mantenimento
MEF	Innovazione e progetti S.c.p.a in liquidazione	Indiretta	70	SI	NO			In liquidazione
MEF	Leonardo s.p.a	Diretta	30,2	SI	SI	Non soggetto a norme art. 19 TUSP	Non soggetto a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato
MEF	Poste italiane s.p.a	Diretta	29,26	SI	SI	Non soggetto a norme art. 19 TUSP	Non soggetto a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato
MEF	Rai s.p.a	Diretta	99,56	SI	SI	Non soggetto a norme art. 19 TUSP	Non soggetto a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato
MEF	Rete autostade mediterranee - RAM s.p.a.	Diretta	100	SI	NO	SI	SI	Mantenimento
MEF	SOGEI s.p.a	Diretta	100	SI	NO	SI	SI	Mantenimento

segue Tabella 1.8

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art.4 del TUSP ed inerenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a)	Quota percentuale di partecipazione	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Società quotata in mercati regolamentati (esclusa da obblighi posti da art. 19, cfr. art. 1, comma 5, TUSP)	Fixazione, da parte di PA controllante, di obiettivi specifici su costi di funzionamento società controllata (art. 19, co 5, TUSP)	Recepimento, da parte di società controllata, con proprio provvedimento (art.19, co 6, TUSP)	Ultimo esito revisione (2019)
MEF	Geoweb s.p.a	Indiretta	40	SI	NO			Mantenimento
MEF	SOGESID s.p.a	Diretta	100	SI	NO	SI		Mantenimento
MEF	Sogin s.p.a	Diretta	100	SI	NO	SI		Mantenimento
MEF	Nucleo S.p.a	Indiretta	60	SI	NO			Mantenimento
MEF	Sport e salute s.p.a	Diretta	100	SI	NO	SI		Mantenimento
MEF	ConiNET s.p.a	Indiretta	100	SI	NO			Mantenimento
MEF	Parco sportivo foro Italico ssdrl	Indiretta	100	SI	NO			Mantenimento
MEF	Studiare e sviluppo s.r.l	Diretta	100	SI	NO	SI		Mantenimento
MEF	MEFOP s.p.a	Diretta	57,7	SI	NO	SI (nota MEF-Tesoro-Direzione IV del 28/06/2019)	Obiettivi comunicati dal MEF DT 66753 del 28 giugno 2019	Mantenimento
MEF	SOSE s.p.a - Soluzioni per il sistema economico	Diretta	88,89	SI	No	SI (nota MEF-Finanze del 23/12/2018)	Da ultimo, obiettivi minimi di efficientamento 2020-2022	Mantenimento
MEF	SGA s.p.a - Società per la gestione di attività	Diretta	100	SI	SI	Non soggetta a norme art. 19 TUSP	Non soggetta a norme art. 19 TUSP	Non esplicitato
MEF	Stm Holding Iv	Diretta	50	NO				
MBACT	ALES s.p.a	Diretta	100	SI	NO			Mantenimento
MIPAAF	Unirelab s.r.l	Diretta	100	SI	NO			Mantenimento
MIPAAF	Agenzia di Pollenzo s.p.a	Diretta	3,9	NO	NO	Non necessaria (società non a controllo pubblico)	Non necessaria (società non a controllo pubblico)	Mantenimento

segue Tabella 1.8

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art.4 del TUSP ed inerenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a)	Quota percentuale di partecipazione	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Società quotata in mercati regolamentati (esclusa da obblighi posti da art. 19, cfr. art. 1, comma 5, TUSP)	Fixazione, da parte di PA controllante, di obiettivi specifici su costi di funzionamento società controllata (art. 19, co 5, TUSP)	Recepimento, da parte di società controllata, con proprio provvedimento (art.19, co 6, TUSP)	Ultimo esito revisione (2019)
MIPAAF	Buonitalia s.p.a in liquidazione	Diretta	70	SI	NO	In liquidazione dal 2011	In liquidazione dal 2011	In liquidazione dal 2011 (e poi soppressa ex legge)
MISE	CFI Cooperazione Finanza Impresa	Diretta	98,32	NO	NO	Non necessaria (società non a controllo pubblico)	Non necessaria (società non a controllo pubblico)	Mantenimento
Ministero Difesa	Difesa servizi s.p.a	Diretta	100	SI	NO			Mantenimento
MIT	Ferrovie appulo lucane s.r.l	Diretta	100	SI	NO			Mantenimento
MIUR	Tecnoalimenti s.c.p.a.	Diretta	20	NO	NO	Non necessaria (società non a controllo pubblico)	Non necessaria (società non a controllo pubblico)	Alienazione (piano di revisione 2018)
MIUR	Next Technology s.c.r.l	Diretta	40	NO	NO	Non necessaria (società non a controllo pubblico)	Non necessaria (società non a controllo pubblico)	Alienazione (piano di revisione 2018)

TABELLA 1.9

## MINISTERI - SOCIETA' CONTROLLATE -ARTICOLAZIONE E COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE (ART 11 TUSP)

Ministere socio	Denominazione società	Attività consente dati art. 4 del TUSP et inerente dello soggetto sociale alla missione istituzionale (art. 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Quota percentuale di partecipazione	Società con azioni quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quelli in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP) SI/NO	Numeri componenti organo di amministrazione a entità in figura del TUSP (dati da revisione straordinaria)	Numeri componenti organo di amministrazione al 31/12/2017 (dati da revisione periodica 2018)	Numero componenti organo di amministrazione al 31/12/2018 (dati da revisione periodica 2019)	Adozione delibera a seminare o di revisione periodica mantiene organo collegiale	Trasmissione delibera a competente sezione della Corte dei conti	Compensi complessivo 2017 compogni organo di amministrazione	Compensi complessivo 2018 compogni organo di amministrazione	Compensi complessivo 2019 compogni organo di amministrazione
MEF	Auas s.p.a	Indiretta	100	SI	SI	3	3	Non riportato in schede Portale MEF	5 (da sito internet)	Non soggetta a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	305.000	
MEF	Avepo s.p.a	Directa	39,28	SI	NO	Non ancora detenuta	5	5	5	Non detenuta	368.000	341.000
MEF	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a	Directa	68,25	SI	NO	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non soggetta a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)			
MEF	Cassa depositi e prestiti s.p.a	Directa	82,77	SI	SI	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non soggetta a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)			
MEF	Consap s.p.a	Directa	100	SI	NO	3	3	3	3	Non riportato in schede Portale MEF	270.211	253.000
MEF	Consip s.p.a	Directa	100	SI	NO	3	3	3	3	Non necessaria (norma di diritto singolare art. 23-quinque, d.l. n. 95/2012)	289.000	252.664
MEF	Enav s.p.a	Directa	53,28	SI	SI	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non soggetta a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)			
MEF	Enel s.p.a	Directa	23,59	SI	SI	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non necessaria (norma di diritto singolare art. 23-quinque, d.l. n. 95/2012)			
MEF	Eni s.p.a	Directa	4,34	SI	SI	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non soggetta a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)			
MEF	Equitalia giustizia s.p.a.	Directa	100	SI	NO	5	3	3	3	Non necessaria (norma di diritto singolare art. 1, comma 371, legge n. 244/2007)	71.200	108.982
MEF	Eur s.p.a	Directa	90	SI	NO	5	5	5	SI	325.000	414.000	346.679
MEF	Roma convention Group s.p.a	Indiretta	100	SI	NO	3	3	3	3	48.000	39.800	39.800
MEF	EurTer s.r.l.	Indiretta	65,63	SI	NO	5	3	1	1	23.000	8.000	7.224
MEF	Aquadrome s.r.l.	Indiretta	100	SI	NO	5	1	1	1	6.000	1.600	

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 1 del TUSP e la inherenza del progetto sociale alla missione istituzionale (art. 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Quota percentuale di partecipazione	Futuro medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2013-2015 (art. 20, comma 2, lettera g; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Società con azioni quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Numero componenti organo di amministrazione a entrata in vigore del TUSP (dati da revisione straordinaria)	Numero componenti organo di amministrazione al 31/12/2018 (dati da revisione periodica 2018)	Numero componenti organo di amministrazione (dati da revisione periodica 2019)	Adozione delibera assembleare/motiva per adozione o mantenimento organo collegiale	Transizione delibera assembleare a competenza della Corte dei conti	Compenso complessivo 2017 componenti organo di amministrazione	Compenso complessivo 2018 componenti organo di amministrazione	Compenso complessivo 2019 componenti organo di amministrazione	
MEF	Ferrovie dello stato italiane s.p.a.	Indiretta	100	SI	SI	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	
MEF	Ferrovie del sud s.r.l.	Indiretta	100	SI	SI	0	0	0	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	
MEF	Gestione dei servizi energetici GSE s.p.a.	Indiretta	100	SI	NO	3	3	3	SI	SI	308.000	54.000	101.000	
MEF	Acquirente Unico AUI s.p.a	Indiretta	100	SI	NO	3	3	3			174.331	Dato non riportato	174.000	
MEF	Gestione dei mercati energetici GME s.p.a	Indiretta	100	SI	NO	3	3	3	SI	SI	203.188	Dato non riportato	174.000	
MEF	Ricerca sul sistema energetico RSE s.p.a	Indiretta	100	SI	NO	3	3	3	SI	SI	131.000	Dato non riportato	90.054	
MEF	Invitalia s.p.a	Indiretta	100	SI	SI	5	5	5	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	240.000	Dato non riportato	Non soggetto a norme art. 11 TUSP (art. 1, comma 5)	
MEF	INVIMI SGR spa	Indiretta	100	SI	NO	5	5	5	SI	SI	334.997	442.253	442.615	
MEF	Istituto luce + Cieccità s.r.l.	Indiretta	100	SI	NO	3	3	3	SI	SI	148.000	148.000	148.000	
MEF	Istituto poligrafico e zecca dello Stato s.p.a. pa IPZS s.p.a.	Indiretta	100	SI	NO	5	5	5	SI	SI	272.000	247.000	109.000	
MEF	Valoredicenza s.p.a	Indiretta	81,74	SI	NO	Non detenuta	Non detenuta	Non detenuta	Non riportato in schede Portale MEF	Scheda non inserita nel portale Mef	NO	NO		Costituita il 16 novembre 2018
MEF	Innovazione e progetti s.c.a.s. s.p.a. in liquidazione	Indiretta	70	SI	NO	0	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	In liquidazione	In liquidazione	0	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF
MEF	Leonardo s.p.a	Indiretta	30,2	SI	SI	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF				
MEF	Poste italiane s.p.a	Indiretta	29,26	SI	SI	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF				
MEF	Rai s.p.a	Indiretta	99,56	SI	SI	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF	Non riportato in schede Portale MEF				
MEF	Rete unisimme mediterranea s.p.a RAM s.p.a	Indiretta	100	SI	NO	3	3	1	SI	SI	173.693	154.394,00	120.000	

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 1 del TUSP e di ereditanza del diritto sociale alla missione istituzionale (art. 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Quota percentuale di partecipazione	Enturato medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2013-2015 (art. 20, comma 2, lettera g; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Società con azioni quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Numero componenti organo di amministrazione a entrata in vigore del TUSP (dati da revisione straordinaria)	Numero componenti organo di amministrazione al 31/12/2018 (dati da revisione periodica 2018)	Numero componenti organo di amministrazione (dati da revisione periodica 2019)	Adozione delibera assembleare motivata per adozione o mantenimento organo collegiale	Transizione delibera assembleare a competenze della Corte dei conti	Compenso complessivo 2017 componenti organo di amministrazione	Compenso complessivo 2018 componenti organo di amministrazione	Compenso complessivo 2019 componenti organo di amministrazione
MEF	SO.GIN. - Società gestione impianti nucleari per reazioni	Indiretta	100	SI	NO	5	5	5	SI	SI	496.668	36498100	360.100
MEF	NUCLECO - Società per l'energia nucleare - s.p.a.	Indiretta	60	SI	NO	3	3	3	SI	SI	107.245	97800	97800
MEF	MEOP s.p.a - Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione	Indiretta	59,57	SI	NO	7	7	5	SI	SI	131.019	131.890	131.890
MEF	SOCFI s.p.a - Società generale d'informatica	Indiretta	100	SI	NO	3	3	3	Non necessaria (cfr. art. 23-quinque, comma 7, d.l. n. 95/2012)	Non necessaria (cfr. art. 23-quinque, comma 7, d.l. n. 95/2012)	284.000	158.570	33.600
MEF	Geoweb s.p.a	Indiretta	40	SI	NO	5	5	5	NO	NO	213.935	189.578	184.000
MEF	SOCESID s.p.a.	Indiretta	100	SI	NO	3	3	3	SI	SI	154.963	160.154	158.880
MEF	Soluzioni per il sistema economico - SOSE s.p.a	Indiretta	88,89	SI	NO	5	3	3	SI	SI	191.750	50.300	47.888
MEF	Sport e salute Spai (ex Coni Servizi Spai)	Indiretta	100	SI	NO	5	5	5	Non necessaria (norma di diritto singolare art. 1, comma 63, legge n. 145/2018)	Non necessaria (norma di diritto singolare art. 1, comma 63, legge n. 145/2018)	360.000	268.000	268.000
MEF	Cominet s.p.a	Indiretta	100	SI	NO	3	Dato non riportato	3	NO	NO	8.000	Dato non riportato	6.000
MEF	Parco sportivo furo italiano issdari	Indiretta	100	SI	NO	3	Dato non riportato	3	NO	NO	10.000	Dato non riportato	10.720
MEF	Studiare e sviluppo s.r.l.	Indiretta	100	SI	NO	3	1	1	Oggetto monocratico	Oggetto monocratico	50.000	54.563	50.000 (nel 2019 elevato a 90.000)
MEF	AMCO s.p.a (già SGA - Società per la gestione di attività)	Indiretta	100	SI	Non detenuta	3	3	3	Non soggetta a norme art. 26, c. 12-bis, TUSP	Non soggetta a norme art. 26, c. 12-bis, TUSP			Non soggetta a norme art. 26, c. 12-bis, TUSP
MEF	STM holding	Indiretta	50	Società di diritto straniero, detenuta unicamente a Stato finisce	NO	Dati non riportati	8	8	Dati non riportati	NO	Dati non riportati	130.000	130.000
MIBACT	ALES s.p.a - Arte lavoro e servizi	Indiretta	100	SI	NO	1	3	3	NO	NO	61.992	178.000	178.000
MIBACT	Unitab 5 s.r.l.	Indiretta	100	SI	NO	1	1	1	Non necessaria	Non necessaria	70.000	70.000	70.000
MIPAF	Agenzia di Polzenzo s.p.a	Indiretta	3.905	NO	NO	7	7	6	Non necessaria (società non a controllo pubblico)	Non necessaria (società non a controllo pubblico)	28.194	24.000	28.236

Ministero socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 1 del TUSP e di ereditanza del patrimonio sociale alla missione istituzionale (art. 20, comma 2, lettera a) SI/NO	Quota percentuale di partecipazione	Futuro medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013-2015 (art. 20, comma 2, lettera g; art. 26, comma 12 quinque) SI/NO	Società con azioni quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Numero componenti organo di amministrazione a entrata in vigore del TUSP (dati da revisione straordinaria)	Numero componenti organo di amministrazione al 31/12/2018 (dati da revisione straordinaria)	Numero componenti organo di amministrazione al 31/12/2018 (dati da revisione straordinaria)	Adozione delibera assembleare motivata per adozione o mantenimento organo collegiale	Transizione delibera assembleare a competenze della Corte dei conti	Compenso complessivo 2017 componenti organo di amministrazione	Compenso complessivo 2018 componenti organo di amministrazione	Compenso complessivo 2019 componenti organo di amministrazione	
MIPAAF	Buonitalias d.a in liquidazione	Indiretta	70	SI	NO	1	1	1	1	In liquidazione	In liquidazione	41.600	41.600	41.600
MISE	CFI S.p.a - Cooperazione Finanza Impresa	Indiretta	98,32	NO	NO	10	10	10		NO	NO	302.129	Dato non riportato	235.926
MTR	Ferrovie Appulo lucane s.r.l.	Indiretta	100	SI	NO	3	3	3		SI	SI	41.400	41.400	56.700 (cf. delibera assemblea TA, s.t del 7/11/2018)
Difesa	Difesa servizi s.p.a	Indiretta	100	SI	NO	5	5	5		Non necessaria (art. 535 d.lgs n. 66/2010)	SI	220.000	260.000	192.911
MUR	Tecnoalimenti s.c.p.a.	Indiretta	20	NO	NO	9	9	9		Società non a controllo pubblico	Società non a controllo pubblico			
MUR	Next Technology s.r.l.	Indiretta	40	NO	NO	9	9	9	10	Società non a controllo pubblico	Società non a controllo pubblico			

TABELLA 2.1

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE STRAORDINARIA (SITUAZIONE AL 23/9/2016) DATI GENERALI ED ESITI

Ente pubblico socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione diretta /indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lett. a)	Esito della ricognizione e relative modalità	Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)
Agenzia delle entrate	Equitalia s.p.a.	51	Directa	NO	NO	Scioglimento ex legge	Attribuzione delle funzioni ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico (art. 1 d.l. n. 193/2016, convertito da legge n. 225/2016)
Agenzia delle entrate	Equitalia giustizia s.p.a.	100	Indiretta	NO	NO	Cessione ex legge al MEF	Art. 1 d.l. n. 193/2016, convertito da legge n. 225/2016
Agenzia delle entrate	Equitalia servizi di riscossione s.p.a.	100	Indiretta	NO	NO	Scioglimento ex legge	Attribuzione delle funzioni ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico (art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. da legge n. 225/2016)
Agenzia delle entrate	G.E.CAP.	37,25	Indiretta (tramite Equitalia servizi di riscossione)	NO	NO	Perdita partecipazione a causa di dismissione di Equitalia servizi di riscossione s.p.a.	In liquidazione dal 1996 (società costituita nel 1987)
Agenzia delle entrate	Gestioni esattoriali della capitatasta s.p.a.	16	Indiretta (tramite Equitalia servizi di riscossione)	NO	NO	Perdita partecipazione a causa di dismissione di Equitalia servizi di riscossione s.p.a.	In liquidazione dal 2013 (società costituita nel 2003)
Agenzia delle entrate	Global service solofta s.p.a., in liquidazione	10	Indiretta (tramite Equitalia servizi di riscossione)	NO	NO	Perdita partecipazione a causa di dismissione Equitalia servizi di riscossione	In liquidazione dal 1990 (società costituita nel 1984)
Agenzia delle entrate	Società di gestioni esattoriali in Sicilia So.g.e.s.i. s.p.a., in liquidazione	0,4	Indiretta (tramite Equitalia s.p.a.)	NO	NO	Perdita partecipazione a causa di dismissione Equitalia servizi di riscossione	
Agenzia delle entrate	STOA' s.c.p.a. - Istituto di studi per la direzione e gestione d'impresa	9,19	Indiretta (tramite Equitalia s.p.a.)	NO	NO	Perdita partecipazione a causa di dismissione Equitalia servizi di riscossione	Trasformazione, ex legge, in ANPAL servizi s.p.a.
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Italia lavoro s.p.a (poi, Anpal servizi s.p.a.)	100	Directa	NO	NO	Mantenimento	
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Agenzia locale di sviluppo della valle del Sarno - Patto dell'Agro s.p.a.	2,09	Indiretta	NO	NO	Recesso ex art. 2427 cod. civ.	Società poi sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria del 20/10/2017
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	IN SAR - Iniziative Sardegna s.p.a.	44,61	Indiretta	NO	NO	Mantenimento	In seguito, posta in liquidazione con delibera assembleare del 27/6/2019

segue Tabella 2.1

Ente pubblico socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. I, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art I, comma 4, lett. a)	Esito della ricognizione e relative modalità per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)	Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	G.A.L. Barbajie e Mandrolisai s.c.r.l.	1,71	Indiretta di secondo grado (tramite IN SAR s.p.a.)	NO	NO	In liquidazione dal 2010	
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Le Residenze del centro s.r.l.	14,86	Indiretta di secondo grado (tramite IN SAR s.p.a.)	NO	NO	Razionalizzazione per cessione della partecipazione a titolo oneroso	Partecipazione alienata nel corso del 2018
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Marina di Porto Corallo s.p.a., in liquidazione	21,85	Indiretta di secondo grado (tramite IN SAR s.p.a.)	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Procedura avviata nel 2004 (società costituita nel 2001)
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Società per la promozione industriale del nord Sardegna - Promin s.c.p.a.	5,24	Indiretta di secondo grado (tramite In.Sar. s.p.a.)	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Procedura avviata nel 2009 (società costituita nel 1996)
Associazione nazionale Comuni italiani - ANCI	ANCI servizi s.r.l.	100	Directa	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Procedura avviata nel 2010
Associazione nazionale Comuni italiani - ANCI	ANCITEL s.p.a.	57,24	Directa	NO	NO	Alienazione (e/o cessione rami di azienda)	Esito mutato in scioglimento nel successivo piano di revisione periodica
Associazione nazionale Comuni italiani - ANCI	ANCI DATA s.r.l. in liquidazione	51	Indiretta	NO	NO	Già in liquidazione al momento della revisione straordinaria	Società costituita nel 2012 e posta in liquidazione nel 2017
Associazione nazionale Comuni italiani - ANCI	ANCITEL Campania s.r.l. in liquidazione	30	Indiretta	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Procedura di liquidazione avviata nel 2013 (società costituita nel 2005)
Associazione nazionale Comuni italiani - ANCI	ANCITEL Energia e Ambiente s.p.a.	10	Indiretta	NO	NO	Mantenimento	Misura mutata in alienazione nel successivo piano di revisione periodica
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	ANCITEL Sardegna s.r.l. in liquidazione	30	Indiretta	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Procedura avviata nel 2016
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	ANCITEL.it s.r.l.	100	Indiretta	NO	NO	Già in liquidazione al momento della revisione straordinaria	Procedura avviata nel 2017 (società costituita nel 2009)
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Tec Databenc s.c.r.l.	3,33	Indiretta	NO	NO	Perdita quota di partecipazione a causa di cessione o liquidazione di ANCITEL s.p.a.	Nel successivo piano di revisione periodica risulta inattiva (società costituita nel 2012)
Associazione nazionale Comuni italiani - ANCI	Comunicare - ANCI comunicazione ed eventi s.r.l.	100	Directa	NO	NO	Mantenimento	

segue Tabella 2.1

Ente pubblico socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. I, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lett. a)	Esito della ricognizione e relative modalità	Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)
Associazione nazionale Comuni italiani - ANCI	Gianso s.r.l. – in liquidazione	10	Diretta	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Procedura avviata nel 2014 (quote poi cedute a socio di maggioranza)
Associazione nazionale Comuni italiani - ANCI	La Soatech s.p.a. – organismo di attesazione	2,43	Diretta	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	In seguito, mantenimento giustificato da permanenza in capitale anche di ANCE, ex art. 66, comma 2, DPR n. 207/2010
Associazione nazionale Comuni italiani - ANCI	Fomautonomie s.p.a. in liquidazione	40	Diretta	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Cancellata da registro imprese il 21 luglio 2016
Unione italiana Tiro a segno	Federsport s.r.l. in liquidazione	3,03	Diretta	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Dati desunti da provvedimento di prima revisione periodica e da risposta struttura società cancellata da registro imprese a fine 2019
Agenzia delle dogane e dei monopoli	nessuna partecipazione						
Agenzia italiana del farmaco	nessuna partecipazione						
Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie ANSF	nessuna partecipazione						
Agenzia per la coesione territoriale	nessuna partecipazione						
Agenzia per l'Italia digitale AGID						Piano di revisione non pervenuto	
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN	nessuna partecipazione						
Ispettore nazionale del lavoro - INL						Piano di revisione non pervenuto	
Agenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	nessuna partecipazione						
Agenzia nazionale per i giovani	nessuna partecipazione						
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti - INPM	nessuna partecipazione						
Museo storico della liberazione	nessuna partecipazione						

TABELLA 2.2

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2018 (SITUAZIONE AL 31.12.2017) - DATI GENERALI ED ESITI

Ente pubblico socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art.1, c. 4,lett. a)	Esito della ricognizione e relative modalità	Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	ANPAL Servizi s.p.a.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento	In precedenza, Italia Lavoro s.p.a.; elementi acquisiti in sede istruttoria; assente provvedimento
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Patto dell'Agro s.p.a.	2,09	Indiretta	NO	NO	Recesso	Deliberato nel corso del 2017 scioglimento per perdite. Elementi acquisiti in sede istruttoria
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	IN SAR s.p.a.	44,61	Indiretta	NO	NO	Mantenimento	Società poi posta in liquidazione con delibera assembleare del 27/6/2019. Elementi acquisiti in sede istruttoria
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	GAL Barbagie e Mandrolisai s.c.a.r.l.	1,71	Indiretta di secondo grado (tramite In.Sar. s.p.a.)	NO	NO	Già in liquidazione a entrata in vigore del TUSP	In liquidazione dal 2010
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Le Residenze del centro s.r.l.	14,86	Indiretta di secondo grado (tramite In.Sar. s.p.a.)	NO	NO	Cessione a titolo oneroso	Partecipazione alienata nel corso del 2018
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Marina di Porto Corallo s.p.a.	21,85	Indiretta di secondo grado (tramite In.Sar. s.p.a.)	NO	NO	Già in liquidazione a entrata in vigore del TUSP	In liquidazione dal 2004 (società costituita nel 2001)
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Società per la promozione industriale del nord Sardegna - Promin s.c.p.a.	5,24	Indiretta di secondo grado (tramite In.Sar. s.p.a.)	NO	NO	Già in liquidazione a entrata in vigore del TUSP	In liquidazione dal 2009 (società costituita nel 1996)
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Comunicare - Anci comunicazione ed eventi - s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento	
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	L.a Soatech s.p.a. organismo di attestazione	2,43	Diretta	NO	NO	Mantenimento	Mantenimento giustificato da permanenza in capitale anche di ANCE, ex art. 66, comma 2, del DPR n. 207/2010

Ente pubblico socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. a)	Esito della ricognizione e relative modalità	Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	ANCI servizi – s.r.l. in liquidazione	100	Diretta	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Procedura di liquidazione avviata nel 2010
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel s.p.a	57,24	Diretta	NO	NO	Scioglimento della società	Terminata liquidazione programmata al 31/12/2019
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancidata s.r.l. in liquidazione	51	Indiretta	NO	NO	Già in liquidazione al momento della revisione straordinaria	Società costituita nel 2012 e posta in liquidazione nel 2017
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel Campania s.r.l. in liquidazione	30	Indiretta	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Procedura di liquidazione avviata nel 2013 (società costituita nel 2005)
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel Energia e Ambiente s.p.a.	10	Indiretta	NO	NO	Alienazione della partecipazione	Procedura da perfezionare entro il 31/12/2019
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel Sardegna s.r.l. in liquidazione	30	Indiretta	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Procedura avviata nel 2016
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel.it s.r.l. in liquidazione	100	Indiretta	NO	NO	Già in liquidazione al momento della revisione straordinaria	Procedura avviata nel 2017 (società costituita nel 2009)
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Tec Databene s.s.c.a.r.l.	3,33	Indiretta	NO	NO	Perdita quota di partecipazione a causa di dismissione di Anciel s.p.a.	La società risulta inattiva
Unione tiro a segno UTIS	Fesdsport s.r.l. in liquidazione	3	Diretta	NO	NO	Già in liquidazione all'entrata in vigore del TUSP	Società cancellata da registro imprese a fine 2019
Agenzia delle dogane e dei monopoli	nessuna partecipazione						
Agenzia delle entrate	nessuna partecipazione						
Agenzia italiana del farmaco	nessuna partecipazione						
Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie ANSF	nessuna partecipazione						
Agenzia per la coesione territoriale	nessuna partecipazione						
Agenzia per l'Italia digitale AGID	nessuna partecipazione						
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN	nessuna partecipazione						

Ente pubblico socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. a)	Esito della ricognizione e relative modalità	Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)
Ispettorato nazionale del lavoro	nessuna partecipazione						
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	nessuna partecipazione						
Agenzia nazionale per la amministrazione e la destituzione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	nessuna partecipazione						
Agenzia nazionale per i giovani	nessuna partecipazione						
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti - INPM	nessuna partecipazione						
Museo storico della liberazione	nessuna partecipazione						

TABELLA 2.3

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 (SITUAZIONE AL 31.12.2018) - DATI GENERALI ED ESTI

Ente pubblico socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. a)	Esito della riconizzazione e relative modalità	Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	ANPAL Servizi s.p.a.	100	Directa	NO	SI (in d.lgs. 150/2016)	Mantenimento	
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Agenzia locale di sviluppo della valle del Sarno - Patto dell'Agro s.p.a.	2,09	Indiretta	NO		Razionalizzazione	Società in liquidazione
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	IN.SAR- Iniziative Sardegna s.p.a. in liquidazione	44,61	Indiretta	NO	SI (in d.l.n. 721/1981, conv. da legge n. 25/1982)	Razionalizzazione	Posta in liquidazione con delibera assembleare del 27/6/2019
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	GAL Barbagie e Mandrolisai s.c.ar.l.	1,71	Indiretta di secondo grado (tramite In.Sar. s.p.a.)	NO	NO	In liquidazione	Società in liquidazione dal 2010
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Marina di Porto Corallo S.p.a. in liquidazione	51	Indiretta di secondo grado (tramite In.Sar. s.p.a.)	NO	NO	In liquidazione	Società in liquidazione nel 2017
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Società per la promozione industriale del nord Sardegna - Promin s.p.a.	30	Indiretta di secondo grado (tramite In.Sar. s.p.a.)	NO	NO	In liquidazione	Società in liquidazione dal 2013
ANCI - Associazione nazionale Comuni italiani	Comunicare - ANCI comunicazione ed eventi - s.r.l.	100	Directa	NO	NO	Mantenimento	
ANCI - Associazione nazionale Comuni italiani	La Soattech s.p.a. organismo di attestazione	2,43	Directa	NO	NO	Mantenimento	
ANCI - Associazione nazionale Comuni italiani	ANCI servizi s.r.l.	100	Directa	NO	NO	Società in liquidazione	Procedura avviata nel 2010
ANCI - Associazione nazionale Comuni italiani	Anciel s.p.a.	57,24	Directa	NO	NO	Scioglimento della società	La società è stata posta il liquidazione il 12/9/2019; termine previsto il 19/9/2022.
ANCI - Associazione nazionale Comuni italiani	Ancidata s.r.l. in liquidazione	51	Indiretta	NO	NO	Già in liquidazione a entrata in vigore del TUSP	Cancellata dal registro delle imprese a fine 2019. Elementi acquisiti in sede istruttoria.
ANCI - Associazione nazionale Comuni italiani	Anciel Campania s.r.l. in liquidazione	30	Indiretta	NO	NO	In liquidazione	Procedura avviata nel 2013
ANCI - Associazione nazionale Comuni italiani	Anciel Energia e Ambiente s.p.a.	10	Indiretta	NO	NO	Cessione partecipazione a titolo oneroso	In corso trattative con liquidatore di Anciel per perfezionare cessione della partecipazione indiretta

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 (SITUAZIONE AL 31.12.2018) - DATI GENERALI ED ESTI

ANCI - Associazione nazionale Comuni italiani	Anciel Sardegna s.r.l. in liquidazione	30	Indiretta	NO	Società in liquidazione	Posta in liquidazione nel 2016
ANCI - Associazione nazionale Comuni italiani	Anciel.it s.r.l. in liquidazione	100	Indiretta	NO	Società in liquidazione	Posta in liquidazione nel 2017
ANCI - Associazione nazionale Comuni italiani	Tec Databenc s.c.a.r.l.	3,33	Indiretta	NO	Dismissione	Il recesso deve essere esercitato dalla società tramite (Anciel s.p.a. in liquidazione)
Unione tiro a segno UTIS	FederSport s.r.l. in liquidazione	3	Directa	NO	Già in liquidazione e entrata in vigore del TUSP	Società cancellata da registro imprese a fine 2019.
Agenzia delle dogane e dei monopoli	nessuna partecipazione					
Agenzia delle entrate	nessuna partecipazione					
Agenzia italiana del farmaco - AIFA	nessuna partecipazione					
Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie ANSF	nessuna partecipazione					
Agenzia per la coesione territoriale	nessuna partecipazione					
Agenzia per l'Italia digitale AGID	Comunicazione negativa non pervenuta					
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN	nessuna partecipazione					
Ispettorato nazionale del lavoro	nessuna partecipazione					
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	nessuna partecipazione					
Agenzia nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	Comunicazione negativa non pervenuta					
Agenzia nazionale per i giovani	nessuna partecipazione					
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti - INPM	nessuna partecipazione					
Museo storico della liberazione	nessuna partecipazione					

TABELLA 2.4

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE STRAORDINARIA (SITUAZIONE AL 23.9.2016) - PARAMETRI NORMATIVI

Ente pubblico socio	Denominazione società	Attività consentite da art. 4 TUSP ed incidenza oggetto sociale a missione istituzionale (art. 20, comma 2, lett. a)	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2011-2015 (art. 20, comma 2, lettera e)	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013 - 2015 (art. 20, comma 2, lett. d; art. 26, comma 12-quinquies)	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore ai dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società o enti strumentali (art. 20 c. 2 lett. c)		Necessità di contenimento dei costi finanziamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione con altre società (art. 20 c. 2 lett. g)
						SI/NO	SI/NO		
Agenzia delle entrate	Equitalia s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Agenzia delle entrate	Equitalia giustizia s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Agenzia delle entrate	Equitalia servizi di riscossione s.p.a.	SI	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	NO	NO
Agenzia delle entrate	G.E.C.A.P. Gestioni esattoriali della capitänata s.p.a.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Agenzia delle entrate	Global service Solofra s.p.a.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Agenzia delle entrate	Società di gestioni esattoriali in Sicilia So.g.es.s.i. s.p.a.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Agenzia delle entrate	Riscossione Sicilia s.p.a.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Agenzia delle entrate	STOA s.s.p.a. - Istituto di studi per la direzione e gestione d'impresa	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Italia lavoro s.p.a. (poi Anpal servizi s.p.a.)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Agenzia locale di sviluppo della valle del Sarno - Patto dell'agro s.p.a.	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Insar. - Iniziative Sardegna s.p.a.	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO

segue Tabella 2.4

Ente pubblico socio	Denominazione società	Attività consentite da art. 4 TUSP ed inerente a getto sociale a missione istituzionale (art 20, comma 2, lett. a) S/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2011-2015 (art 20, comma 2, lettera e) S/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013 - 2015 (art 20, comma 2, lett. d; art. 26, comma 12-quinquies) S/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore ai dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b) S/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società o enti strumentali (art. 20 c. 2 lett. c) S/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società o enti strumentali (art. 20 c. 2 lett. c) S/NO	Necessità di contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. i)	Necessità di aggregazione con altre società (art. 20 c. 2 lett. g)
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	GAL Barbagia e Mandrolisai s.c.r.l. in liquidazione	NO							
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Le Residenze del centro s.r.l.	NO							
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Marina di Porto Corallo s.p.a. in liquidazione	NO							
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Società per la promozione industriale del nord Sardegna - Promin s.c.p.a. in liquidazione	NO							
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Comunicare – ANCI comunicazione ed eventi s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	La Soatech s.p.a. – organismo di attestazione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	ANCI servizi s.r.l. in liquidazione	NO	SI	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Gianso s.r.l. – in liquidazione	NO	Riporta solo dati 2014 e 2015	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Formautonomie s.p.a. Centro di formazione per le autonome locali in liquidazione	NO	Non indicato	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel s.p.a.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancidata s.r.l. in liquidazione	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO

segue Tavella 2.4

Ente pubblico socio	Denominazione società	Attività consentite da art. 4 TUSP ed inerente a getto sociale a missione istituzionale (art 20, comma 2, lett. a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2011-2015 (art 20, comma 2, lettera e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2013 - 2015 (art 20, comma 2, lett. d; art. 26, comma 12-quinquies) SI/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore ai dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società o enti strumentali (art. 20 c. 2 lett. c)	Necessità di contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. l)	Necessità di aggregazione con altre società (art. 20 c. 2 lett. g)
					Non indicato	Non indicato		
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel Campania s.r.l. in liquidazione	NO	Non indicato	Non indicato	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel Energia e Ambiente s.p.a.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel Sardegna s.r.l. in liquidazione	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel.it s.r.l. in liquidazione	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Tec Databene s.c.r.l.	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO
Unione italiana tiro a segno	Feddersport s.r.l. in liquidazione	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato

TABELLA 2.5

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2018 (SITUAZIONE AL 31.12.2017) - PARAMETRI NORMATIVI

Ente pubblico socio	Denominazione società	Attività consentite da art. 4 TUSP ed inerenti oggetto sociale a missione istituzionale (art. 20, comma 2, lett. a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2013-2017 (art.20, comma 2, lettera e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio nel periodo 2015 - 2017 (art.20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12-quinquies) SI/NO	Assenza di dipendenti c/o numero di amministratori superiori a dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) SI/NO	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL	ANPAL Servizi s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	Non riportato	NO
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Patto dell'agro s.p.a.							
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	IN SAR s.p.a.							
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	GAL Barbaggio e Mandrolisai s.c.a.r.l. in liquidazione							
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Le Residenze del centro s.r.l.							
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Marina di Porto Corallo s.p.a in liquidazione							
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Società per la promozione industriale del nord Sardegna - Promin s.c.p.a. in liquidazione -							
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Comunicare - ANCI comunicazione ed eventi - s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	La Seatch s.p.a. - organismo di attestazione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Anci Servizi- s.r.l. in liquidazione	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO

Ente pubblico socio	Denominazione società	Attività consentite da art. 4 TUSP ed inerente oggetto sociale a missione istituzionale (art 20, comma 2, lett. a)	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2013-2017 (art 20, comma 2, lettera e)	Faturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio nel periodo 2015 - 2017 (art 20, comma 2, lettera d, art. 26, comma 12-quinquies)	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiori a dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.i)	Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancidata s.r.l. in liquidazione	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel Campania s.r.l. in liquidazione	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel Energia e Ambiente s.p.a.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel Sardegna s.r.l. in liquidazione	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel.it s.r.l. in liquidazione	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Tec Databenc s.c.r.l.	NO	Non indicato	Non indicato	SI	NO	NO	NO
Unione italiana tiro a segno UTTS	Federsport s.r.l. in liquidazione	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato

TABELLA 2.6

## ENI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 (SITUAZIONE AL 31.12.2018) - PARAMETRI NORMATIVI

Ente pubblico socio	Denominazione società	Attività consentite da art. 4 TUSP ed inerente oggetto sociale a missione istituzionale (art. 20, comma 2, lett. a) SI/NO	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art. 20, comma 2, lettera e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2016-2018 (art. 20, comma 2, lettera d) art. 26, comma 12-quinquies) SI/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiori a dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) SI/NO	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Necessità di aggregazione di società art.20, c.2 lett.g)	Osservazioni
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL	ANPAL Servizi s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL	Agenzia locale di sviluppo della valle del Sarno Patto dell'Agro s.p.a. in liquidazione	SI	SI	SI	NO	NO	non indicato	non indicato	
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL	IN SAR- Iniziative Sardegna s.p.a. in liquidazione	SI	NO	NO	NO	NO	non indicato	non indicato	
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL	G.a.l. Barbaggio e Mandrolisai Soc. cons. a.r.l. in liquidazione	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL	Marina di Porto Corallo S.p.a. in liquidazione	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL	Società per la promozione industriale del nord Sardegna - Promin S.c.p.a. in liquidazione	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato	
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Comunicare - Anci comunicazione ed eventi - s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	La Soatech S.p.a. - organismo di attestazione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Anci Servizi- S.r.l in liquidazione	società in liquidazione							Dati non riportati in quanto in quanto società in liquidazione
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancitel s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	Dati non riportati in quanto in quanto società in liquidazione
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Ancidata S.r.l in liquidazione	società in liquidazione							

Ente pubblico socio	Denominazione società	Attività consentite da art. 4 TUSP ed inerente oggetto sociale a missione istituzionale (art. 20, comma 2, lett. a)	Risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art. 20, comma 2, lettera c) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2016-2018 (art. 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12-quinquies) SI/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiori a dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Osservazioni
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Anciel Campania S.r.l. in liquidazione	società in liquidazione							Dati non riportati in quanto in quanto società in liquidazione
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Anciel Energia e Ambiente Sp.a	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Dati non riportati in quanto in quanto società in liquidazione
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Anciel Sardegna S.r.l. in liquidazione	società in liquidazione							Dati non riportati in quanto in quanto società in liquidazione
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Anciel.it S.r.l. in liquidazione	società in liquidazione							Dati non riportati in quanto in quanto società in liquidazione
Associazione nazionale Comuni italiani ANCI	Tec Databenc s.c.a.r.l.	SI	Non rindicato	dati non completi	SI	NO	NO	NO	Dati non riportati in quanto in quanto società in liquidazione
Unione tiro a segno UTIS	Federsport S.r.l. in liquidazione	società in liquidazione							

TABELLA 2.7

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - SOCIETA' PARTECIPATE - COSTO MEDIO ANNUO DEL PERSONALE

Ente pubblico socio	Denominazione società	Numero dipendenti (revisione straordinaria)	Costo complessivo del personale	Costo medio del personale (revisione straordinaria)	Numero dipendenti (revisione periodica 2018)	Costo complessivo del personale	Costo medio del personale (revisione periodica 2018)	Numero dipendenti (revisione periodica 2019)	Costo complessivo del personale	Costo medio del personale (revisione periodica 2019)
ANPAL	Italia lavoro s.p.a. (poi ANPAL Servizi s.p.a.)	489	27.966.077	57.190						
ANPAL	Partito dell'Agro s.p.a. - Agenzia locale di sviluppo della valle del Sarno	12	259.431	21.619						
ANPAL	In.Sar. - Iniziative Sardegna s.p.a.	21	1.383.769	65.894						
ANPAL	G.i.l. Barbagie e Mandrolisai s.c.r.l. in liquidazione									
ANPAL	Le Residenze del centro s.r.l.									
ANPAL	Marina di Porto Corallo s.p.a. - in liquidazione									
ANPAL	Società per la promozione industriale del nord Sardegna - Promin s.c.p.a.									
ANCI	ANCI servizi s.r.l. in liquidazione									
ANCI	Ancitel s.p.a.	117	6.278.735	53.664	125	6.989.826	55.919	121	6.805.614	56.245
ANCI	Ancidata s.r.l.	1	61.001	61.001	1	24.800	24.800,0			
ANCI	Anciel Campania s.r.l. in liquidazione	1								
ANCI	Anciel Energia e Ambiente s.p.a.	9	373.008	41.445	10	322.248	32.225	8	313.835	39.229
ANCI	Anciel Sardegna s.r.l.	3	134.733	44.911						
ANCI	Anciel s.r.l.	0								
ANCI	Comunicare - ANCI comunicazione ed eventi s.r.l.	10	539.585	53.959	14	768.259	54.876	14	719.541	51.396

Ente pubblico socio	Denominazione società	Numero dipendenti (revisione straordinaria)	Costo complessivo del personale	Costo medio del personale (revisione straordinaria)	Numero dipendenti (revisione straordinaria)	Costo complessivo del personale	Costo medio del personale (revisione straordinaria)	Costo complessivo del personale	Costo medio del personale (revisione straordinaria)
ANCI	Formatonomic s.p.a. Centro di formazione per le autonome locali in liquidazione								
ANCI	Gianso s.r.l. – in liquidazione	1	31.224	31.224					
ANCI	La Seatech s.p.a. – organismo di attestazione	76	3.754.575	49.402	68	3.624.873	53.307	74	4.056.727
ANCI	Tec Databene s.c.ar.l.								
Unione italiana tifò a segno - UTIS	Federisport s.r.l. in liquidazione								
Agenzia delle entrate	Equitalia s.p.a.	481	36.769.787	76.444					
Agenzia delle entrate	Equitalia giustizia s.p.a.	233	9.972.594	42.801					
Agenzia delle entrate	Equitalia servizi di riscossione s.p.a.								
Agenzia delle entrate	G.E.CAP. Gestioni esattoriali della capitänata s.p.a.								
Agenzia delle entrate	Global service solofra s.p.a., in liquidazione								
Agenzia delle entrate	Riscossione Sicilia s.p.a.	698	36.767.754	52.676					
Agenzia delle entrate	Società di gestioni esattoriali in Sicilia Soges, s.p.a. in liquidazione								
Agenzia delle entrate	- Istituto di studi per la direzione e gestione d'impresa	18	1.266.288	70.349					

TABELLA 2.8

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - SOCIETA' CONTROLLATE - ADOZIONE DIRETTIVE EX ART. 19, COMMA 5, TUSP

Ente pubblico socio	Denominazione società	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Quota percentuale di partecipazione	Società a controllo pubblico (art. 2, co 1, lett. b ed m) SI/NO Singolo/congiunto	Società quotata in mercati regolamentati (esclusa da obblighi posti da art. 19, cfr. art. 1, comma 5, TUSP)	Fissazione, da parte di PA controllante, di obiettivi specifici su costi di funzionamento società controllata (art.19, co 5, TUSP)	Recepimento, da parte di società controllata, con proprio provvedimento (art.19, co 6, TUSP)	Ultimo esito revisione (2019)
ANPAL	ANPAL Servizi s.p.a.	Diretta	100	SI		NO	NO	Mantenimento
ANPAL	Agenzia locale di sviluppo della Valle del Sarno - Patto dell'Agro s.p.a. in liquidazione	Indiretta	2,09	NO		NO	NO	Società in liquidazione dal 2017
ANPAL	IN.SAR - Iniziative Sardegna s.p.a. in liquidazione	Indiretta	44,61	SI controllo analogo congiunto	NO	Non indicato	Non indicato	Posta in liquidazione con delibera assembleare del 27/6/2019
ANCI	ANCI Digital s.p.a.	Diretta	70	SI	NO			Costituita, unitamente ad ACI Informatica s.p.a., con delibera Consiglio Direttivo ANCI del 20 giugno 2019
ANCI	Comunicare – Anci comunicazione ed eventi - s.r.l.	Diretta	100	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
ANCI	La Soatech s.p.a. – organismo di attestazione	Diretta	2,43	NO	NO	Società non a controllo pubblico	Società non a controllo pubblico	Mantenimento
ANCI	Anci servizi s.r.l. in liquidazione	Diretta	100	SI (soltanto - maggioranza devoti esercitabili in assemblea)	NO			In liquidazione
ANCI	Ancitel s.p.a.	Diretta	57,24	SI solitario - maggioranza dei voti esercitabili in assemblea	NO			Sciolgimento società; procedura di liquidazione avviata il 12 settembre 2019
ANCI	Ancidata s.r.l. in liquidazione	Indiretta	51	SI	NO			In liquidazione
ANCI	Ancitel Campania s.r.l. in liquidazione	Indiretta	30	NO	NO			In liquidazione
ANCI	Ancitel Energia e Ambiente s.p.a.	Indiretta	10	NO	NO			Alienazione della partecipazione

segue Tabella 2.8

Ente pubblico socio	Denominazione società	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Quota percentuale di partecipazione	Società a controllo pubblico (art. 2, co 1, lett. b ed m) SI/NO Singolo/congiunto	Società quotata in mercati regolamentati (esclusa da obblighi posti da art. 19, cfr. art. 1, comma 5, TUSP)	Fissazione, da parte di PA controllante, di obiettivi specifici su costi di funzionamento società controllata (art. 19, co 5, TUSP)	Recepimento, da parte di società controllata, con proprio provvedimento (art.19, co 6, TUSP)	Ultimo esito revisione (2019)
ANCI	Anciel Sardegna s.r.l. in liquidazione	Indiretta	30	NO	NO			In liquidazione
ANCI	Ancitel s.r.l. in liquidazione	Indiretta	100	SI	NO			In liquidazione
ANCI	Tec Databenc s.c.a.r.l.	Indiretta	3,33	NO	NO			Dismissione mediante liquidazione della società di primo livello
UITS	Federsport s.r.l. in liquidazione	Diretta	3	NO	NO	Società non a controllo pubblico	Società non a controllo pubblico	In liquidazione

TABELLA 2.9

## ENTI PUBBLICI NAZIONALI - SOCIETA' CONTROLLATE - ARTICOLAZIONE E COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11 TUSP)

Ente pubblico socio	Denominazione società	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Quota percentuale di partecipazione	Società a controllo pubblico (ex art. 2, lett. b) ed m), TUSP (dati da revisione straordinaria)	Numeri componenti organo di amministrazione a entrata in vigore TUSP (dati da revisione straordinaria)	Numeri componenti organo di amministrazione al 31/12/2017 (dati da revisione periodica 2018)	Numeri componenti organo di amministrazione al 31/12/2018 (dati da revisione periodica 2019)	Trasmissione dell'elenco assembleare a competente sezione della Corte dei conti	Compenso complessivo organo di amministrazione (dati da revisione straordinaria)	Compenso complessivo organo di amministrazione (dati da revisione periodica 2018)	Compenso complessivo organo di amministrazione (dati da revisione periodica 2019)	Conformità compenso complessivo a limite ex art. 11, comma 7, TUSP (80% del 2013)
ANPAL	ANPAL Servizi s.p.a.	Diretta	100	SI	3	Non indicato	1	NO	198.627	Non indicato	gratuito	Presidente di ANPAL è anche amministratore unico di ANPAL Servizi, senza diritto a compenso (art. 4 co. 13 d.lgs. n. 150/2015)
ANPAL	Agenzia locale di sviluppo della valle del Sarno - Patto dell'Agro s.p.a. in liquidazione	Indiretta	2,09	NO	6	Non indicato	1	Non indicato	47.857	Non indicato	Non indicato	Dati ricavati dalle schede inviate
ANPAL	IN.SAR - Iniziative Sardegna s.p.a. in liquidazione	Indiretta	44,61	SI controllo analogo congiunto	3	Non indicato	3	Non indicato	145.120	Non indicato	179.249	Società in liquidazione dal 2019
ANCI	ANCI Digitale s.p.a.	Diretta	70	SI								Costituita, unitamente ad ACI Informatica s.p.a., con delibera Consiglio direttivo ANCI del 20 giugno 2019
ANCI	ANCI SERVIZI s.r.l. in liquidazione	Diretta	100	SI solitario-maggioranza dei voti esercitabili in assemblea	1	Non indicato	Non indicato	Società in liquidazione	8.400	Non indicato	Non indicato	Società in liquidazione
ANCI	ANCITEL s.p.a. in liquidazione	Diretta	57,24	SI solitario-maggioranza dei voti esercitabili in assemblea	5	5	5	NO	276.876	240.802	188.356	Società in liquidazione dal 2019
ANCI	ANCIDATA s.r.l. in liquidazione	Indiretta	51	SI	3	Non indicato	Non indicato	NO	0	Non indicato	Non indicato	In liquidazione dal 2017, in ragione di scioglimento ANCITEL s.p.a.
ANCI	ANCITEL Campania s.r.l. in liquidazione	Indiretta	30	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato	NO	0	Non indicato	Non indicato	In liquidazione dal 2013
ANCI	ANCITEL Energia e Ambiente s.p.a.	Indiretta	10	NO	5	5	5	309.516	269.000	242.751	Società non a controllo pubblico; prevista cessione a titolo oneroso	

Ente pubblico socio	Denominazione società	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Quota percentuale di partecipazione	Società a controllo pubblico (ex art. 2, lett. b) ed m, TUSP - SI/NO - Solitario/congiunto	Numero componenti organo di amministrazione a entrata in vigore TUSP (dati da revisione straordinaria)	Numero componenti organo di amministrazione al 31/12/2017 (dati da revisione periodica 2018)	Numero componenti organo di amministrazione al 31/12/2018 (dati da revisione periodica 2019)	Trasmissione delibera assembleare a competente sezione della Corte dei conti	Compenso complessivo organo di amministrazione (dati da revisione periodica 2018)	Compenso complessivo organo di amministrazione (dati da revisione periodica 2019)	Conformità compenso complessivo a limite ex art. 11, comma 7, TUSP (80% del 2013)
ANCI	ANCITEL Sardegna s.r.l. in liquidazione	indiretta	30	NO	3						Già in liquidazione a data di entrata in vigore del TUSP
ANCI	ANCITEL IT s.r.l. in liquidazione	indiretta	100	SI							Società in liquidazione dal 2017
ANCI	TEC DATABENC s.c.arl.	indiretta	3,33	NO	1	1	1				
ANCI	Comunicare - ANCI Comunicazione ed eventi s.r.l.	Diretta	100	SI	1	1	1	Società non a controllo pubblico	0	0	
ANCI	LA SOATECH s.p.a. organismo di attestazione	Diretta	2,43	NO	1	1	1	Non necessaria (organo monocratico)	167,451	40.833	70.000
UTS	Federport s.r.l. in liquidazione	Diretta	3%	NO				Società non a controllo pubblico	180.000	180.000	180.000

TABELLA 3.1

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - REVISIONE STRAORDINARIA (SITUAZIONE AL 23 SETTEMBRE 2016) - DATI GENERALI ED ESITI

Ordine professionale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a)	Esito della ricognizione	Osservazioni
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale degli attuari	Sviluppo iniziativi attuari -SIA s.r.l.	100	Directa	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori	Easyitaly Agenzia per la semplificazione s.r.l.	30	Directa	NO		Mantenimento	Piani di revisione non approvati. Elementi acquisiti in sede istruttoria. Società risulta costituita nel 2015 e liquidata con inizio della procedura nel 2017
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Service CNDFEC s.r.l.	100	Directa	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	CAF Do.c. s.p.a. Centro di assistenza fiscale nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili	0,02104	Directa	NO	NO		
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Open dot com s.p.a. Società di servizi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	0,04535	Directa	NO	NO		
Consiglio nazionale forese	Diritto e ragione s.r.l.	Non indicata	Indiretta (detenuta tramite la Fondazione per l'avvocatura italiana)	NO		Mantenimento	Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati	Geoweb s.p.a.	60	Directa	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	Notartel s.p.a. Società informatica del notariato	90	Directa	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	Assonotar s.r.l. Servizi assicurativi del notariato	100	Directa	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	N Servizi s.r.l.	50	Indiretta (detenuta tramite Fondazione italiana del notariato)	NO	NO	Mantenimento	
Federazione nazionale ordine veterinari italiani	Veterinari Editori s.r.l.	50	Directa	NO	NO	Mantenimento	Dati acquisiti in sede istruttoria. Risultano, inoltre, partecipazioni in 2 consorzi: Co.Ge. A.P. Se PrcConServizi, oltre alla partecipazione alla Fondazione per i servizi di consulenza in agricoltura
Consiglio nazionale dell'Ordine dei dotti agronomi e forestali	nessuna partecipazione						Comunicazione negativa ex art. 24 d.lgs. n. 175/2016 acquisita a seguito di interlocuzione istruttoria
Consiglio nazionale dell'Ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati	nessuna partecipazione						Elementi acquisiti in sede istruttoria (da delibera 2019, in cui hanno esplicitato anche situazione per straordinaria e prima periodica 2018)
Ordine assistenti sociali - Consiglio nazionale	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria

Ordine professionale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Esito della ricognizione	Osservazioni
Consiglio Ordine nazionale dei biologi	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici	nessuna partecipazione					Elementi acquisiti in sede istruttoria. A entrata in vigore del TUSP, Federazione aderiva a alcuni enti e associazioni (Reti professioni tecniche, UNI - Ente italiano di normazione e Accredia, Ente italiano di accreditamento)
Consultenti del lavoro - Consiglio nazionale dell'Ordine	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Federazione Ordini farmacisti italiani	nessuna partecipazione					Elementi acquisiti in sede istruttoria (comunicazione negativa relativa alla prima revisione periodica).
Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche - FNOPi	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale geologi	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale degli ingegneri	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Federazione nazionale Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri	nessuna partecipazione					Nel provvedimento (per revisione periodica 2018) del 19/3/2020 si attesta l'assenza di partecipazioni dal 23/12/2016 ed al 31/12/2018.
Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetricia	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati	nessuna partecipazione					Elementi acquisiti in sede istruttoria. Il Consiglio risulta aver costituito nel costituito nel 2002 la Fondazione Officium
Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati e mancato riscontro a istanza istruttoria
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale dell'Ordine dei tecnologi alimentari	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione	nessuna partecipazione					Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria

TABELLA 3.2

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2018 - (SITUAZIONE AL 31/12/2017) - DATI GENERALI ED ESITI

Ordine professionale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta /indiretta	Società con azioni quotate o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art.1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art.1, comma 4, lett. a)	Esito della ricognizione	Osservazioni
Consiglio nazionale architetti, pianiificatori, paesaggisti, conservatori	Easity agenzie per la semplificazione s.r.l.	30	Diretta	NO	NO	Attività sociale cessata	Piani di revisione non approvati. Elementi acquisiti in sede istruttoria. Società costituita nel 2015 e liquidata nel 2017
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari	Sviluppo iniziative attuari - SIA s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Service CNDCEC s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	CAF. Do.c. s.p.a. Centro di assistenza fiscale nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili	0,02104	Diretta	NO	NO	Alienazione o receesso da società	Il 20/11/2018 il Consiglio ha chiesto agli organi amministrativi di Caf Do.c. spa di determinare il valore di liquidazione delle azioni
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Open dot com s.p.a. - società di servizi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	0,04535	Diretta	NO	NO	Alienazione o receesso da società	Il 20/11/2018 il Consiglio ha chiesto agli organi amministrativi di Open dot com s.p.a. di determinare il valore di liquidazione delle azioni
Consiglio nazionale forense	Diritto e ragione s.r.l.	Dati non comunicati	Indiretta (detenuta tramite la Fondazione per l'avvocatura italiana)			Mantenimento	Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati	Geoweb s.p.a.	60	Diretta	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	Notartel s.p.a.	90	Diretta	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	Società informatica del notariato						
Consiglio nazionale del notariato	Assonotar s.r.l.	100	Diretta	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	N Servizi s.r.l.	50	Indiretta (detenuta tramite Fondazione italiana del notariato)	NO	NO	Mantenimento	
Federazione nazionale ordine veterinari italiani	Veterinari Editori s.r.l.	50	Diretta	NO	NO	Mantenimento	Provvedimento revisione periodica inserito nel portale. Partecipa inoltre a Fondazione FondAgri, ai consorzi Co.Ge. A.P.S. e ProiConServizi ed all'associazione Accredia.
Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali	nessuna partecipazione						Provvedimento revisione periodica 2018 approvato il 24 maggio 2019 ed inserito nel Portale MEF
Consiglio nazionale dell'Ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati	nessuna partecipazione						Piano di revisione non approvato. Elementi acquisiti in sede istruttoria
Ordine assistenti sociali - Consiglio nazionale	nessuna partecipazione						comunicazione negativa del 24 maggio 2019 inserita nel portale e confermata in sede istruttoria.
Consiglio Ordine nazionale dei biologi	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria

segue Tabella 3.2

Ordine professionale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta /indiretta	Società con azioni quotate o altri strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett a)	Esito della ricognizione	Osservazioni
Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati. Elementi acquisiti in sede istruttoria. Al momento entrata in vigore del TUSP la Federazione deteneva partecipazioni non di controllo in enti e associazioni (Rete professioni tecniche, UNI - Ente italiano di normazione e Accredia- Ente Italiano di accreditamento)
Consulenti del lavoro - Consiglio nazionale dell'Ordine	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Federazione Ordini farmacisti italiani	nessuna partecipazione						comunicazione negativa ( 8 marzo 2019) inserita nel portale
Fedazione nazionale ordini professioni infermistiche - FNOP!	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale geologi	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale degli ingegneri	nessuna partecipazione						comunicazione negativa inserita nel portale
Federazione nazionale Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri	nessuna partecipazione						Nel provvedimento (per revisione periodica 2018) del 19 marzo 2020 pervenuto il 28 maggio 2020 si attesta l'assenza di partecipazioni dal 23 settembre 2016 al 31.12.2018. Elementi acquisiti in sede istruttoria
Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetricia	nessuna partecipazione						Piani di revisione approvato - e confermato in fase istruttoria
Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati	nessuna partecipazione						Piani di revisione approvato - e confermato in fase istruttoria
Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati. Elementi acquisiti in sede istruttoria. Nella nota del 12/12/2019 rappresentano di non avere partecipazioni, ma di aver costituito nel 2002 la Fondazione Opificium
Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi	nessuna partecipazione						comunicazione negativa del 21 dicembre 2018 inserita nel portale
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Consiglio nazionale dell'Ordine dei tecnologi alimentari	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria
Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione	nessuna partecipazione						Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede istruttoria

TABELLA 3.3

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 (SITUAZIONE AL 31/12/2018) - DATI GENERALI ED ESITI

Ordine professionale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art. 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione	Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)
Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori	EasyItaly agenzia per la semplificazione s.r.l.	30	Indiretta			in liquidazione	Elementi dettati da documentazione disponibile (mancato riscontro a richiesta istruttoria)
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari	Sviluppo Iniziative Attuariali s.r.l.	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento	Provvedimento inserito nel Portale MEF
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Service CNDCeC s.r.l.	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	CAF, doc. s.p.a. - Centro di assistenza fiscale nazionale dotti commercialisti ed esperti contabili	0,02104	Indiretta	NO	NO	Cessione o recesso	Procedura di dismissione conclusa il 31/12/2019
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Open dot com s.p.a. - Società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	0,04535	Indiretta	NO	NO	Cessione o recesso	Procedura di dismissione conclusa il 31/12/2019
Consiglio nazionale forese	Diritto e ragione s.r.l.	Non indicata	Indiretta (detenuta attraverso la Fondazione per l'avvocatura italiana)	Non indicato	Non indicato	Mantenimento	elementi acquistati in sede istruttoria
Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati	Geoweb s.p.a.	60	Indiretta	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	Notar tel s.p.a. - Società informatica del notariato	90	Indiretta	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	Assonotar s.r.l. - Servizi assicurativi del notariato	100	Indiretta	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	N Servizi s.r.l.	50	Indiretta (detenuta attraverso la Fondazione italiana notaria(o))	NO	NO	Mantenimento	
Federazione nazionale ordine veterinari italiani	Veterinari Editori s.r.l.	50	Indiretta	NO	NO	Mantenimento	Nel provvedimento (inserito nel Portale MEF) sono attestate anche le partecipazioni in FondAgri, Consorzio ProffConSerzi e Consorzio Co.Ge.A.P.S.
Consiglio nazionale dell'Ordine dei dotti agronomi e forestali							Comunicazione inserita nel Portale MEF
Consiglio nazionale dell'ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati							Dal portale MEF risultano 4 provvedimenti da cui risulta partecipazione in n. 4 Fondazioni.

Ordine professionale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della ricognizione	Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)
Ordine assistenti sociali - Consiglio nazionale	nessuna partecipazione						Nel provvedimento è indicata la partecipazione nella Fondazione nazionale degli assistenti sociali
Consiglio Ordine nazionale dei biologi	nessuna partecipazione						Provvedimento non inserito nel Portale MEF; in risposta istruttoria attestata assenza di partecipazioni senza specificare i periodi
Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici	nessuna partecipazione						Nel provvedimento attestata partecipazione in enti e associazioni non societarie (Reti professioni tecniche, UNI - Ente italiano di normazione e Accredia - ente italiano di accreditamento)
Consulenti del lavoro - Consiglio nazionale dell'Ordine	nessuna partecipazione						Il provvedimento non è inserito nel Portale MEF; in risposta istruttoria attestata assenza di partecipazioni senza specificare i periodi
Federazione Ordini farmacisti italiani	nessuna partecipazione						Desunto da precedente piano di revisione
Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche - FNOPi	nessuna partecipazione						Provvedimento inserito nel Portale MEF, in cui si dichiara di aderire al Consorzio Co.Ge.A.P.S.
Consiglio nazionale geologi	nessuna partecipazione						Provvedimento inserito nel Portale MEF. Definisce Fondazione centro studi del Consiglio nazionale dei geologi
Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti	nessuna partecipazione						Elementi acquisiti in fase istruttoria
Consiglio nazionale degli ingegneri	nessuna partecipazione						Provvedimento inserito nel Portale MEF con attestazione di partecipazioni in Fondazione nazionale degli ingegneri, UNI-Ente italiano di normazione e Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica
Federazione nazionale ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri	nessuna partecipazione						Il provvedimento (datato 19 marzo 2020) attesta partecipazione al Consorzio COGEAPS
Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetricia	nessuna partecipazione						Comunicazione negativa del 30 aprile 2020, inserita nel Portale MEF
Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati	nessuna partecipazione						Elementi acquisiti in fase istruttoria.
Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati	nessuna partecipazione						Provvedimento non inserito nel Portale MEF; in risposta istruttoria attestata assenza di partecipazioni senza specificare i periodi
Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi	nessuna partecipazione						Comunicazione negativa del 8 maggio 2020, inserita nel Portale MEF

Ordine professionale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Tipologia di partecipazione diretta/indiretta	Società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 1, comma 5, TUSP)	Presenza di norme di diritto singolare (art 1, comma 4, lettera a)	Esito della riconizzazione	Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali	nessuna partecipazione						Elementi acquisiti in sede istruttoria: comunicazione negativa non inserita nel Portale MEF
Consiglio nazionale dell'ordine dei tecnologi alimentari	nessuna partecipazione						Provvedimento non inserito nel Portale MEF; in risposta istruttoria attestata assenza di partecipazioni senza specificare i periodi
Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione	nessuna partecipazione						Inserita nel Portale MEF la comunicazione negativa riferita alla revisione straordinaria e periodica 2018.

TABELLA 3.4

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - REVISIONE STRAORDINARIA (SITUAZIONE AL 23/9/2016) - PARAMETRI NORMATIVI

Ordine professionale socio	Denominazione società	Attività consentite dall'art. 4 del TUSP ed inerente dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art 20, comma 2, lettera a )	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2011-2015 (art 20, comma 2, lettera e ) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2013 - 2015 ( art. 20, comma 2, lettera d; art. 26, comma 12, quinque) SI/NO	Assenza di dipendenti e numero di amministratori superiori al numero dei dipendenti (Art. 20, comma 2, lettera b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	Necessità di contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)
Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori	EasyItaly agenzia per la semplificazione s.r.l.	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato
Consigli nazionali attuari e Ordine nazionale degli attuari	Sviluppo iniziative attuari s.r.l.	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato
Consiglio nazionale forense	Diritto e ragione s.r.l.	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Service CNDCEC s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	CAF. doc. s.p.a.	Centro di assistenza fiscale nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili	NO (assenza in concreto dei presupposti)	NO	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Open dot com s.p.a.	Società di servizi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	NO (assenza in concreto dei presupposti)	NO	NO	SI	NO	NO
Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati	Geoweb s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale del notariato	Notartel s.p.a.	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale del notariato	Assonofar s.r.l. - Servizi assicurativi del notariato	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO
Consiglio nazionale del notariato	N Servizi s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Federazione nazionale ordine veterinari italiani	Veterinari editori s.r.l.	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato

TABELLA 3.5

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2018 ( SITUAZIONE AL 31/12/2017 ) - PARAMETRI NORMATIVI

Ordine professionale socio	Denominazione società	Risultato d'esercizio dall'art. 4 del TUSP ed inferenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale (art. 20, comma 2, lettera a )	Fatturato medio inferiore a € 500.000 in triennio 2015-2017 (art.20, comma 2, lett. d, art. 26, comma 12-quinquies) SI/NO	Assenza di dipendenti e numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (Art. 20, comma 2, lettera b ) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c, 2 lett. c)	Necessità contenimento dei costi funzionamento società (Art. 20 c, 2 lett. f)	Necessità aggregazione di società (Art. 20 c, 2 lett. g)
Consiglio nazionale architetti, pianiificatori, paesaggisti, conservatori	EasyItaly agenzia per la semplificazione s.r.l.	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari	Sviluppo iniziative attuari s.r.l.	SI	NO	SI	SI	NO	NO
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Service CNDCEC s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	CAF. do.c. s.p.a. Centro di assistenza fiscale nazionale dotti commercialisti ed esperti contabili	NO (assenza in concreto dei presupposti)	NO	NO	NO	SI	NO
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Open dot.com s.p.a. Società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	NO (assenza in concreto dei presupposti)	NO	NO	NO	SI	NO
Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati	Geoweb s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale forense	Diritto e ragione s.r.l.	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato	Piano non adottato
Consiglio nazionale del notariato	Notarie s.p.a. Società informatica del notariato	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale del notariato	Assonitar s.r.l. Servizi assicurativi del notariato	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Consiglio nazionale del notariato	N Servizi s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Federazione nazionale ordine veterinari italiani	Veterinari editori s.r.l.	SI	NO	SI	SI	NO	NO

TABELLA 3.6

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 (SITUAZIONE AL 31/12/2018) - PARAMETRI INFORMATIVI

Ordine professionale socio	Denominazione società	Attività consentite da art. 4 TUSP e inerente oggetto sociale a missione istituzionale (art 20, comma 2, lett. a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art 20, co 2, lett. e) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2016-2018 (art 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) SI/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiori (art. 20, comma 2, lett. b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. c)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità aggregazione di società (art. 20 c. 2 lett. g)
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari	Sviluppo iniziative attuari s.r.l.	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Service CNDCEC s.r.l.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	CAF Do. c. s.p.a. Centro di assistenza fiscale nazionale dotti commercialisti ed esperti contabili	NO (assenza in concreto dei presupposti)	NO	NO	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Open dot com s.p.a. società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	NO (assenza in concreto dei presupposti)	NO	NO	Non indicato	Non indicato	Non indicato	Non indicato
Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati	Geoweb s.p.a.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale del notariato	Notartel s.p.a. Società informatica del notariato	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale del notariato	Assonotar s.r.l. - Servizi assicurativi del notariato	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Consiglio nazionale del notariato	N Servizi s.r.l.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
Federazione nazionale ordine veterinari italiani	Veterinari editori s.r.l.	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Consiglio nazionale forense	Diritto e ragione s.r.l.	SI						
Consiglio nazionale architetti, pianiatori, paesaggisti, conservatori	EasyItaly - Agenzia per la semplificazione s.r.l.		Provvedimento di revisione non inviato					

TABELLA 3.7

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - SOCIETA' PARTECIPATE - COSTO MEDIO ANNUO DEL PERSONALE

Ordine professionale socio	Denominazione società	Numero medio dipendenti (revisione straordinaria)	Costo complessivo del personale	Costo medio personale (revisione straordinaria)	Numero medio dipendenti (revisione periodica 2018)	Costo complessivo del personale	Costo medio del personale (revisione periodica 2018)	Numero medio dipendenti (revisione periodica 2019)	Costo complessivo del personale	Costo medio del personale (revisione periodica 2019)	Esito della ricognizione 2019
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari	Sviluppo iniziative attuariali s.r.l.				2	54.120	27.060	2	54.680	27.340	Mantenimento
Consiglio nazionale forense	Diritto e ragione s.r.l.										
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Service CNDCEC s.r.l.	12	559.789	46.649	12	594.521	49.543	12	549.168	45.764	Mantenimento
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	CAF - Do. c. s.p.a. Centro di assistenza fiscale nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili	29	874.474	30.154	26	non indicato		26	970.577	37.330	non più detenuta
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Open dot com s.p.a. Società di servizi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	67	2.487.660	37.129	78	2.967.283	38.042	80	3.116.959	38.962	non più detenuta
Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati	Geoweb s.p.a.	26	1.699.191	65.354	27	1.724.238	63.861	28	1.840.515	65.733	Mantenimento
Consiglio nazionale del notariato	Notarcl s.p.a. Società informatica del notariato	59	4.181.000	70.864	59	4.138.499	70144	59	4.429.160	75.071	Mantenimento
Consiglio nazionale del notariato	Assonato s.r.l. - Servizi assicurativi del notariato	2	90.908	45.454	3	90.954	30.318	3	87.129	29.043	Mantenimento
Consiglio nazionale del notariato	N Servizi s.r.l.	3	263.734	87.911	3	314.128	104.709	3	325.171	108.390	Mantenimento
Federazione nazionale Ordine veterinari italiani	Veterinari Editori s.r.l.				0	49		0	50		Mantenimento

TABELLA 3.8

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - SOCIETA' CONTROLLATE - DIRETTIVE EX ART 19, COMMA 5, TUSP

Ordine professionale socio	Denominazione società	Tipologia di partecipazioni diretta /indiretta	Quota percentuale di partecipazione	Società a controllo pubblico (art 2, co 1, lett. b ed m) SI/NO Singolo/congiunto	Fissazione, da parte di PA controllante, di obiettivi specifici su costi di funzionamento società controllata (art. 19, co 5, TUSP)	Recepimento, da parte di società controllata, con proprio provvedimento (art.19, co 6, TUSP)	Esito revisione 2019	Osservazioni
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari	Sviluppo iniziative attuari s.r.l.	Diretta	100	SI (congiunto)	NO	NO	Mantenimento	Società con in servizio due soli dipendenti, per un costo medio annuo pro capite (al lordo di contributi e oneri) pari a circa 27 mila euro
Consiglio nazionale forense	Diritto e ragione s.r.l.	Indiretta	Non indicata	SI	non disponibile	non disponibile	Mantenimento	
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	CAF Doc. s.p.a. - Centro di assistenza fiscale nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili	Diretta	0,02104	NO				Alienazione o recesso
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Open dot com s.p.a. - Società di servizi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Diretta	0,04535	NO				Alienazione o recesso
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Service CNDCEC s.r.l.	Diretta	100	SI (controllo solitario)	SI (prodotti in sede istruttoria)	SI (prodotti in sede istruttoria)	Mantenimento	
Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati	Geoweb s.p.a.	Diretta	60	SI congiunto per effetto di norme statutarie	NO (fornite motivazioni in sede istruttoria)	NO (fornite motivazioni in sede istruttoria)	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	Assonat s.r.l. - Servizi assicurativi del notariato	Diretta	100	SI	NO (fornite motivazioni in sede istruttoria)	NO (fornite motivazioni in sede istruttoria)	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	N servizi s.r.l.	Indiretta	50 (tramite Fondazione italiana notarato)	SI	NO	NO	Mantenimento	
Consiglio nazionale del notariato	Notar tel s.p.a. - Società informatica del notariato	Diretta	90	SI	NO (fornite motivazioni in sede istruttoria)	NO (fornite motivazioni in sede istruttoria)	Mantenimento	
Federazione nazionale ordine veterinari italiani	Veterinari Editori s.r.l.	Diretta	50	SI (congiunto)	NO	NO	Mantenimento	Società senza dipendenti in servizio

TABELLA 3.9

## ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - SOCIETA' CONTROLLATE - ARTICOLAZIONE E COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE (ART. 111 TUSP)

Ordine professionale socio	Denominazione società	Tipologia di partecipazione DirettaziaIndiretta	Quota percentuale di partecipazione	Società a controllo pubblico ex art.2, lett. b) ed m) TUSP SI/NO- Soffiari/consiglio	Numero componenti organo di amministrazione al 31/12/2017 (dati da revisione periodica 2018)	Numero componenti organo di amministrazione al 31/12/2018 (dati da revisione periodica 2019)	Numero componenti organo di amministrazione al 31/12/2018 (dati da revisione periodica 2019)	Adozione della norma per mantenimento organo collegiale	Trasfazione dell'organo di amministrazione a competenze sezione della Corte dei conti	Compenso complessivo comprensivo componenti organo di amministrazione (dati da revisione 2019)	Compenso complessivo comprensivo componenti organo di amministrazione (dati da revisione 2018)	Compenso complessivo comprensivo componenti organo di amministrazione (dati da revisione standardaria)
Consiglio nazionale attuari e Ordine nazionale attuari	Sviluppo iniziative attuariali s.r.l.	Diretta	100	SI (congiunto per effetto di norme statutarie)	Non indicato	7	7	SI	SI (fin sede di interlocuzione istitutoria)	Non indicato	0	0
Consiglio nazionale forense	Diritti e ragione s.r.l.	Indiretta	Non indicata									
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	CAF, DoC, s.p.a. - Centro di assistenza fiscale nazionale dotti commercialisti ed esperti contabili	Diretta	0,02104	NO	5	3	3			591,343	263,559	172,640
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Open do com s.p.a. - società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Diretta	0,04535	NO	8	9	9			43,252	249,908	344,320
Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	Service CNOFEC s.r.l.	Diretta	100	SI (controllo solitario)	3	3	3	SI	SI (fin sede di interlocuzione istitutoria)	13,504	13,504	42,000
Consiglio nazionale dei Geometri	Geoweb s.p.a.	Diretta	60	SI (congiunto con SOGEI)	5	5	5	SI	SI (fin sede di interlocuzione istitutoria)	213,935	189,578	184,000
Consiglio nazionale del notariato	Assonot s.r.l. - Servizi assicurativi del notariato	Diretta	100	SI	3	3	3	SI	SI (fin sede di interlocuzione istitutoria)	0	0	0
Consiglio nazionale del notariato	N servizi s.r.l.	Indiretta	50 (tramite Fondazione italiana notariato)	SI	1	1				20,000	0	0
Consiglio nazionale del notariato	Noarcel s.p.a. - Società informatica del notariato	Diretta	90	SI	5	5	5	SI (una non riportante motivazioni)	SI (una sede di interlocuzione istitutoria)	40,000	40,000	40,000
Federazione nazionale ordine veterinari italiani	Veterinari Editori s.r.l.	Diretta	50	SI (congiunto)	Non indicato	3	3	NO	NO (motivate ragioni esplicative in sede di interlocuzione istitutoria)	Non indicato	0	0

Riconoscimento di gettone di presenza se riunione del CDA della società non avvene in giornata in cui siano fissati altri impegni statuendi dei soci IFSOVI ed ENPAM

TABELLA 4.1

## ORDINI PROFESSIONALI TERRITORIALI ADEMPIENTI - REVISIONE PERIODICA 2019 - PARAMETRI DI ANALISI

Ordine territoriale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Attività consentite da art. 4 TUSP e inerente oggetto sociale a missione istituzionale (art. 20, comma 2, lett. a) S/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art. 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) S/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000 nel triennio 2016-2018 (art. 20, co 2, lett. e) S/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) S/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. C) S/NO	Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità aggregazione (art. 20 c. 2 lett. g)	Esito della riconiazione e relative modalità
Ordine architetti pianiificatori paesaggisti e conservatori di Roma e provincia	Acquario Romano s.r.l.	100	gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Consiglio notarile dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino	ADR Notariato s.r.l.	1	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	SI	SI	SI	NO	SI	NO	Mantenimento
Consiglio notarile di Parma	ADR Notariato s.r.l.	0,35	attività non indicata	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	10	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli architetti pianiificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	10	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Consiglio notarile di Firenze	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	10	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli ingegneri della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	10	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine prov.le dei medici chirurghi e odontoiatri - Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	10	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei farmacisti della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	10	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Consiglio provinciale ordine consulenti del lavoro di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	10	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	10	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Prato	ADR Palazzo delle professioni Prato s.r.l.	10	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta	Agenzia per la gestione di energia nella provincia di Caltanissetta società consoritaria a responsabilità limitata - agec.soc.cons. a r.l.	10	attività non indicata	dato non inserito						

segue Tabella 4.1

Ordine territoriale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Attività consentite da art. 4 TUSP e inerenti oggetto sociale a missione istituzionale (art 20, comma 2, lett. a) SI/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) SI/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2016-2018 (art 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) SI/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) SI/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. C) SI/NO	Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità aggregazione (art. 20 c. 2 lett. g)	Esito della riconigenza e relative modalià
Collegio degli agrotenici e degli agrotenici laureati della provincia di Torino ed Asti	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio provinciale agrotenici e agrotenici laureati di Alessandria	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	SI	NO	NO	Mantenimento
Collegio interprovinciale degli agrotenici e degli agrotenici laureati di Ragusa e Caltanissetta	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio provinciale agrotenici Avellino	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio degli agrotenici e agrotenici laureati della provincia di Arezzo-Grosseto-Pergola-Siena e Termini	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	6,94	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio degli agrotenici e degli agrotenici laureati della provincia di Latina	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio degli agrotenici e degli agrotenici laureati della provincia di Savona	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,346	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio degli agrotenici e degli agrotenici laureati della provincia di Imperia	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio degli agrotenici e degli agrotenici laureati della provincia di Salerno	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività non indicata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio degli agrotenici e degli agrotenici laureati della provincia di Padova	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio degli agrotenici e degli agrotenici laureati della provincia di Cuneo	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione
Collegio Interprovinciale agrotenici e agrotenici laureati di Pavia e Varese	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio interprovinciale degli agrotenici e degli agrotenici laureati di Napoli e Caserta	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività non indicata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio provinciale degli agrotenici ed agrotenici laureati di L'Aquila	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività non indicata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio degli agrotenici e degli agrotenici laureati di Benevento	Agriiflutto - società cooperativa a mutualità prevalente	0,346	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento

segue Tabella 4.1

Ordine territoriale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Attività consentite da art. 4 TUSP e inherente oggetto sociale a missione istituzionale (art 20, comma 2, lett. a) S/I/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) S/I/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2016-2018 (art 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) S/I/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) S/I/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. C) S/I/NO	Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione (art. 20 c. 2 lett. g)	Esito della riconigenze e relative modalità
Collegio interprovinciale degli agrotenici e degli agrotenici laureati di Forlì/Cesena e Rimini	Agriifituro - società cooperativa a mutualità prevalente	6,94	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio provinciale degli agrotenici e degli agrotenici laureati di Bologna	Agriifituro - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
collegio provinciale degli agrotenici e degli agrotenici laureati di Cremona	Agriifituro - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio degli agrotenici e degli agrotenici laureati della provincia di Verona	Agriifituro - società cooperativa a mutualità prevalente	1,00	attività non indicata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio interprovinciale degli agrotenici e degli agrotenici laureati Di Campobasso e Isernia	Agriifituro - società cooperativa a mutualità prevalente	0,357	attività non indicata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine Medici Chirurghi ed odontoiatri provincia di Foggia	Aifo s.r.l. in liquidazione	100	attività diversa dalle precedenti	NO	SI	NO	SI	NO	NO	Messa in liquidazione della società
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Bolzano	Alt Adige Riscossioni s.p.a.	0,02	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine architetti D.P.C. della provincia di Alessandria	Architetti insieme s.r.l.	100	attività diversa dalle precedenti	NO	SI	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Roma e provincia	Architetti Roma edizioni s.r.l.	100	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	SI	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Napoli	Banca del sud s.p.a.	0,055	attività diversa dalle precedenti	dato non inserito	dato non inserito	NO	NO	NO	NO	ALLENAZIONE
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Napoli	Banca di credito cooperativo di Napoli	0,01	attività diversa dalle precedenti	dato non inserito	dato non inserito	NO	NO	NO	NO	ALLENAZIONE
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Napoli	Banca popolare del mediterraneo s.c.p.a	0,03	attività diversa dalle precedenti	dato non inserito	dato non inserito	NO	NO	NO	NO	ALLENAZIONE
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Belluno	Centro di assistenza fiscale nazionale dotti commercialisti ed esperti contabili spa - CAF do.c. s.p.a.	0,00000175	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Bolzano	Centro di assistenza fiscale nazionale dotti commercialisti ed esperti contabili spa - CAF do.c. s.p.a.	0,02	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	NO	SI	NO	NO	NO	Mantenimento

segue Tabella 4.1

Ordine territoriale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Attività consentite da art. 4 TUSP e inerenti oggetto sociale a missione istituzionale (art. 20, comma 2, lett. a)	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art. 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) Si/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2016-2018 (art. 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) Si/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) Si/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. C) Si/NO	Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione (art. 20 c. 2 lett. g)	Esito della riconigenza e relative modalità
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Palermo	Centro di assistenza fiscale nazionale dotti commercialisti ed esperti contabili spa - CAF doc. s.p.a.	0,0712	attività non indicata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Roma	Centro di assistenza fiscale nazionale dotti commercialisti ed esperti contabili spa - CAF doc. s.p.a.	0,4	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Verona e Rovereto	Centro di assistenza fiscale nazionale dotti commercialisti ed esperti contabili spa - CAF doc. s.p.a.	0,15	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Recesso dalla società
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Trento	Centro di assistenza fiscale nazionale dotti commercialisti ed esperti contabili spa - CAF doc. s.p.a.	0,0000609	attività non indicata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia	Co.Geo. S.r.l.	100	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	SI	NO	NO	Recesso dalla società
Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Borgano	Coop geometri garanzia credito professionale Geom Vitali s.c.ar.	0,6	servizi di committenza (Att. 4, c. 2, lett. e)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto	Coop servizi dotti Commercialisti a.r.l.	0,41	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c.2,lett.d)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Trento	Dimensione professionisti società consoritiva	0,98	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c.2,lett.d)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio interprovinciale degli agrotenici e degli agrotenici laureati di Campobasso E. Isernia	G.A.L. Molise Rurale - società consoritiva a.r.l - Agenzia d	0,787								
Collegio dei geometri e geometri laureati di Messina	G.A.L. Nebrodi società consoritiva a.r.l.	0,23								
Collegio provinciale degli agrotenici e degli agrotenici laureati di Taranto	G.A.L. Tere del primitivo - società consoritiva a.r.l	2,91								

segue Tabella 4.1

Ordine territoriale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Attività consentite da art. 4 TUSP e inerenti oggetto sociale a missione istituzionale (art 20, comma 2, lett. a) S/I/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) S/I/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2016-2018 (art 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) S/I/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) S/I/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. C) S/I/NO	Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione (art. 20 c. 2 lett. g)	Esito della riconigenze e relative modalità
Collegio dei geometri e geometri laureati di Messina	G.A.L. Tirrenio mare, monti e borghi - Cld - Agenzia di sviluppo locale, società consorile a r.l.	2,5								
Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Monza e Brianza	G.M. B. s.r.l. società' unipersonale	100	attività diversa dalle precedenti	S/I	S/I	S/I	NO	S/I	NO	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione
Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Oristano	Gal Alta Marmilla e Marmilla società consorile a.r.l.	0,09								
ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Parma	Gal del Ducato - società consorile a.r.l.	0,57								
Collegio interprovinciale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Brescia Bergamo Como Lecco e Sondrio	Gal Sebino Valle Camonica Val di Seave S.c.r.l.	0,5								
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Alessandria	Gestione ordini professionali s.s.	50	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	dato non inserito	S/I	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei consulenti del lavoro di Alessandria	Gestione ordini professionali s.s.	50	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	dato non inserito	S/I	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Foggia	Gruppo d'azione locale basso tirreno Regno Re a r.l.	0,03								
Ordine dei dottori agronomi e degli esperti contabili di Bolzano	Kone società cooperativa servizi professioni economico-giuridiche	11,77	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	S/I	S/I	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine medici chirurghi ed odontoiatri provincia di Foggia	Le Muse s.r.l. - società luogo eventi medici umanistici scientifici etici in liquidazione	100	attività diversa dalle precedenti	NO	S/I	S/I	NO	NO	NO	Messa in liquidazione della società
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	2,6	attività diversa dalle precedenti	S/I	S/I	S/I	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	11,13	attività diversa dalle precedenti	S/I	S/I	S/I	NO	NO	NO	Mantenimento

segue Tabella 4.1

Ordine territoriale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Attività consentite da art. 4 TUSP e inerenti oggetto sociale a missione istituzionale (art. 20, comma 2, lett. a) S/I/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art. 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) S/I/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2016-2018 (art. 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) S/I/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) S/I/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. C) S/I/NO	Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità aggregazione (art. 20 c. 2 lett. g)	Esito della riconigenza e relative modalità
Ordine delle professioni interneistiche di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	0,65	attività diversa dalle precedenti	S/I	S/I	S/I	S/I	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli ingegneri della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	2,92	attività non indicata	S/I	S/I	S/I	S/I	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei farmacisti della provincia di Modena	La casa del professionista e dell'artista società cooperativa	2,95	attività non indicata	S/I	S/I	S/I	S/I	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli architetti, pianiificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	20	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	S/I	S/I	S/I	S/I	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	40	attività diversa dalle precedenti	S/I	S/I	S/I	S/I	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli ingegneri della provincia di Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	20	attività diversa dalle precedenti	S/I	S/I	S/I	S/I	NO	NO	Mantenimento
Ordine consulenti del lavoro provincia Pistoia	Le professioni di Pistoia s.p.a.	20	attività diversa dalle precedenti	S/I	S/I	S/I	S/I	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Belluno	Open dot com s.p.a. Società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	0,00000175	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Bolzano	Open dot com s.p.a. Società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Bolzano	0,04	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	NO	NO	S/I	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Palermo	Open dot com s.p.a. Società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	0,1534	attività non indicata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Roma	Open dot com s.p.a. Società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	0,8	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Verona	Open dot com s.p.a. Società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	0,31	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Recesso dalla società
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto	Open dot com s.p.a. Società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	0,000087	attività non indicata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento

segue Tabella 4.1

Ordine territoriale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Attività consentite da art. 4 TUSP e inerenti oggetto sociale a missione istituzionale (art. 20, comma 2, lett. a) S/I/NO	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art. 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) S/I/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2016-2018 (art. 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) S/I/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiore a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) S/I/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. C) S/I/NO	Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione (art. 20 c. 2 lett. g)	Esito della riconiazione e relative modalità
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Forlì	Open dot com s.p.a. Società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	0,06	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	SI	NO	NO	Riconoscimento dalla società
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cosenza	Open dot com s.p.a. Società di servizi dei dotti commercialisti e degli esperti contabili	0,004	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	12,5	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	12,5	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli ingegneri della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	12,5	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Consiglio provinciale ordine consulenti del lavoro di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	12,5	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	12,5	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Prato	Palazzo delle professioni s.r.l.	12,5	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dotti commercialisti e degli esperti contabili di Anzio	Polo Universitario Aretino - società consorziare a.r.l.	0,94	attività non indicata	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli ingegneri della provincia di Rieti	Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas - società consorziare a.r.l.	0,75	attività diversa dalle precedenti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli ingegneri della provincia di Asti	Professione ingegnere s.r.l.	100	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	SI	NO	SI	SI	NO	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Milano E. Lodi	Qualiper s.r.l.	100	produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti soci i (Art. 4, c. 2, lett. d)	NO	SI	NO	NO	NO	NO	Mantenimento

segue Tabella 4.1

Ordine territoriale socio	Denominazione società	Quota percentuale di partecipazione	Attività consentite da art. 4 TUSP e inerenti oggetto sociale a missione istituzionale (art. 20, comma 2, lett. a)	Risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 2014-2018 (art. 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) Si/NO	Fatturato medio inferiore a € 500.000,00 nel triennio 2016-2018 (art. 20, co 2, lett. d; art. 26, co 12-quinquies) Si/NO	Assenza di dipendenti e/o numero di amministratori superiori a dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) Si/NO	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 co 2 lett. C) Si/NO	Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f)	Necessità di aggregazione (art. 20 c. 2 lett. g)	Esito della riconiazione e relative modalità
Ordine della professione di ostetrica interprovinciale di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza E Brianza	Servizi professionali s.r.l.	1,68	valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Ordine dei medici veterinari della provincia di Cremona	Servizi professionali s.r.l.	4,06	valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Ragusa	So.Ge.V.I. S.R.L. (Società di gestione della Val dippari )	0,05	coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)			SI	NO	SI	NO	Mantenimento
Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati della provincia di Ragusa	So.Ge.V.I. S.R.L. (Società di gestione della Val dippari )	0,23	coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)			SI	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine degli ingegneri della provincia di Trento	Trentino Riscossioni s.p.a	0,01	attività non indicata	NO		NO	NO	NO	NO	Mantenimento
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento Rovereto	Trentino Riscossioni s.p.a	0,01	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	NO		NO	NO	NO	NO	Mantenimento